

TESI DI DOTTORATO DI RICERCA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE IUS-04
DOTTORATO DI RICERCA XXXV CICLO

SILVIA MARCI

**IL PRINCIPIO DI *MATERIALITY* NEL SISTEMA
DEL BILANCIO DI ESERCIZIO
TRA CLAUSOLE GENERALI E PRINCIPI DI
REDAZIONE**

SUPERVISORE: PROF. VALENTINO SANNA

COORDINATORE DEL CORSO DOTTORALE: PROF.SSA GIULIANA GIUSEPPINA CARBONI

WSZYSTKO

*Tutto –
una parola sfrontata e gonfia di boria.
Andrebbe scritta fra virgolette.
Finge di non tralasciare nulla,
di concentrare, includere, contenere e avere.
E invece è soltanto
un brandello di bufera.*

WISLAWA SZYMBORSKA

INDICE-SOMMARIO

CAPITOLO PRIMO

IL PRINCIPIO DI *MATERIALITY* TRA *STANDARD* E *RULE*

1. Il tema dell'indagine	4
2. Il principio di <i>materiality</i> nel diritto contabile	8
3. (<i>segue</i>) ... e nel diritto societario	19
4. Origine ed evoluzione della nozione di <i>materiality</i> . Il dibattito dottrinale: <i>standard</i> vs. <i>rule</i>	26

CAPITOLO SECONDO

LA DEROGA DA *IMMATERIALITY* NEL BILANCIO D'ESERCIZIO

1. Premessa	36
2. I livelli di operatività della deroga da <i>immateriality</i> tra flessibilità e conservativismo contabile negli ordinamenti giuridici europei.....	37
3. La deroga alla rilevazione.....	45
4. La deroga alla valutazione	51
5. La deroga alla presentazione e all'informativa.....	61
6. La condizione sostanziale di applicazione della deroga	64
7. (<i>segue</i>) La condizione formale di applicazione della deroga	78
8. L'ambito oggettivo di applicazione della deroga da <i>immateriality</i> : i bilanci abbreviati e delle microimprese	81
9. La presunzione assoluta di irrilevanza dell'informazione nei bilanci in forma abbreviata e ipersemplicata	90

CAPITOLO TERZO

LE FUNZIONI DEL PRINCIPIO DI *MATERIALITY* TRA RAGIONI DELL'IMPRESA E RAGIONI DEGLI UTILIZZATORI

1. La funzione informativa del bilancio e le clausole generali	99
2. (<i>segue</i>) Il dubbio inquadramento del principio di materialità nel sistema del diritto contabile.....	106
3. La deroga da <i>immateriality</i> e l'efficienza nell'organizzazione	109
4. L'effetto della deroga da <i>immateriality</i> sull'efficienza economica della contabilità	116
5. Il ruolo della <i>disclosure</i> nell'economia dell'informazione e il rischio di sottoproduzione informativa nel processo decisionale degli utilizzatori	125
6. L'informazione nel processo decisionale dell'utilizzatore tra <i>agency theory</i> e scienze cognitive	131
7. Evidenze empiriche della sovrapproduzione di dati nei bilanci IAS/IFRS e OIC	138
8. Conclusioni. La materialità tra clausole generali e principi di redazione	144
<i>Bibliografia</i>	153

CAPITOLO PRIMO

IL PRINCIPIO DI *MATERIALITY* TRA *STANDARD* E *RULE*

SOMMARIO: – 1. Il tema dell’indagine. – 2. Il principio di *materiality* nel diritto contabile. – 3. (*segue*) ... e nel diritto societario. – 4. Origine ed evoluzione della nozione di *materiality*. Il dibattito in dottrina: *standard* vs. *rule*.

1. Il tema dell’indagine. – In un autorevole scritto risalente agli albori del secolo scorso ⁽¹⁾, il sociologo Georg Simmel sosteneva che i colori non risvegliano il piacere estetico laddove le superfici che occupano non abbiano un’estensione sufficientemente grande: fino ad un dato livello essi costituiscono meri “dati di colore”, incapaci di oltrepassare la “soglia della consapevolezza estetica”. Muovendo dal particolare al generale, l’Autore soggiungeva che «le cose divengono oggetti del diritto, del piacere estetico, della riflessione filosofica, perché accanto al loro contenuto [...] si sviluppa un nuovo aspetto. Spesso il presupposto perché questo avvenga è che vi sia una certa quantità di tali elementi. Al di sotto di essa non salgono agli strati più alti e relativamente poco stimolabili della coscienza» e disquisiva così dell’esistenza di una inconscia soglia minima della consapevolezza estetica, storica, filosofica e perfino del senso del tragico ⁽²⁾, nota, invece, in campo

⁽¹⁾ SIMMEL, *Philosophie des Geldes*, Leipzig, 1900, ed. italiana, *Filosofia del denaro*, a cura di Cavalli e Perucchi, Utet, Novara, 2013, 235.

⁽²⁾ In riferimento alla *consapevolezza storica*, Simmel osserva come vi sia un punto al di sopra del quale «inizia l’effetto storico» di un soggetto. Per contro, le personalità che rimangono al di sotto di questa soglia di significatività «non solo esercitano un’influenza proporzionalmente minore, ma non esercitano alcuna influenza e svaniscono nel nulla». Ancora, la soglia della *consapevolezza filosofica* sarebbe ben più elevata: «gli stessi fenomeni, che in quantità minima appartengono al trascorrere indifferente delle cose quotidiane e in quantità maggiore, attirano forse su di sé l’attenzione estetica, in dimensioni imponenti possono diventare oggetti in grado di destare emozione e di risvegliare la riflessione filosofica o religiosa». Analogamente, il *senso del tragico* avrebbe una soglia quantitativa: «spesso, contraddizioni, manchevolezze, delusioni, che in quanto singolarità della vita quotidiana sono indifferenti o hanno addirittura un tratto umoristico, acquistano

giuridico e sintetizzata nella celebre formula *de minimis non curat praetor*. Analogamente, la consapevolezza economica avrebbe una soglia minima quantitativa al di sotto della quale gli stimoli non provocherebbero alcuna reazione negli operatori ⁽³⁾. In ambito tributario, fin dal XVII secolo era stata osservata la tendenza umana ad affrontare innumerevoli piccole spese, singolarmente percepite come irrilevanti, in luogo di una di maggiori dimensioni ⁽⁴⁾, cosicché il giurista e filosofo tedesco Samuel von Pufendorf ⁽⁵⁾ aveva proposto l'istituzione di imposte di modesto importo, di modo che l'esborso di volta in volta richiesto al popolo – definito restio a separarsi dal danaro – restasse sottosoglia.

Il tema filosofico della percezione e della reazione ai fenomeni, della consapevolezza e dell'influenzabilità dei comportamenti umani trova spazio importante anche in ambito giuridico. Il principio *de minimis* nel diritto contabile – o dalla prospettiva opposta, di rilevanza o *materiality* – è stato formalmente introdotto dalla Direttiva del Parlamento e del Consiglio 2013/34/UE del 26 giugno 2013 (nel prosieguo Direttiva *Accounting*) là dove prevede che «non occorre rispettare gli obblighi di *rilevazione, valutazione, presentazione, informativa e consolidamento* previsti dalla presente direttiva quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti» (art. 6, lett. j), e chiarisce che l'informazione è considerata *material* «quando la sua

un carattere tragico e profondamente angoscioso non appena diveniamo consapevoli della loro immensa estensione, della inevitabilità del loro ripetersi, dell'impronta che esse attribuiscono non soltanto a un giorno determinato, ma a ogni giorno».

⁽³⁾ *Ibidem*.

⁽⁴⁾ Nella dottrina della c.d. “*Mental Accounting*” viene descritto il fenomeno del “*denomination effect*”, una forma di *bias* cognitivo osservabile, tra gli altri, nella riluttanza dei soggetti all'utilizzo di banconote di taglio elevato, piuttosto che il loro valore equivalente in tagli minori e, dunque, nella preferenza a ricevere (e prelevare dagli sportelli bancari automatici) banconote di taglio elevato al fine, pur spesso inconscio, di esercitare un autocontrollo sui livelli di spesa: RAGHUBIR, SRIVASTAVA, *The Denomination Effect*, in *Journal of Consumer Research*, vol. 36(4), 2009, 701 ss.

⁽⁵⁾ Nella sua opera più celebre, *Elementa, jurisprudentiae universalis*, 1661, ed. inglese, *Elementa jurisprudentiae universalis, 2, The translation*, Kessinger, 2009.

omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio dell'impresa».

L'approccio riflette il principio semplificatore in forza del quale “*if it doesn't really matter, don't bother with it*”⁽⁶⁾. E così, come il furto di uno spillo è di norma insignificante e non giustifica l'attivazione del «complicato meccanismo psicologico della consapevolezza giuridica»⁽⁷⁾, del pari, la mancata rilevazione della sua vendita nel bilancio d'esercizio potrebbe essere considerata un'inezia di cui il redattore, l'utilizzatore e, conseguentemente, il legislatore non si curano. In tal senso, si potrebbe affermare che *de minimis non curat numerarius*. In effetti, senza tale regola, i redattori dovrebbero potenzialmente spendere una quantità ingiustificata di tempo su questioni insignificanti, senza che allo sforzo contabile profuso corrisponda alcun beneficio informativo per gli utilizzatori.

Il principio di matrice comunitaria sopra esaminato trova trasposizione nell'ordinamento italiano per il tramite dell'art. 2423, comma 4, c.c., relativo al bilancio d'esercizio della società per azioni, e dell'art. 29, comma 3-bis, D.lgs. 9 aprile 1991, n. 127, relativamente al bilancio consolidato. Benché all'apparenza si tratti di una novità nel diritto contabile, il tema della *materiality*, con riferimento all'informativa finanziaria, è stato largamente studiato tra gli anni Trenta e Ottanta del secolo scorso. Il dibattito scientifico si è concentrato essenzialmente sul significato del termine “*materiality*” e sulla possibilità di una sua oggettivizzazione e misurazione, così arrestandosi sul suo profilo statico-nozionistico. Da allora, tuttavia, numerosi sono state gli interventi normativi impattanti sul tema: da un lato, la Direttiva *Accounting* ha assegnato un ruolo guida al principio, là dove ha disposto che «[la] rilevanza dovrebbe regolare la rilevazione, la valutazione, la presentazione, l'informativa e il consolidamento nei bilanci»

⁽⁶⁾ HICKS, *Materiality*, in *Journal of Accounting Research*, 1964, vol. 2, 93.

⁽⁷⁾ L'immagine è tratta dall'opera di SIMMEL, cit., 235.

(Considerando n. 17), dall'altro, il dibattito sulla qualità effettiva della *disclosure* nell'ambiente contabile internazionale IAS/IFRS ha assunto un ruolo cardine, conducendo ad una larga ridiscussione e ritorno in auge del tema della materialità. Circostanze, queste, che rendono opportuna un'analisi e dissezione del principio, ora esplicitato nell'art. 2423, comma 4, c.c. che, tuttavia, in contrasto rispetto all'auspicio del legislatore comunitario, oltre che alle tendenze registratesi a livello internazionale, è rimasto pressoché negletto nel dibattito giuridico.

Sotto il profilo metodologico, si proverà a dar seguito all'approccio suggerito da un'autorevole dottrina, secondo cui l'osservazione giuridica costituisce compito arduo e ben più complesso che osservare una realtà tangibile – come “osservare da tutti i suoi lati un animale” ⁽⁸⁾ – con ciò evidenziando la differenza tra le cc.dd. scienze dure e quelle sociali, tra le quali si colloca, appunto, la scienza giuridica. Il giurista, nella sua osservazione, dovrebbe “girare intorno” all'istituto giuridico esaminandolo attentamente, con metodo, di modo da moltiplicare, ordinare e catalogare i “fotogrammi” acquisiti e tentare di compensare quella «inferiorità della [...] percezione in virtù della quale ogni immagine, se comparata con l'oggetto, è parziale». Scrisse Carnelutti che il metodo migliore è quello di porsi le medesime domande che si pone chi si trovasse ad osservare un meccanismo e che queste debbono essere almeno due: «come è fatt[o]?», ossia qual è la struttura del meccanismo indagato, «a cosa serve?», dovendosi bipartire la domanda sulla funzione in due quesiti ulteriori, e cioè qual è lo scopo – profilo causale – e quale il risultato – profilo formale – dell'atto creativo.

Nel tentativo di dissezionare e ordinare il tema in esame nel diritto contabile nei termini sopraesposti, nel Capitolo I verrà condotta un'analisi

⁽⁸⁾ CARNELUTTI, *Metodologia del diritto*, Cedam, Padova, 1939, 70 ss., ove il virgolettato nel testo. Il metodo in esame è ripreso, con riferimento al diritto commerciale da BUONOCORE, nella *Presentazione al Trattato di Diritto commerciale*, da lui diretto, vol. I, Giappichelli, Torino, 2001, 17.

statica avente ad oggetto la nozione di materialità – cos'è il “meccanismo” oggetto di indagine – e si giungerà alla riduzione ad *unum* dell'ampia gamma di termini impiegati nelle norme nelle quali il legislatore nazionale pare riferirsi, direttamente o indirettamente, al principio nel diritto contabile (v. § 2) e nel diritto societario (v. § 3). In secondo luogo, transitando per una ricostruzione storica delle origini del tema in ambito contabile, verrà indagata la possibilità di attribuire alla materialità la natura di *rule*. La risposta, si anticipa, negativa a tale interrogativo getterà le basi per l'indagine, in parte oggetto del Capitolo II, sulla prospettiva e i parametri di valutazione adottabili nei giudizi di materialità e di conseguenza, sotto il profilo di vertice della corretta organizzazione societaria, funzionali alla corretta definizione del contenuto degli *assetti contabili*.

L'analisi dinamica del principio – la risposta alla domanda “com'è fatto?” – ossia dell'ambito oggettivo di applicazione della deroga nel bilancio di esercizio disciplinata dalla Direttiva *Accounting* (rilevazione, valutazione, presentazione e informativa), oggetto del Capitolo II, costituirà il fondamento per rispondere ai quesiti sulla sua *funzione teorica ed effettiva*, e sarà strumentale ad un tentativo di ridefinizione del ruolo e del comportamento assolto dal principio di *materiality* nel sistema del bilancio d'esercizio, con particolare riferimento alle clausole generali della chiarezza, veridicità e correttezza ed ai principi di redazione, e alla controversa natura attribuitogli in dottrina (Capitolo III).

2. Il principio di *materiality* nel diritto contabile. – L'art. 2423, comma 4, c.c., costituisce fuor dubbio la più immediata espressione del principio di *materiality* nel diritto contabile. Tuttavia, esso è richiamato dal legislatore in numerose altre norme e ricopre, pur tacitamente, un ruolo pervasivo, assumendo rilevanza in plurimi momenti: (i) nella predisposizione, valutazione e controllo degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili societari; (ii) nella fase propedeutica alla

redazione del progetto di bilancio, quella delle valutazioni e, dunque, della registrazione delle scritture contabili di assestamento; (ii) nella fase di redazione del progetto di bilancio, là dove ne determina il contenuto dovuto, comportando una compressione in termini di rilevazione, presentazione e informativa rispetto al modello legale di *default*, in applicazione dell'art. 2423, comma 4, c.c., o viceversa, un ampliamento dell'informativa; (iii) nel controllo del bilancio ad opera del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; (iv) nella fase eventuale di verifica di legittimità della delibera di approvazione del bilancio e della rilevanza penale dei vizi.

Il principio – invero già in epoca antecedente al D.lgs. 139/2015 – opera nella fase di redazione del bilancio sui piani sostanziali della rilevazione, valutazione, informativa e su quello formale della presentazione. Esso svolge una funzione di “elastico”, poiché definisce il livello di approfondimento dovuto, espandendolo o comprimendolo in funzione del presumibile grado di influenzabilità del processo decisionale del destinatario ⁽⁹⁾. Nel contempo, sotto un profilo formale, il principio elasticizza la presentazione dell'informazione poiché è il criterio guida per l'aggregazione dei dati singolarmente irrilevanti ai fini informativi. Per l'effetto, assume *ex post* la funzione di filtro nella valutazione dei vizi, in sede di revisione legale dei conti e, successivamente ed in via eventuale, nel caso di impugnativa della delibera di approvazione del bilancio in sede civile ovvero di valutazione della falsità del suo contenuto in sede penale.

Il principio di *materiality* è richiamato, direttamente e indirettamente, “in positivo” e con *funzione integrativa*, in plurime disposizioni, di seguito esposte, ove è identificato con i termini “rilevanza”, “apprezzabilità”, “significatività”, circostanza alla quale il legislatore associa il dovere del

⁽⁹⁾ Cfr. FORTUNATO, *Gli obiettivi informativi del “nuovo” bilancio d'esercizio*, in *Giur. comm.*, 2017, I, 508, nt. 22, similmente evidenzia come il principio di rilevanza in sede civilistica «integra il modello legale di informazione di bilancio *dovuta*, nel senso che questa è obbligatoria nei limiti in cui sia ‘significativa’ per la tutela del processo decisionale dei destinatari; e se non lo è, non è neppure obbligatoria».

redattore di ampliare l'informativa di bilancio, essenzialmente per mezzo della nota integrativa. In questa ipotesi, esso opera su tre diversi livelli, condizionando la *presentazione*, il livello di dettaglio dovuto e, in casi circoscritti, i profili della *rilevazione* e della *valutazione*.

In primo luogo, l'art. 2426, comma 1, n. 10, c.c. che, nel dettare i criteri di valutazione dei beni fungibili, dispone che il redattore possa impiegare il metodo della media ponderata, il metodo *last in first out (l.i.f.o)* ovvero il *first in first out (f.i.f.o)*, ma qualora il valore così ottenuto dovesse differire «in misura *apprezzabile* dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio» ⁽¹⁰⁾, pur restando fermo il risultato valutativo ottenuto e rappresentato negli schemi di stato patrimoniale e conto economico, occorre indicare e dettagliare la differenza (classificata per categoria di beni) nella nota integrativa. Detta valutazione di materialità si fonda sul dato quantitativo, ossia sul mero raffronto tra il risultato valutativo ottenuto con il metodo prescelto ed i costi correnti a fine esercizio, assunti come punto di riferimento.

L'art. 2427, n. 6-bis, c.c., ove è sancito l'obbligo di indicare e quantificare nella nota integrativa gli effetti “*significativi*” delle variazioni nei cambi valutari verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio. L'informativa è legata alla sussistenza di un rischio di cambio e viene meno allorché questo sia integralmente coperto con strumenti derivati o altre forme di

⁽¹⁰⁾ Tale differenza ben potrebbe emergere dall'impiego del metodo *l.i.f.o.* il cui utilizzo, in virtù del potenziale effetto di sottovalutazione delle rimanenze di magazzino, in scenari di prezzi crescenti, è precluso in ambiente contabile internazionale IAS/IFRS oltre ad essere fortemente sconsigliato in quello nazionale poiché, secondo l'OIC n. 13, *Esemplificazioni applicative di determinazione dei costi dei beni fungibili in rimanenza previsti dall'art. 2426, comma 1, n. 10), codice civile*, può creare delle «distorsioni sullo stato patrimoniale mostrando [...] un ammontare di rimanenze di magazzino a costi inferiori (talvolta notevolmente) ai costi storici recenti».

copertura, caso questo nel quale è ritenuta sufficiente l'indicazione della variazione, dell'esistenza e della natura della copertura ⁽¹¹⁾.

L'art. 2427, n. 22-ter, c.c., a norma del quale la nota integrativa deve indicare la natura e l'obiettivo economico degli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale (cc.dd. operazioni fuori bilancio) e specificare il loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico qualora i rischi e i benefici siano “*significativi*” e la loro indicazione sia “*necessaria*” per valutare la situazione patrimoniale, finanziaria ed il risultato economico della società. Il dovere di fornire agli utilizzatori l'informativa aggiuntiva discende dalla rilevanza (quantitativa e qualitativa) dei rischi e dei benefici dell'accordo e, di conseguenza, dell'informazione così resa rispetto alla valutazione della situazione societaria. Per contro, in difetto di rilevanza, si ritiene sia sufficiente un'informativa minimale limitata alla natura e all'obiettivo delle operazioni ⁽¹²⁾.

L'art. 2427-bis, n. 1, c.c., dispone che la nota integrativa deve indicare, per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati, informazioni sul loro *fair value*, le modalità di determinazione, le variazioni di valore iscritte a conto economico e imputate a riserve di patrimonio netto, i movimenti delle correlate riserve da *fair value* avvenute nel corso dell'esercizio, nonché informazioni in merito all'entità e alla natura degli strumenti. Seppur innominato, il principio di *materiality* si può ritenere operante: (a) sul piano formale della presentazione, come criterio di formazione delle categorie (cfr. art. 2423-ter) di strumenti aventi caratteristiche simili e finalità

⁽¹¹⁾ In tal senso, RACUGNO, *Commento all'art. 2427*, in AA.VV., *Il bilancio d'esercizio*, artt. 2423-2435 ter, a cura di Cagnasso, De Angelis, Racugno nel *Commentario* fondato da Schlesinger e diretto da Busnelli, Giuffrè, Milano, 2018, 444 ss., precisa che l'informativa supplementare (in termini di quantificazione) non è dovuta allorquando i rischi di cambio vengano integralmente coperti con strumenti derivati o altre forme di copertura, dovendo ritenersi sufficiente «un accenno all'esistenza di tale copertura».

⁽¹²⁾ *Ivi*, 472.

omogenee (*i.e.* derivati di copertura o speculativi) ⁽¹³⁾ e non singolarmente rilevanti; (b) sul piano sostanziale, poiché è criterio di definizione del livello di dettaglio dell'informazione dovuta per ciascuna categoria o strumento determinato ⁽¹⁴⁾. La valutazione di rilevanza, in ossequio al principio contabile nazionale OIC n. 3, è eseguita tenendo conto del peso relativo di ciascuno strumento rispetto alla situazione finanziaria dell'impresa e al complesso delle posizioni da questa detenute.

L'art. 2427, n. 22-*bis*, c.c., ove la rilevanza delle operazioni con parti correlate, ai fini della rendicontazione contabile, opera su tre livelli: (i) l'individuazione delle operazioni per le quali è richiesta l'informativa; (ii) il livello di dettaglio; (iii) la presentazione. Con riferimento al primo aspetto, infatti, la nota integrativa deve indicare l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione «*necessaria*» alla comprensione dell'operazione laddove questa non sia stata conclusa a condizioni di mercato e sia rilevante ⁽¹⁵⁾. La rilevanza guida il redattore nell'approfondimento dell'informativa e

⁽¹³⁾ Il principio contabile OIC n. 3, § 6, lett. a), in conformità con i principi contabili internazionali IAS 32 e IFRS 7, prevede che il redattore non debba «appesantire l'informativa di bilancio con dettagli eccessivi» dovendo perciò procedere all'aggregazione di strumenti finanziari con caratteristiche simili in un'unica classe, salvo che lo strumento rappresenti un elemento «rilevante nella struttura finanziaria». Sul punto si v. TRONCI, *Commento all'art. 2427 bis*, in AA.VV., *Il bilancio d'esercizio*, *op. loc. ult. cit.*, 492.

⁽¹⁴⁾ Il principio OIC n. 3, § 6, lett. a) conferma che le informazioni integrative devono tener conto «della natura degli strumenti e della loro importanza relativa», richiama la necessità di modulare l'informativa in relazione al peso relativo degli strumenti rispetto all'insieme delle posizioni detenute dall'impresa. Cfr. STRAMPELLI, *Commento all'art. 2427*, in AA.VV., *Le società per azioni, Codice civile e norme complementari*, diretto da Abbadessa e Portale, a cura di Campobasso, Cariello, Tombari, I, Giuffrè, Milano, 2016, 2342.

⁽¹⁵⁾ Le due condizioni sono da intendersi come cumulative: RACUGNO, *Commento all'art. 2427*, in AA.VV., *Il bilancio d'esercizio*, *cit.*, 476, evidenzia come la norma si riferisca esclusivamente alle operazioni con parti correlate dotate di rilevanza *ex art.* 2423, comma 4, c.c.; in senso analogo STRAMPELLI, *op. loc. ult. cit.*, 2329; GARESIO, *L'informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate*, in *Giur. comm.*, II, 2020, 872 ss., nota a Corte d'Appello di Milano, 27 giugno 2018, ove i giudici hanno confermato che occorre «esporre solo quelle informazioni che hanno un effetto significativo e rilevante sui dati di bilancio o sul processo decisionale dei destinatari» e che gli acquisti da parte

nella sua presentazione, ben potendo, questi, procedere ad una compressione – mediante l’aggregazione secondo natura delle singole operazioni del pari di quanto previsto dall’art. 2423-ter c.c. – allorquando ciò sia «irrelevante ai fini della comprensione degli effetti delle operazioni sulla situazione patrimoniale, finanziaria e sul risultato economico» o, viceversa, ad un’espansione se «la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società».

L’art. 2427, n. 22-*quater*, c.c., là dove prevede che la nota integrativa debba indicare natura ed effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti *di rilievo* avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, in riferimento ai quali il principio può operare sulla rilevazione, valutazione, presentazione e sull’informativa a seconda del “grado” di materialità. In ossequio al principio contabile OIC 29, §§ 59-63 i fatti di rilievo: (i) devono essere rilevati «in conformità del postulato della competenza» se evidenziano condizioni già esistenti alla chiusura dell’esercizio, circostanza questa che comporterà un’integrazione del progetto di bilancio ⁽¹⁶⁾; (ii) devono condurre gli amministratori a rivalutare l’appropriatezza dei criteri di valutazione adottati qualora possano incidere sulla continuità aziendale, anche se successivi alla chiusura dell’esercizio, comportando una modifica sostanziale del progetto di bilancio ⁽¹⁷⁾; (iii) non devono essere recepiti negli

correlata pari ad oltre il 60% del totale, dovessero essere qualificati come materiali. La stessa Relazione illustrativa al D.lgs. 139/2015, 10, evidenzia come l’eliminazione del termine “rilevanti” nella normativa previgente sia risultato dell’esplicitazione del principio generale di rilevanza, al quale occorre pur sempre far riferimento.

⁽¹⁶⁾ Si consideri, a titolo di esempio, la definizione di una causa legale per un importo diverso da quello prevedibile alla data di chiusura dell’esercizio, ovvero l’apertura di una procedura concorsuale a carico del debitore, circostanza questa, che evidenzierebbe il deterioramento del credito e la necessità di svalutarlo alla data di chiusura dell’esercizio.

⁽¹⁷⁾ La continuità aziendale costituisce il *prius* logico per l’adozione dei criteri di funzionamento ai fini delle valutazioni di bilancio: COLOMBO, *I principi in tema di redazione del bilancio*, in AA.VV., *Il nuovo diritto delle società*, Liber Amicorum Gian Franco Campobasso, diretto da Abbadessa e Portale, 3, Giuffrè, Milano, 2007, 156, ritiene

schemi contabili di stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario, se di competenza dell'esercizio successivo (*i.e.* la distruzione di un cespite che avvenga successivamente alla chiusura dell'esercizio) se non riconducibili ad operazioni effettuate in quello in chiusura, e danno luogo all'informativa nella nota integrativa di cui all'art. 2427, n. 22-*quater*, c.c. ⁽¹⁸⁾.

non necessario, ai fini dell'abbandono dei criteri di funzionamento, la formale messa in liquidazione della società, poiché «è regola generale che le regole valutative siano il riflesso delle effettive prospettive gestionali, non di situazioni giuridico formali», soluzione, questa, negata dal principio contabile OIC n. 5, § 2.3, il quale prevede come il momento a partire dal quale debbono essere abbandonati i criteri di funzionamento e adottati quelli di liquidazione coincida con l'inizio effettivo della gestione liquidatoria e la formalità dell'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera assembleare di nomina dei liquidatori, salvo il caso in cui sia stata disposta la prosecuzione dell'attività.

Invero, per parte della dottrina, alla quale qui si aderisce, il venir meno della continuità aziendale configura una causa di scioglimento della società per impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale *ex art.* 2484, n. 2, c.c.: PORTALE, *Capitale sociale e società per azioni sottocapitalizzata*, in *Trattato Colombo Portale*, I, 2, Utet, Torino, 2004, 71 ss.; RACUGNO, *Venir meno della continuità aziendale e adempimenti pubblicitari*, in *Giur. comm.*, I, 2010, 208; STRAMPELLI, *Capitale sociale e struttura finanziaria nella società in crisi*, in *Riv. Società*, 2012, 628; CINCOTTI, NIEDDU ARRICA, *Continuità aziendale, capitale e debito. La gestione del risanamento nelle procedure di concordato preventivo*, in *Giur. comm.*, 2013, I, 1238 ss.; SPIOTTA, *Continuità aziendale e doveri degli organi sociali*, Milano, Giuffrè, 2017, 97 ss.; in giurisprudenza, Trib. Firenze, Sez. Imprese, 21 dicembre 2021, n. 3302, in *Giur. it.*, 2022, 1420 ss., con nota di SPIOTTA, ove si legge che «la società deve essere sciolta se non ha più la quantità minima di capitale richiesta dalla legge, in relazione alla sua forma giuridica, o se si trova nell'impossibilità, non temporanea ma irreversibile, di perseguire il suo scopo. [...] Finché la continuità aziendale è recuperabile con scelte di organizzazione aziendale e/o commerciali, e si ha la possibilità di attingere a risorse finanziarie per attuarle, non vi è alcuna impossibilità definitiva di perseguire l'oggetto sociale».

⁽¹⁸⁾ La lettura del principio contabile offre all'interprete la possibilità di addivenire ad una sorta di graduazione. Si potrebbe infatti ritenere che la *materiality* di un fatto o informazione sia "maggiore" ogni qualvolta il fatto-informazione interferisca con il secondo livello della normativa di bilancio, quello dei principi di redazione (nella fattispecie, con il presupposto della continuità aziendale ed il principio di competenza). In entrambi i casi il risultato consiste infatti in una variazione sensibile della rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società e, di riflesso, sulle decisioni economiche dei destinatari. Infatti, nell'ipotesi di interferenza con il principio della continuità aziendale, incide sulla valutazione e conseguente rilevazione delle poste di bilancio, nella seconda, ossia l'ipotesi di interferenza con il principio della competenza

Da ultimo, il principio rileva nella predisposizione della relazione sulla gestione, là dove l'art. 2428 c.c., prevede che l'analisi ivi condotta debba contenere nella «misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell'andamento di risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari *pertinenti* all'attività specifica della società» nonché i *principali* rischi ed incertezze e dunque tutte (e solo) le informazioni materiali funzionali al processo decisionale dei destinatari ⁽¹⁹⁾. Nondimeno, ai sensi degli artt. 2 e 3 D.lgs. 30 dicembre 2016, n. 254 ⁽²⁰⁾, le grandi imprese che siano enti di interesse pubblico sono

economica implica una variazione di poste esistenti o l'inserimento di nuove, comportando una modifica sostanziale del progetto di bilancio.

⁽¹⁹⁾ Conformemente, BUTTURINI, *Le clausole generali nella disciplina del bilancio d'esercizio e l'individuazione dei vizi rilevanti*, in AA.Vv., *Le clausole generali nel diritto societario*, nel *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, diretto da Galgano, a cura di Meruzzi e Tantini, Padova, Cedam, 2011, 439. Sul tema della relazione sulla gestione si v. BALZARINI, *La relazione sulla gestione*, in AA.Vv., *La disciplina giuridica del bilancio di esercizio*, a cura di Bianchi, Giuffrè, Milano, 2001, 981 ss.; ID., *Relazione sulla gestione e relazione dei sindaci*, in AA.Vv., *Obbligazioni. Bilancio*, a cura di Notari, Bianchi, in *Commentario alla riforma delle società*, diretto da Marchetti, Bianchi, Ghezzi e Notari, Giuffrè, Milano, 2006, 600 ss.; BUTTURINI, *La relazione sulla gestione e la relazione di revisione dopo il d.lgs. 32/07*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 2008, 1289 ss.; STRAMPELLI, *Commento all'art. 2428*, in AA.Vv., *Le società per azioni*, a cura di Campobasso, Cariello e Tombari, nel *Codice civile e norme complementari*, diretto da Abbadessa e Portale, I, Giuffrè, Milano, 2016, 2347 ss.; CINCOTTI, *Commento all'art. 2428 c.c.*, in *Il bilancio d'esercizio, artt. 2423-2435-ter*, a cura di Cagnasso, De Angelis, Racugno, in *Il codice civile commentario*, fondato da Schlesinger, diretto da Busnelli, Giuffrè, Milano, 2018, 499 ss.

⁽²⁰⁾ Il D.lgs. 30 dicembre 2016, n. 254, entrato in vigore il 25 gennaio 2017, ha recepito la Direttiva 2014/95/EU (c.d. *Non financial Reporting Directive*, NFRD). Si segnala, peraltro che la materia è attualmente in evoluzione, atteso che il 5 gennaio 2023, la Commissione Europea ha adottato la *Corporate Sustainability Reporting Directive* (CSRD) che modifica l'attuale NFRD, e che verrà applicata a partire dal 2024, e dunque con riferimento ai rendiconti di sostenibilità pubblicati nel 2025. Le imprese assoggettate alla citata Direttiva sono quelle che superano almeno due dei seguenti limiti dimensionali, a prescindere dalla quotazione: (i) attivo superiore a 20 milioni di euro; (ii) ricavi superiori a 40 milioni di euro; (iii) dipendenti occupati superiori alle 250 unità; sono inoltre soggette le PMI quotate (ad eccezione delle microimprese) nonché le società non UE con ricavi superiori ad euro 150 milioni annui prodotti all'interno del territorio comunitario. La rendicontazione, a differenza di quanto contemplato nella NFRD, dovrà essere comparabile nel tempo e nello spazio, e redatta in osservanza degli *European sustainability reporting*

attualmente tenute ad includere nella relazione sulla gestione (ovvero in un separato documento) una “dichiarazione non finanziaria” contenente le “rilevanti” informazioni circa l’impatto ambientale e sociale, il rispetto dei diritti umani, la lotta alla corruzione, nella misura necessaria alla comprensione dell’attività d’impresa, del suo andamento, dei risultati e dell’impatto prodotto all’esterno (c.d. *double materiality*) ⁽²¹⁾.

Sotto differente profilo, il principio di *materiality* è richiamato in “negativo”, nell’accezione di irrilevanza, e dunque svolge una funzione derogatoria sia nell’art. 2423, comma 4, c.c., là dove accorda al redattore la facoltà di disapplicare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa qualora gli effetti della loro osservanza siano irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta, ma altresì negli artt. 2435-*bis* e 2435-*ter* c.c. relativi al bilancio abbreviato e a quello delle microimprese, ove il legislatore prevede *de facto* una presunzione di immaterialità di talune informazioni e ammette una semplificazione condizionata esclusivamente alla dimensione dell’impresa. La “nuova” deroga in argomento è qui definita “deroga da *immateriality*” ⁽²²⁾.

standards (ESRS) a cura dell’*European Financial Reporting Advisory Group* (EFRAG), in corso di preparazione.

⁽²¹⁾ La nozione di materialità nell’ambito della rendicontazione di sostenibilità, pur non oggetto di approfondimento nell’ambito del presente scritto, qui rileva in quanto, pur con sfumature differenti, è criterio di selezione delle informazioni da includere nella rendicontazione di sostenibilità. La *Corporate Social Responsibility Directive* (CSRD) prevede che le imprese rientranti nel perimetro soggettivo di applicazione siano tenute, per un verso, a comunicare le informazioni necessarie alla comprensione dell’impatto dell’impresa sulle questioni di sostenibilità (in una prospettiva *inside-out*, di c.d. *impact materiality*) e, per altro, di quelle necessarie alla comprensione del modo in cui queste influiscono sull’andamento dell’impresa, sui risultati e sulla sua situazione (in una prospettiva *outside-in*, di c.d. *financial materiality*), ai sensi dell’art. 19-*bis*, Direttiva *Accounting* come emendata dalla CSRD. Per una revisione della letteratura sul tema della *double materiality* nell’ambito della rendicontazione di sostenibilità, non oggetto di approfondimento del presente studio, si v. BAUMÜLLER, SOPP, *Double materiality and the shift from non financial to European sustainability reporting: review, outlook and implications*, in *Journal of Applied Accounting Research*, 23,(1), 2022, 8 ss.

⁽²²⁾ Si v. *ultra* Capitolo II.

Nella disciplina antecedente al D.lgs. 139/2015, era possibile rinvenire ulteriori riferimenti al tema, espunti in virtù del principio generale contenuto nel comma quarto dell'art. 2423 c.c. riformato, segnatamente: (i) nell'art. 2426, n. 12, là dove prevedeva che le attrezzature industriali e commerciali, le materie prime, sussidiarie e di consumo, potessero essere iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale ad un valore fisso qualora fossero costantemente rinnovate e complessivamente di *scarsa importanza* in rapporto all'attivo e sempreché non vi fossero state variazioni *sensibili* di entità, valore e composizione; (ii) nell'art. 2427, n. 7, il quale richiedeva di indicare nella nota integrativa la composizione dei ratei e risconti passivi e degli altri fondi qualora il rispettivo ammontare fosse stato *apprezzabile*; (iii) nell'art. 2427, n. 10, in virtù del quale era necessario indicare nella nota integrativa la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e aree geografiche ove *significativa*; (iv) infine, nell'art. 2427, n. 13, là dove richiedeva di indicare in nota integrativa la composizione delle voci “proventi straordinari” e “oneri straordinari” quando il loro ammontare fosse stato *apprezzabile* ⁽²³⁾.

In altre disposizioni, la materialità si presenta all'interprete quale mero *strumento* postumo di individuazione di vizi rilevanti e assume importanza nella classica declinazione del *de minimis non curat praetor* ⁽²⁴⁾. Nel diritto

⁽²³⁾ Sull'esistenza del principio nella sua accezione derogatoria nel sistema previgente al D.lgs. 139/2015, si v. *ex multis*, STRAMPELLI, *Commento agli artt. 2388, 2423 – 2435-ter*, in *Le società per azioni, Codice civile e norme complementari*, cit., 2181; BOCCHINI, *Diritto della contabilità delle imprese*, 2, *Bilancio d'esercizio*, Utet, Torino, 2021, 88. In dottrina, ONESTI, ROMANO, TALIENTO, *Il bilancio di esercizio nelle imprese*, Giappichelli, Torino, 2016, evidenziano come sarebbe stata preferibile una modifica strutturale, con lo stralcio di qualsivoglia riferimento alla *materiality*. Per contro, sono state abrogate le seguenti norme in quanto ridondanti: (i) l'art. 2426, comma 1, n. 12, c.c., ai sensi del quale era possibile iscrivere ad un valore i materiali di consumo a condizione che fossero costantemente rinnovati e di *scarso* valore rispetto al totale dell'attivo; (ii) l'art. 2427, comma 1, nn. 7, 10, 22 *bis*, c.c., che richiedevano l'inclusione di determinate informazioni in nota integrativa solo se rilevanti.

⁽²⁴⁾ Benché ultroneo rispetto ai fini della presente trattazione, si rammenta che il legislatore fa altresì riferimento alla materialità riferita all'errore rilevante nella medesima

contabile, sotto il differente profilo penale, è il caso degli artt. 2621, 2622 e 2638 c.c., che individuano nell'esposizione di fatti materiali *rilevanti* non rispondenti al vero o nell'omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge secondo modalità idonee ad indurre altri in errore, elementi integranti il reato di false comunicazioni sociali.

Nella medesima categoria concettuale è possibile ricomprendere la *significatività complessiva del bilancio*, di cui al principio di revisione ISA n. 320, che rappresenta la misura massima dell'errore o dell'omissione ritenuta accettabile dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, che, in quanto non passibile di alterare le decisioni economiche degli *stakeholders*, formulate sulla base del bilancio di esercizio, non incide sul giudizio professionale espresso sul bilancio.

Dalla rassegna normativa operata è possibile ritenere che le varieguate espressioni impiegate dal legislatore (*i.e.* misura apprezzabile/strumentale, effetti significativi, variazioni sensibili, informazione/indicazione necessaria, scarsa importanza, fatti di rilievo, fatti materiali rilevanti) siano legate dallo stesso filo rosso, quello della strumentalità (o irrilevanza) dell'informazione rispetto ad un dato processo decisionale e, dunque alla nozione di *materiality* di cui all'art. 2, n. 16, Direttiva *Accounting* ⁽²⁵⁾. La

accezione, nell'art. 1428 c.c., ove ad essa è associato il possibile annullamento del contratto e nell'art. 2162, comma 3, in tema di efficacia probatoria del libretto colonico, ove dispone che «le risultanze del conto possano essere impugnate soltanto per errori materiali [...]» dove il termine “materiale” è qui da intendersi come sinonimo di “irrilevante”.

⁽²⁵⁾ Analogo significato può essere rinvenuto nell'art. 6, comma 1, Regolamento UE 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, che ha abrogato la Direttiva 2003/71/CE, ove similmente è prevista la regola generale in forza della quale il «prospetto contiene le informazioni *necessarie* che siano *rilevanti per un investitore affinché possa procedere a una valutazione con cognizione di causa*». La rilevanza delle informazioni necessarie per disegnare il contenuto del documento informativo fa riferimento ai bisogni dei destinatari e del loro processo decisionale, tanto che il successivo art. 23, dispone che «qualunque fatto nuovo significativo, errore o imprecisione *rilevanti* relativi alle informazioni contenute nel prospetto che possano influire sulla valutazione dei titoli e che sopravvengano o siano

rassegna sopraesposta ha altresì evidenziato che la *materiality* dell'informazione nel diritto contabile è quella percepibile all'esterno dell'impresa, in virtù del fatto che il punto di riferimento per la sua determinazione è rappresentato dalla ragionevole influenzabilità dei processi decisionali degli utilizzatori del bilancio. Tuttavia, nelle suddette disposizioni non si rinviene alcuna *rule* specifica che possa guidare il redattore nel distinguere le informazioni materiali dai dati immateriali, differenza questa da cui possono discendere, si è visto, il *dovere di ampliare* l'informativa di bilancio in termini di contenuto o di forma, ovvero la *facoltà di derogare* alle norme che ne disciplinano la redazione ai sensi dell'art. 2423, comma 4, c.c., con conseguenti criticità.

3. (segue) ...e nel diritto societario. – Il principio di *materiality* assume rilevanza non solo rispetto alla “cattura” e trasposizione dei fatti gestori nel sistema contabile, ma altresì sul piano dei *processi decisionali interni*.

La regola generale vede la materialità delle informazioni quale presupposto per il loro scambio in seno al consiglio di amministrazione delle società di capitali e tra organi societari, nel contesto dell'ordinaria vita dell'impresa, e rileva nelle comunicazioni tra i soggetti preposti al controllo di gestione e contabile. L'art. 2381, comma 5, c.c. ⁽²⁶⁾, prevede che gli

rilevati tra il momento in cui è approvato il prospetto e quello in cui si chiude il periodo di offerta o, qualora successivo, il momento di inizio della negoziazione in un mercato regolamentato è menzionato senza indebito ritardo in un supplemento al prospetto». Per contro, non sussiste l'obbligo di pubblicare il supplemento in assenza di materialità del fatto, errore o imprecisione e i redattori – entro il limite della rappresentazione “corretta ed equilibrata” – godono di una certa discrezionalità, avendo la possibilità di selezionare le informazioni «che ritengono significative e utili» nella prospettiva ultima della generalità dei destinatari (Considerando n. 31). Per un inquadramento, si v. per tutti AA.VV., *Prospectus Regulation and Prospectus Liability*, a cura di Bush, Ferrarini, Franx, Oxford University Press, Oxford, 2020.

⁽²⁶⁾ Sul tema, si v. BUONOCORE, *Adeguatezza, precauzione, gestione, responsabilità: chiose sull'art. 2381, commi terzo e quinto, del codice civile*, in *Giur. comm.*, 2006, I, 5 ss.; IRRERA, *Assetti adeguati e governo delle società di capitali*, Giuffrè, Milano, 2005; ID., *Gli obblighi degli amministratori di società per azioni tra vecchie e nuove clausole generali*, in

organi delegati della società per azioni riferiscano al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso ogni sei mesi, ridotti a tre nelle società quotate *ex art.* 150 t.u.f., sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di “maggiore rilievo” per dimensioni o caratteristiche, poste in essere dalla società e dalle controllate; mentre l’art. 2409-*septies*, c.c., dispone che gli organi preposti al controllo gestorio e contabile della società per azioni si scambino tempestivamente le informazioni “rilevanti” per l’espletamento dei rispettivi incarichi.

Inoltre, è possibile scorgere nelle pieghe del sistema delle disposizioni nelle quali il legislatore collega al verificarsi di taluni fatti e operazioni materiali, precise cautele e procedure. Nelle norme sottosposte la *materiality* è tipizzata sotto il profilo quantitativo e, contrariamente a quanto è stato rilevato *supra* § 2, con riferimento al diritto contabile, assume la forma di *rule*.

In questo senso, l’art. 2391-*bis*, c.c. ⁽²⁷⁾, dispone che l’organo amministrativo della società che faccia ricorso al mercato del capitale di

Riv. Soc., 2011, 358 ss.; KUTUFÀ, *Adeguatezza degli assetti e responsabilità gestori*, in *Amministrazione e controllo nel diritto delle società*, in *Liber amicorum Antonio Piras*, Giappichelli, Torino, 2010, 709 ss.; con riferimento alla funzione di tempestiva rilevazione della crisi e della perdita della continuità aziendale si v. CALANDRA BUONAURA, *Amministratori e gestione dell’impresa nel codice della crisi*, in *Giur. comm.*, 2020, I, 1 ss.; CIAN, *Crisi d’impresa e doveri degli amministratori: i principi riformati e il loro possibile impatto*, in *Nuove Leggi civili commentate*, 2019, 1160 ss.; DE ANGELIS, *L’influenza della nuova disciplina dell’insolvenza sul diritto dell’impresa e delle società, con particolare riguardo alle s.r.l.*, in *ODC*, 2020, 325 ss.; IBBA, *Codice della crisi e codice civile*, in *ODC*, 2019, 243 ss.; MIRONE, *L’organizzazione dell’impresa societaria alla prova del codice della crisi: assetti interni, indicatori e procedure di allerta*, in *ODC*, 2020, 26; MONTALENTI, *Il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza: assetti organizzativi adeguati, rilevazione della crisi, procedure di allerta nel quadro generale della riforma*, in *Giur. comm.*, I, 2020, 829 ss.

⁽²⁷⁾ Sul tema si v. FERRO LUZZI, *Le innovazioni alla disciplina societaria: obbligazioni e operazioni con parti correlate*, in *Bancaria*, n. 7-8, 2004, 44 ss.; MIOLA, *Le operazioni con parti correlate*, in *AA.VV.*, *Amministrazione e controllo nel diritto delle società*. *Liber Amicorum Antonio Piras*, Utet, Torino, 2010, 629 ss.; MONTALENTI, *Le operazioni con*

rischio debba adottare regole che assicurino la trasparenza e correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e pubblicizzarle nella relazione sulla gestione, nell'intento di mitigare il rischio di non congruità sostanziale dell'operazione e garantire la correttezza e la completezza del processo decisionale interno, a dispetto del particolare rapporto intercorrente con la controparte. Il terzo comma della norma in esame soggiunge che la Consob è tenuta a definire le soglie di rilevanza delle operazioni tenendo conto di indici quantitativi, della natura dell'operazione e della tipologia di parte correlata: rilevanza che incide sul piano *procedurale* là dove condiziona la competenza a deliberare, la presenza, il ruolo, la composizione qualitativa e l'intensità dell'ingerenza del comitato consiliare per le operazioni con parti correlate all'uopo costituito. L'irrilevanza dell'operazione (c.d. *operazioni di valore esiguo*) – definita internamente dalla società – consente una deroga totale alle regole procedurali e di trasparenza; la *minore rilevanza* rende doverosa l'istituzione di un comitato consiliare composto esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti, chiamati ad esprimere un parere preventivo, ma non vincolante, sull'interesse della società all'operazione e sulla convenienza e correttezza sostanziale delle condizioni previste. Per contro, la *maggiore rilevanza* dell'operazione espande notevolmente le cautele procedurali da adottare, le quali devono comprendere: (i) la riserva a deliberare dell'organo collegiale; (ii) il coinvolgimento diretto fin dalla fase delle trattative del comitato operazioni con parti correlate; (iii) la natura vincolante del parere espresso dal

parti correlate, in *Giur. comm.*, 2011, I, 319; VENTORUZZO, *Commento all'art. 2391-bis*, in *Commentario alla riforma delle società*, diretto da Marchetti, Bianchi, Ghezzi, Notari, Egea-Giuffrè, Milano, 2005, 501 ss.; TROISI, *Le operazioni con parti correlate in ambito bancario e finanziario*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2011, I, 649 ss.; CARIELLO, *Le operazioni con parti correlate*, Giuffrè, Milano, 2010; HOUBEN, *Operazioni con parti correlate e governo societario*, Giuffrè, Milano, 2020.

comitato, superabile, in caso di esito negativo, attraverso il meccanismo del *whitewash* ⁽²⁸⁾.

Nella fattispecie in esame, il Regolamento Operazioni con Parti Correlate elaborato dalla Consob, adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 ⁽²⁹⁾, contiene un'analitica indicazione degli indici minimi inderogabili di "maggiore rilevanza" quantitativa dell'operazione e le connesse modalità di calcolo. Infatti, questo prevede che le procedure interne funzionali ad identificare le operazioni di maggiore rilevanza debbano includere almeno quelle nelle quali venga superata la soglia del cinque per cento (ridotto al due e mezzo per cento nel caso in cui la controparte sia la società controllante) in almeno uno dei seguenti *indici di rilevanza*: (i) *indici di rilevanza del controvalore*, calcolati come rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto della società o, se maggiore, la capitalizzazione della società alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto; (ii) *indici di rilevanza dell'attivo*, calcolati come rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e quello della società; (iii) *indice di rilevanza delle passività*, calcolato come rapporto tra il totale delle passività dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della società ⁽³⁰⁾.

⁽²⁸⁾ Si v. NOTARI, *La sterilizzazione del voto nelle società per azioni: appunti in tema di "whitewash" e dintorni*, in AA.Vv., *Studi in ricordo di Pier Giusto Jaeger*, Giuffrè, Milano, 2011, 397 ss.; LIACE, *Le operazioni con parti correlate*, Giuffrè, Milano, 2016; MICHIELI, *La gestione del conflitto d'interessi nelle operazioni con parti correlate*, Giuffrè, Milano, 2016. Si noti, inoltre, che la maggiore rilevanza dell'operazione, potendo impattare sui processi decisionali esterni amplia altresì la *disclosure* dovuta, la quale comprende un'informativa da rivolgere al mercato da comunicare entro sette giorni dall'approvazione da parte dell'organo competente ovvero, qualora venga deliberata la presentazione di una proposta contrattuale, dal momento in cui il preliminare si è concluso.

⁽²⁹⁾ Così come modificato con delibera n. 21624 del 10 dicembre 2020, in vigore a partire dal 1° luglio 2021.

⁽³⁰⁾ Secondo le indicazioni del citato regolamento, tutti i dati devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato. Il controvalore dell'operazione, ai fini del calcolo degli indici è rappresentato: (i) per le componenti in contanti, dall'ammontare pagato o ricevuto dalla controparte contrattuale; (ii) per gli strumenti finanziari, dal *fair value* alla data dell'operazione; (iii) per le operazioni di finanziamento o concessioni di garanzie, dall'importo massimo erogabile; (iv) dal valore massimo ricevibile o pagabile,

La soglia quantitativa delle operazioni di “*minore rilevanza*” è ricavata per differenza tra le due nominate, l’una dal regolamento, l’altra dalla società per le operazioni di valore esiguo e che, ragionevolmente, sarà esplicitata nell’ambito degli assetti contabili, fissando criteri differenziati in considerazione, almeno, della natura della controparte ⁽³¹⁾. In caso di cumulo di più operazioni omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario con il medesimo soggetto correlato, il regolamento dispone che la verifica del superamento delle soglie di rilevanza debba avvenire calcolando gli indici di ciascuna operazione e sommandoli tra loro.

Per analoghe esigenze di garanzia di correttezza sostanziale, la sussistenza dell’interesse di un amministratore al compimento di un’operazione societaria incide sul processo decisionale interno là dove l’art. 2391 c.c. ne sposta la competenza sull’organo collegiale qualora il soggetto portatore dell’interesse sia l’amministratore delegato, ovvero fa scattare un dovere preventivo di informazione al consiglio qualora l’interessato sia un consigliere privo di deleghe, o successivo all’assemblea nel caso dell’amministratore unico, oltreché un dovere di motivazione della delibera consiliare adottata e, dunque, un’espansione dell’informativa in un’ottica dissuasiva e di agevolazione del controllo *ex post* della ragionevolezza e correttezza del processo decisionale seguito ⁽³²⁾. Sebbene la disciplina degli interessi degli amministratori non contenga alcuna soglia quantitativa o qualitativa di rilevanza dell’interesse, i notevoli punti di

ogniquale volta le condizioni economiche dell’operazione dipendano da grandezze non ancora note.

⁽³¹⁾ LIACE, *op. loc. ult. cit.*, 23, suggerisce l’adozione di criteri fissi (rapporto l’esiguità ad un determinato importo monetario); variabili, ossia rapporti percentuali come nelle operazioni di maggiore rilevanza; ovvero misti, qualitativi (natura della controparte) e soglie quantitative.

⁽³²⁾ Il dovere di motivazione è previsto, altresì, dall’art. 2497-ter, c.c., per le delibere adottate dalla società sottoposta ad attività di direzione e di coordinamento se influenzate dalla società madre. Sul tema si v., SCANO, *La motivazione delle decisioni nelle società di capitali*, Giuffrè, Milano, 2018.

intersezione con quella dettata per le operazioni con parti correlate, oltreché la circostanza per cui «l'amministratore è per definizione parte correlata»⁽³³⁾, in dottrina⁽³⁴⁾ ben è stata suggerita la possibilità di ricorrere agli indicatori quantitativi di cui al Regolamento Consob, mentre quelli qualitativi sarebbero quelli desumibili dall'art. 2391 c.c., ossia la *natura*, i *termini*, la *portata* e *l'origine* dell'interesse⁽³⁵⁾. In verità, sempre in riferimento ad operazioni nelle quali sussista un interesse di una parte correlata, limitatamente ai cc.dd. acquisti pericolosi *ex art. 2343-bis*, c.c.⁽³⁶⁾, ossia le compravendite di beni da amministratori, promotori, soci e fondatori, realizzati entro i due anni dall'iscrizione della società nel registro delle imprese, il legislatore individua nel corrispettivo accordato tra le parti correlate che superi il decimo del capitale sociale una soglia di rilevanza che modifica i tratti del processo decisionale: l'operazione ontologicamente gestoria, poiché potrebbe risolversi in un conferimento in natura mascherato, deve essere sottoposta all'approvazione dell'assemblea

⁽³³⁾ CORSO, *Gli interessi "per conto di terzi" degli amministratori di società per azioni*, Torino, Giappichelli, 2015 ove ampi riferimenti bibliografici.

⁽³⁴⁾ *Ibidem*.

⁽³⁵⁾ Circa l'origine dell'interesse, vi è chi ritiene sia irrilevante l'interesse di cui l'amministratore sia portatore in relazione esclusivamente alla sua posizione all'interno della società (es. acquisto di beni che vengano messi a disposizione degli amministratori), mentre rileverebbero le situazioni di interesse che discendano dalla sfera extrasociale: così VENTORUZZO, *sub art. 2391 c.c.*, in *Commentario alla riforma delle società*, diretto da Marchetti, Bianchi, Ghezzi, Notari, Egea, Milano, 2005, 501.

⁽³⁶⁾ Sul punto, PISANI MASSAMORMILE, *I conferimenti nelle società per azioni. Acquisti "pericolosi". Prestazioni accessorie. Artt. 2342-2345*, in *Il Codice Civile Commentario*, diretto da Schlesinger, Giuffrè, Milano, 1994, 203, e ID., *Conferimenti in s.p.a. e formazione del capitale*, Jovene, Napoli, 1992, osserva come in questo caso è esclusa l'obbligatorietà della riduzione e ogni discrezionalità della società sul punto; ciò in quanto il conferente non potrebbe tutelarsi mediante l'esercizio del diritto di recesso, atteso che la legge non lo prevede espressamente per la fattispecie della minusvalenza inferiore ad un quinto né è possibile costruire ipotesi di recesso ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge. D'altronde, osserva l'A., aprire la strada ad una delibera di riduzione facoltativa creerebbe «litigiosità interna e [...] incertezze» mentre la legge «mira ad assicurare la massima stabilità ed efficienza dell'organizzazione societaria, prevedendo appunto che solo al di là di una certa soglia la minusvalenza del conferimento divenga intollerabile».

ordinaria e deve essere accompagnata da una relazione di stima, redatta da un esperto designato dal tribunale, al pari di quanto normalmente avviene per i conferimenti di beni in natura e di crediti.

Ancora, in tema di capitale sociale il legislatore fornisce delle soglie quantitative di materialità, là dove impone la riduzione del capitale sociale ogniqualvolta la differenza tra il valore dei beni in natura o dei crediti conferiti e quello per cui avvenne il conferimento superi il quinto e, simmetricamente, ritiene tollerabile sotto il profilo informativo e dei processi decisionali interni ed esterni una inferiore discrasia (potenzialmente perpetua) tra capitale nominale e capitale reale. Per contro, in tema di riduzione del capitale sociale a seguito di perdite, l'art. 2446 c.c. fissa nell'erosione del terzo del capitale sociale la soglia di rilevanza oltrepassata la quale deve necessariamente scattare una *sonnette d'alarme* interna di crisi patrimoniale e l'organo amministrativo è tenuto alla convocazione senza indugio dell'assemblea, chiamata a decidere in merito al trattamento della perdita ⁽³⁷⁾.

In definitiva, dalla rassegna sopra operata delle norme di diritto societario, nelle quali pur si rinvencono talune soglie quantitative che attivano o condizionano i tratti essenziali di processi decisionali interni alla società, emerge l'impossibilità di rinvenire una misura di rilevanza universale. Per contro, se il legislatore in alcuni casi prevede espressamente una dimensione meramente quantitativa fissa, in altri stabilisce delle soglie differenziate e parziale flessibilità (si v. operazioni con parti correlate) ovvero rimanda genericamente anche a fattori di tipo qualitativo (*i.e.* art. 2381, comma 5, c.c.). Ciò in quanto, se si vuole anche da una prospettiva linguistica, l'essere rilevante (o irrilevante) è inevitabilmente relativo: il concetto non è autosufficiente in sé ma richiede di essere valutato in una

⁽³⁷⁾ Sul tema, si v. per tutti VENTORUZZO, SANDRELLI, *Riduzione del capitale sociale. Artt. 2445-2447*, in *Il Codice Civile Commentario*, diretto da Schlesinger e Donato Busnelli, Giuffrè, Milano, 2013, ove ampi riferimenti bibliografici.

cornice di condizioni ed effetti mutevoli in base alla prospettiva di chi guarda, oltre che dell'oggetto di osservazione e, di conseguenza, può avere dimensioni diverse al loro mutare.

4. Origini ed evoluzione della nozione di *materiality* nel diritto contabile. Il dibattito in dottrina: *standard* vs. *rule*. – Come noto, il termine *materiality* nel linguaggio comune identifica ciò che essendo dotato di concretezza, fisicità, tangibilità può essere percepito con i sensi ⁽³⁸⁾. In analogia accezione, nel diritto penale si afferma “*nullum crimen sine actione*”, sicché può costituire reato il comportamento (*rectius* fatto) che si estrinsechi nel mondo esterno, travalicando la sfera della mera intenzione (*cogitationis poenam nemo patitur*) per concretizzarsi, appunto, in qualcosa di oggettivamente riconoscibile ⁽³⁹⁾. In questa accezione, ciò che è materiale

⁽³⁸⁾ Cfr. *Oxford English Dictionary*, Volume IX, 1989, che definisce come *material* «[something] of or pertaining to matter or body» o «formed or consisting of matter; corporeal», ovvero ancora «forming the material or substance of things»; in accezione filosofica «an object is considered as physical existent independent of consciousness».

⁽³⁹⁾ In questa accezione, *Oxford English Dictionary*, Volume IX, 1989, definisce il termine *materiality* come “*mere outwardness or externality*” e ove viene riportato il termine materiale come reale, percepibile e dunque diverso da ciò che matura nella mente umana e dunque la contrapposizione tra materiale-oggettivo e soggettività, in RUSSEL, *The Problems of Philosophy*, 1912, 58, ove si legge che «common sense regards tables and chairs and the sun and moon and material objects generally as something radically different from minds».

Il principio di materialità ha rilevanza costituzionale là dove l'art. 25, comma 2, Cost., recita che «nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del *fatto commesso*». La norma si riferisce ad un *fatto commesso*, non un modo d'essere, connotato da un disvalore tale da giustificare l'esigenza di risocializzazione dell'autore mediante la massima sanzione, consistente nel sacrificio attuale o potenziale della libertà personale (art. 13, Cost.) o comunque nella compressione di diritti fondamentali. Il principio di materialità in questa accezione trarrebbe le sue origini ben più profonde nella laicità dello Stato e dunque nella differenza tra *peccato* e *reato*, potendosi solo il primo esaurire in un atteggiamento meramente interiore del soggetto. Sul punto si v. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, Milano, 1764, ristampa del 1809, Venezia, Martini, 39 ss., ove asserisce che l'ambito nel quale il diritto può legittimamente intervenire non può attenersi alla «malizia del cuore» umano, imperscrutabile per definizione e fraintendibile nelle intenzioni, variabili «in tutti gli uomini e in ciascun uomo, colla velocissima successione delle idee, delle passioni e delle circostanze. Sarebbe dunque necessario

è oggettivo ed esteriore e si contrappone a ciò che invece è soggettivo ed interiore. Per contro, il concetto di materialità, quando riferito ai processi decisionali, non ha colore altrettanto definito e certo. E tuttavia, anche alla luce della pervasività del concetto in ambito contabile, pare opportuno domandarsi se, pur nel silenzio del legislatore sul punto, sia possibile per altra via addivenire ad una *rule*.

Un primo riferimento al tema della materialità, seppur implicito, è rintracciabile nella giurisprudenza britannica, segnatamente nel caso *New Brunswick, etc. Co. v. Muggeridge* del 1860 ⁽⁴⁰⁾, ove si legge «those who issue a prospectus [...] are bound to state everything with truth and scrupulous accuracy, and not only abstain from stating as a fact that which is not so, but to omit no one fact within their knowledge, the existence of which might in any degree affect the nature or extent, or quality, of the privileges and advantages which the prospectus holds out as inducements to take shares». Il bilancio doveva perciò contenere un'esposizione veritiera e scrupolosa del "tutto", inteso, quest'ultimo, in termini differenziali quale non omissione di fatti noti al redattore la cui *disclosure* avrebbe potuto influenzare le informazioni ivi presentate come incentivi ad investire in capitale di rischio. Qualche anno più tardi, nel caso *Central Railway of Venezuela v. Kisch* ⁽⁴¹⁾, veniva chiarito come l'esposizione veritiera e

formare non solo un codice particolare per ciascun cittadino, ma una nuova legge ad ogni delitto [...]. Come, dunque, da questa si prenderà norma per punire i delitti? [...] Se gli uomini possono essere in contraddizione coll'Onnipossente nell'offenderlo, possono anche esserlo col punire».

⁽⁴⁰⁾ Il precedente è citato da GOLD, *The Liability of Promoters for Secret Profits in English Law*, in *The University of Toronto Law Journal*, 1943, vol. 5 (1), 21 ss.

⁽⁴¹⁾ Il precedente è citato in HOLMES, *Materiality – Through the looking glass*, in *Journal of Accountancy*, 1972, 133, ove ampi riferimenti giurisprudenziali e, in particolare, il caso *Twycross v. Grant*, 1877, ove il giudice statui che la materialità di un contratto dovesse essere giudicata in relazione alla capacità di influenza sul giudizio degli azionisti. Il principio sollevò problematiche sul piano probatorio, laddove in prima battuta si ritenne che l'azionista non avrebbe dovuto allegare prova, consistente di fatto in una minuziosa analisi del processo decisionale adottato (*Macleay v. Tait*, 1906), mentre in una seconda

scrupolosa del “tutto” dovesse interpretarsi come assenza di errori e omissioni di “*material facts*”.

Una prima definizione normativa di «fatto materiale» che lega le dianzi citate pronunce – analoga a quella presentata *supra* – è contenuta nella deliberazione di aggiornamento del *British Companies Act* del 1895, là dove disponeva che «every contract or fact is material which would influence the judgement of a prudent investor in determining whether he would subscribe for the shares or debenture offered by the prospectus». Sulle orme di quanto verificatosi in Gran Bretagna, negli Stati Uniti il *Security Exchange Act* del 1934 introduceva nel sistema il concetto di materialità dell’informazione quale fattore determinante nel processo decisionale del c.d. investitore “prudente” ⁽⁴²⁾ ⁽⁴³⁾. In questo paradigma la materialità di un fatto, contratto o informazione si sostanziava nella sua capacità di influenzare le decisioni di investimento in capitale di rischio o di credito.

Il tema, benché figlio del diritto ⁽⁴⁴⁾, ha interessato soprattutto la dottrina aziendale internazionale, desiderosa di addivenire a soluzioni finalistiche e

fase si concluse che l’azionista avrebbe dovuto dare evidenza della natura determinante dell’omissione del fatto/contratto materiale.

⁽⁴²⁾ Cfr. Norma 12 b-2 del *Security Exchange Act* del 1934: «The term material, when used to qualify a requirement for the furnishing of information as to any subject, limits the information required to those matters to which there is substantial likelihood that a reasonable investor would attach importance in determining whether to buy or sell the securities registered». Tautologica, invece, appare la norma 405 del *Security Act* del 1933 là dove dispone che il termine *material* è funzionale a limitare il dovere di *disclosure* alle sole informazioni rispetto alle quali «an average prudent investor ought to be informed». In dottrina, sul punto si v. DOUGLAS, BATES, *The Federal Securities Act of 1933*, in *Yale Law Journal*, 1933, 43(2), 171 ss.

⁽⁴³⁾ Si ritiene che il concetto sia stato importato negli Stati Uniti ad opera dei contabili britannici emigrati negli ultimi quindici anni del 1800. Infatti, ancor prima dell’emanazione delle norme della SEC, era già piuttosto vivo il dibattito sulla *materiality* nell’*accounting*: Cfr. HOLMES, cit., 45, il quale documenta alcuni utilizzi del termine nei primi anni del Novecento.

⁽⁴⁴⁾ Infatti, in controtendenza rispetto al noto fenomeno di accoglimento nel diritto di concetti propri delle discipline aziendali, il tema della *materiality* è risultato del percorso opposto. In ragione di ciò, ritiene HOLMES, cit., 47, che i cc.dd. “*positivist*”, nel cercare ossessivamente una “*rule of thumb*” da applicare ai giudizi di materialità parevano aver

rules capaci di scongiurare quello che, altrimenti, si sarebbe risolto in un arbitrario ed irragionevole “*Alice in Wonderland judgement of materiality*”⁽⁴⁵⁾ in sede di verifica della veridicità dei bilanci⁽⁴⁶⁾. Secondo una prima corrente di pensiero, la cardinalità della *materiality* in ambito contabile avrebbe reso pregiudiziale una sua precisa codifica. Le argomentazioni a

dimenticato che, tutto sommato, si trattava di “*someone else’s child*”, e proponeva di lasciare alle Corti (“*the mother of the child*”) il compito di chiarire le concrete modalità di operazionalizzazione dello *standard*.

⁽⁴⁵⁾ L’espressione è citata da HOLMES, cit., 44, che riporta l’estratto di un numero del *Wall Street Journal*, espressivo dell’opinione generale rispetto al concetto di *materiality*: “The abuse of the concept is pervasive as it all too often cloaks nondisclosure of material financial transactions [...] There are literally hundreds of public corporate audits taking place each year that contain important accounting transactions that aren’t revealed, due to the “*Alice in Wonderland*” judgment of materiality exercised by a large portion of the accounting fraternity” (enfasi aggiunta). La metafora si riferisce all’irragionevole processo celebrato presso la corte dei Reali di Cuori nell’XI e XII capitolo di L. CARROL, *Alice in Wonderland*, ove il Fante imputato di furto in danno alla Regina di Cuori, dapprima rischia di essere accusato e sottoposto a verdetto della giuria senza svolgimento di processo, per poi diventare parte di una farsa, metafora del sovvertimento delle regole processuali. Il tema dell’arbitrarietà è richiamato, nella medesima opera, anche nel capitolo III ove si legge “Furietta disse al Topo che avea sorpreso in casa: Andiamo in tribunale; per farti processare. Non voglio le tue scuse, o Topo scellerato. Quest’oggi non ho niente nel mio villin da fare. Disse a Furietta il Topo: Ma come andare in Corte? Senza giurati e giudici. Sarebbe una vendetta! Sarò giurato e giudice, rispose Furietta, E passerò soffiando la tua sentenza a morte.”

⁽⁴⁶⁾ HOLMES, cit., 133, efficacemente descrive i sentimenti contrastanti del periodo rispetto al tema della *materiality* nella dottrina e nella prassi contabile americana. L’Autore riporta l’intervento di George Bailey al cinquantunesimo Convegno annuale dell’*American Institute of Certified Public Accountants*, del 1938, là dove evidenziava la pericolosità sottostante la reticenza del mondo professionale ad addivenire ad una definizione ovvero ad un “*common understanding*” del termine. Sul punto, trent’anni più tardi, BERNSTEIN, *Materiality – The Need for Guidelines*, in *New York Certified Public Accountant*, 1969, vol. 39 (7), 501 ss., scrive che «in a profession where objectivity is a cardinal requirement, the definition of materiality seems to be in urgent need of improvement». All’estremo opposto si collocano, OSSNADIK, *Grundsatz und Konkretisierung der “Materiality” – Eine Untersuchung zur Interpretation ausgewählter Materiality – Normen in der Rechnungslegungs und Abschulssprüfungspraxis*, in *Diskussionsbeiträge der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät Ingolstadt*, n. 32, 1993, 618; SCHWARZINGER, *Das Materiality – Konzept als interdisziplinäres Forschungsgebiet*, in *JfB*, 1994, 284, ritengono che l’approccio per l’individuazione della *materiality* debba seguire unicamente l’intuizione e l’esperienza del redattore e del revisore del bilancio, con conseguente impossibilità di controllo intersoggettivo del giudizio espresso.

supporto della *visione positivista* ⁽⁴⁷⁾ risiedevano nella posizione sovraordinata del giudizio di *materiality* nella redazione e revisione del bilancio, nella responsabilità conseguente, oltre che nella necessità di uniformare l'applicazione del principio attraverso delle *rules*, di modo da garantire la comparabilità dei bilanci e, non ultimo, preservare la fiducia nutrita dagli utilizzatori circa qualità della *disclosure* ⁽⁴⁸⁾.

La ricerca empirica ⁽⁴⁹⁾ sviluppatasi a partire dagli anni Cinquanta del secolo scorso ha indagato le variabili quantitative adottate nei giudizi di

⁽⁴⁷⁾ La definizione, contrapposta alla dottrina del “*Judgement in each situation*”, è proposta da HOLMES, cit., 45.

⁽⁴⁸⁾ Cfr. HICKS, cit., 93, il quale osserva come il giudizio professionale debba necessariamente fondarsi su *standard* espliciti. Ciò sarebbe pregiudiziale ai fini della formazione dei professionisti e costituirebbe garanzia della qualità effettiva della professione e di quella percepita dagli utilizzatori.

⁽⁴⁹⁾ Di seguito una rassegna delle principali indagini empiriche che conducono ad una soglia quantitativa di materialità relativa, calcolata come incidenza di un elemento sul risultato netto d'esercizio, che pare essere il riferimento prioritario in tali studi: COPELAND, FREDERICKS, *Extent of Disclosure*, in *Journal of Accounting Research*, 1968, vol. 6(1), 106 ss., che individuano la soglia di rilevanza nel 10% del risultato netto; BENSTON, *Published Corporate Accounting Data and Stock Prices*, in *Journal of Accounting Research*, 1967, vol. 5, *Empirical Research in Accounting: Selected Studies 1967*, 22 ss., secondo il quale anche variazioni al di sotto del 10% del risultato netto possono configurarsi come materiali; NEUMANN, *The Incidence and Nature of Consistency Exceptions*, in *The Accounting Review*, 1969, vol. 44(3), 546 ss. e STRINGER, *Discussion of an Empirical Investigation of the Concept of Materiality in Accounting*, in *Journal of Accounting Research, Empirical Research in Accounting: Selected Studies 1970*, 1970, vol. 8, 133 ss., fissano la soglia di materialità in una banda di oscillazione compresa tra il 5% e il 10%; FRISHKOFF, *An Empirical Investigation of the Concept of Materiality in Accounting*, in *Journal of Accounting Research*, 1970, vol. 8, *Empirical Research in Accounting: Selected Studies 1970*, 116 ss., sulla base della sua indagine empirica – fortemente criticata per premesse metodologiche e risultati da BERNSTEIN, *An Empirical Investigation of the Concept of Materiality in Accounting*, in *Journal of Accounting Research*, 1970, vol. 8, *Empirical Research in Accounting: Selected Studies 1970*, 130 ss. – fissa la soglia di materialità nel 25% del risultato netto; WOOLSEY, *Development of criteria to guide the accountant in judging materiality*, in *Journal of Accountancy*, 1954, 167 ss., fissa la soglia di rilevanza al 6% del risultato netto; ROSE, BEAVER, BECKER, SORTER, *Toward an Empirical Measure of Materiality*, in *Journal of Accounting Research, Empirical Research in Accounting: Selected Studies 1970*, 1970, vol. 8, 138 ss., fissano la soglia di materialità al 7% del reddito netto; HOFSTEDT, HUGHES, *An Experimental Study of the Judgement Element in Disclosure Decisions*, in *The Accounting Review*, 1977, vol. 52(2), 379 ss., individuano

materialità nei processi di redazione e, soprattutto, di revisione del bilancio, senza tuttavia addivenire a soluzioni soddisfacenti. Da una revisione degli studi empirici ⁽⁵⁰⁾ sul punto emerge: (i) la preminenza del risultato netto d'esercizio quale parametro prioritario nell'elaborazione di una soglia di materialità; (ii) la discordanza della dottrina aziendale sulla fissazione di una soglia quantitativa di *cut-off* tra materialità ed immaterialità; (iii) l'applicabilità delle soglie ottenute solamente al caso di realizzazione di un risultato positivo d'esercizio e l'assenza di indicazioni nel caso contrario ⁽⁵¹⁾; (iv) le limitazioni statistiche alla generalizzazione dei risultati, dovute alle metodologie di ricerca impiegate e alla variegata costruzione dei campioni ⁽⁵²⁾.

delle bande di oscillazione (fin troppo ampie per essere giudicate operative) del grado di materialità in base a diversi elementi dell'attivo e del passivo, segnatamente: 1,5-12,5% del risultato economico d'esercizio, 1-10% rispetto al valore delle partecipazioni, 6,5-23,5% del capitale proprio; BATES, INGRAM, RECKERS, *Auditor – Client Affiliation: The Impact on "Materiality"*, in *Journal of Accountancy*, 1982, vol. 153(4), 60 ss., registrano una soglia di materialità compresa tra il 19% e il 41% del risultato economico d'esercizio; WARD, *An Investigation of the Materiality Construct in Auditing*, in *Journal of Accounting Research*, 1976, vol. 14(1), 138 ss., rileva una soglia di materialità tra il 5% e il 10% del risultato economico d'esercizio; BOATSMAN, ROBERTSON, *Policy – Capturing on Selected Materiality Judgements*, in *The Accounting Review*, 1974, vol. 49(2), 342 ss., i quali registrano una soglia di materialità decisamente più bassa delle precedenti, probabilmente in virtù della natura del campione selezionato (composto da 33 soggetti, di cui 18 *Certified Public Accountants* e 15 *Securities Analysts*), che si attesta al 4% del risultato economico d'esercizio; CHEWNING JR, HIGGS, *A meta-Analysis of Materiality Studies*, in *Advances in Accounting*, 2000, vol. 17, 65 ss., ove ulteriori riferimenti bibliografici, offre un'analisi integrata e statisticamente significativa di 26 studi empirici sull'operazionalizzazione della materialità (su 125 studi sul tema individuati a partire dal 1954) ed individua le variabili quantitative che si osservano avere un effetto "large" (secondo la classificazione offerta da COHEN, *Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences*, Lawrence Erlbaum associates, New York, 1977) sui giudizi di materialità, specialmente nell'auditing: *i*) reddito; *ii*) ricavi; *iii*) totale attività; *iv*) capitale proprio. Per contro, avrebbero effetto "moderato" la natura dell'elemento e la dimensione dell'impresa.

⁽⁵⁰⁾ *Ibidem*.

⁽⁵¹⁾ LOOKABILL, *Review of the Concept of Materiality in Financial Reporting by James Patillo*, in *Journal of Accounting Review*, 1977, 779 ss.

⁽⁵²⁾ Per una disamina sul punto si v. BRENNAN, SIDNEY, *The Impact of Materiality: Accounting's Best Kept Secret*, in *Asian Academy of Management Journal of Accounting and Finance*, 2005, vol. 1, 1 ss.

Alla dominante visione positivista si contrapponeva chi ben osservava come la materialità, del pari della bellezza, sia negli occhi di guarda ⁽⁵³⁾ e sosteneva non fosse possibile né desiderabile fissare *rules* rigide, dovendosi piuttosto procedere ad una valutazione casistica ⁽⁵⁴⁾. La dottrina dello *standard* osservava come un approccio meramente quantitativo fosse inevitabilmente parziale, poiché il giudizio di materialità deve essere connesso altresì a fattori qualitativi oggettivi, quali la natura e le dimensioni dell'impresa ⁽⁵⁵⁾, e dipendesse altresì da fattori soggettivi, come le caratteristiche personali e professionali del soggetto chiamato ad esprimere il giudizio ⁽⁵⁶⁾. Inoltre, pur ammettendo l'utilità della formulazione di soglie quantitative, al più queste avrebbero potuto rappresentare uno spunto primario nella valutazione, tenuto conto della loro variabilità in base all'elemento considerato ⁽⁵⁷⁾.

Per l'effetto – sebbene l'economia comportamentale insegna che il desiderio di risolvere ogni dilemma con una formula univoca sia una naturale tendenza semplificatrice dell'animo umano ⁽⁵⁸⁾ – il fallimento della ricerca

⁽⁵³⁾ Cfr. HICKS, *Materiality*, in *Journal of Accounting Research*, 1964, vol. 2, 159.

⁽⁵⁴⁾ Cfr. BLOUGH, *What is Net Income? And Why*, in *The Virginia Accountant*, 1949, 13, osserva come nonostante il tentativo di molti studiosi «nobody is prepared to define it so that it does not ultimately rest on someone's judgement», e come sia preferibile lasciare all'operatore flessibilità di giudizio in virtù della circostanza concreta. *Contra* BERNSTEIN, *The Concept of Materiality*, in *The Accounting Review*, 1967, vol. 42(1), 89, là dove paragona un simil giudizio professionale totalmente discrezionale ad una «*black box* [that] *seems to be, [...] a highly personal device*» e dalla quale può derivare un output significativamente diverso, pur a parità di input.

⁽⁵⁵⁾ Cfr. KROGSTAD, ETTENSON, SHANTEAU, *Context and experience in auditors' materiality judgements*, in *Auditing: A Journal of Practice & Theory*, vol. 4(1), 54 ss.; PATILLO, SIEBEL, *Factors affecting the Materiality judgement*, in *The CPA Journal*, 1974, 39 ss.; WRIGHT, WRIGHT, *The effect of industry experience on hypothesis generation and audit planning decisions*, in *Behavioural Research in Accounting*, 1997, vol. 9, 273 ss.

⁽⁵⁶⁾ Cfr. REAMES, *Effects of personal characteristics on materiality decisions: a multivariate analysis*, in *Accounting and Business Research*, 1988, vol. 18(72), 291 ss.

⁽⁵⁷⁾ Sul punto si v. ISKANDAR, ISELIN, *A review of materiality research*, in *Accounting Forum*, 1981, vol. 51(10), 209 ss.

⁽⁵⁸⁾ HICKS, cit., 159.

empirica sul punto suggerisce la preferibilità dell'approccio *principle-based*. Ciò è ancor più vero se si considera che nel diritto contabile il principio non si configura come oggettivo-estriero né può tradursi in una *rule*, al contrario è un *concetto soggettivo-interiore* qualificante l'effetto che una data informazione produce nel destinatario di volta in volta individuato, essendo dunque malleabile e, inevitabilmente, pluralistico ⁽⁵⁹⁾.

Il dilemma della materialità, in assenza di una formula risolutiva, è rimasto perciò pressoché invariato nel corso di un secolo di dibattito nella dottrina aziendalistica, mentre la nozione fornita dal legislatore comunitario – mutuata dall'esperienza dei principi contabili internazionali IAS/IFRS – nulla ha aggiunto in termini di fruibilità rispetto a quella originaria, di derivazione giurisprudenziale ⁽⁶⁰⁾, e continua a portare con sé l'incognita dell'individuazione del suo contenuto analitico.

Il problema interpretativo – per certi versi inammissibile per la dottrina aziendalistica – non è nuovo nel campo giuridico se si considera che il diritto contabile e societario, soprattutto dopo la riforma del 2003, è tributario alla tecnica di produzione normativa per *clausole generali*. Esse di norma operano su un piano oggettivo, dettando “regole di costruzione” dell'informativa contabile – *i.e.* chiarezza, veridicità e correttezza – e

⁽⁵⁹⁾ Cfr. DOHR, *Materiality – What does it mean in Accounting?*, in *The Journal of Accounting*, 1950, 56, ove l'Autore riteneva che «a statement, fact, or item is material, if living full consideration to the surrounding circumstances, as they exist at the time, it is of such a nature that its disclosure, or the method of treating it, would be likely to influence or to make a difference in the judgement and conduct of a reasonable person. The same tests apply to such words as significant, consequential or important»; Elementi analoghi sono riscontrabili in KOHLER, *A dictionary for Accountants*, Englewood Cliffs, 1952, 317, ove la *materiality* è definita come «the characteristic attaching to a statement, fact or item whereby its disclosure or method of giving it expression would be likely to influence the judgement of a reasonable person». Sulla natura pluralistica del termine si v. EDGLEY, *A genealogy of accounting materiality*, in *Critical Perspectives on Accounting*, 2014, vol. 25, 255 ss.

⁽⁶⁰⁾ Il riferimento è alla definizione ritraibile dal precedente giurisprudenziale *New Brunswick etc. Co. v. Muggeridge*, *infra* § 4.

assurgono a parametro di validità della stessa ⁽⁶¹⁾. Il principio di *materiality* rientra in questa categoria, da un lato per la mancanza di una fattispecie analitica, sia per l'implicita attribuzione all'autorità giudiziaria della valutazione caso per caso, in ipotesi contenziose.

L'assenza di una specifica declinazione della *materiality* con riferimento al diritto contabile, e l'impossibilità, o forse l'inutilità, di misurarla in modo universale, riporta l'interprete al punto di partenza, ossia alla nozione primaria di matrice comunitaria – invero mutuata senza significative modifiche dai principi contabili internazionali IAS/IFRS – la quale prevede

⁽⁶¹⁾ Per una compiuta panoramica sul tema delle clausole generali nel diritto societario, si v., AA.VV., *Le clausole generali nel diritto societario*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, diretto da Galgano, a cura di Meruzzi e Tantini, Cedam, Padova, 2011, ed *ivi* FORTUNATO, *Clausole generali e informazione contabile fra integrazione giurisprudenziale e integrazione professionale*, 407 ss., il quale osserva come la tecnica sia particolarmente diffusa nella disciplina delle obbligazioni e dei contratti (*i.e.* buona fede, diligenza, correttezza professionale, *exceptio doli* o abuso del diritto etc.) ove tuttavia essa rileva sul piano soggettivo, essendo impiegata per individuare regole di comportamento dei soggetti coinvolti e conseguente definizione della responsabilità in caso di violazione. Per contro, le clausole generali di evidenza e verità (art. 2217 c.c.), di chiarezza, veridicità e correttezza (art. 2423 c.c.) ovvero la prescrizione di tenuta della contabilità in modo ordinato e corretto (art. 2219 c.c.) contribuiscono alla definizione del contenuto dell'informativa contabile e, come noto, si attestano al primo livello gerarchico della disciplina. Senza pretesa di esaustività il diritto societario pullula di clausole generali: in materia di attività di direzione e coordinamento, “interesse imprenditoriale proprio o altrui”, “principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale”, “pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione” “risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento”; la diligenza ed il dovere di agire informato degli amministratori, l'adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili; RIVOLTA, *Diritto delle società, Profili generali*, in, AA.VV., *Trattato di diritto commerciale*, diretto da Buonocore, Giappichelli, Torino, 2015, 216, osserva sul punto la preferibilità del termine “clausole” ritenendo che l'attributo “generale” mal si addice a diverse clausole del diritto societario che in realtà possono considerarsi particolari e specifiche. Sul tema ampio delle clausole generali, si v. RODOTÀ, *Le fonti di integrazione del contratto*, Giuffrè, Milano, 1969, 190 ss.; ID., *Il tempo delle clausole generali*, a cura di BUSNELLI, *Il principio di buona fede*, Giuffrè, Milano, 1987, 247 ss. e *ivi* CASTRONOVO, *L'avventura delle clausole generali*, *ivi*, 19 ss.; MENGONI, *Spunti per una teoria delle clausole generali*, 3 ss.; FALZEA, *Gli standards valutativi e la loro applicazione*, in *Riv. dir. civ.*, 1987, I, 1 ss.; GUARNIERI, *Clausole generali*, in *Digesto, disc. Priv., sez. civ.*, II, Torino, 1988, 403 ss.; RESCIGNO, *Appunti sulle “clausole generali”*, in *Riv. dir. comm.*, 1998, I, 1 ss.; FABIANI, *Clausole generali e sindacato della Cassazione*, Utet, Torino, 2004.

che l'informazione è *material* ⁽⁶²⁾ «quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio dell'impresa». Nel prosieguo dell'indagine si tenterà di dissezionare i singoli elementi che compongono il concetto di materialità e, in modo particolare, il meccanismo di funzionamento della deroga da *immateriality*, nel tentativo di comprendere (i) in che modo il concetto di materialità debba (o possa) essere integrato nell'ambito degli assetti contabili societari, vale a dire nell'insieme delle procedure funzionali a garantire la corretta formazione dell'informativa finanziaria, (ii) quali rapporti e interferenze sussistano tra il principio di materialità e la clausola generale della chiarezza, veridicità e correttezza e i principi generali di redazione di cui all'art. 2423-*bis*, c.c., e, conseguentemente, (iii) quale sia il posizionamento del principio di materialità nel sistema della disciplina del bilancio di esercizio.

⁽⁶²⁾ Nella versione in lingua inglese si legge che «material means the status of information where its omission or misstatement could reasonably be expected to influence decisions that users make on the basis of the financial statements of the undertaking. The materiality of individual items shall be assessed in the context of other similar items». Il termine *material* è tradotto in “rilevante” nella versione in lingua italiana.

CAPITOLO SECONDO

LA DEROGA DA *IMMATERIALITY* NEL BILANCIO D'ESERCIZIO.

AMBITO DI APPLICAZIONE, CONDIZIONI E IMPLICAZIONI

SOMMARIO: – 1. Premessa. – 2. I livelli di operatività della deroga da *immateriality* tra flessibilità e conservativismo contabile negli ordinamenti giuridici europei. – 3. La deroga alla rilevazione. – 4. La deroga alla valutazione. – 5. La deroga alla presentazione e all'informativa. – 6. La condizione sostanziale di applicazione della deroga. – 7. (*segue*) La condizione formale. – 8. L'ambito soggettivo di applicazione della deroga e bilanci abbreviati e delle microimprese. – 9. La presunzione assoluta di irrilevanza dell'informazione nei bilanci in forma abbreviata e ipersemplificata.

1. Premessa. – Dal principio di materialità, come è emerso nel corso della trattazione operata nel Capitolo I, possono derivare due implicazioni: da un lato, il *dovere* di *ampliare* (formalmente o sostanzialmente) l'informativa di bilancio, laddove ciò sia necessario per realizzarne l'obiettivo informativo, ma altresì – e questa è la fattispecie delineata dall'art. 2423, comma 4, c.c. oggetto di approfondimento del presente Capitolo – la *facoltà* di *derogare* gli obblighi concernenti la rilevazione, la valutazione, la presentazione e l'informativa, nel caso in cui la loro osservanza avrebbe effetti irrilevanti ai fini della realizzazione della funzione del bilancio. Con riferimento a quest'ultima ipotesi ricorrono diversi profili problematici negletti. In primo luogo, come si è visto *retro* Capitolo I, la valutazione della materialità dell'informazione, poiché dalla non correttezza di quest'ultima potrebbe discendere la nullità della delibera di approvazione del bilancio per violazione delle clausole generali della chiarezza, veridicità e correttezza in conseguenza dell'espunzione di informazioni di rilievo. In secondo luogo, la “strutturazione del meccanismo”: in particolare, è opportuno domandarsi se la facoltà di deroga accordata dal legislatore abbia portata generale e come possa essere

concretamente declinata, ciò anche al fine di delineare il posizionamento del principio di *materiality* nel sistema della disciplina del bilancio di esercizio e, in particolare, rispetto alle clausole generali ed ai principi di redazione.

Pertanto, nei paragrafi che seguono, partendo da una panoramica sulla trasposizione del principio di matrice comunitaria nei principali ordinamenti europei (§ 2), verranno ricostruiti e analizzati i livelli di operatività della deroga da *immateriality* nel bilancio di esercizio, ossia la rilevazione (§ 3), la valutazione (§ 4), la presentazione e l'informativa (§ 5); ricostruzione funzionale alla definizione del rapporto tra *materiality* e principi di redazione di cui all'art. 2423-ter, c.c. Successivamente, si passerà alla disamina della *condizione sostanziale* di applicazione della deroga in esame, indagando la prospettiva ed i parametri idonei alla valutazione di materialità che, si anticipa, qui si ritiene dover essere parte integrante degli assetti contabili societari (§ 6), e della *condizione formale* di applicazione della deroga (§ 7). Da ultimo, verrà analizzato il perimetro soggettivo di applicazione della disposizione in esame, con particolare riferimento alle imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata o ipersemplicata (§ 8) e verrà, infine, esaminata la disciplina del bilancio abbreviato e delle microimprese come applicazione di *default* della deroga da *immateriality* (§ 9).

2. I livelli di operatività della deroga da *immateriality* tra flessibilità e conservativismo contabile negli ordinamenti giuridici europei. – La Direttiva *Accounting* identifica il potenziale perimetro applicativo oggettivo della deroga da *immateriality* nella *rilevazione, valutazione, presentazione e informativa* (art. 6, par. 1, lett. j) e, nel contempo, conferisce discrezionalità agli Stati membri, consentendo la limitazione dell'ambito di applicazione alla presentazione e all'informativa. Volgendo lo sguardo alle modalità di trasposizione della Direttiva nei principali ordinamenti europei emerge una

vigorosa riluttanza nel conferire strumenti di ulteriore discrezionalità tecnica nella redazione del bilancio.

Nell'ordinamento francese, dove il principio *d'importance relative* è parte del sistema fin dal *Plan Comptable Général* (PGC) del 1999 (art. 120-2, ora trasposto nell'art. 121-3) ⁽¹⁾ a fronte dell'iniziale mancanza di definizione, nell'ambito del capitolo dedicato alle *règles d'établissement et de présentation des comptes annuels*, l'art. 810-1 dispone che «les documents de synthèse, qui comprennent nécessairement le bilan, le compte de résultat et une annexe mettent en évidence tout *fait pertinent*, c'est-à-dire susceptible d'avoir une influence sur le jugement que leurs destinataires peuvent porter sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l'entité ainsi que sur les décisions qu'ils peuvent être amenés à prendre». Il principio di materialità sembra operare come regola di costruzione del documento limitatamente alla presentazione e all'informativa ⁽²⁾: il bilancio

⁽¹⁾ Come noto, nell'ordinamento francese la legislazione contabile è contenuta oltre che nel *Code du commerce* (artt. L. 123-12 a L. 12328) nel *Plan Comptable Général* (PCG) che è fonte del diritto di rilevanza primaria e vincolante per tutti i soggetti tenuti alla redazione del bilancio; è aggiornato con decreti ministeriali previo esame da parte del *Conseil National de la Comptabilité* (CNC); i principi e le raccomandazioni elaborate dal CNC diventano obbligatori attraverso l'emanazione di regolamenti del *Comité de la Réglementation Comptable*. Con riferimento al principio *de l'importance relative*, l'art. 121-3 del PGC dispone che «la comptabilité est conforme aux règles et procédures en vigueur qui sont appliquées avec sincérité afin de traduire la connaissance que les responsables de l'établissement des comptes ont de la réalité et de *l'importance relative* des événements enregistrés», disposizione che viene interpretata nel senso che la *sincérité* e la *régularité* debbono essere valutate in relazione ai soli fatti rilevanti. Il principio pare dunque essere adottato come strumento per la selezione dei vizi rilevanti: Cfr. AA.VV., *Comptable*, Francis Lefebvre, Levallois, 2004, 58, § 266.

⁽²⁾ Le norme che contengono il principio di *materiality* sono numerose: (i) l'art. 832-18 PGC ove è richiesto di indicare nell'*annexe* le informazioni sulle operazioni non iscritte in bilancio che abbiano rischi o vantaggi *significatifs* e l'indicazione sia «nécessaire à l'appréciation de la situation financière de la société»; (ii) l'art. 833-3, comma 1, PGC là dove è previsto che l'*annexe* debba contenere per ciascuna categoria di immobilizzazioni delle informazioni di dettaglio solamente nel caso in cui siano «*significatives*»; (iii) l'art. 833-3, comma 3, PGC che limita l'informativa di dettaglio alle sole svalutazioni che siano individualmente rilevanti; (iv) l'art. 833-16, PGC che, in tema di operazioni con parti correlate, limita l'informativa alle operazioni rilevanti non concluse a condizioni di mercato

deve contenere *tutti* i fatti suscettibili di avere un'influenza sul giudizio che l'utilizzatore potrebbe esprimere e le decisioni che potrebbe assumere in ragione e per effetto di esso (*fait pertinent*) ⁽³⁾, mentre non si rinviene alcuna disposizione, salvo quelle relative all'*annexe*, che consenta di inserire *esclusivamente* le informazioni "*pertinent*" e, dunque, derogare alla rilevazione o alla valutazione e, nell'eventualità, secondo quali modalità, né, a quanto consta, esiste un dibattito dottrinale in merito.

Nell'ordinamento belga, il principio *d'importance relative* – già desumibile dal sistema dall'*arrêté royal* del 30 gennaio 2001 ⁽⁴⁾ – ha trovato definizione espressa a seguito della trasposizione della Direttiva *Accounting* con *arrêté royal* del 18 dicembre 2015, con il quale è stata inserita la nozione di "*importance relative*" ⁽⁵⁾ e ne è stato chiaramente e prudenzialmente delimitato l'ambito di applicazione: l'art. 82 prevede che le poste dello stato patrimoniale (*bilan*) e del conto economico (*compte de résultat*) precedute dai numeri arabi possono essere raggruppati, qualora di dimensione non significativa in relazione all'obiettivo di dare una *image*

(R123-199-1 *Code du commerce*); (v) l'art. 833-18, PGC ove prevede che l'*annexe* debba contenere le informazioni in merito agli impegni e alle operazioni fuori bilancio se *significatives*; (vi) l'art. 112-4 PGC ove limita l'informativa a quella rilevante, disponendo che «l'*annexe complète et commente l'information donnée par le bilan et le compte de résultat*. L'*annexe* comporte toute les informations d'importance significative destinée à compléter et à commenter celles donnée par le bilan et par le compte de résultat».

⁽³⁾ È da evidenziare il cortocircuito lessicale: la norma prende le mosse dalla definizione di *materiality* contenuta all'art. 6, lett. j) della Direttiva *Accounting*, ove "rilevanza" è tradotta come "*significatif*", mentre nell'art. 810-1 *Plan Comptable Général*, è utilizzato il termine *pertinent*.

⁽⁴⁾ Ove vi erano riferimenti sparsi, pur senza una positivizzazione del principio: sul punto si v. DENDAW, DUPONT, ETIENNE, GHYSELS, LOGERSTAEY, MICHEL, NIESSEN, VINCKE, *Le nouveau droit comptable belge. Les surprises de la transposition de la Directive 2013/34/UE*, Wolters Kluwer, Waterloo, 2016, 235, osservano come in varie norme vi fossero riferimenti "*une influence importante*", "*modification importante*", "*si les montants en cause sont importants*", "*effet négligeable*".

⁽⁵⁾ La definizione riprende pedissequamente quella della Direttiva *Accounting*: «on entend par l'importance significative, le statut d'une information dont on peut raisonnablement penser que l'omission ou l'inexactitude risque d'influencer les décisions que prennent les utilisateurs sur la base des comptes annuels de l'entreprise».

fidèle ⁽⁶⁾. La deroga da *immateriality* è confinata al piano della presentazione dei dati in bilancio.

Il *Sistema de Normalização Contabilística* portoghese, al § 2.5, rubricato “*Materialidade e agregação*” ⁽⁷⁾, limita l’ambito di applicazione della deroga da *immateriality* alla presentazione e all’informativa, prevedendo che la *materialidade* è il criterio cui conformarsi nella formazione delle classi, le quali, in deroga alla regola generale per cui devono accogliere elementi simili, possono contenere elementi dissimili che, in quanto “*imateriais*”, non sono meritevoli di esposizione separata. Il legislatore portoghese specifica che le omissioni e le inesattezze sono materiali se potrebbero individualmente o collettivamente influenzare le decisioni economiche che gli utenti potrebbero assumere sulla base del bilancio e che la “*materialidade*” dipende dalla dimensione e la natura dell’omissione e dell’errore. Sebbene la rubrica della norma possa indurre a ritenere che la

⁽⁶⁾ DENDAW, DUPONT, ETIENNE, GHYSELS, LOGERSTAEY, MICHEL, NIESSEN, VINCKE, cit.

⁽⁷⁾ Per completezza, il testo in lingua originale: «Cada classe material de itens semelhantes deve ser apresentada separadamente nas demonstrações financeiras. Os itens de natureza ou função dissemelhante devem ser apresentados separadamente, a menos que sejam imateriais. Considera -se que as omissões ou declarações incorretas de itens são materiais se podem, individual ou coletivamente, influenciar as decisões económicas dos utentes tomadas com base nas demonstrações financeiras. A materialidade depende da dimensão e da natureza da omissão ou erro, ajuizados nas circunstâncias que os rodeiam. A dimensão ou a natureza do item, ou uma combinação de ambas, pode ser o fator determinante. As demonstrações financeiras resultam do processamento de grandes números de transações ou outros acontecimentos que são agregados em classes de acordo com a sua natureza ou função. A fase final do processo de agregação e classificação é a apresentação de dados condensados e classificados que formam linhas de itens na face do balanço, na demonstração dos resultados, na demonstração de alterações no capital próprio ou fundos patrimoniais e na demonstração de fluxos de caixa ou no anexo. Se uma linha de item não for individualmente material, ela é agregada a outros itens seja na face dessas demonstrações seja nas notas do anexo. Um item que não seja suficientemente material para justificar a sua apresentação separada na face dessas demonstrações pode, porém, ser suficientemente material para que seja apresentado separadamente nas notas do anexo. Aplicar o conceito de materialidade significa que um requisito específico de apresentação ou divulgação, decorrente de uma norma contabilística, não necessita de ser satisfeito se a informação não for materialmente relevante».

deroga riguardi esclusivamente la presentazione dell'informazione, il successivo § 2.5.3. soggiunge che applicare il concetto di materialità significa che una specifica *presentazione* o *informativa* richiesta da un principio contabile può non essere soddisfatta se l'informazione non è materialmente rilevante (§ 2.5.3), ammettendone, dunque, l'espunzione almeno dalla nota integrativa.

Nell'ordinamento tedesco, la *Wesentlichkeitsgrundsatz* non ha trovato alcuna trasposizione esplicita nell'*Handelsgesetzbuch* (HGB) il quale prudenzialmente non prevede alcuna deroga generalizzata ⁽⁸⁾. Il principio, disseminato in svariate norme, opera prevalentemente sulla presentazione e sull'informativa nel bilancio d'esercizio ⁽⁹⁾, mentre in taluni casi tipizzati, e

⁽⁸⁾ MERKT, § 243, in *Beck'scher Kurz Kommentar*, a cura di Baumbach e Hopt, C.H. Beck, München, 2020, 1048, evidenzia come, nonostante le spinte da parte della dottrina e della professione, il principio non sia stato accolto espressamente nell'HGB, ma è considerato parte dei GoB (*Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung*) ossia dei principi di corretta contabilità e, dunque, desumibile dal sistema. La mancata inclusione del principio di *materiality* nell'HGB è stata fortemente criticata dal gruppo di lavoro sul diritto contabile, AA.Vv., *Arbeitskreis Bilanzrecht Hochschullehrer Rechtswissenschaft, Arbeitskreis Bilanzrecht: Überlegungen zur Umsetzung der EU-Bilanzrichtlinie RL 2013/34/EU vom 26.6.2013 in deutsches Recht*, in *Neue Zeitschrift für Gesellschaftsrecht*, 2014, vol. 23, 892 ss., ove viene evidenziato come ciò potrebbe portare ad una interpretazione troppo estensiva del § 243 HGB in conformità della Direttiva e dunque alla possibilità di non riconoscere passività in bilancio. In tal senso la maggioranza del gruppo di lavoro ha evidenziato come il principio di rilevanza non possa essere utilizzato per non procedere ad accantonamenti ovvero per omettere la rilevazione di crediti e debiti ed ha invitato il legislatore a prevedere delle soglie quantitative al di sotto delle quali sarebbe possibile non riconoscere l'attività e, nel contempo, chiarire espressamente il divieto di non rilevare una passività sebbene di importo irrilevante. Le uniche eccezioni minime previste nel documento attengono la possibilità di non capitalizzare beni fino ad euro centocinquanta ovvero con vita utile inferiore all'anno.

⁽⁹⁾ Sull'impatto della *immateriality* sulla *presentazione* e sull'*informativa* si v. il § 265, par. 7, n.1, ove è prevista la possibilità di aggregare le informazioni se di ammontare irrilevante rispetto alla rappresentazione veritiera e corretta di cui al § 264 par. 2. In positivo, in termini di espansione nella rappresentazione formale (presentazione) e sostanziale (informativa) dell'informazione in bilancio si v: (i) § 284, par. 2, n. 3; (ii) § 285, n. 3, che richiede l'inserimento nelle note degli obiettivi e rischi, vantaggi ed effetti finanziari di transazioni non incluse nel bilancio se i rischi ed i vantaggi sono materiali; (iii) § 285, par. 12, ove gli elementi compresi nello stato patrimoniale nella categoria "altri" devono essere esplicitati se non irrilevanti. Il principio si ritiene delimiti l'ampiezza

relativi alla predisposizione del bilancio consolidato, consente di non stralciare le partite infragruppo irrilevanti ⁽¹⁰⁾ ovvero consente di derogare al principio di uniformità dei criteri di valutazione allorquando gli effetti della

dell'informativa dovuta nella nota integrativa anche là dove non espressamente richiamato dal legislatore, ad esempio al § 284, para 2, n. 2, che richiede che ogni deviazione dai principi generali di valutazione e dai principi contabili di cui al § 252, consentiti dal par. 2 della norma in casi eccezionali, venga motivata nella nota integrativa insieme alla descrizione dell'influenza sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria. Si ritiene che l'informativa in merito sia delimitata dalla *Wesentlichkeitsgrundsatz*: sul punto, POELZIG, § 284, in *Münchener Kommentar*⁷, *Handels-gesetzbuch, Bilanzrecht §§ 238-342e*, vol. 3, 728, in particolare par. 70, ove ulteriori riferimenti bibliografici; analogamente PETERS, § 284, in AA.VV., *Bilanz-recht Kommentar*, a cura di Hacmeister, Kahle, Mock, Shüppen, Köln. 2018, 814 e 824 secondo cui il principio di *materiality* opera in via generale delimitando l'informativa dovuta nella nota integrativa e *ivi*, KAHLE, GOLDSCHMIDT, MARX, § 252, 305. In generale, nel diritto contabile tedesco si ritiene che il principio di materialità non influisca sui numeri del bilancio, non avendo impatto sulla rilevazione né sulla valutazione, fatta eccezione per il § 240, par. 3, il quale consente la valutazione a valori costanti delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo se regolarmente rinnovate, pur prevedendo il dovere di procedere all'inventariazione fisica ogni tre esercizi.

⁽¹⁰⁾ Con riferimento al bilancio consolidato si v.: (i) § 296, par. 2 ove prevede i casi di rinuncia all'inclusione nel perimetro di consolidamento (*Verzicht auf die Einbeziehung*), tra cui quello nel quale l'informazione necessaria per la preparazione del bilancio consolidato non sia disponibile se non ad un costo sproporzionato o un irragionevole ritardo; (ii) §303, par. 2, ove prevede la possibilità di non eliminare debiti e crediti infragruppo se di "minore importanza" per la rappresentazione veritiera e corretta; (iii) § 304, parr. 2-3, identico al precedente, con riferimento ad attività relative a forniture o servizi tra imprese del gruppo; §305, 2, identico al precedente con riferimento però agli utili infragruppo; (iv) §311, par. 2, che consente di non includere nel perimetro di consolidamento le imprese nelle quali l'impresa eserciti un'influenza notevole (§ 271 par. 1) se di minore importanza rispetto alla rappresentazione veritiera e corretta. In dottrina, DOBLER, § 315, in *Bilanz-recht Kommentar*, a cura di Hacmeister, Kahle, Mock, Shüppen, Köln. 2018, 1579, par. 22, ritiene che il principio di *materiality* nell'ambito del bilancio consolidato costituisca una deroga al principio di completezza (*Vollständigkeitgrundsatz*). Per un inquadramento dell'applicazione del principio in tema di consolidamento si v. *ivi*, HYD, WADER, § 304, 1324 e 1325 e *ivi* GÖTZ, HACHMEISTER, 1226, sottolineano l'importanza di operare una valutazione complessiva di materialità con riferimento al gruppo e non alle singole entità. In riferimento al bilancio d'esercizio si segnala il § 286, par. 3, n. 1, che consente di omettere dalle note (*Anhang*) le informazioni di cui al § 285, parr. 11, 11a e 11b relative alle informazioni delle controllate se "di minore importanza rispetto alla presentazione alla rappresentazione patrimoniale, economica e finanziaria.

difformità siano irrilevanti ⁽¹¹⁾. Nel silenzio del legislatore, il tema dell'applicazione della deroga alla rilevazione nel bilancio d'esercizio – con effetti sulla *Vollständigkeitsgebot* (principio di completezza) – rimane una questione aperta, soprattutto per quanto concerne le passività, sebbene risolta negativamente dalla dottrina dominante ⁽¹²⁾.

⁽¹¹⁾ Il riferimento è al § 308, par. 2, HGB, là dove consente una deroga al principio di uniformità nei criteri di valutazione adottati dalle imprese incluse nel perimetro di consolidamento ove ciò impatti in misura irrilevante sulla rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria del gruppo. Per un'impostazione si v. BUSSE VON COLBE, § 308, in *Münchener Kommentar*⁷, *Handels-gesetzbuch, Bilanzrecht §§ 238-342e*, vol. 3, 1208, ove l'autore riconduce espressamente la norma sia alla *Wesentlichkeit (materiality)* che alla *Wirtschaftlichkeit der Rechnungslegung* ossia alla "efficienza economica della contabilità".

⁽¹²⁾ Rigettano questa possibilità WENDT, *Wie wesentlich ist der Wesentlichkeitsgrundsatz für die Steuerbilanz?*, in AA.VV., *Unternehmensbesteuerung. Festschrift für Norbert Herzig zum 65 Geburtstag*, a cura di Kessler, Förster, Watrin, München, 2010, 517-521; SCHÜLKE, *Vollständigkeit, Verrechnungsgebot*, in AA.VV., *Rechnungslegung nach HGB und IFRS, Themensystematischer Kommentar mit synoptischen Darstellungen*, a cura di Merkt, Probst, Fink, Stuttgart, 2017, 292, ove ampi riferimenti bibliografici, ritiene che il principio di *materiality* debba essere letto e coordinato con gli altri principi di corretta contabilità (GOB), ad esempio quello di prudenza, e pertanto non possa comportare una deroga al requisito della completezza, potendo al più consentire di non rilevare attività di scarsissimo valore (tipizzato dall'Autore in Euro 150) o di tollerare che i debiti non siano quadrati al centesimo. BALLWIESER, § 243, in *Münchener Kommentar*⁷, *Handels-gesetzbuch, Bilanzrecht §§ 238-342e*, vol. 3, 53, in particolare §§ 63-66, ritiene che il principio possa operare solo sulle strutture e sulle informazioni rese nella nota integrativa in merito a singoli elementi ricompresi nello stato patrimoniale e nel conto economico e chiarisce come non sia possibile omettere il riconoscimento di attività e passività. Piuttosto, la *Wesentlichkeitsgrundsatz* dispiegherebbe la sua importanza principalmente con riferimento alla nota integrativa e agli altri documenti di natura narrativa dove è cruciale che vengano riportati solo le informazioni essenziali a guidare il processo decisionale dei destinatari. In termini analoghi circa l'applicabilità alla rilevazione, KAHLE, GOLDSCHMIDT, § 252, in AA.VV., *Bilanz-recht Kommentar*, a cura di Hacmeister, Kahle, Mock, Shüppen, Köln, 2018, 305, i quali ritengono che la conseguenza sarebbe un'inaccettabile menomazione del principio di completezza del bilancio, non giustificato da esigenze di efficienza e riduzione degli oneri amministrativi, difficoltà esistente invece con riferimento al momento valutativo, che giustifica, dunque, una deviazione dai criteri di valutazione *standard* ai metodi semplificati. Il principio sarebbe invece di fondamentale importanza nelle note e nella relazione sulla gestione, là dove ha un effetto restrittivo permette l'esclusione di dati irrilevanti che appesantiscano l'informativa.

All'estremo opposto rispetto agli ordinamenti dianzi citati, nell'ordinamento spagnolo l'art. 38, lett. i), *Código de comercio* contiene, invero ben prima del recepimento della Direttiva *Accounting*, una deroga generalizzata, là dove prevede che «el registro y la valoración de los elementos integrantes de las distintas partidas que figuran en las cuentas anuales deberá realizarse conforme a los principios de contabilidad generalmente aceptados. En particular, se observarán las siguientes reglas: [...] i) se admitirá la *no aplicación estricta* de algunos principios contables cuando la *importancia relativa* de la variación que tal hecho produzca sea *escasamente significativa* y, en consecuencia, no altere la expresión de la imagen fidel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la empresa» (c.d. *principio de la importancia relativa* ⁽¹³⁾).

Un'analogia ampiezza dell'ambito oggettivo di applicazione della deroga si rinviene nella formulazione dell'art. 2423, comma 4, c.c., il quale "assorbe" tutta la flessibilità concessa dal legislatore comunitario e comprende: la *rilevazione* (§ 3), la *valutazione* (§ 4), la *presentazione e l'informativa* (§5). L'approfondimento e la separata trattazione dei singoli ambiti di operatività oggettiva della deroga, nei paragrafi che seguono, per un verso, sono funzionali all'auspicata analisi dinamica del principio (capire come funziona in concreto il "meccanismo" indagato), per altro, al tentativo di comprenderne il posizionamento nel sistema della disciplina del bilancio d'esercizio, in particolar modo con riguardo al rapporto intercorrente tra materialità e principi di redazione.

⁽¹³⁾ Pubblicato con *Real Decreto* del 22 agosto 1885, modificato con *Ley* n. 16 del 4 luglio 2007, in vigore dal 1° gennaio 2008: v. SÁNCHEZ, MORENO, *Lecciones de derecho mercantil*, ed. 20, Madrid, 2017.

3. La deroga alla rilevazione. – L’art. 2423, comma 4, c.c. accorda al redattore, quale primo livello di operatività della deroga in esame, la facoltà di non osservare gli obblighi concernenti la rilevazione delle voci di bilancio. Come è emerso dalla panoramica comparatistica esposta *supra* § 2, la possibilità di applicare la deroga da *immateriality* alla rilevazione non è stata accolta, in via prudenziale, dalla maggior parte degli Stati membri; per contro, in ambito nazionale sono state sollevate talune criticità relativamente alla sua concreta applicazione ⁽¹⁴⁾ e, in effetti, potrebbero sorgere dubbi con riferimento alla compatibilità della previsione con la pervasiva e fondamentale funzione svolta dagli obblighi di corretta tenuta della contabilità.

Il termine “contabilità” deriva dal latino *accomp[er]tare* che significa “rendere conto” ⁽¹⁵⁾. Il concetto è ancor più chiaro nella lingua tedesca ove l’azione va sotto il nome di *Rechnung legen* (rendere conto) che, per fusione, costruisce il termine tecnico *Rechnungslegung* il quale identifica la contabilità nell’accezione economico aziendale, come sistema di registrazione dei fatti gestori nei libri contabili. In termini ampi, la contabilità è lo strumento per “trattare con l’invisibile” ⁽¹⁶⁾ ossia catturare – e in un certo senso dar vita – con i numeri e le parole l’attività d’impresa,

⁽¹⁴⁾ Cfr. QUAGLI, *La clausola generale del bilancio e il significato attuale del “true and fair view”*, in *La nuova informativa di bilancio. Profili teorici e criticità applicative dopo il D.Lgs. 139/2015 e i nuovi principi OIC*, a cura di Adamo, Fellegara, Incollingo, Lionzo, FrancoAngeli, Milano, 2018, 83 ss., esprime dubbi sull’applicazione della deroga alla rilevazione: «se un’impresa decide di omettere dagli schemi di bilancio le voci con saldo inferiore a 3.000 euro in quanto irrilevanti e se tali voci sono soltanto debiti, come fa a quadrare l’attivo con il passivo? Si deve in tal caso inserire a compensazione una voce apposita, come “riserva del netto per effetto del principio di rilevanza” che può assumere saldo positivo o negativo?».

⁽¹⁵⁾ Sul collegamento tra contabilità e rendicontazione si v. PANUCCIO, *La natura giuridica delle registrazioni contabili*, Jovene, Napoli, 1964, 66 ss.

⁽¹⁶⁾ Il riferimento è alla definizione di società nell’ambito della nota decisione *Dartmouth College v. Woodward*, 1819, ove si legge “a corporation is an artificial being, invisible, intangible, and existing only in the contemplation of law” e nella dottrina tedesca in VON SAVIGNY, *System des heutigen römischen Rechts*, Veit Verlag, Berlin, 1840, II, 236.

seguirne l'evoluzione e, documentando, consentire a posteriori una verifica sulla correttezza della gestione ⁽¹⁷⁾.

La funzione primaria della contabilità è, pertanto, quella di «rendere conto della gestione svolta e consentire di ricostruire i passaggi che dal fatto gestorio, tramite le scritture contabili, conducono al bilancio d'esercizio sì da permettere, partendo dal bilancio e mediante un procedimento “*a rebours*”, la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari dell'impresa» ⁽¹⁸⁾, in un'ottica di *verificabilità bidirezionale dell'informazione* ⁽¹⁹⁾. Quest'ultima si rende necessaria in plurimi momenti della vita dell'impresa: (i) al termine di ciascun esercizio, per consentire il controllo gestorio e il controllo contabile da parte del collegio sindacale (artt. 2403 e 2429 c.c.), del revisore legale dei conti e, nelle società quotate, dei soggetti a vario titolo coinvolti nel sistema di controllo interno; (ii) in sede di accesso ad una delle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza (*i.e.* accordi in esecuzione di piani attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordato preventivo), atteso che il legislatore richiede che un professionista indipendente attesti la veridicità dei dati aziendali all'esito di un'attività di controllo analitico – benché necessariamente a campione – assimilabile a quella normalmente condotta in via ordinaria dal revisore legale dei conti; (iii) infine, questa ricostruibilità

⁽¹⁷⁾ PLESSIS, GROßFELD, LUTTERMAN, SAENGER, SANDROCK, CASPER, *German Corporate Governance in International and European Context*, 2017, Springer, Heidelberg-Dordrecht-London-New York, 333.

⁽¹⁸⁾ CINCOTTI, *Il sistema della contabilità d'impresa. Profili giuridici*, AV edizioni, Cagliari, 2012, 17. Sul tema si v. LUTTER, *Contabilità come accountability: contabilità è rendere conto*, nella traduzione italiana a cura di Peter Angster, in RDS, 2011, 346 ss.; il concetto di contabilità come rendicontazione circa l'impiego del danaro altrui, si rinviene anche in BRANDEIS, *Others' people money and how the bankers use it*, Stokes, New York, 1914.

⁽¹⁹⁾ Inoltre, la contabilità ha ulteriore rilevanza esterna, in quanto costituisce mezzo di prova *ex art.* 2709 – 2711 c.c. e diviene essenziale ai fini della delimitazione della responsabilità dell'acquirente dell'azienda ai sensi dell'art. 2560, c.c.

è richiesta dall'art. 322 ccii ⁽²⁰⁾, e altresì dall'art. 2486, ult. comma, c.c., là dove prevede che, nel caso in cui venga accertata la responsabilità degli amministratori, l'impossibilità di ricostruire il patrimonio aziendale da parte della curatela, causata dalla mancanza o dalla irregolarità delle scritture contabili, comporti la determinazione del danno nella misura pari alla differenza tra l'attivo ed il passivo accertati in sede di liquidazione giudiziale.

L'ordinata e completa tenuta della contabilità è funzionale al buon governo societario, essendo il presupposto fondamentale per il monitoraggio e il controllo organizzativo ⁽²¹⁾ di cui all'art. 2086, comma 2, c.c., ai sensi del quale l'imprenditore che gestisce l'impresa in forma societaria o collettiva deve istituire degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e alle dimensioni dell'impresa che consentano, tra gli altri, la rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale ⁽²²⁾.

⁽²⁰⁾ Sul punto, si v. per tutti RACUGNO, *Dal bilancio ai fatti di gestione*, in *Giur. comm.*, 2002, II, 601 ss.

⁽²¹⁾ Il riferimento è al distinguo tra controllo *organizzativo* e controllo *ensorio* di CINCOTTI, *Gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili nella composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa (anche a proposito del "Decreto Dirigenziale")*, in *Dir. Fall.*, 2022, 567 ss., ove il controllo "organizzativo" si sostanzia nel monitoraggio continuativo dei risultati dell'azione imprenditoriale anche al fine di «influenzarla affinché consegua gli obiettivi stabiliti», mentre il controllo "ensorio" consiste nella verifica di regolarità dell'azione amministrativa. Sul punto altresì v. MONTALENTI, *Amministrazione e controllo nella società per azioni: riflessioni sistematiche e proposte di riforma*, in *Riv. soc.*, 2013, 42 ss. La contabilità è, dunque, anche strumento funzionale a garantire l'informativa adeguata al processo decisionale manageriale: cfr. CINCOTTI, *Il progetto di bilancio nel governo della società per azioni*, Giuffrè, Milano, 2022, 105 ss.

⁽²²⁾ Il tema dell'adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili, ha assunto un ruolo centrale nel diritto societario e nel diritto della crisi a seguito dell'estensione del dovere alla totalità delle imprese che operino in forma collettiva e societaria, ad opera del D.l. 14/2019 (c.d. codice della crisi). Come noto, il dovere in esame non costituisce novità assoluta, essendo stato dapprima previsto negli ordinamenti settoriali delle imprese bancarie ed assicurative, per poi transitare nella disciplina delle società quotate per il tramite dell'art. 149 t.u.f., ed in quella della società per azioni con l'art. 2381 c.c. La disciplina in esame definisce i parametri cui l'adeguatezza deve essere riferita, la

Tanto premesso, è agevole comprendere perché il legislatore comunitario abbia previsto che l'applicazione della deroga da *immateriality* «non dovrebbe pregiudicare eventuali obblighi nazionali relativi alla tenuta di registri completi da cui risultino le operazioni commerciali e la situazione finanziaria» (Considerando n. 17, Direttiva *Accounting*). La previsione, ripresa integralmente dall'art. 2423, comma 4, c.c., è in linea con l'art. 2219 c.c. che impone all'imprenditore commerciale la tenuta di una ordinata

natura e le dimensioni dell'impresa, nonché la competenza alla "cura", ossia la predisposizione, alla valutazione ed alla vigilanza, rispettivamente in capo agli organi delegati, al consiglio di amministrazione ed all'organo di controllo, cui compete la vigilanza sull'adeguatezza (ideale) e sul concreto funzionamento dell'organizzazione approntata. Per contro, il legislatore non delinea la fattispecie degli "assetti", essendosi resa necessaria a tal fine una ricostruzione basata sulle indicazioni della scienza aziendalistica. In tal senso, (i) gli *assetti organizzativi* comprendono il sistema di funzionigramma e di organigramma e, in particolare, il complesso delle direttive e delle procedure stabilite per l'assegnazione del potere decisionale ad un appropriato livello di competenza e responsabilità; (ii) gli *assetti amministrativi* includono il complesso delle procedure volte ad assicurare il corretto e ordinato svolgimento dei processi aziendali e di singole fasi; (iii) gli *assetti contabili* sono il complesso delle procedure volte a garantire la corretta, completa e tempestiva rilevazione nella contabilità dei fatti gestori, in ossequio alle norme civilistiche ed i principi contabili applicabili. Sul tema, si v. il lungimirante scritto di BUONOCORE, *Adeguatezza, precauzione, gestione, responsabilità: chiose sull'art. 2381, commi terzo e quinto, del codice civile*, in *Giur. comm.*, 2006, I, 5 ss.; IRRERA, *Assetti adeguati e governo delle società di capitali*, Giuffrè, Milano, 2005; ID., *Gli obblighi degli amministratori di società per azioni tra vecchie e nuove clausole generali*, in *Riv. Soc.*, 2011, 358 ss.; KUTUFÀ, *Adeguatezza degli assetti e responsabilità gestori*, in *Amministrazione e controllo nel diritto delle società*, in *Liber amicorum Antonio Piras*, Giappichelli, Torino, 2010, 709 ss.; con riferimento alla funzione di tempestiva rilevazione della crisi e della perdita della continuità aziendale si v. CALANDRA BUONAURA, *Amministratori e gestione dell'impresa nel codice della crisi*, in *Giur. comm.*, 2020, I, 1 ss.; CIAN, *Crisi d'impresa e doveri degli amministratori: i principi riformati e il loro possibile impatto*, in *Nuove Leggi civili commentate*, 2019, 1160 ss.; DE ANGELIS, *L'influenza della nuova disciplina dell'insolvenza sul diritto dell'impresa e delle società, con particolare riguardo alle s.r.l.*, in *ODC*, 2020, 325 ss.; IBBA, *Codice della crisi e codice civile*, in *ODC*, 246; MIRONE, *L'organizzazione dell'impresa societaria alla prova del codice della crisi: assetti interni, indicatori e procedure di allerta*, in *ODC*, 2020, 26; MONTALENTI, *Il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: assetti organizzativi adeguati, rilevazione della crisi, procedure di allerta nel quadro generale della riforma*, in *Giur. comm.*, I, 2020, 829 ss. Per un inquadramento PRESCIANI, *Assetti organizzativi d'impresa*, in *Dig. disc. Priv., sez. comm.*, 2022, 1 ss.

contabilità, dove l'ordine sottende, ragionevolmente, anche la completezza⁽²³⁾.

La necessaria completezza delle scritture contabili comporta certamente l'inapplicabilità della deroga alla *registrazione* del fatto gestorio, quanto meno con riferimento alle scritture contabili di esercizio⁽²⁴⁾, al fine di preservarne la tracciabilità. La deroga alla rilevazione – comunque desumibile dalla lettera della norma – potrebbe al più intendersi, pertanto, come possibilità di stralciare il dato (unitamente alla sua contropartita contabile), ritenuto non passibile di generare alcun beneficio informativo per il destinatario e, che in virtù di ciò, potrebbe essere fatto defluire dal documento di sintesi. Tuttavia, se in base alle premesse fatte è necessario che la sequenza dei documenti contabili sia tale da garantire la verificabilità bidirezionale dell'informazione, si potrebbe ritenere sussistente un'incompatibilità della disposizione con il sistema.

In verità, il problema è superato dal legislatore, che ha previsto un anello di congiunzione tra le scritture contabili di secondo grado e il bilancio nel quale non vengano rilevate delle poste contabili e, dunque, sia stato per così

⁽²³⁾ I principi di completezza e la funzione di verificabilità dell'informazione nell'ambito delle scritture contabili sono nominati dal legislatore tedesco, là dove al § 238 HGB, ove è previsto che «*die Geschäftsvorfälle müssen sich in ihrer Entstehung und Abwicklung verfolgen lassen*» (tracciabilità delle transazioni dall'origine ed in tutti i passaggi contabili); mentre il successivo § 239, par. 2, prevede che le registrazioni nei libri contabili debbano essere complete (*vollständig*), corrette (*richtig*), tempestive (*zeitgerecht*) e ordinate (*geordnet*). Inoltre, il § 246 HGB, rubricato *Vollständigkeit*, ribadisce il principio di completezza disponendo che il bilancio debba includere tutte le attività, passività, costi e ricavi se non altrimenti stabilito dalla legge.

⁽²⁴⁾ Come si vedrà *ultra*, § 4. Si segnala, peraltro, che il principio di materialità, applicato alla registrazione dei fatti gestori, è menzionato nella dottrina italiana di inizi Novecento: GREGORIO, *I bilanci delle società anonime*, 2 ed., Casa editrice Dottor Francesco Vallardi, Milano, 1938, 226-227, individua quale "limite al principio che impone la registrazione" l'immaterialità, là dove afferma che «ora finché queste poste duplicate non aggiungano nessun nuovo elemento che possa influire [...] nel giudizio sulla situazione dell'azienda, esse possono opportunamente evitarsi, sia per *semplificare la contabilità*, sia perché il commerciante possa tener segreto ai propri concorrenti l'ammontare delle merci e dei titoli su cui può contare».

dire “menomato” dall’utilizzo della deroga, rappresentato dalla segnalazione di chiusura nella nota integrativa circa la modalità di impiego della deroga richiesta dal comma 4 dell’art. 2423 c.c., di cui si dirà *ultra* § 7.

E tuttavia, al di là della astratta applicabilità della deroga alla rilevazione in bilancio, senza che ciò arrechi pregiudizio rispetto alla completezza contabile, occorre segnalare alcune criticità che, in concreto, potrebbero limitarne l’applicazione o ne rappresentano il limite superiore: (i) l’impiego della deroga alla rilevazione impedisce, in virtù del principio di derivazione di cui all’art. 83, comma 1, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito t.u.i.r.), il riconoscimento ai fini fiscali dei costi che non siano stati imputati nel conto economico civilistico; (ii) dal lato dei ricavi, l’applicazione della deroga alla rilevazione trova un limite insuperabile nella soglia di materialità di cui all’art. 4, comma 1, D.lgs. 10 marzo 2020, n. 74, che disciplina il reato di dichiarazione infedele, punito con la pena della reclusione da due a quattro anni e sei mesi per chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indichi nella dichiarazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti, quando l’imposta evasa è superiore a centomila euro e l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione (non rilevati) è superiore al dieci per cento dell’ammontare complessivo di quelli indicati nella dichiarazione, o comunque superiore a tre milioni di euro. A tacer del fatto che i componenti positivi di reddito eventualmente espunti dal bilancio dovrebbero in ogni caso dar luogo ad apposita variazione in aumento in sede di predisposizione della dichiarazione fiscale.

In termini di implicazioni e interferenze con i principi di redazione, è evidente come l’impiego della deroga, se applicata alla rilevazione di costi, costituisca altresì una deroga al principio di prudenza, sancito dall’art. 2423-*bis*, nn.1, 2, 3, c.c. in virtù del quale si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura

dell'esercizio, oltre che una deroga alla competenza economica di cui all'art. 2423-*bis*, n. 3, c.c. secondo cui occorre tener conto, nella determinazione del risultato economico dell'esercizio, di tutti gli oneri che abbiano concorso alla produzione del risultato dell'esercizio, a prescindere dalla competenza finanziaria, ossia della data di incasso o del pagamento ⁽²⁵⁾).

4. La deroga alla valutazione. – Il *secondo livello* di operatività della deroga è quello alla *valutazione*, che può essere articolato in due sottolivelli dei quali è opportuno valutare l'ammissibilità: (i) *deroga al metodo valutativo*; (ii) *deroga all'attività valutativa*.

Il *primo sottolivello* di applicazione della deroga non solleva alcun dubbio in termini di ammissibilità, è ampiamente tipizzato nell'ambito dei principi contabili nazionali OIC – modificati a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 139/2015 – e, empiricamente, è il campo elettivo di applicazione della deroga, là dove consente l'utilizzo di metodi valutativi meno evoluti e complessi rispetto a quelli codicistici ⁽²⁶⁾. Così, il principio contabile OIC n. 19, *Debiti*, prevede la possibilità di non valutare i debiti al costo ammortizzato di cui all'art. 2426, comma 1, n. 8 ⁽²⁷⁾, se aventi scadenza

⁽²⁵⁾ Per un inquadramento del principio di competenza economica nella dottrina giuridica si v. RACUGNO, *L'ordinamento contabile delle imprese*, in *Trattato di diritto commerciale*, diretto da Buonocore, sez. I, vol. 5, Giappichelli, Torino, 2002.

⁽²⁶⁾ Per un'analisi empirica in tema di utilizzo della deroga da *immateriality* si v. RAMASSA, DI FABIO, ALIU, *Chiari e scuri della disclosure di bilancio: alcune evidenze empiriche*, in *Riv. dott. Comm.*, 1, 2021, 13 ss.

⁽²⁷⁾ L'art. 2426, n. 8, come modificato dal D.lgs. n. 139/2015, dispone che crediti e debiti debbano essere rilevati in bilancio «secondo il criterio del *costo ammortizzato*, tenendo conto del *fattore temporale*». Il costo ammortizzato è definito dal principio contabile OIC n. 15, § 16, come il valore a cui l'attività o la passività finanziaria è stata valutata al momento della rilevazione iniziale al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall'ammortamento cumulato utilizzando il «criterio dell'interesse effettivo» su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza e dedotta qualsiasi riduzione di valore. Il criterio richiede di considerare due eventuali differenze: (i) tasso di interesse effettivo e tasso di interesse nominale; (ii) tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali e tasso di interesse di mercato. Pertanto, in sede di rilevazione iniziale, il

inferiore ai dodici mesi (§ 42) o se i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza siano di scarso rilievo (§ 45). In questi casi, l'applicazione del criterio avrebbe effetti irrilevanti. Il principio contabile prevede, inoltre, la possibilità di non attualizzare il debito se il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non è significativamente diverso da quello di mercato. Analoghe previsioni sono contenute nel principio contabile OIC n. 15, *Crediti*, § 33 e § 35, che trova applicazione nell'ambito dei prestiti obbligazionari, all'aggio

credito è iscritto al valore nominale al netto di premi, abbuoni ed include i costi direttamente attribuibili alla transazione (*i.e.* spese di istruttoria, oneri di perizia, commissioni, spese legali). Ogni differenza tra il *valore iniziale* così calcolato ed il *valore a scadenza* rappresenta il valore da ammortizzare, ossia da ripartire secondo competenza economica lungo tutta la durata attesa del credito. Così, ad ogni rilevazione successiva occorrerà determinare: (i) l'ammontare degli interessi al tasso di interesse effettivo sul valore contabile del credito all'inizio dell'esercizio; (ii) aggiungerlo al valore contabile del credito; (iii) sottrarre gli incassi per interessi e capitale intervenuti nel periodo; (iv) oltre che eventuali svalutazioni e perdite su crediti. Dunque, la differenza tra interesse effettivo e interesse nominale incassato in ciascun esercizio viene portato ad aumento del valore del credito ed ha come contropartita il conto economico "interessi attivi". Si noti che il tasso di interesse effettivo è il tasso che attualizza esattamente i pagamenti o gli incassi futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario viene determinato attualizzando alla data in cui il credito sorge tutti i flussi di cassa futuri collegati all'operazione di finanziamento, rappresentati dal pagamento degli interessi e dal rimborso del capitale a scadenza e ponendolo uguale al valore iniziale del credito (calcolato sommando al valore nominale i costi di transazione). Un'ulteriore verifica necessaria nell'applicazione del criterio è la valutazione di una eventuale differenza rilevante tra il *tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali*, vale a dire il tasso che considera tutti i flussi pagati tra le parti e previsti dal contratto (ma non considera i costi di transazione) ed il *tasso di interesse di mercato*, ossia il tasso che sarebbe stato applicato tra da due parti indipendenti in un'operazione simile e con termini e condizioni comparabili. In questo caso, al momento della rilevazione iniziale occorre altresì attualizzare (ossia determinare attraverso il procedimento di sconto, il valore oggi dei flussi finanziari che verranno incassati ad una o più date future) e dunque tener conto del "fattore temporale" menzionato dall'art. 2426, n. 8, c.c. Per un inquadramento del tema in dottrina si v. DEZZANI, *Crediti e debiti commerciali scadenti oltre i 12 mesi: criterio del costo ammortizzato e attualizzazione*, in *Il fisco*, 7, 2017, 1413 ss.; PISONI, BAVA, BUSSO, DEVALLE, RIZZATO, *Crediti e debiti commerciali: costo ammortizzato in presenza di attualizzazione*, in *Il fisco*, 21, 2017, 2059 ss.

e disaggio di emissione ⁽²⁸⁾, oltre che nel principio OIC n. 20, *Titoli immobilizzati*, che consente di disapplicare il criterio del costo ammortizzato per i titoli di debito immobilizzati con costi di transazione e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza di scarso rilievo, oltre che per i titoli iscritti all'attivo circolante detenuti in portafoglio per un periodo inferiore a dodici mesi. Ancora, il principio contabile OIC n. 13, *Rimanenze*, dispone che è possibile determinare il costo delle rimanenze di cui all'art. 2426, comma 1, n. 9, c.c., anziché calcolando il costo specifico, approssimandolo attraverso il metodo dei costi *standard* ⁽²⁹⁾, del prezzo al dettaglio ⁽³⁰⁾ o del valore costante: i criteri semplificati vengono qualificati dall'OIC come applicazioni della deroga da *immateriality* ⁽³¹⁾.

⁽²⁸⁾ Con il termine aggio di emissione si intende la differenza tra il valore nominale di un titolo e il suo prezzo di emissione, se quest'ultimo è superiore (cd. emissione sopra la pari). Per contro, si configura un disaggio di emissione laddove il prezzo di emissione del titolo è inferiore al suo valore nominale (cd. emissione sotto la pari).

⁽²⁹⁾ Secondo il principio contabile OIC n. 13, § 47, i costi *standard* approssimano il costo effettivo delle rimanenze se considerano livelli normali di efficienza e di capacità produttiva, sono regolarmente sottoposti a revisione e riveduti alla luce delle condizioni effettive del momento.

⁽³⁰⁾ Il principio contabile OIC n. 13, *Rimanenze*, § 48, specifica che il metodo in esame consente di approssimare il costo effettivo delle rimanenze quando si valutano rimanenze di grandi quantità di beni soggetti a rapido rigiro con margini di importo simile, consigliandone l'adozione laddove l'adozione di metodi diversi di calcolo del costo sia poco agevole. Il metodo presuppone: (i) il calcolo dei carichi di magazzino (merci in entrata) al valore di costo ed al valore di vendita; (ii) il calcolo della "percentuale di costo" ottenuta rapportando le due grandezze precedenti; (iii) il calcolo della differenza tra il totale carichi di magazzino al valore di vendita ed il totale ricavi (magazzino al valore di vendita effettivamente uscito), differenza che rappresenta il magazzino esistente al valore di vendita. Il passaggio successivo consiste nel riportare le rimanenze così valorizzate al costo, moltiplicando le rimanenze al valore di vendita per la percentuale di costo calcolata come da precedente punto (ii).

⁽³¹⁾ Nelle motivazioni in calce al principio, l'OIC 13, p. 23, specifica che: (i) nel metodo dei *costi standard* l'irrelevanza va riferita al costo effettivo di produzione; (ii) nel metodo del prezzo al dettaglio l'irrelevanza deriva dal ricorrere di condizioni precise (grande quantità di beni, rapido rigiro, margini di importo simile) «al verificarsi delle quali non solo i metodi generali sarebbero di difficile e costosa applicazione ma sarebbe anche inutile perché il metodo del prezzo al dettaglio definisce correttamente il costo effettivo delle rimanenze»; (iii) nel metodo del valore costante delle materie prime l'irrelevanza rispetto ai

Il principio contabile OIC n. 16, *Immobilizzazioni immateriali*, § 34 e § 93 prevede la possibilità di non ammortizzare le attrezzature industriali e commerciali che siano costantemente rinnovate e complessivamente di scarsa rilevanza rispetto all'attivo di bilancio, a condizione che non vi siano variazioni sensibili nell'entità, nel valore e nella composizione delle stesse.

Infine, in tema di svalutazione crediti, il principio contabile OIC n. 15, *Crediti*, §§ 61-62, prevede che, in presenza di un limitato numero di crediti, la società debba verificare analiticamente (ossia per ciascun creditore) l'esistenza di indicatori di perdita; per contro, se i crediti sono numerosi e "individualmente non significativi" è ammessa una verifica globale di portafoglio e l'utilizzo di un metodo semplificato di svalutazione, che può fondarsi sulle perdite di valore medie storicamente rilevate. Circa il significato da attribuire alla locuzione "credito individualmente non significativo" si potrebbe prudenzialmente ricorrere all'art. 101, comma 5, t.u.i.r. secondo cui sono "crediti di modesta entità" quelli che: (i) non superano i cinquemila euro, nelle imprese di rilevanti dimensioni, secondo la definizione di cui all'art. 27, comma 10, D.l. 29 novembre 2008, n. 185, ossia quelle che conseguono ricavi non inferiori ai cento milioni di euro; (ii) e non superano i duemilacinquecento euro, nelle altre imprese; con ciò assegnando una soglia di materialità del singolo credito che per le grandi imprese si attesta, al più, allo 0,005% dei ricavi, per le imprese ammesse alla redazione del bilancio in forma abbreviata intorno allo 0,0284% e per le microimprese allo 0,72%.

Nelle fattispecie menzionate, allorché il risultato ricavabile attraverso uno dei metodi semplificati costituisca una buona approssimazione di quello ottenibile col metodo "evoluto" – che richiede uno sforzo contabile significativamente maggiore rispetto al beneficio informativo che ne consegue – il legislatore ammette la deroga da *immateriality* al metodo

metodi generali è implicita, essendo tale metodo consentito quando il costo d'acquisto è costante.

valutativo di *default*. Tuttavia, con riguardo alla definizione dei limiti della deroga, un'attenzione particolare necessita di essere rivolta alla disciplina tributaria e, segnatamente, all'art. 4, comma 1-*ter*, D.lgs. 74/2020, che fornisce un limite superiore al suo ricorso, là dove dispone la non punibilità, ai fini del reato di dichiarazione infedele, delle valutazioni che complessivamente considerate differiscano in misura inferiore al dieci per cento di quelle corrette.

In aggiunta ai casi tipizzati nei principi contabili, si concorda con quella dottrina che ha ritenuto che la formulazione generica della norma non ponga ostacoli ad applicazioni ulteriori alle precedenti: il redattore, nell'esercitare la sua discrezionalità tecnica, può individuare ipotesi atipiche nelle quali la deroga al metodo di valutazione non altera la rappresentazione veritiera e corretta e deve ragionevolmente darne ampia informativa nella nota integrativa ⁽³²⁾.

In termini di implicazioni, può osservarsi come la deroga da *immateriality* al metodo di valutazione, eccetto il caso in cui avvenga *ab origine* e venga mantenuta nel corso del tempo, implica contestualmente una deroga alla *consistency* senza però transitare dall'art. 2423-*bis*, comma 1, n. 6, c.c. e, dunque, senza che debbano ricorrere casi eccezionali e sia necessaria l'indicazione della motivazione e dell'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria, ciò in quanto la motivazione non è contemplata dall'art. 2423, comma 4, c.c., mentre l'irrilevanza degli effetti è il presupposto di applicazione della norma. Occorre, tuttavia, rilevare che la verifica di materialità con riferimento al metodo di valutazione dovrebbe essere condotta al termine di ciascun esercizio per comprendere se il metodo semplificato adottato

⁽³²⁾ DI SARLI, *La continuità dei bilanci*, Egea, Milano, 2018, 152.

nell'esercizio precedente sia ancora irrilevante rispetto alla rappresentazione veritiera e corretta ⁽³³⁾.

Un possibile *secondo sottolivello* di applicabilità della deroga è quello riferibile all'attività valutativa in sé, per irrilevanza dell'oggetto, ipotesi innominata nell'ambito dei principi contabili, né affrontata dalla dottrina. Sul punto, occorre domandarsi se sia ammissibile e, in caso affermativo, con quali effetti, una rinuncia a mettere in moto il meccanismo valutativo in ragione della sua antieconomicità. Si consideri l'irrilevanza di un'immobilizzazione materiale, immateriale o finanziaria che renda totalmente antieconomico procedere all'*impairment test*, tanto ordinario quanto semplificato ⁽³⁴⁾. Tale indagine, da compiersi in presenza di indicatori potenziali di perdita ⁽³⁵⁾, nel caso in cui l'attività sia di scarso valore e, a cascata, anche l'eventuale perdita lo sia, non risponderebbe ai criteri di efficienza e di utilità informativa cui la norma dovrebbe essere ispirata. E ancora, si consideri l'ipotesi di mancata rettifica per competenza economica di costi o ricavi irrilevanti sostenuti durante l'esercizio, con l'effetto di farli gravare interamente sul conto economico dell'esercizio (*i.e.*

⁽³³⁾ *Ibidem*.

⁽³⁴⁾ Il principio contabile OIC n. 10 prevede, infatti, per le società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, la possibilità di determinare le perdite durevoli di valore sulla base della capacità di ammortamento.

⁽³⁵⁾ Il principio contabile OIC n. 9, § 17, prescrive che la società al momento della redazione del bilancio debba valutare la possibilità che esistano indicatori di potenziali perdite di valore. In particolare sono indicatori di perdita di valore dell'attività i seguenti: (i) il valore di mercato di un'attività è diminuito *significativamente* durante l'esercizio; (ii) durante l'esercizio si sono verificate variazioni *significative* con effetto negativo per la società in ambiente tecnologico, di mercato, economico o normativo in cui la società opera; (iii) aumento dei tassi di interesse di mercato o altri tassi di rendimento durante l'esercizio; (iv) il valore contabile delle attività è superiore al loro *fair value*; (v) evidente obsolescenza o deterioramento fisico del bene; (vi) fatti significativi impattanti sulla misura e sul modo di utilizzo dell'attività (es. piano di dismissione, inutilizzo). L'accertamento di un indicatore di potenziale perdita durevole di valore obbliga gli amministratori a determinare il valore recuperabile dell'attività (valore d'uso o *fair value*) e confrontarlo con il valore netto contabile iscritto in bilancio e, se questo dovesse risultare superiore, procedere a svalutazione da iscriversi nel conto economico dell'esercizio.

attività di scarso valore, rimanenze di magazzino) ⁽³⁶⁾. In questa ipotesi, la deroga all'attività valutativa implicherebbe una deroga al principio della competenza economica, poiché i dati che dovrebbero trovare rappresentazione nell'attivo dello stato patrimoniale come, ad esempio, le rimanenze di scarso valore, comparirebbero tra i costi nel conto economico pur dovendo, in linea teorica, essere rinviati per competenza ad esercizi successivi ⁽³⁷⁾. In altri casi, la scelta di non procedere alla valutazione di

⁽³⁶⁾ Cfr. COLUCCIA, COSENTINO, FONTANA, GIORNETTI, MOSCARINI, SOLIMENE, SURÀ, *Gli effetti delle deroghe conseguenti al principio di rilevanza nel bilancio di esercizio*, in AA.VV., *La "nuova" informativa di bilancio. Profili teorici e criticità applicative dopo il D. lgs. 139/2015 e i nuovi principi OIC*, a cura di Adamo, Fellegara, Incollingo, Lionzo, FrancoAngeli, Milano, 2018, 105, i quali evidenziano l'effetto che una diversa valutazione ha anche sul profilo della registrazione nei libri contabili; *contra*, QUAGLI, *Il bilancio di esercizio e i principi contabili*, Giappichelli, Torino, 2017, 25, il quale ritiene che la deroga non possa mai produrre effetti sulle registrazioni contabili, intangibili, mentre sarebbe possibile omettere dalla rappresentazione le voci irrilevanti che non aggiungono beneficio informativo, dovendosi intendere per "rilevazione" la "presentazione".

⁽³⁷⁾ In questi casi ci si potrebbe altresì domandare se detta diversa presentazione debba aver luogo – sotto un non trascurabile profilo di tecnica contabile – direttamente nel bilancio, ovvero se operi a monte nelle scritture contabili di esercizio ovvero ancora solamente in quelle di rettifica alla chiusura dell'esercizio, poiché solamente nel primo caso la diversa presentazione potrà essere neutrale sotto il profilo delle scritture contabili. Nel riportato esempio dell'immobilizzazione di scarso rilievo da "spesare" a conto economico le ideali soluzioni potrebbero consistere nel: (i) registrare direttamente l'immobilizzazione tra i costi di esercizio; (ii) nel registrare l'immobilizzazione tra le attività e solo alla fine dell'esercizio operare una rettifica, chiudendo il conto finanziario acceso all'immobilizzazione e contestualmente iscrivere il costo d'esercizio; (iii) ovvero ancora mantenere in contabilità l'immobilizzazione e modificare la presentazione direttamente in bilancio. La soluzione (i) non pare praticabile in quanto la valutazione di immaterialità deve essere operata con riferimento al progetto di bilancio complessivamente considerato, di guisa che non sarebbe possibile in corso d'esercizio classificare tra i costi un'immobilizzazione considerata di scarso rilievo. La soluzione (iii), implicitamente prospettata in dottrina (v. QUAGLI, *op. loc. ult. cit.*) in virtù della intangibilità dei libri contabili, creerebbe un cortocircuito nella riapertura dei conti, i quali continuerebbero a segnalare l'immobilizzazione, il cui costo, tuttavia, è stato speso nell'esercizio precedente. In secondo luogo, tale soluzione comporterebbe una deroga al principio in forza del quale il bilancio ha diretta derivazione dalla contabilità, per cui non è possibile inserirvi dati non rilevati nei registri contabili mentre tutti i dati rilevati e presentati in bilancio devono essere registrati in contabilità. Di conseguenza, verrebbe meno la funzione di verificabilità "bidirezionale" dell'informazione: dal documento contabile di primo grado fino a quello di terzo grado e viceversa. La soluzione finale potrebbe essere quella di cui al

elementi per irrilevanza dell'oggetto si riverbera altresì sull'esistenza di talune scritture contabili di integrazione e comporta contestualmente una deroga alla rilevazione in bilancio (l'elemento non viene valutato, registrato, rilevato), operando su più livelli: banalmente, si consideri la mancata valutazione, registrazione e rilevazione di un rateo attivo relativo ad un canone di locazione di competenza economica dell'esercizio in chiusura per soli venti giorni a fronte di una durata totale semestrale, ovvero di fatture da ricevere o da emettere di importo esiguo ⁽³⁸⁾. Pertanto, in termini di implicazioni, l'applicazione della deroga da immaterialità alla valutazione, nei casi sopraindicati comporta altresì una deroga ai principi della competenza economica e altresì della prudenza, laddove non vengano rilevati costi e passività.

Se, da un lato, l'ampia formulazione della norma non porrebbe alcun limite, salvo quello di garantire la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica – e dunque di utilizzo non strumentale della deroga per finalità di contabilità creativa – dall'altro il tema si interseca con quello della tangibilità delle scritture contabili di secondo grado. Infatti, ammettere la deroga all'attività valutativa aprirebbe la strada alla possibilità, in una certa misura, di contaminare le registrazioni nei libri contabili, modificandone l'entità e, in taluni casi, perfino l'esistenza. Per contro, escluderla, adottando una soluzione contabile conservativa e improntata alla prudenza, significherebbe obbligare i redattori a mettere in moto un meccanismo valutativo inefficiente, che massimizza lo sforzo a fronte di un risultato irrilevante e, all'esito,

punto (ii) sia perché in questo modo è rispettato il principio in forza del quale occorre procedere ad una valutazione globale di *materiality*, la quale non può che avvenire alla fine dell'esercizio; sia perché in questo modo verrebbe preservata la ricostruibilità a posteriori della contabilità.

⁽³⁸⁾ Tale possibilità è altresì ritenuta percorribile nella dottrina aziendale da COLUCCIA, COSENTINO, FONTANA, GIORNETTI, MOSCARINI, SOLIMENE, SURA, *Gli effetti delle deroghe conseguenti al principio di rilevanza nel bilancio di esercizio*, cit.,108.

consentirgli di scartare il dato contabile irrilevante ottenuto dal progetto di bilancio.

L'individuazione di ogni soluzione sul punto necessita di transitare dalla distinzione tra *scritture contabili di esercizio* e *scritture contabili di assestamento* ⁽³⁹⁾. Giova qui rammentare come il sistema delle rilevazioni di gestione, che durante l'esercizio segue il criterio della competenza finanziaria, non è sufficiente a produrre il bilancio poiché, come è stato osservato, esso non è "il risultato di addizioni e sottrazioni" ⁽⁴⁰⁾ bensì richiede l'intervento della discrezionalità tecnica del redattore nell'ambito di un necessario "procedimento di controllo e di interpretazione" ⁽⁴¹⁾ delle partite, dovendosi procedere alla valutazione delle attività (*i.e.* rimanenze di materie prime, merci, crediti, immobilizzazioni) e delle passività (*i.e.* debiti, passività potenziali). L'attività valutativa – e dunque ogni politica di bilancio ⁽⁴²⁾ – fa il suo ingresso nel documento di sintesi per mezzo delle scritture contabili di assestamento. In altre parole, mentre le scritture

⁽³⁹⁾ Sul tema, si v. RACUGNO, *L'ordinamento contabile delle imprese*, cit., 50 ss., ove ampia disamina dei passaggi che conducono dalla contabilità generale al bilancio, transitando dalla redazione del bilancio di verifica e della situazione contabile nonché dalla predisposizione delle scritture di assestamento che, evidenzia l'A., costituiscono lo strumento di attuazione del principio della competenza economica di cui all'art. 2423-bis, c.c.; si v. anche CINCOTTI, *Il sistema della contabilità d'impresa*, cit.

⁽⁴⁰⁾ In questi termini, CINCOTTI, *op.loc.ult.cit.*, 12.

⁽⁴¹⁾ CECCHERELLI, *Il linguaggio dei bilanci: formazione e interpretazione dei bilanci commerciali*, Felice Le Monnier, Firenze, 1970, 5 e 19.

⁽⁴²⁾ CINCOTTI, *Il progetto di bilancio nel governo della società per azioni*, cit., 128 ss., propone di distinguere tra (i) politiche di bilancio "vincolate", imposte dal legislatore per il rispetto della clausola generale della rappresentazione veritiera e corretta; (ii) politiche di bilancio "discrezionali", la cui adozione è rimessa alla piena discrezionalità degli amministratori, tra cui l'A. ricomprende altresì la deroga da *immateriality*; (iii) politiche di bilancio "gestorie", tra cui è menzionato il caso in cui dei beni, già classificati tra le immobilizzazioni, vengano classificati nell'attivo circolante a seguito della decisione (gestoria) di procedere alla loro dismissione. Per contro, la posizione della dottrina maggioritaria ritiene inammissibile l'utilizzo del bilancio ai fini della realizzazione di determinate politiche di gestione: per tutti, COLOMBO, *Il bilancio di esercizio*, Giuffrè, Milano, 1965, 235.

d'esercizio rappresentano "l'essere", l'annotazione in ordine cronologico dei fatti di gestione che hanno determinato movimenti nei valori finanziari, le scritture di assestamento rappresentano il "dover essere" secondo il criterio della competenza economica e, pertanto, l'esito dell'attività valutativa che conduce da una situazione dei conti al progetto di bilancio. Peraltro, dai registri contabili, a seguito dell'utilizzo della deroga, dovrebbero comunque risultare «le operazioni commerciali e la *situazione finanziaria*» (Considerando n. 17, Direttiva *Accounting*), la quale emerge dalla sequenza delle scritture contabili di esercizio, che seguono il criterio della competenza finanziaria, portando a concludere che il legislatore comunitario abbia implicitamente operato una distinzione tra scritture contabili d'esercizio, sempre intangibili, e d'assestamento, tangibili alle condizioni di cui all'art. 2423, comma 4, c.c., in quanto parte (finale) del processo valutativo. Per l'effetto, a parere di chi scrive la deroga all'attività valutativa, pur innominata, deve ritenersi ammissibile e rappresenta un'ipotesi di contestuale deroga alla rilevazione.

Nondimeno, se la *ratio* della previsione consiste anche nel garantire una maggiore efficienza economica dei processi di produzione del dato contabile, come emerge dai numerosi richiami della Direttiva *Accounting* al tema della riduzione degli oneri amministrativi e contabili delle imprese, in particolare per quelle di piccole e medie dimensioni ove a questo non faccia seguito un adeguato beneficio informativo per gli utilizzatori dell'informativa, limitare l'applicazione della deroga al solo metodo valutativo sarebbe contraddittorio, ciò in quanto, anche a voler affermare la tesi contraria dell'inapplicabilità della deroga al processo di valutazione, il risultato finale potrebbe non cambiare affatto, poiché il redattore ben potrebbe procedere allo stralcio del dato irrilevante, applicando la deroga alla rilevazione, con ulteriore e inutile aggravio dei costi amministrativi sostenuti.

5. La deroga alla presentazione e all’informativa. – Il *terzo livello* di operatività della deroga da *immateriality* è quello della presentazione, per tale dovendosi intendere l’organizzazione dei dati contabili selezionati, negli schemi di stato patrimoniale (art. 2424 c.c.), conto economico (art. 2425 c.c.) e rendiconto finanziario (art. 2425-ter, c.c.). L’operatività della deroga con riferimento alla presentazione è, invero, già tipizzata dal legislatore all’art. 2423-ter, comma 2, c.c. che prevede la possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri arabi di importo irrilevante, senza necessità di distinguere gli importi in nota integrativa, come invece richiesto se il raggruppamento è funzionale alla chiarezza.

Invero, il dato contabile può giungere già “compresso” o “espanso” dalle scritture contabili di secondo grado, e dunque la deroga in una certa misura può ben operare in fase antecedente alla predisposizione del progetto di bilancio. Come noto, ai sensi dell’art. 2216 c.c., la compilazione del libro giornale, che deve indicare giorno per giorno le operazioni relative all’esercizio dell’impresa, soggiace al principio di analiticità, in forza del quale ogni fatto gestorio deve essere oggetto di annotazione. Tuttavia, una deroga al principio di analiticità è insita al sistema, non potendosi giungere all’interpretazione letterale della norma in forza della quale, ad esempio, ogni singolo articolo venduto dall’impresa deve dar luogo a separata registrazione ⁽⁴³⁾(⁴⁴), e viene ammessa la possibilità di comprimere la

⁽⁴³⁾ CINCOTTI, *Il sistema della contabilità d’impresa*, cit., 57 ss., ove ulteriori riferimenti bibliografici, argomenta nel senso che essendo la *ratio* dell’art. 2216 c.c. quella di consentire la ricostruibilità degli affari, ogni aggregazione di elementi irrilevanti – nel rispetto della clausola generale di ordinata contabilità – pare possibile ed invero opportuna e che, al più, la decisione di optare per un maggiore o minore livello di dettaglio potrebbe essere legata alla fruizione della funzione probatoria della registrazione contabile ai sensi dell’art. 2710 c.c. «poiché ove sorga l’esigenza di ottenere la prova scritta di un credito vantato verso un altro imprenditore, al fine di ottenere un decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 633 c.p.c. si rende evidentemente necessario che il credito risulti da un autonomo articolo del libro giornale»; FERRI, voce *Scritture contabili*, in *Enc. dir.*, Milano, 1989, sottolinea che detta *annotazione sintetica* dipenderà dalla natura dell’operazione e dall’eventuale interesse a preconstituirsì (o meno) una prova dell’operazione compiuta, con

registrazione contabile aggregando insieme di operazioni omogenee (per cliente, natura e nel rispetto della cronologicità) ⁽⁴⁵⁾, a condizione che ciò coinvolga operazioni avvenute nello stesso giorno, rappresentate dallo stesso documento e che ciò consenta la verifica delle annotazioni effettuate sul libro giornale con quelle del libro mastro.

Un ulteriore caso di compressione dell'informativa nel libro giornale riguarda i patrimoni destinati di cui all'art. 2447-*sexies*, c.c. per i quali il legislatore prevede il dovere di tenere una separata contabilità ⁽⁴⁶⁾. La redazione del bilancio unitario, tuttavia, fa sì che le scritture contabili del libro giornale sezionale del patrimonio destinato debbano essere riversate in quello generale, atteso che il bilancio non potrà contenere valori non rilevati nella contabilità generale della società. In questo caso si ritiene ammissibile la confluenza dei saldi di conto, in luogo delle singole scritture, nel libro

il limite di procedere naturalmente all'aggregazione di operazioni che hanno avuto luogo lo stesso giorno.

⁽⁴⁴⁾ CINCOTTI, *op. loc. ult. cit.*, 57. L'Autore riporta l'esempio di un negozio di ferramenta che senz'altro non dovrebbe procedere alla registrazione di ogni singolo chiodo oggetto di cessione, ovvero il caso della grande catena di supermercati che non dovrebbe registrare singolarmente ogni scontrino emesso nella giornata e soggiunge che «posto che il piano dei conti non può certo prevedere una scheda di mastro per ogni singolo anonimo cliente del supermercato non vi è necessità di registrare singolarmente sul libro giornale l'emissione di ogni scontrino trattandosi di operazioni che potranno essere riassuntivamente annotate al termine della giornata senza incidere sulla chiarezza e verità della registrazione». In giurisprudenza, si v. Cass., 19 dicembre 1991, n. 13672, ove è affermato che l'omogeneità degli incassi può giustificare delle indicazioni di sintesi, a condizione che le annotazioni contengano «quel contenuto minimo indispensabile a che siano conoscibili la natura e la fonte delle entrate, al fine della ricostruibilità, tramite il libro giornale, delle vicende salienti della gestione imprenditoriale».

⁽⁴⁵⁾ Si pensi, ad esempio, alla registrazione cumulativa dei corrispettivi giornalieri delle imprese esercenti attività di rivendita al dettaglio.

⁽⁴⁶⁾ Sul tema dei patrimoni destinati ad un singolo affare si v. per tutti, FIMMANÒ, *Patrimoni destinati e tutela dei creditori nella società per azioni*, Giuffrè, Milano, 2008; SANTAGATA DE CASTRO, *Dei patrimoni destinati ad uno specifico affare. Artt. 2447 bis-2447 decies*, in *Il Codice civile commentario*, fondato da Schlesinger, diretto da Busnelli, Giuffrè, Milano, 2014; MANES, PASQUARIELLO, *Dei patrimoni destinati ad uno specifico affare, artt. 2447 bis - 2447 decies*, Zanichelli, Bologna, 2013.

giornale generale mentre il dettaglio continua ad essere presente nel libro giornale sezionale, oltre che nei documenti contabili di primo grado ⁽⁴⁷⁾.

Il *quarto* livello di operatività della deroga da *immateriality* con riferimento al bilancio d'esercizio è quello, se vogliamo, meno controverso sotto un profilo applicativo che degli effetti, dell'*informativa*. Essa opera in termini di espansione, compressione, espunzione dei dati da fornire nella nota integrativa e il suo impiego è, in larga parte, tipizzato dal legislatore nell'art. 2427 c.c. che prevede il dovere di includere talune informazioni se materiali (*i.e.*, quelle previste dall'art. 2427 nn. 6-*bis*, 22-*bis*, 22-*ter*, 22-*quater* e art. 2427-*bis*, n. 1) e trova diretta applicazione nell'ambito del bilancio abbreviato e ipersemplicato delle microimprese (si v. *ultra* § 9) ⁽⁴⁸⁾.

⁽⁴⁷⁾ Specularmente alle annotazioni riassuntive (o sintetiche) si ritiene possibile una "*annotazione parcellizzata*", vale a dire una espansione della registrazione contabile di singoli atti che compongono un determinato affare ove questi assumano rilievo autonomo per l'imprenditore: CINCOTTI, *Il sistema della contabilità dell'impresa*, cit., 58.

⁽⁴⁸⁾ Sebbene ultroneo rispetto agli obiettivi dell'indagine qui operata (relativa al bilancio di esercizio), per completezza, si rammenta che il *quinto livello* di possibile operatività della deroga da *immateriality* è quello relativo alla redazione del bilancio consolidato nell'ambito dei gruppi di imprese. Nel contesto del bilancio consolidato l'irrilevanza può incidere: (i) sul dovere di redigere il bilancio consolidato; (ii) sulla definizione del perimetro di consolidamento; (iii) sull'applicazione dei principi di consolidamento. Sotto il primo profilo, l'art. 27, comma 3-*bis*, d.lgs. 127/1991 prevede tra le cause di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato, l'irrilevanza individuale e collettiva delle imprese controllate. Non sono soggette al dovere di consolidamento le imprese controllanti che unitamente alle controllate non superino per due esercizi consecutivi almeno due dei seguenti limiti di minima rilevanza dimensionale: totale attivo di 200.000 euro, totale ricavi di 400.000 euro e 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio. Ai fini dell'esonero è altresì necessario che la controllante e nessuna delle controllate abbia rilevanza pubblica, vale a dire non sia un ente di interesse pubblico ai sensi dell'art. 16, D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. L'art. 27, comma 5, dispone che le ragioni dell'esonero debbono essere indicate nella nota integrativa al bilancio d'esercizio. Per quanto concerne il secondo profilo, l'irrilevanza di talune controllate può incidere sull'ampiezza del perimetro di consolidamento, consentendo all'impresa madre di escludere l'impresa figlia dal consolidamento laddove ciò avesse effetti irrilevanti (art. 28, comma 2, *lett. a*) ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del gruppo: queste verranno presentate nel bilancio consolidato in modo sintetico, ossia verrà rilevata nell'attivo dello stato patrimoniale il valore della partecipazione, in luogo

6. La condizione sostanziale di applicazione della deroga e gli assetti contabili. – L'art. 2423, comma 4, c.c., dispone che la facoltà di derogare agli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa può essere esercitata quando «la loro osservanza abbia *effetti irrilevanti* ai fini di dare una rappresentazione veritiera e corretta» e soggiunge che «le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla [...] disposizione». Pertanto, l'impiego della deroga da *immateriality* è vincolato al rispetto della *condizione sostanziale* di neutralità rispetto alle clausole generali e di una *condizione formale*, che si sostanzia nell'esplicazione dei criteri seguiti per la sua applicazione nella nota integrativa (v. *ultra* § 7).

delle attività e passività della controllata al netto delle operazioni infragruppo. Sotto il profilo dei valori di bilancio, l'art. 29, comma 3-*bis*, mutuando la medesima formulazione prevista nell'ambito dell'art. 2423 c.c. in tema di bilancio di esercizio, prevede che non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione, informativa e consolidamento quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta, ribadendo che rimangono fermi gli obblighi di consolidamento in tema di regolare tenuta delle scritture contabili e le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla disposizione. In virtù della positivizzazione della deroga da *immateriality* sono state perciò eliminate talune previsioni di dettaglio contenute nella versione del testo di legge ante-riforma del 2016 e che devono dunque ritenersi assorbite da quest'ultimo, quali: (i) la possibilità di non eliminare crediti, debiti, proventi, oneri, utili e perdite infragruppo se irrilevanti (si v. versione previgente dell'art. 31); (ii) la possibilità di non procedere alla rettifica dei valori degli elementi attivi e passivi delle imprese incluse nel perimetro di consolidamento valutati con criteri non uniformi, laddove la difformità sia irrilevante (di cui alla versione previgente dell'art. 34). Infine, può altresì ritenersi espressione del principio di *materiality* la possibilità di non eliminare gli importi relativi a utili e perdite infragruppo relativi a operazioni correnti dell'impresa, concluse a normali condizioni di mercato, se la loro eliminazione comporterebbe costi sproporzionati, e dunque ove il beneficio informativo conseguibile sia significativamente inferiore rispetto allo sforzo contabile necessario, oltre che la possibilità di non procedere al consolidamento di un'impresa figlia se i costi per l'acquisizione delle informazioni siano "sproporzionati", laddove la sproporzione deve ritenersi parametrata sempre al beneficio informativo ritraibile. La deroga da *immateriality* nell'ambito del bilancio consolidato trova ampio spazio nel diritto tedesco: si v. in questo Capitolo, *retro* nt. 10.

Premesso che la materialità non può essere inquadrata in una *rule* univoca (v. *retro* Capitolo I), il rispetto della condizione sostanziale presuppone che la società definisca i propri *standard* di valutazione, sulla base delle caratteristiche e dei bisogni informativi dei propri destinatari, della natura e delle dimensioni dell'impresa. In questi termini, il tema della valutazione della materialità è riconducibile a quello degli *assetti contabili*, vale a dire dell'insieme delle procedure e degli strumenti funzionali a garantire una corretta, completa e tempestiva rilevazione dei fatti di gestione⁽⁴⁹⁾, in ossequio alle norme di legge e ai principi contabili e che dovrebbero, ai fini che qui più interessano, intercettare la materialità contabile e agevolare, in fase di redazione del progetto di bilancio, l'individuazione dei dati passibili di rimozione, presentazione compressa, scarto dai processi valutativi ovvero valutazione secondo i metodi semplificati o, al contrario, quelli che richiederebbero un'integrazione (obbligatoria) dell'informativa ai fini della realizzazione corretta della funzione informativa del bilancio.

L'integrazione della valutazione di materialità nell'ambito degli assetti contabili presuppone, a parere di chi scrive, preliminarmente la definizione della *prospettiva soggettiva* rilevante nella sua definizione. Infatti, la nozione di *materiality* si caratterizza per la sua "doppia soggettività"⁽⁵⁰⁾: essa esprime l'attitudine di un'informazione a condizionare il processo decisionale del destinatario e perciò implica che il redattore – nel decidere se escludere o includere talune informazioni, come rappresentarle nel progetto di bilancio e secondo quale metodo produrle – debba adottare il punto di vista del primo, conoscere la tipologia di decisioni economiche che potrebbe dover ragionevolmente assumere, i correlati bisogni informativi e,

⁽⁴⁹⁾ Si v. *retro*, nt. 19.

⁽⁵⁰⁾ La questione è trattata da MONROE, *Materiality Decisions*, in *The Louisiana CPA*, 1968, ove evidenzia che il redattore deve valutare la *materiality* dalla posizione di un creditore, investitore o altro utilizzatore ragionevole, informato e prudente e soggiunge che «this reference to the accountants standing in the shoes of a reasonable person reflect a somewhat traditional accounting assumption which has been accepted *a priori*».

nondimeno, il livello di sofisticazione nell'analisi dell'informazione ricevuta.

Nell'ambito delle norme codicistiche, integrate dai principi contabili nazionali dettati dall'Organismo Italiano di Contabilità (di seguito anche OIC), il bilancio deve soddisfare i bisogni informativi comuni degli *utilizzatori primari*, ossia di coloro i quali forniscono risorse finanziarie all'impresa (*i.e.* investitori, finanziatori e altri creditori), portatori di bisogni informativi critici e immediati, che possono fondare le proprie scelte di investimento-disinvestimento esclusivamente sull'informativa finanziaria divulgata al pubblico ⁽⁵¹⁾. È pacifico che l'informazione che soddisfi gli elevati fabbisogni di questi ultimi sarà ragionevolmente adeguata alle esigenze informative “minori” degli utilizzatori non prioritari, di guisa che la scelta dello *standard setter* nazionale – peraltro analoga a quella operata dallo IASB – non comporta alcuna penalizzazione tra categorie diverse di *stakeholders* ⁽⁵²⁾.

La definizione della prospettiva da adottare nel giudizio di materialità richiede non solo l'identificazione degli utilizzatori primari ⁽⁵³⁾ mediante

⁽⁵¹⁾ OIC, *Finalità e postulati del bilancio d'esercizio*, n. 11, Marzo 2018, §§ 20-22, 17 ss., conferma che l'individuazione dei destinatari del bilancio è centrale nell'ambito della “rilevanza” ed evidenzia come, al riguardo, fosse possibile riferirsi a tutti i possibili utilizzatori del bilancio, ovvero introdurre un sistema gerarchico. In questi termini, lo *standard setter* nazionale conformandosi ai principi contabili internazionali IAS/IFRS, ha ritenuto di introdurre una categoria di destinatari primari, di modo da consentire al redattore di chiarire quali siano le esigenze informative che il bilancio deve soddisfare. In tal senso, il principio contabile OIC n. 11, § 23, specifica che «non sarebbe condivisibile circoscrivere l'ambito dei destinatari per le società quotate e mantenere una platea indeterminata per le imprese meno strutturate», giustificando per tale via la convergenza con dei principi contabili nazionali con quelli internazionali.

⁽⁵²⁾ Il riferimento è al *Conceptual Framework for Financial Reporting 2010, Basis for Conclusions*, § BC1.16, ove si legge che «information that meets the needs of the specified users is likely to meet the needs of users both in jurisdictions with corporate governance model defined in the context of shareholders and those with a corporate governance model defined in the context of all types of stakeholders».

⁽⁵³⁾ HICKS, *Materiality*, in *Journal of Accounting Research*, 1964, vol. 2, 159, là dove l'Autore, correttamente, evidenzia come sia pregiudiziale individuare “chi guarda”: «Who

un'analisi della composizione soggettiva del passivo dello stato patrimoniale, ma altresì la standardizzazione della figura dell'utilizzatore, diversamente dovendo, per assurdo, redigere tanti *report* quanti sono gli utilizzatori attuali e potenziali e i loro (personali) bisogni informativi. La risoluzione consiste nel considerare i fabbisogni informativi comuni degli utilizzatori primari ⁽⁵⁴⁾. Il passaggio dall'essere all'*es muss sein* ⁽⁵⁵⁾ dell'utilizzatore ha assunto, nel corso del tempo, connotati differenti, poiché taluni riferivano il concetto all'*average prudent investor* ⁽⁵⁶⁾, altri alla *reasonable person/investor*, altri ancora all'*informed/intelligent investor* ⁽⁵⁷⁾.

is this beholder, or prudent man, or reasonable person? We must identify him, for our materiality decisions ultimately depend upon how we perceive him».

⁽⁵⁴⁾ Infatti, è chiaro che ciascuno dei *primary users* può avere bisogno e desiderio di informazioni differenti, talvolta anche in conflitto con gli altri. Da qui sorge l'esigenza di fornire «*the information set that will meet the needs of the maximum number of primary users*»: *Conceptual Framework*, § 1.8. Sul punto, IFRS, *Practice Statement 2*, Settembre 2017, 12, riporta l'esempio di un investitore che detiene il cinque per cento dei diritti di voto dell'entità, particolarmente interessato ai costi da essa sostenuti in una specifica località nella quale l'investitore gestisce un'attività economica: trattasi di informazione rilevante per un solo utilizzatore (*primary users' unique or individual information requests*) e come tale passibile di omissione.

⁽⁵⁵⁾ Sia concesso riferirsi al celebre passaggio di Ludwig Van Beethoven, Quartetto per archi n. 16 in Fa maggiore, op. 135.

⁽⁵⁶⁾ Cfr. Norma 12 b-2 del *Security Exchange Act* del 1934: «*The term material, when used to qualify a requirement for the furnishing of information as to any subject, limits the information required to those matters to which there is substantial likelihood that a reasonable investor would attach importance in determining whether to buy or sell the securities registered*» e la Norma 405 del *Security Act* del 1933 là dove dispone che il termine *material* è funzionale a limitare il dovere di *disclosure* alle sole informazioni rispetto alle quali «*an average prudent investor ought to be informed*».

⁽⁵⁷⁾ HOLMES, cit., 47, evidenzia la differente terminologia impiegata e la conseguente confusione: nel 1957 l'*American Accounting Association* prevedeva che «an item should be regarded as material if there is reason to believe that knowledge of it would influence the decision of an informed investor»; il *Canadian Institute* nel 1965, aggiungendo ulteriori complicazioni, prevedeva che «an accounting error is material if the distortion affects or should affect the decision of an intelligent reader of the financial statements»; l'*English Institute* nel 1968 concludeva candidamente che «a matter is material if its non-disclosure, misstatement or omission would be likely to distort the view given by the accounts or other

I principi contabili nazionali OIC sono lacunosi in questi termini, limitandosi a fissare la supremazia degli utilizzatori primari senza definirne le caratteristiche (presunte) e ad affermare una piena convergenza con l'approccio seguito dai principi contabili internazionali IAS/IFRS, ai quali pare opportuno, perciò, fare riferimento. Il principio IAS 1 *Presentation of Financial Statements*, § 7, nella sua ultima versione entrata in vigore nel gennaio 2020, prevede una serie di presunzioni circa le caratteristiche degli utilizzatori primari ed il loro livello di sofisticazione nella comprensione dell'informativa finanziaria, assumendo che essi abbiano un ragionevole livello di conoscenza del *business*, revisionino e analizzino autonomamente le informazioni e, da ultimo, si rivolgano ad un consulente per comprendere le operazioni più complesse ⁽⁵⁸⁾. In altri termini, i principi contabili

statement under consideration» senza fare riferimento alcuno al livello di sofisticazione del destinatario.

⁽⁵⁸⁾ L'intervento di un terzo nell'analisi del dato informativo diviene necessaria per colmare la razionalità limitata dell'operatore economico. Come noto la "correttezza" della decisione economica è influenzata non solo dalla completezza informativa ma, altresì, dalla capacità di una sua corretta analisi. E tuttavia, nell'ambito degli studi delle scienze comportamentali ciò non implica, razionalità della decisione economica. *Rationabilis* e *rationalis* costituiscono mai come in questo caso due concetti distinti, essendo il primo, nel caso in oggetto, associabile al concetto di ordinaria diligenza (nella classificazione di TROIANO, *Ragionevolezza*, in *Enciclopedia del Diritto*, Annali VI, Giuffrè, Milano, 2013, 773), mentre il secondo richiama alla mente «conformità ad una logica astratta» (*Ivi*, 763). L'utilizzatore diligente, ammesso che abbia ricevuto le informazioni necessarie al soddisfacimento dei bisogni informativi, che le abbia lette e ne abbia avuto corretta comprensione e percezione, anche per il tramite di un soggetto ausiliario, non necessariamente trae da queste la decisione economica che massimizza la sua funzione di utilità, essendo il processo decisionale sovente fondato su elementi differenti dalle informazioni disponibili (sul tema si v. MORERA, *Legislatore razionale versus investitore irrazionale: quando chi tutela non conosce il tutelato*, in *Analisi Giuridica dell'Economia*, 1, 2009, 77 ss.). Com'è noto, il modello della razionalità quale paradigma di comportamento normale è ampiamente revocato in dubbio dagli studi della *Behavioral Economics*, che hanno messo in luce come ogni processo decisionale sia sorretto anche da elementi impulsivi ed emotivi che conducono ad irrazionalità degli esiti. Si consideri il peso della cd. euristica dell'affetto, dei sentimenti di simpatia o avversione rispetto ad una determinata società ed i beni o servizi da essa offerti, i quali talora guidano la decisione di investimento o disinvestimento senza che alcun intervento della riflessione e del ragionamento abbia luogo, lasciando piuttosto spazio al pensiero intuitivo, immediato e

assumono che la prudenza, intelligenza, ragionevolezza e informazione dell'utilizzatore – menzionate nelle formule impiegate dalla dottrina del secolo scorso – siano riducibili alla presunzione di *diligenza* ⁽⁵⁹⁾. L'utilizzatore deve essere correttamente informato e al tempo stesso ha l'onere di raccogliere autonomamente tutte le informazioni pertinenti ulteriori contenute in altre fonti, riguardanti, ad esempio, condizioni economiche generali, eventi politici di particolare rilevanza, tendenze del settore ⁽⁶⁰⁾.

Una volta definita la platea degli utilizzatori primari, lo snodo critico nell'integrazione della valutazione di materialità nell'ambito degli assetti contabili risiede nell'individuazione dei *parametri* attraverso cui addivenire al giudizio di valutazione. Sul punto, l'art. 2, n.16, Direttiva *Accounting*, si limita all'affermazione secondo cui «la rilevanza delle singole voci è giudicata nel contesto di altre voci analoghe», mentre il principio contabile nazionale OIC n. 11, *Finalità e postulati del bilancio d'esercizio*, § 37, chiarisce che «per quantificare la rilevanza si tiene conto sia di elementi qualitativi che quantitativi». Pertanto, è superato il dibattito sul peso dei

viscerale. Sul tema, SLOVIC, *The Feeling of Risk: New Perspectives on Risk Perception*, London-New York, 2010; sulla prevalenza del pensiero intuitivo nelle decisioni di investimento è noto l'esempio – riportato da KAHNEMAN, *Thinking, Fast and Slow*, ed. italiana, *Pensieri lenti e veloci*, Mondadori, Milano, 2012, 16 – del direttore generale di una nota società finanziaria che aveva affermato di aver investito decine di milioni di dollari nelle azioni della Ford Motor Company mosso solo dall'attrattiva dei prodotti percepita durante la partecipazione ad un salone dell'auto.

⁽⁵⁹⁾ A conclusioni non dissimili era giunto HICKS, cit., 160, il quale partendo dall'interrogativo «*who is the beholder, or prudent man or reasonable person?*» evidenziava la necessità di pervenire ad un'identificazione e classificazione (ove si legge «*identifying the principal audience does not solve the problem, since investors present many faces*»). Egli aveva classificato gli investitori in tre gruppi: *i*) il primo, composto dagli investitori che hanno solamente una “*hazy idea*” del significato dell'informativa finanziaria e poco inclini all'approfondimento; *ii*) il secondo, composto dagli investitori dotati di una comprensione rudimentale dei bilanci e dalla volontà e capacità di pesare le informazioni ivi contenute; *iii*) il terzo, composto dagli investitori professionali, analisti e istituti bancari. L'*average prudent investor*, secondo l'Autore, era quello individuato nel secondo gruppo.

⁽⁶⁰⁾ Cfr. IASB, *Conceptual Framework*, 2018, § 1.6.

fattori qualitativi, particolarmente acceso fino alla fine degli anni Novanta ⁽⁶¹⁾, che trovava la sua principale argomentazione nel *Conceptual Framework* IASB del 1989, là dove disponeva che «materiality depends on the size of the item or error [...]» e concludeva che la sua unica funzione fosse quella di “mero strumento”, ossia risiedesse unicamente nel fornire una soglia di tollerabilità di un errore o omissione, piuttosto che costituire una caratteristica qualitativa primaria dell’informazione, pregiudiziale ai fini della sua utilità ⁽⁶²⁾. Nelle attuali definizioni di *materiality* contenute nello IAS 1 e nel *Conceptual Framework*, sulle quali i principi contabili nazionali OIC poggiano, questa impostazione parziaria è superata, mentre viene specificato che a rilevare sono sia la dimensione quantitativa che quella qualitativa dell’informazione.

La *dimensione quantitativa* attiene all’effetto economico, patrimoniale, finanziario, di un’informazione rispetto a talune grandezze base di bilancio quali *cash flow*, indici di redditività, di posizione finanziaria o altri indicatori dei flussi finanziari ⁽⁶³⁾, e altresì il totale attivo, valore della

⁽⁶¹⁾ Una svolta è segnata dal documento *Staff Accounting Bulletin n. 99*, pubblicato nel 1999 dalla *Securities and Exchange Commission* (SEC), ove veniva per la prima volta precisato come la presenza di determinanti qualitative potesse rendere materiali anche elementi di scarso valore (assoluto o relativo) sotto un profilo meramente quantitativo. Segnatamente, nel documento si legge che «in the context of misstatement of a financial statement item, while the ‘total mix’ includes the size in numerical or percentage terms of the misstatement, it also includes the factual context in which the user of financial statements would view the financial statement item. The shorthand in accounting and auditing literature for this analysis is that financial management and the auditors must consider both ‘quantitative’ and ‘qualitative’ factors in assessing an item’s materiality».

⁽⁶²⁾ In completa distonia con il sistema, l’impostazione meramente quantitativa permane, invece, nell’ambito dei Principi Contabili Nazionali per gli Enti Non Profit, principio n. 1 *Quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio degli enti non profit*, maggio 2011.

⁽⁶³⁾ IFRS, *Making Materiality Judgements, Practice Statement 2*, cit., § 45. Nel caso in cui venga adottato un indice come grandezza base, è ragionevole ritenere che la misurazione dell’impatto dell’elemento avvenga mediante il suo calcolo nei due scenari alternativi di inclusione e non inclusione dell’informazione. Nella dottrina tedesca, STÖRK, SCHELLHORN, § 264, in AA.VV., *Beck’scher Bilanz-Kommentar*, vol. 12, C. H. Beck, München, 2020, 792, spec. § 57, e ivi ulteriori riferimenti bibliografici, ritengono che

produzione, indebitamento complessivo e risultato d'esercizio prima delle imposte ⁽⁶⁴⁾.

La *dimensione qualitativa* della *materiality*, nei principi contabili nazionali si identifica e risolve nei cc.dd. *fattori intrinseci* ⁽⁶⁵⁾ ossia nelle caratteristiche peculiari dell'operazione, transazione o dell'evento, la cui importanza è tale da poter ragionevolmente influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori primari a prescindere dalla misura quantitativa ⁽⁶⁶⁾. È il caso delle operazioni la cui materialità è legata alle particolarità della controparte dell'operazione (*i.e.* operazioni con parti correlate, particolare rilevanza della controparte rispetto al volume d'affari dell'impresa) ad eventuali caratteristiche inusuali di una transazione o di un fatto, ovvero operazioni che comportino variazioni inattese in determinati *trend* (ad esempio ad una crescita dei costi di produzione, ovvero il passaggio da uno scenario di crescita a decrescita) ⁽⁶⁷⁾. Ancora, si prenda in considerazione il caso di una società di capitali che detenga una partecipazione di scarso valore in una società di persone, ai sensi dell'art. 2361 c.c., che versi in stato di crisi, ipotesi questa nella quale l'apertura

possono essere considerate in linea di prima approssimazione rilevanti tutte quelle deviazioni nelle valutazioni che comportino una variazione del risultato d'esercizio di almeno il 10%, o del risultato ante-imposte di almeno il 5%, una variazione del totale di stato patrimoniale di almeno il 5%, una variazione in altre voci particolarmente rilevanti di almeno il 10%.

⁽⁶⁴⁾ Dette grandezze sono nominate dall'OIC, nell'ambito del principio contabile OIC n. 17, *Bilancio consolidato*, § 24, come parametri base (non esaustivi) in relazione ai quali definire la materialità dei dati contabili.

⁽⁶⁵⁾ Tali fattori vengono definiti *entity specific* in ambito IAS/IFRS: il riferimento è alla classificazione operata nell'ambito dell'IFRS, *Making Materiality Judgements, Practice Statement 2*, cit.

⁽⁶⁶⁾ OIC n. 11, § 39.

⁽⁶⁷⁾ BUTTURINI, *Le clausole generali nella disciplina del bilancio d'esercizio e l'individuazione dei vizi rilevanti*, in Aa.Vv., *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, vol. 61, *Le clausole generali nel diritto societario*, a cura di Meruzzi e Tantini, spec. 441, riporta l'esempio della mancata svalutazione di crediti quantitativamente irrilevanti, ma qualitativamente rilevanti in quanto attinenti alla clientela abituale.

della liquidazione giudiziale della partecipata condurrebbe la partecipante a rispondere dei debiti solidalmente con gli altri soci, situazione questa *ex sé* materiale ⁽⁶⁸⁾.

Accanto ai fattori di materialità sopraesposti può essere individuato un ulteriore gruppo di fattori qualitativi cc.dd. “*estrinseci*” ⁽⁶⁹⁾ che può includere, a titolo esemplificativo, le caratteristiche di contesto nelle quali l’operazione ha luogo, lo stato dell’economia locale, dal quale ben può derivare un particolare rischio Paese, ovvero il settore di riferimento: si consideri la rilevanza della conclusione di un’operazione in un settore diverso da quello nel quale la società di norma opera, dunque gestione *extra-caratteristica* ⁽⁷⁰⁾. I fattori di materialità qualitativi estrinseci, almeno allorquando si tratti di operazioni rientranti nell’alveo della gestione caratteristica, sono di norma condivisi da tutte le entità operanti nel medesimo settore. Infine, la *materiality* dell’informazione potrebbe essere connessa non solo alla presenza di particolari condizioni ma altresì alla loro assenza: si pensi, in positivo, alla mancata esposizione ad un rischio diffuso, per contro, tra le imprese simili per natura, dimensioni e collocazione geografica e la cui *disclosure* non può che andare a vantaggio dell’utilizzatore e di riflesso dell’impresa ⁽⁷¹⁾.

⁽⁶⁸⁾ Ritene QUAGLI, *La clausola generale del bilancio e il significato attuale del true and fair view*, cit., 94, costituiscano fatti rilevanti anche le sanzioni ricevute o penalità nei rapporti commerciali.

⁽⁶⁹⁾ I cc.dd. *external qualitative factors*, nell’ambito dell’IFRS, *Making Materiality Judgements, Practice Statements 2*, Settembre 2017, § 53.

⁽⁷⁰⁾ IFRS, *Making Materiality Judgements, Practice Statements 2*, cit., §§ 49-50.

⁽⁷¹⁾ Cfr. IFRS, *Making Materiality Judgements, Practice Statements 2*, cit., §§ 21-22, riporta l’esempio di una banca che detenga un modesto ammontare di debito di uno Stato in stato di difficoltà finanziaria severa. In questo caso nella valutazione della *materiality*, la banca dovrà considerare non solo se, in termini assoluti e relativi, l’ammontare di debito connesso allo Stato in oggetto sia materiale o meno, ma dovrà altresì valutare l’esposizione a quel particolare debito da parte di altre banche internazionali operanti nel medesimo settore, in una definizione del rischio basata anche su fattori comparatistici. Lo *standard setter* chiarisce come, la circostanza che la banca detenga un ammontare limitato (ovvero nullo) rispetto ad entità simili con esposizione significativa «*provides the entity’s primary*

La definizione dei fattori quantitativi e qualitativi di materialità non esaurisce le procedure da includere nell'ambito degli assetti contabili, che dovrebbero altresì prevedere una terza ed ultima fase di valutazione di tipo *relazionale-sistematico*. L'art. 2, n. 16 della Direttiva *Accounting* nel disporre che «la rilevanza delle singole voci è giudicata nel contesto di altre voci analoghe» richiama l'attenzione al profilo delle eventuali interconnessioni esistenti tra elementi. Segnatamente, occorrerà stabilire se gli elementi identificati nel primo e secondo livello come immateriali possano invece assumere rilevanza “cumulativa” ove considerati in combinazione con altre informazioni interrelate – appunto, “analoghe” nell'accezione greca del ἀνάλογος, «che ha relazione» – nel contesto del progetto di bilancio globalmente considerato. Tale interpretazione operativa della Direttiva, giudicata in questo passaggio vaga da alcuni ⁽⁷²⁾, è confermata sia nell'ambito dei principi contabili internazionali IAS/IFRS che nazionali OIC, ove il principio IAS 1, § 7, prevede che «an entity assess whether information, either individually or in *combination* with other information, is material in the context of its financial statements taken as a whole», mentre il documento OIC n. 11, chiarisce che «la rilevanza dei

users with useful information about how effective management has been at protecting the bank's resources from unfavourable effect of the economic conditions in that country». L'assenza di esposizione ad un rischio comune ad entità del settore è dunque informazione qualitativamente rilevante e dovrà essere oggetto di *disclosure*.

⁽⁷²⁾ Il riferimento è al documento n. 11, *Finalità e postulati del bilancio d'esercizio*, marzo 2018, 17, ove si legge che «non appare chiaro il riferimento alle altre voci analoghe nella formulazione della Direttiva [e] la rilevanza dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio è giudicata nel contesto complessivo del bilancio»; SESANA, *Il principio della “rilevanza”*, in AA.VV., *La Direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio e consolidati. Novità e riflessi sulla disciplina nazionale*, nr. 54, Commissione Principi Contabili, ODCEC Milano – Scuola di Alta Formazione Luigi Martino, 40, ove l'Autore ritiene che il riferimento della Direttiva alla “altre voci analoghe” ai fini del giudizio di *materiality* non sia chiaro poiché il bilancio «ai fini della chiarezza non presenta sostanzialmente voci tra loro analoghe» e, identicamente, COLUCCIA, COSENTINO, FONTANA, GIORNETTI, MOSCARINI, SOLIMENE, SURA, *Gli effetti delle deroghe conseguenti al principio di rilevanza nel bilancio di esercizio*, cit., 119.

singoli elementi che compongono le voci di bilancio è giudicata nel contesto complessivo del bilancio». Si considerino in tal senso i casi nei quali un elemento, singolarmente irrilevante in entrambi i primi due livelli di valutazione, possa diventare determinante del segno del risultato economico d'esercizio (positivo in caso di espunzione dell'elemento o negativo nel caso opposto) o rispetto all'applicazione di *rules* specifiche (*i.e.* artt. 2446 e 2447 c.c.), ovvero, il superamento delle soglie previste per gli indicatori della crisi di cui agli artt. 3 e 25-*novies*, ccii, poiché in questo caso, la rilevanza sistematica ne imporrebbe il mantenimento in bilancio, ovvero in tutti gli altri casi nei quali la mancata rilevazione di uno o più elementi impediscano il superamento di altre soglie rilevanti nel diritto societario che siano collegate alla redazione di una situazione patrimoniale ⁽⁷³⁾ o di valori soglia previsti nei contratti di finanziamento ⁽⁷⁴⁾.

Alla luce di quanto precede, l'integrazione, nell'ambito degli assetti contabili, delle procedure di verifica di materialità sopra delineate, consentirebbe, fin dalla prima fase di verifica, di avere un contrassegno su tutti i saldi di conto che, non superando individualmente le soglie fissate, siano potenzialmente immateriali nella loro dimensione quantitativa ⁽⁷⁵⁾.

⁽⁷³⁾ Questo aspetto è evidenziato nella dottrina giuridica tedesca: Cfr. STÖRK, SCHELLHORN, § 264, in AA.VV., *Beck'scher Bilanz-Kommentar*, cit., 792, spec. § 57, e ivi ulteriori riferimenti bibliografici, ritiene che tra le soglie quantitative da considerare vi siano appunto i limiti dimensionali rilevanti nel diritto societario, ma aggiunge altresì che possono essere considerate in linea di prima approssimazione rilevanti tutte quelle deviazioni nelle valutazioni che comportino una variazione del risultato d'esercizio di almeno il 10%, o del risultato ante-imposte di almeno il 5%, una variazione del totale di stato patrimoniale di almeno il 5%, una variazione in altre voci particolarmente rilevanti di almeno il 10%.

⁽⁷⁴⁾ Cfr. STÖRK, RIMMELSPACHER, § 297, in AA.VV., *Beck'scher Bilanz-Kommentar*, cit., 1704.

⁽⁷⁵⁾ Senza che ciò possa negare la natura di *standard* del principio, non può revocarsi in dubbio che la formulazione di una sorta di euristica del giudizio nei suddetti termini favorisca efficienza e celerità, esauendo il processo di valutazione nel primo livello, in tutti quei casi ragionevolmente più frequenti nei quali si concluda che l'informazione (o il metodo valutativo) è quantitativamente *material*. Nell'ambito del *Practice Statement 2*, è altresì affermata la preferibilità di questo approccio là dove si specifica che, sebbene tra i

L'immaterialità nel primo livello quantitativo di verifica è condizione sufficiente a dar luogo all'applicazione di metodi valutativi semplificati: tra gli altri, secondo i principi contabili nazionali, ai fini della disapplicazione del metodo valutativo del costo ammortizzato occorre verificare che la scadenza sia inferiore ai dodici mesi, l'esiguità dei costi di transazione, delle commissioni pagate tra le parti e di ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza. In tutti gli altri casi, si rendono necessarie le ulteriori verifiche sopra esposte.

Inoltre, resta escluso che tra le procedure previste nell'ambito degli assetti contabili ve ne siano di atte a purgare dalla contabilità gli elementi attivi e passivi giudicati *prima facie* irrilevanti durante l'esercizio, sottraendoli alla registrazione, da un lato perché, si è detto, l'applicazione della deroga da *immateriality* non può pregiudicare la completezza dei libri contabili con riferimento alle scritture d'esercizio, dall'altro in quanto la valutazione di materialità comprende una visione di sistema riferita al progetto di bilancio nella sua interezza.

In definitiva, è possibile ritenere che l'integrazione della valutazione della materialità nell'ambito degli assetti contabili presupponga almeno la formalizzazione dei seguenti aspetti: (i) le grandezze base assolute o relative ritenute idonee alla misurazione dell'impatto quantitativo degli elementi, anche in ragione della natura e delle dimensioni dell'impresa; (ii) i valori soglia approssimativi di immaterialità quantitativa, da indicare a chiusura in nota integrativa laddove si opti per l'impiego delle deroga, se del caso anche in termini di bande di oscillazione ⁽⁷⁶⁾; (iii) i fattori di materialità qualitativi

fattori di materialità non esista un rapporto gerarchico, è opportuno ed efficiente partire dal dato quantitativo (§ 53) e procedere al secondo *assessment* esclusivamente per i dati quantitativamente immateriali.

⁽⁷⁶⁾ STRAMPELLI, *Commento agli artt. 2388, 2423 – 2435 ter*, in *Le società per azioni, Codice civile e norme complementari*, diretto da Abbadessa e Portale, a cura di Campobasso, Cariello e Tombari, I, Giuffrè, Milano, 2016, 2182, ritiene opportuno dare indicazione di una soglia quantitativa predeterminata di rilevanza nella nota integrativa con

intrinseci ed estrinseci comuni connessi alla natura, alla dimensione e alle specificità dell'impresa ⁽⁷⁷⁾.

Peraltro, tale formalizzazione non si discosterebbe particolarmente, in termini di esito, da quanto previsto nell'ambito del Regolamento Operazioni con Parti Correlate cui sono soggette le società quotate che, nell'ambito

la precisazione che, pur senza superare la soglia prestabilita, l'informazione ben può essere considerata rilevante in ragione della sua natura; FORTUNATO, *Gli obiettivi informativi del "nuovo" bilancio d'esercizio*, in *Giur. comm.*, I, 2017, 507.

⁽⁷⁷⁾ Il procedimento di analisi proposto *supra* è parzialmente sovrapponibile, sotto un profilo logico ed applicativo a quello previsto nel contesto internazionale IAS/IFRS. In tale contesto il 28 ottobre 2015, lo IASB ha dapprima pubblicato la bozza del *Practice Statement "Application of Materiality to Financial Statements"*, seguita il 14 settembre 2017 dalla versione definitiva del documento denominato "*Practice Statement n. 2, Making Materiality Judgement*" ⁽⁷⁷⁾. Trattasi di una guida *non-mandatory* volta a guidare i giudizi di materialità pur garantendo ai redattori spazio e flessibilità di giudizio, inquadrabile nell'ambito della *soft law* ⁽⁷⁷⁾. Il documento in esame articola il processo di valutazione della *materiality* in quattro fasi (cd. *four step materiality process*): (i) identificare (*identify*); (ii) valutare (*assess*); (iii) organizzare (*organise*); (iv) revisionare (*review*). Il processo comincia con l'identificazione del *potenziale set* di informazioni materiali, il quale comprende quelle richieste dalle norme e dai principi contabili applicabili ⁽⁷⁷⁾, oltre che da tutte le informazioni supplementari che il redattore consideri necessarie per le decisioni economiche dei destinatari, prosegue con la valutazione di materialità quantitativa e qualitativa (*assessment*) per ogni elemento, attraverso la quale si perviene ad una parziale identificazione del *set* informativo effettivamente utile per il destinatario, e continua con l'*organizzazione* dell'informazione nell'ambito di un primo progetto di bilancio nel quale dovrebbero essere: (i) enfatizzate le informazioni *material*; (ii) messe in luce le *relazioni* esistenti tra elementi diversi; (iii) evitate e minimizzate le duplicazioni di informazioni; (iv) assicurato che l'informazione rilevante non scompaia nel coacervo di dati immateriali (rispetto alle quali dunque vi è un dovere di espunzione nell'ambito dei principi contabili internazionali come si vedrà *ultra sez. II*). È in questa fase che viene dunque analizzato l'ultimo livello di *materiality*, quello definito nella presente trattazione come *relazionale-sistemico* e si giunge alla definitiva perimetrazione e contestuale organizzazione delle informazioni *material* e ad una eventuale deroga alla rilevazione, presentazione, informativa di quelle *immaterial* dal progetto di bilancio. Vi è dunque da ritenere che, prima di questo stadio del processo, il progetto di bilancio debba includere, piuttosto che il solo *set* informativo materiale selezionato nella fase di *assessment* – che include solamente i primi due livelli di valutazione della *materiality* (quantitativo e qualitativo) – come pure parrebbe intuire da un'interpretazione letterale della guida IASB – altresì le informazioni ritenute *prima facie* immateriali. Il motivo risiede nella necessità di valutare, nella successiva *review*, se queste possano divenire materiali qualora considerate non più *stand alone*, bensì in combinazione con i dati interrelati.

delle “operazioni di valore esiguo” (*rectius* immateriali), devono quantificare internamente detta esiguità ed i soggetti correlati, tramite una sorta di censimento interno, definendo dunque sia l’ambito oggettivo che soggettivo della deroga rispetto alle procedure previste dal regolamento per le operazioni di maggiore e minore di rilevanza.

Se si ritiene che la valutazione di materialità sia parte degli assetti contabili, la competenza nella definizione dei parametri di valutazione della materialità contabile ricadrà sull’organo delegato (unitamente al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, nelle società quotate), mentre l’adeguatezza di detti parametri, da valutare sulla base della natura e delle dimensioni dell’impresa, nonché dell’attitudine degli stessi a garantire il soddisfacimento dell’obiettivo informativo del bilancio, sarà sottoposta alla valutazione e approvazione da parte dell’organo gestorio e, in ultima istanza, sarà oggetto di verifica e vigilanza da parte dell’organo di controllo. Da ultimo, non può non essere rilevato come la formalizzazione della materialità contabile nell’ambito degli assetti contabili non sia distante, sotto un profilo operativo, da quanto previsto nell’ambito dell’attività di revisione legale dei conti. Sul punto, infatti, è noto come l’espressione del giudizio professionale sul bilancio si basi sulla *significatività complessiva*, ossia sul presupposto che il bilancio può contenere errori e omissioni fintanto che questi non siano singolarmente o nel loro insieme passibili di influenzare le decisioni economiche assunte dagli utilizzatori sulla base del bilancio. Il principio di revisione ISA n. 230, §§ 8-11 stabilisce che il revisore debba formalizzare nell’ambito della documentazione di revisione: (i) la significatività complessiva (ii) la c.d. *performance materiality* (significatività operativa) vale a dire «l’importo o gli importi stabiliti dal revisore in misura inferiore alla significatività del bilancio nel suo complesso, al fine di ridurre ad un livello appropriatamente basso la probabilità che l’insieme degli errori non corretti e non individuati superi la significatività per il bilancio nel suo complesso» (iii) ove applicabile, il

livello di significatività stabilito per particolari classi di operazioni (iv) nonché qualunque modifica apportata agli importi che precedono, effettuata nel corso della revisione. In tal senso, la valutazione di adeguatezza dei parametri adottati nella definizione della materialità contabile potrebbe transitare altresì da un dialogo collaborativo tra organo di controllo societario e soggetto deputato alla revisione legale dei conti.

7. (segue) La condizione formale di applicazione della deroga. – La condizione formale di applicazione della deroga è contenuta nell’ultimo periodo del comma quarto dell’art. 2423 c.c. che prevede che «le società illustrano nella nota integrativa i *criteri* con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione». Appare evidente la differenza tra la *disclosure* collegata all’utilizzo della deroga in oggetto e quella necessaria nel caso in cui si ricorra alle deroghe di cui all’art. 2423, comma 5, c.c. ⁽⁷⁸⁾ e art. 2423-*bis*, ult. comma, c.c. ⁽⁷⁹⁾, per le quali il legislatore richiede che la nota integrativa debba *motivare* la deroga, indicarne l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria e del risultato economico e, nel caso dell’applicazione della *overriding rule*, accantonare eventuali utili in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato. Il diverso trattamento formale risiede, evidentemente, nell’irrelevanza cumulativa degli eventuali utili (o delle perdite) derivanti dalla deroga da immaterialità alla rilevazione e alla valutazione (le uniche ipotesi suscettibili di cambiare i “numeri” del bilancio). La causa e l’effetto della deroga si riverberano sulla *disclosure*

⁽⁷⁸⁾ COLOMBO, *Il bilancio d’esercizio*, in *Trattato delle s.p.a.*, da lui diretto con Portale, cit., 39; VENTORUZZO, *La disapplicazione obbligatoria delle disposizioni sul bilancio*, in Aa.Vv., *La disciplina giuridica del bilancio di esercizio*, a cura di Bianchi, Milano, IISole24ore, 2001, 73 ss.

⁽⁷⁹⁾ Sulla deroga alla *consistency*, si v. l’approfondito studio di DI SARLI, cit.

connessa, semplificandone l'utilizzo rispetto alle altre ipotesi previste dal codice civile ⁽⁸⁰⁾.

La norma richiede al redattore l'indicazione dei "criteri", ossia la regola adottata per distinguere tra elementi contabili, informazioni (o metodi) materiali ed immateriali ai fini dell'applicazione della deroga. Dovere che, se si accettasse la ricostruzione operata nel paragrafo che precede, potrebbe essere adempiuto riportando, in via sintetica, quanto previsto a monte nell'ambito degli assetti contabili (*i.e.* fattori quantitativi e qualitativi impiegati nel giudizio).

La precisazione, apparentemente banale, è doverosa se considerata alla luce delle prime evidenze empiriche in merito alla qualità dei bilanci redatti secondo il codice civile e i principi contabili nazionali OIC ⁽⁸¹⁾. La flessibilità offerta dalla deroga – impiegata dai redattori perlopiù per disapplicare il metodo valutativo del costo ammortizzato relativamente a crediti e debiti – è spesso unicamente annunciata nella nota integrativa con la formula tautologica secondo cui "non si applica il costo ammortizzato quando ha effetti irrilevanti per la valutazione": nulla è detto circa i criteri

⁽⁸⁰⁾ QUAGLI, *La clausola generale del bilancio ed il significato attuale del true and fair view*, in *La "nuova" informativa di bilancio*, cit., 94, critica la mancanza della cautela di accantonare eventuali utili conseguenti alla deroga, in quanto «il principio di rilevanza può far derogare anche le valutazioni e quindi i numeri di stato patrimoniale e conto economico» ed ipotizza in tal senso che gli eventuali utili siano di conseguenza irrilevanti e non tali da giustificare una riserva obbligatoria. Occorre rilevare come CAGNASSO, *Commento all'art. 2423 c.c.*, cit., 77, ritenga che la nota integrativa dovrebbe, oltre a motivare i criteri di attuazione della deroga, altresì indicarne l'influenza sulla rappresentazione patrimoniale, finanziaria ed economica.

⁽⁸¹⁾ RAMASSA, DI FABIO, ALIU, *Chiari e scuri della disclosure di bilancio: alcune evidenze empiriche*, in *Riv. dott. Comm.*, 1, 2021, 13 ss., offrono una analisi sistematica dei bilanci 2017 e 2018 su un campione di 250 società di capitali operanti in settori diversi da quello finanziario, che hanno redatto i bilanci secondo i principi contabili OIC, per un totale complessivo di 500 bilanci. Analoga indagine empirica, di orizzonte temporale ridotto, in AVALLONE, DI FABIO, RONCAGLIOLO, *L'applicazione del principio di rilevanza: effettivo supporto alla true and fair view, opportunismo o semplificazione?*, in *Rivista Italiana di Ragioneria ed Economia Aziendale*, Roma, 2020, fasc. 1-2-3-4, 38 ss., dalla quale emerge come il ricorso alle deroghe diminuisca all'aumentare del livello di indebitamento.

utilizzati per la definizione della rilevanza, né sull'ammontare delle poste valutate (eventualmente) con metodi diversi, rendendo poco chiaro al lettore se la deroga sia totale o parziale ⁽⁸²⁾. In altre parole, l'informativa sul criterio si riduce, sul campo pratico, nell'indicazione del presupposto e dell'effetto della deroga, l'irrilevanza appunto, ma non viene precisata la modalità impiegata per l'espressione del giudizio, con evidente rischio di utilizzi abusivi ⁽⁸³⁾. Un giudizio che rischia di divenire una scatola nera di cui i lettori non conoscono le basiche regole di funzionamento ⁽⁸⁴⁾ e di essere uno spazio di discrezionalità eccessiva, poiché il redattore decide arbitrariamente cosa far entrare in bilancio e cosa lasciar fuori, senza che l'utilizzatore possa né conoscere né controllare la validità del criterio decisionale adottato. L'informativa in merito ai criteri di applicazione della deroga è utile alla verificabilità dell'informazione ai fini dei controlli interni – ad esempio ai fini del giudizio di materialità del soggetto incaricato della revisione legale dei conti – alla chiarezza del bilancio, sia nell'ottica esterna

⁽⁸²⁾ Sul punto dall'indagine di RAMASSA, DI FABIO, ALIU, *Chiari e scuri della disclosure di bilancio: alcune evidenze empiriche*, cit., emerge come nel 96% dei bilanci analizzati non è stato totalmente o parzialmente applicato il criterio del costo ammortizzato per la valutazione dei crediti, e nel 14% dei casi l'informativa di bilancio non è chiara rispetto all'importo dei crediti valutati con il costo ammortizzato. Analoghe percentuali sono osservate simmetricamente nella valutazione dei debiti.

⁽⁸³⁾ Una spiegazione a questo fenomeno può essere in parte quella individuata da PONTANI, *La clausola generale ed i principi di redazione del bilancio di esercizio, Analisi ed interpretazione giuridico-tecnica degli artt. 2423 e 2423 bis del codice civile*, Cedam, Padova, 2005, 258, nt. 141, che, in riferimento al tema generale della scarsa chiarezza dei bilanci, ben evidenzia come spesso il problema sia dato dal fatto che la piccola e media impresa si limita ad "accettare" il documento predisposto da consulenti esterni che, operando per un numero rilevante di società, in concreto conoscono poco la realtà gestionale per poterla rappresentare in modo veramente chiaro. Ciò si traduce nella standardizzazione nella presentazione e nel commento dei principi di valutazione adottato che spesso si traducono in "*semplice copiatura del testo di legge*", concludendo che nella prassi il difetto di chiarezza è abbastanza diffuso.

⁽⁸⁴⁾ In linea generale, BERNSTEIN, *The concept of materiality*, in *The Accounting Review*, cit., 90, e tutti i fautori della visione positivista, guardano al giudizio di *materiality* come ad una sorta di dispositivo estremamente arbitrario ove l'output può variare significativamente anche in presenza di input identici o similari.

degli *stakeholders*, che in quella interna di una corretta informazione dei soci ai fini dell'approvazione del progetto del bilancio.

E allora, può ritenersi che la nota integrativa ⁽⁸⁵⁾ – la quale deve fornire la “corretta chiave di lettura dei prospetti di derivazione contabile” migliorandone la capacità informativa e dando concreto sviluppo al principio della chiarezza – debba contenere l'indicazione delle assunzioni alla base della formulazione del giudizio, ragionevolmente già definite in sede di predisposizione degli assetti contabili, e tutte le ulteriori specificazioni necessarie, specie allorquando la deroga abbia coinvolto la *rilevazione* e la *valutazione*, e si sia tradotta in una variazione dei prospetti contabili di stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario. In particolare, potrebbe ritenersi opportuna, anche in risposta alle criticità empiriche rilevate dalla dottrina, una sintetica indicazione degli elementi contabili interessati dalla deroga e, ove essa riguardi la valutazione, l'elemento contabile valutato secondo i metodi semplificati, ovvero non oggetto di valutazione poiché irrilevante.

8. L'ambito soggettivo di applicazione della deroga da *immateriality*: i bilanci abbreviati e delle microimprese. – Il perimetro applicativo della deroga da *immateriality* può, in prima battuta, essere considerato coincidente con il raggio di applicazione della disciplina del bilancio d'esercizio della società per azioni. Come noto, essa si applica, in forza di

⁽⁸⁵⁾ Sulla nota integrativa, introdotta nell'ordinamento italiano per il tramite del D.lgs. n. 127/1991, si v. BALP, *La nota integrativa*, in Aa.Vv., *La disciplina giuridica del bilancio di esercizio*, a cura di Bianchi, Giuffrè, Milano, 2001; BIANCHI, *Gli “allegati” al bilancio*, in Aa.Vv., *La nuova disciplina dei bilanci di società*, a cura di Bussoletti, Giappichelli, Torino, 1993; CARATOZZOLO, *Commento all'art. 2427*, in Aa.Vv., *Commentario romano al nuovo diritto delle società*, diretto da d'Alessandro, II, 2, Piccin, Padova, 2011, 695 ss; LOLLI, *La nota integrativa del bilancio d'esercizio delle s.p.a.*, Giuffrè, Milano, 2003; RACUGNO, *Commento all'art. 2427*, in Aa.Vv., *Il bilancio d'esercizio, Il codice civile commentario*, cit., 443 ss.; SACCHI, *La nota integrativa nel d.lgs. 127/1991*, in *Giur. comm.*, 1992, I, 59.

rinvio espresso, alla società a responsabilità limitata (art. 2478-*bis* c.c.), alla società in accomandita per azioni (art. 2454 c.c.), alla società cooperativa (art. 2519 c.c.) e in virtù del richiamo operato dall'art. 2217 c.c. ⁽⁸⁶⁾ altresì al bilancio redatto dall'imprenditore commerciale che svolga l'attività in forma societaria (*i.e.* società in nome collettivo e in accomandita semplice) e individuale ⁽⁸⁷⁾ nonché a tutte le società di persone che abbiano come soci esclusivamente società di capitali al di là della tipologia di attività esercitata (v. artt. 111-*duodecies* disp. att. c.c. e 2361 c.c.). Ancora, la disciplina si applica al bilancio degli enti del terzo settore, là dove l'art. 13, d.lgs. n. 117/2017 prevede che, ove questi svolgano in via esclusiva o principale

⁽⁸⁶⁾ La norma sancisce il dovere dell'imprenditore commerciale di redigere l'inventario, contenente l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività dell'impresa, nonché dell'imprenditore, all'inizio dell'esercizio dell'attività e al termine di ogni anno. Il secondo comma della norma prevede che «l'inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite, il quale deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti o le perdite subite», da intendersi come stato patrimoniale e conto economico del bilancio così come disciplinato dagli artt. 2423 ss. c.c., ed estende tale disciplina a tutte le società commerciali ed all'imprenditore commerciale non piccolo. È dibattuta la necessità per le imprese individuali di includere anche la nota integrativa: BOCCHINI, *Diritto della contabilità delle imprese*, cit., 123; RACUGNO, *L'ordinamento contabile delle imprese*, in Trattato di Diritto commerciale, diretto da Buonocore, sez. I, Tomo 5, Giappichelli, Torino, 99; *contra*: QUATTROCCHIO, *Libri e scritture contabili*, in *Dig. Disc. priv. sez. comm.*, XIV, Torino, 1997, 532; per un approccio risolutivo casistico, CINCOTTI, *Il sistema della contabilità d'impresa*, cit., 78, il quale ritiene che la nota integrativa debba essere redatta dall'imprenditore individuale allorquando la mera lettura dello stato patrimoniale e del conto economico non siano sufficienti alla realizzazione dell'obiettivo del bilancio espresso nella clausola generale della rappresentazione veritiera e corretta. Evidenzia RACUGNO, *L'ordinamento contabile delle imprese*, cit., 99, nt. 26, che ciò sarebbe necessario, ad esempio, nel caso della modifica dei criteri di iscrizione e valutazione delle immobilizzazioni, poiché la ricostruzione del costo iniziale e la determinazione dell'ammortamento richiede necessariamente il ricorso alle informazioni fornite dalla nota integrativa di cui all'art. 2427, n. 1, c.c.

⁽⁸⁷⁾ Resta implicitamente fuori dal perimetro applicativo la società semplice che non può avere ad oggetto l'esercizio di attività commerciale e rispetto alla quale CAGNASSO, *La società semplice*, nel *Tratt. Dir. civ.*, diretto da Sacco, Utet, Torino, 1998, 184 ss.; ID. *Commento all'art. 2423*, in AA.VV., *Il bilancio d'esercizio, artt. 2423-2435-ter, Il codice civile Commentario*, fondato da Schlesinger, diretto da Busnelli, a cura di Cagnasso, De Angelis, Racugno, Giuffrè, Milano, 2018, 51 ss., ritiene opportuna la redazione di due prospetti, stato patrimoniale e conto economico, rispetto ai quali occorrerà comunque applicare le clausole della rappresentazione chiara, veritiera e corretta.

attività di impresa commerciale, debbano tenere le scritture contabili ai sensi degli art. 2214 e ss. c.c. e redigere il bilancio d'esercizio in osservanza degli art. 2423 e ss. c.c.

Le regole in tema di bilancio d'esercizio delle società per azioni sono modulate sulla base della complessità dell'attività d'impresa in concreto esercitata, parametrata alla dimensione ed al criterio qualitativo della "rilevanza pubblica" ⁽⁸⁸⁾ della società, sicché nella categoria delle società per azioni chiuse che non applichino i principi contabili internazionali IAS/IFRS – e ragionevolmente degli altri imprenditori commerciali – occorrerebbe parlare non di "bilancio" bensì di "bilanci", dovendosi distinguere tra bilancio ordinario, bilancio in forma abbreviata o semplificato (art. 2435-*bis*) e bilancio c.d. "ipersemplificato" delle microimprese ⁽⁸⁹⁾, ove le tre fattispecie si caratterizzano per forti differenze in termini di struttura, ampiezza dell'informativa ed elasticità dei criteri di valutazione. Per quanto qui più interessa, appare opportuno comprendere se

⁽⁸⁸⁾ In questi termini, FORTUNATO, *Gli obiettivi informativi del "nuovo" bilancio d'esercizio*, in *Giur. comm.*, I, 2017, 498 ss. Si noti come il legislatore italiano abbia applicato un regime di differenziazione informativa inferiore rispetto a quello previsto dalla Direttiva contabile del 2013, che distingue quattro categorie di imprese ai fini della redazione dei conti annuali individuali (microimprese, piccole, medie e grandi) e tre categorie di gruppi (piccoli, medi e grandi) ai fini della redazione dei conti consolidati (v. considerando n. 12 e art. 3, Direttiva *Accounting*). Il requisito dimensionale è legato al mancato superamento di almeno due soglie dimensionali riferite alle seguenti grandezze: (i) totale dello stato patrimoniale; (ii) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni; (iii) numero medio di dipendenti occupati durante l'esercizio. Al criterio di rilevanza dimensionale il criterio qualitativo del rilievo pubblico che fa leva sulla nozione di "enti di interesse pubblico" già impiegata nella disciplina della revisione contabile dettata con il d.lgs. 39/2010 e che investe le società quotate, società con azioni diffuse fra il pubblico, banche e altri intermediari finanziari, per cui le regole contabili si attestano al massimo *standard* possibile e ciò in ragione del coinvolgimento degli interessi diffusi del pubblico risparmio fra gli *stakeholders* della società.

⁽⁸⁹⁾ L'etichetta è di STRAMPELLI, *Commento agli artt. 2388, 2423 – 2435 ter*, in *Le società per azioni, Codice civile e norme complementari*, diretto da Abbadessa e Portale, a cura di Campobasso, Cariello e Tombari, I, Giuffrè, Milano, 2016, 2451.

la deroga da *immateriality* possa trovare applicazione in ipotesi differenti dal bilancio ordinario e, in caso affermativo, secondo quali modalità.

Al riguardo, con riferimento al bilancio in forma abbreviata non paiono esservi dubbi. L'art. 2435-*bis*, comma 4, c.c. nel disciplinare il contenuto della nota integrativa, chiarisce che restano ferme le indicazioni richieste dall'art. 2423, commi da 3 a 5, vale a dire: (i) l'obbligo di fornire le informazioni complementari necessarie alla rappresentazione veritiera e corretta là dove quelle richieste dalle disposizioni di legge non siano sufficienti ⁽⁹⁰⁾; (ii) le motivazioni alla base dell'esercizio della deroga

⁽⁹⁰⁾ Sul punto, Trib. Cagliari, 24 luglio 2006, in *Riv. giur. sarda*, 2009, 61, con nota di CORSO, che ha dichiarato nulla per violazione della clausola generale della chiarezza, la delibera di approvazione di un bilancio in forma abbreviata che non conteneva un'adeguata informativa sulla situazione debitoria della società; Trib. Milano, 17 marzo 2005, in *De Jure*; Trib. Milano, 5 novembre 2001, in *Giur. it.*, 2002, 554 ss., con nota di CAGNASSO, *Bilancio in forma abbreviata e principio di chiarezza*; in *Società*, 2002, 722, con nota di SALAFIA; Trib. Treviso, 14 novembre 2008. Osserva STRAMPELLI, *Commento agli artt. 2388, 2423 – 2435 ter*, in *Le società per azioni, Codice civile e norme complementari*, diretto da Abbadessa e Portale, a cura di Campobasso, Cariello e Tombari, I, Giuffrè, Milano, 2016, come, sebbene l'obbligo di fornire informazioni complementari in ossequio al principio di chiarezza possa apparire in contrasto con la semplificazione offerta dal legislatore nel bilancio in forma abbreviata, «il giudizio di conformità alla chiarezza va perciò formulato [...] tenendo conto delle semplificazioni ammesse dall'art. 2435-*bis* c.c., conformemente alla scelta legislativa di richiedere un più limitato insieme di informazioni alle società di minori dimensioni». Conformemente, BUSSOLETTI, DE BIASI, *Art. 2495 bis c.c.*, in *Società di capitali. Commentario*, a cura di Niccolini e Stagno d'Alcontres, 2, Jovene, Napoli, 2004, 2097; CARATOZZOLO, *Il bilancio di esercizio*, Giuffrè, Milano, 2006, 966; TARDIO, *Il bilancio in forma abbreviata*, in *La disciplina giuridica del bilancio di esercizio*, a cura di Bianchi, Il sole24ore, Milano, 2001, 505. L'applicazione del comma 3 dell'art. 2423 c.c. potrà portare al ripristino o ri-espansione delle di alcune voci incluse negli schemi del bilancio ordinario ovvero nell'inclusione nella nota integrativa di informazioni previste dall'art. 2427 c.c.: COLOMBO, *Il bilancio di esercizio*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da Colombo e Portale, 7*, Utet, Torino, 1994, 167; CAGNASSO, *Bilancio in forma abbreviata. Tipi e categorie di società*, in *Il progetto italiano di attuazione della IV direttiva CEE*, Milano, 1984, 84; STRAMPELLI, *Art. 2435 bis c.c.*, in *Obbligazioni-Bilancio*, a cura di Bianchi, in *Commentario alla riforma delle società*, diretto da Marchetti, Bianchi, Ghezzi, Notari, Egea-Giuffrè, Milano, 2006; 2, 712 ss.; *contra*, TARDIO, cit., 505, CARATOZZOLO, *Il bilancio di esercizio*, Giuffrè, Milano, 2006; 966; Id., *Art. 2435 bis c.c.*, in *Commentario romano al nuovo diritto delle società*, diretto da d'Alessandro, 2, Piccin, 2011, 761, il quale ritiene sussista l'obbligo di fornire informazioni

obbligatoria *ex art.* 2423, comma 5, c.c., con indicazione degli effetti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria e sul risultato economico; (iii) i criteri impiegati nell'applicazione del comma 4, dovendosi ritenere espressamente ammissibile la possibilità per i redattori di avvalersi di ulteriori semplificazioni.

Per contro, la questione solleva alcune perplessità con riferimento al bilancio ipersemplificato. Il legislatore si limita all'affermazione, criticata in dottrina ⁽⁹¹⁾, secondo cui alle microimprese non si applica la deroga obbligatoria prevista dall'art. 2423, comma 5, c.c., mentre tace rispetto all'applicabilità della deroga facoltativa da *immateriality* e della deroga alla *consistency* di cui all'art. 2423-bis, ult. comma, c.c. Il punto comune di raccordo tra le deroghe in esame risiede nella necessità di un'informativa nella nota integrativa, nel primo caso volta a *descrivere* le modalità di attuazione, nel secondo a *motivare* la necessità alla base della modifica dei criteri di valutazione e indicarne l'effetto sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Tuttavia, il

complementari solo nel caso in cui ricorra un caso eccezionale ai sensi dell'art. 2423, comma 5, c.c.

⁽⁹¹⁾ La norma trae origine dall'art. 36 della Direttiva 34/2013/UE secondo cui il bilancio delle microimprese, redatto secondo la disciplina semplificata, risulta di per sé idoneo a fornire la rappresentazione veritiera e corretta non dovendo trovare applicazione la deroga per casi eccezionali, che essenzialmente si sostanzia in una deroga ai criteri di valutazione. Sul punto, CAGNASSO, *Commento all'art. 2423, Il codice civile, Commentario*, fondato da Schlesinger, diretto da Busnelli, a cura di Cagnasso, De Angelis, Racugno, cit., 84, si domanda "quid iuris nell'ipotesi in cui applicando la regola dei casi eccezionali, vengano superati i parametri dimensionali e risulti obbligatoria la redazione di un bilancio in forma abbreviata o addirittura ordinario?". Sullo stesso solco critico, STRAMPELLI, *Commento agli artt. 2388, 2423 – 2435 ter, in Le società per azioni, Codice civile e norme complementari*, cit., 2452, il quale osserva come «non consentirne l'applicazione implica, di fatto, l'accettazione da parte del legislatore della possibilità che le microimprese, seppur in casi limitatissimi (in quanto eccezionali), redigano bilanci non idonei a fornire una rappresentazione veritiera e corretta (...) La ratio di una simile opzione legislativa appare tanto più difficile da comprendere se si tiene altresì conto del fatto che, essendo l'applicazione dell'art. 2423 comma 5 c.c. limitata ai casi eccezionali del tutto contenuti e soltanto eventuali sono gli oneri connessi alla sua applicazione».

bilancio ipersemplicato si compone dei soli prospetti contabili di stato patrimoniale e conto economico, mentre difetta di documenti di natura discorsiva che possano accogliere queste informazioni, venendo così a mancare il presupposto per il soddisfacimento di una condizione formale di applicazione della deroga (si v. *retro* § 5).

Una prima soluzione interpretativa potrebbe risiedere nel ricorso al criterio dell'*ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*, e nel ritenere che se il legislatore avesse voluto negare alla microimpresa, che si avvale delle semplificazioni dell'art. 2435-*ter* c.c., di ricorrere alla deroga da *immateriality* e a quella alla *consistency*, lo avrebbe specificato in modo analogo a quanto fatto in merito alla deroga obbligatoria. In questo primo scenario, entrambe le deroghe sarebbero “silenziosamente” applicabili senza, perciò, alcuna indicazione esplicativa circa le modalità di attuazione e le motivazioni, stante la diversa composizione qualitativa del bilancio.

La soluzione non pare convincente e, anzi, le informazioni “narrative” paiono imprescindibili ⁽⁹²⁾. Con riferimento alla deroga alla *consistency* la giurisprudenza di merito e di legittimità ⁽⁹³⁾ ha più volte chiarito che è necessario fornire la motivazione alla base del cambiamento dei criteri di valutazione e illustrare l'influenza sulla situazione patrimoniale, economica, finanziaria e reddituale della società, di guisa che la mancanza oggettiva dell'informazione produce la nullità del bilancio per violazione del principio di continuità. Nel caso della deroga da *immateriality* il legislatore non

⁽⁹²⁾ DI SARLI, *La continuità dei bilanci*, cit., 139, sottolinea come l'applicazione del principio di continuità venga traslato dagli schemi contabili alla nota integrativa «adottando così una diversa tecnica [...] “narrativa” capace di darvi attuazione» e ciò poiché, sebbene con riferimento agli esercizi rappresentati la continuità risulti dallo stato patrimoniale e dal conto economico, in quanto risultato dell'applicazione del metodo retrospettivo (OIC n. 29), «le informazioni “narrative” [...] hanno una portata più ampia perché raccordano tutta la serie continuativa dei bilanci investiti dal ricalcolo».

⁽⁹³⁾ Sul punto, si v. Cass., 29 aprile 2004, n. 8204, in *Giust. Civ.*, 2005, I, 3111 ss.; Cass., sez. trib., 7 maggio 2008, n. 11091, in *Foro It.*, rep. 2008; Cass., 29 ottobre 2012, n. 18608, in *Riv. giur. trib.*, 2013, 213 ss.

richiede l'indicazione delle motivazioni né dell'effetto sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria, economica della società, atteso che la condizione sostanziale (*ultra* § 4) per il suo esercizio risiede nella neutralità rispetto alla veridicità e correttezza. Piuttosto, è necessaria l'indicazione dei *criteri* attraverso i quali è stata data attuazione alla disposizione, strumentale, per un verso, a dissuadere comportamenti opportunistici e gli utilizzi strumentali e, per altro verso, alla chiarezza del bilancio fornendo al lettore e, prima ancora, all'organo di controllo e al revisore legale dei conti – chiamato ad un ulteriore giudizio di materialità circa errori ed omissioni – lo strumento tecnico di raccordo per verificare l'informazione di bilancio con i documenti contabili di primo e secondo grado e il rispetto delle clausole generali. In questi termini, si potrebbe concludere nel senso che la necessità dell'informativa “narrativa” escluda dal campo di operatività della deroga da *immateriality* (e alla *consistency*) le microimprese che decidano di avvalersi delle semplificazioni di cui all'art. 2435-ter c.c. In quest'ultimo caso ben si potrebbe ritenere che il legislatore consideri l'informativa fornita nel bilancio della microimpresa come il *corpus* minimo per potersi parlare di “bilancio” e che dunque rappresenti il limite inferiore e inderogabile alle semplificazioni attuabili dal redattore nella rappresentazione formale e nella delimitazione del contenuto legale dell'informativa di bilancio, rimuovendo così ogni altra possibile discrezionalità. In alternativa – benché contraddittoria rispetto allo scopo – la microimpresa potrebbe rinunciare ad avvalersi dello schema di bilancio ipersemplicato e redigere il bilancio in forma abbreviata, provvisto di nota integrativa.

Una terza via che consente di contemperare la volontà di avvalersi dello schema di bilancio ipersemplicato e della deroga da *immateriality* potrebbe consistere nell'ammettere l'inserimento delle informazioni di cui al quarto comma dell'art. 2423 in calce allo stato patrimoniale e/o al conto economico ovvero – analogamente a quanto teorizzato da attenta dottrina nell'ambito

della deroga alla *consistency* ⁽⁹⁴⁾ e previsto dal legislatore per quella *sui generis* al principio della continuità aziendale di cui all'art. 7 c.d. “decreto liquidità” – in un documento narrativo atipico che potremmo definire, mutuando la terminologia impiegata nel citato provvedimento, *nota informativa* ⁽⁹⁵⁾, da considerarsi parte integrante del bilancio in quanto la sua mancanza lo renderebbe invalido per violazione del principio di chiarezza ⁽⁹⁶⁾.

⁽⁹⁴⁾ *Ivi*, 155.

⁽⁹⁵⁾ L'ammissibilità di un documento di questo tipo è desumibile nell'art. 7, d.l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito in legge 5 giugno 2020, n. 40 (c.d. “decreto liquidità”), rubricato “Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio”, il quale consente agli amministratori di continuare ad operare la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'art. 2423-*bis*, comma 1, n. 1) c.c., nella redazione del bilancio in corso al 31 dicembre 2020, a condizione che tale presupposto sussistesse nell'ultimo bilancio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, e obbliga all'illustrazione del criterio di valutazione nella “*nota informativa*”. Il documento, osserva FORTUNATO, *Continuità aziendale, bilanci e crisi da pandemia*, in *Giur. comm.*, I, 2021, 45, sostituisce la nota integrativa e la relazione gestoria in quelle microimprese in cui la documentazione di bilancio escluda la nota integrativa. Identicamente, DI SARLI, *Redazione del bilancio e dintorni ai tempi del Coronavirus: prime riflessioni*, in AA.VV., *Il diritto dell'emergenza: profili societari, concorsuali, bancari e contrattuali*, a cura di Irrera, 3, Regolazione, etica, società – Centro Studi d'impresa, Torino, 2020, 53, secondo cui il termine è impiegato «per chiarire che si tratta di informazioni che devono essere rese da tutte le società, anche quelle non obbligate alla redazione della nota integrativa»; SPIOTTA, *La (presunzione di) continuità aziendale al tempo del Covid-19*, in AA.VV., *Il diritto dell'emergenza: profili societari, concorsuali, bancari e contrattuali*, cit., 41, ritiene che le microimprese possano rendere l'informativa in calce allo stato patrimoniale.

⁽⁹⁶⁾ STRAMPELLI, *Commento agli artt. 2388, 2423 – 2435 ter*, in *Le società per azioni, Codice civile e norme complementari*, cit., 2452; CAGNASSO, *Commento all'art. 2423 c.c.*, in AA.VV., *Il bilancio, Il codice civile commentario*, cit., 84, ove l'A. evidenzia come la scelta del legislatore di mantenere il principio di chiarezza con riferimento al bilancio della microimpresa sia opportuna, costituendo in tal senso «un prezioso correttivo ad un eccesso di semplificazioni che potrebbero compromettere la significatività del bilancio e quindi dell'informazione»; BOCCHINI, *Diritto della contabilità delle imprese, 2, Bilancio d'esercizio*, cit., 419, ben osserva come «se il mercato è un sistema di informazione sono i Paesi a capitalismo meno forte e che aspirano ad una maggiore competitività rispetto ad economie più forti che debbano dare maggiore e non minore informazione al mercato. [...] Più l'impresa è piccola, più chi è debole deve dare maggiori non minori informazioni. Il resto è solo protagonismo stucchevole: questo è il nostro pensiero. L'economia dell'informazione insegna che a maggior debolezza corrisponde onere di maggior informazione e viceversa. È interesse della società ‘siciliana’ che vuole operare con

Quest'ultima soluzione appare preferibile per due ordini di motivi. In primo luogo, in quanto il principio di chiarezza trova senz'altro applicazione anche alle microimprese ⁽⁹⁷⁾. In secondo luogo, poiché l'alternativa dell'inapplicabilità della deroga da *immateriality* lascerebbe aperta la possibilità per la piccola impresa che redige il bilancio in forma abbreviata di ricorrere a semplificazioni in tema di rilevazione e valutazione ulteriori rispetto a quelle tipizzate nell'art. 2435-*bis* c.c., precludendola alla microimpresa per la quale il costo dell'informazione è ragionevolmente più elevato rispetto al beneficio informativo ritraibile dai (pochi) destinatari. La conferma della ragionevolezza dell'ultima soluzione individuata proviene, inoltre, dai principi contabili nazionali OIC nn. 13, 15, 16, 19, 20 là dove viene prevista espressamente la possibilità per la microimpresa di avvalersi della deroga da *immateriality* a condizione di redigere un documento narrativo.

Infine, non pare vi siano motivi ostativi all'applicazione della deroga nell'ambito della redazione di situazioni patrimoniali diverse dal bilancio d'esercizio, potendosi al più ipotizzare, alla ricorrenza di particolari motivi, l'adozione di maggiori precauzioni nella definizione dei fattori di materialità quantitativi e qualitativi, come nel caso della situazione patrimoniale redatta ai fini dell'accertamento della perdita del capitale sociale ai sensi degli artt. 2446, 2447, 2482-*bis* e 2482-*ter* c.c. e in generale in tutti quei casi nei quali ricorra una crisi patrimoniale, finanziaria o economica che renda probabile

successo a Berlino o a Londra darsi un bilancio molto più analitico e trasparente, perché a maggior informazione corrisponde maggior credito». Sul punto, la Relazione illustrativa al D.lgs. n. 139 del 2015 afferma che «per quanto concerne la possibile perdita di qualità dell'informazione finanziaria e le possibili difficoltà nell'accesso al credito, si ritiene che le semplificazioni previste non comporteranno tali problematiche, poiché le micro-imprese presentano dei valori in termini di ricavi e di attività patrimoniali particolarmente ridotti e tali, in molti casi, da rendere comunque necessario un intervento degli azionisti sotto forma di garanzie personali per consentire loro l'accesso al finanziamento bancario».

⁽⁹⁷⁾ Cfr. STRAMPELLI, *op. loc. ult. cit.*, 2449.

la perdita della continuità aziendale e la necessità di attivare uno degli strumenti di risanamento previsti dal codice della crisi e dell'insolvenza.

9. La presunzione assoluta di irrilevanza dell'informazione nei bilanci in forma abbreviata e ipersemplicata – Il recepimento della Direttiva *Accounting* mediante il D.lgs. 139/2015 ha modificato sensibilmente gli obblighi di *disclosure* delle piccole e microimprese italiane, introducendo una significativa graduazione dell'informativa correlata alla dimensione e alla natura dell'impresa, in conformità all'art. 3 della direttiva che distingue società grandi, medie, piccole e microimprese e che, al fine di garantire coordinamento tra gli Stati membri, detta per ciascuna categoria le relative soglie dimensionali parametrate al totale dell'attivo dello stato patrimoniale, ai ricavi netti delle vendite e delle prestazioni ed al numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio (v. Considerando n. 12). In generale, si può affermare che il suo *leitmotiv* sia il principio del “*Think Small First*” che dovrebbe tradursi in una razionalizzazione degli obblighi in materia di informativa di bilancio e di riduzione degli oneri amministrativi per le PMI nell'intento di migliorare il clima imprenditoriale nell'Unione Europea e promuovere l'internazionalizzazione ⁽⁹⁸⁾. Pur dunque continuando a riconoscere la funzione informativa del bilancio interna all'impresa, come strumento di “buon governo societario” (Considerando n. 4), e quella esterna di supporto

⁽⁹⁸⁾ Per una critica circa l'effettiva realizzazione del principio si v. BEAUPÉRIN, “*Think small first in the EU? A Reality Check*”, in *European Journal of Risk Regulation*, vol. 5(1), 2014, 93 ss., ove viene messo in evidenza come nella maggior parte dei *dossier* analizzati la Commissione in realtà continui a non prendere in considerazione i costi ed i benefici delle piccole e medie imprese. Nell'ordinamento italiano è significativo, in tal senso, l'assoluta dissonanza tra i ridotti oneri amministrativi richiesti per la produzione del bilancio d'esercizio della piccola e media impresa e gli obblighi in tema di assetti organizzativi, amministrativi e contabili di cui all'art. 2086 c.c. e dall'art. 3 ccii, i quali devono essere tali da consentire ad ogni impresa esercitata in forma collettiva di incontrare gli elevati *standard* previsti per l'attivazione della composizione negoziata della crisi, e definiti nell'ambito del Decreto Dirigenziale 21 marzo 2023.

al processo decisionale degli *stakeholders*, il legislatore comunitario ha definito doveroso ricercare «un opportuno equilibrio tra gli interessi dei destinatari dei bilanci e l'interesse delle imprese a non essere eccessivamente gravate da obblighi in materia informativa» (Considerando n. 4) anche in considerazione del fatto che gli utilizzatori dei bilanci delle imprese di piccole dimensioni hanno una limitata esigenza di informazioni supplementari (Considerando n. 23) ⁽⁹⁹⁾.

Nel nostro ordinamento il principio del *Think Small First* si è tradotto da un lato nell'innalzamento delle soglie dimensionali al di sotto delle quali le società possono redigere il bilancio in forma abbreviata *ex art. 2435-bis* ⁽¹⁰⁰⁾ e nell'introduzione successiva del bilancio ipersemplificato delle microimprese di cui al successivo *art. 2435-ter, c.c.* ⁽¹⁰¹⁾.

⁽⁹⁹⁾ Sul punto, DE ANGELIS, *Elementi di diritto contabile*, Giuffrè, Milano, 2015, 33, osserva come la nuova direttiva «si prefiggeva gli scopi di tendere ad una semplificazione normativa con riduzione dei costi amministrativi soprattutto per le P.M.I., al miglioramento della qualità e della comparabilità dei bilanci e alla tutela dei fondamentali interessi dei fruitori dei bilanci stessi (gli *users*); e, diversamente dall'approccio “*top down*” – caratteristico delle direttive abrogate, consistente nella determinazione di base delle regole applicabili alle imprese ordinarie per poi prevedere, in via di eccezione, quelle da risparmiare alle piccole e medie imprese, perché troppo onerose per esse – è connotata dall'opposto approccio “*bottom up*”, con il quale è stata dettata la disciplina minima che tutte le imprese, comprese le P.M.I., sono tenute ad osservare, con l'aggiunta a questa di prescrizioni ulteriori e più pregnanti destinate alle imprese di maggiori dimensioni, così da dedicare un'attenzione specifica alle problematiche delle imprese minori (che costituiscono peraltro la stragrande maggioranza del tessuto economico europeo) e alla generalmente avvertita esigenza di contenimento degli oneri amministrativi a loro carico».

⁽¹⁰⁰⁾ Le attuali soglie dimensionali sono state innalzate dall'art. 1, comma 4, D.lgs. n. 173 del 3 novembre 2008 e non hanno subito variazioni ad opera del D.lgs. n. 139/2015.

⁽¹⁰¹⁾ Segnatamente, possono redigere il bilancio in forma abbreviata le società che nel primo esercizio o che per due esercizi consecutivi non abbiano superato due dei seguenti limiti: (i) totale attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro; (ii) ricavi delle vendite e delle prestazioni 8.800.000 euro; (iii) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità; (iv) e che non abbiano emesso titoli negoziati nei mercati regolamentati. La facoltà viene meno se per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei limiti indicati dalla norma ed è pacificamente preclusa del tutto in presenza di una clausola statutaria che imponga agli amministratori la redazione del bilancio in forma ordinaria ⁽¹⁰¹⁾. Sono invece ammesse alla redazione del bilancio *ipersemplificato* le imprese che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi non abbiano superato due delle seguenti

Le semplificazioni tipizzate dal legislatore operano automaticamente al ricorrere del requisito dimensionale senza che vi sia la necessità di effettuare alcuna valutazione di materialità. Il legislatore ha, dunque, introdotto una presunzione assoluta di immaterialità dell'informazione, operando a monte un'analisi costi-benefici dell'informazione – per contro rimessa alla discrezionalità del redattore nell'ipotesi di cui all'art. 2423, comma 4, c.c. – nell'intento di ridurre gli oneri contabili gravanti sulle imprese di minori dimensioni e sulle microimprese (Consideranda da 4 a 13). A parere di chi scrive, si è in presenza di un'applicazione di *default* della deroga da *immateriality* alla valutazione, presentazione e informativa che ben potrebbe costituire un modello minimo di *immateriality* anche nell'ambito dei bilanci redatti in forma ordinaria, all'esito delle ordinarie valutazioni di materialità e dell'informativa richiesta dall'art. 2423, comma 4, c.c.

La semplificazione è generalizzata e coinvolge la *composizione* del bilancio, la *valutazione* e, in particolar modo, la *presentazione* e *l'informativa*.

Per quanto concerne la *composizione*, entrambe le tipologie di bilancio in esame non includono il rendiconto finanziario di cui all'art. 2425-ter, c.c., e nel bilancio della microimpresa è esclusa la nota integrativa, a condizione che talune informazioni relative all'importo degli impegni, garanzie reali e personali e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale (art. 2427, n. 9, c.c.), le informazioni relative all'ammontare dei compensi, anticipazioni, crediti concessi ad amministratori e sindaci, cumulativamente e per ciascuna categoria, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate con precisazione del totale per ciascuna categoria (art. 2427, n. 16, c.c.), vengano fornite in calce allo stato

soglie dimensionali: (i) totale attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro; (ii) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro; (iii) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

patrimoniale, quasi a ripristino dei vecchi conti d'ordine ⁽¹⁰²⁾. In entrambi i casi le società sono esonerate altresì dalla redazione della relazione sulla gestione laddove forniscano le informazioni di cui all'art. 2428, nn. 3 e 4 c.c. vale a dire le informazioni relative alle azioni proprie o alle azioni o quote di controllanti detenute, acquistate o alienate nel corso dell'esercizio e delle relative motivazioni nella nota integrativa (nel caso del bilancio in forma abbreviata) ovvero in calce allo stato patrimoniale (nel caso del bilancio ipersemplicato).

In termini di *valutazione*, in deroga a quanto disposto dall'art. 2426 c.c. che prevede la valutazione di crediti e debiti con il metodo del costo ammortizzato, le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e ipersemplicata (in forza del richiamo contenuto nell'art. 2435-*ter*, comma 2, c.c.) hanno la *facoltà* di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale (art. 2435 *bis*, comma 7, c.c.).

Per quanto concerne la *presentazione*, tali bilanci si caratterizzano per una forte compressione dei dati, sia nello stato patrimoniale che nel conto economico. Lo stato patrimoniale comprende solamente le voci contrassegnate dalle lettere maiuscole (macroclassi) ed i numeri romani (classi), mentre non vengono presentate distintamente le voci e le sottovoci. La compressione della presentazione si spinge fino a consentire l'indicazione delle due macroclassi "A) Crediti verso soci per versamenti

⁽¹⁰²⁾ Secondo STRAMPELLI, *sub artt. 2435 bis e 2435 ter c.c.*, in *Le società per azioni*, cit., 2440, «una simile ipersemplicazione dei conti annuali limita inevitabilmente la portata informativa di questi ultimi atteso che, come è evidente, gli schemi di bilancio sono sostanzialmente non intellegibili senza le illustrazioni contenute nella nota integrativa, indispensabile per comprendere il contenuto delle singole voci e le variazioni delle medesime». L'Autore, condivisibilmente, evidenzia come senza il supporto della nota integrativa «i conti annuali delle micro-imprese conservano intatto il loro rilievo sul piano organizzativo (continuando a fungere da base di riferimento per la determinazione dell'utile distribuibile, per l'accertamento delle perdite di capitale nonché per altre delibere attinenti alla struttura finanziaria della società) ma perdono, di fatto, la loro valenza informativa» poiché tutto ciò che il lettore può osservare sono i saldi di bilancio.

ancora dovuti” e “D) Ratei e risconti attivi” tra i crediti dell’attivo circolante (CII); mentre dal lato del passivo reale la macroclasse “E) ratei e risconti passivi” potrà essere compresa nei debiti. Il conto economico può contenere svariati raggruppamenti: (i) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e variazioni dei lavori in corso su ordinazione (voci A2 e A3); (ii) il trattamento di fine rapporto, di quiescenza ed altri costi (voci B9 c), d) e)); (iii) ammortamenti di immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie e svalutazioni (voci B10 a), b) e c); i proventi finanziari dei titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni ed i proventi di titoli diversi dalle partecipazioni iscritti nell’attivo circolante (voce C16 b) e c)); (iv) le rivalutazioni di partecipazioni, di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni, di titoli iscritti nel circolante che non costituiscono partecipazioni, di strumenti finanziari derivati (voci da D18 a), b), c) e d)); (v) svalutazioni di partecipazioni, di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni ovvero titoli iscritti nel circolante che non costituiscono partecipazioni e strumenti finanziari derivati (voci D19 a), b), c), d)).

Infine, l’*informativa* è espunta di *default* dal bilancio della microimpresa, salvo quando si renda necessaria una nota informativa, ed è fortemente ridotta nel bilancio in forma abbreviata. In quest’ultimo caso, infatti, non è necessaria l’indicazione della ripartizione geografica dei debiti, di quella per categoria dei dipendenti, ed è prevista la possibilità di limitare l’*informativa* alle operazioni con parti correlate realizzate direttamente o indirettamente con i maggiori azionisti ed a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo nonché delle imprese con le quali la società stessa detiene una partecipazione, restando esclusa in tutti gli altri casi.

Alle semplificazioni tipizzate dal legislatore ben potranno aggiungersene delle altre relative alla rilevazione degli elementi in bilancio, in questo caso all’esito dell’ordinaria valutazione di materialità e dell’esposizione dei

criteri adottati per l'applicazione del principio nella nota integrativa o informativa.

Un'ulteriore semplificazione che può essere adottata in tema di metodi di *valutazione* ma che richiede la valutazione di materialità è prevista, in applicazione della deroga nel principio contabile OIC n. 9, *Svalutazione per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali ed immateriali*, § 30, il quale prevede che le società che non superano per due esercizi i limiti dimensionali previsti per essere ammessi alla redazione del bilancio in forma semplificata ed ipersemplificata (laddove redigano la nota integrativa), hanno la facoltà di adottare un approccio semplificato per la determinazione delle perdite durevoli di valore, basato sulla capacità di ammortamento, ossia sul confronto tra il risultato economico dell'esercizio atteso con gli ammortamenti delle immobilizzazioni, in luogo dei flussi di cassa ⁽¹⁰³⁾. In questo caso la valutazione di *materiality* si sostanzia nella verifica della sussistenza delle seguenti due condizioni, tipizzate nell'ambito del principio contabile: (i) la coincidenza dell'unità generatrice di cassa ⁽¹⁰⁴⁾ con l'intera società, diversamente dovendosi procedere con la verifica della recuperabilità dei cespiti per singoli rami d'azienda; (ii) i flussi di reddito approssimano i flussi di cassa.

L'adozione dell'approccio semplificato è giustificata dal fatto che, nelle società di minori dimensioni, i risultati ottenuti divergono in misura

⁽¹⁰³⁾ In linea generale, sarà dunque sufficiente in questo caso disporre di un piano economico che contenga l'indicazione prospettica del risultato economico dell'esercizio relativo all'orizzonte temporale di corrispondente alla vita utile dei cespiti e confrontarlo con il totale degli ammortamenti previsti. Se il primo dato è maggiore non occorre procedere alla svalutazione e viceversa. Per un'esplicazione casistica si v. OIC, n. 9, Appendice A.

⁽¹⁰⁴⁾ Il § 8 del principio OIC n. 9 definisce l'unità generatrice di flussi di cassa come «il piccolo gruppo identificabile di attività che include l'attività oggetto di valutazione e genera flussi finanziari in entrata che siano ampiamente indipendenti dai flussi finanziari in entrata generati da altre attività o gruppi di attività». Il § 30 dispone che laddove non vi sia coincidenza tra l'unità generatrice di flussi di cassa e l'intera società, è consigliabile effettuare la verifica della recuperabilità dei cespiti per singoli rami d'azienda.

irrilevante da quelli ottenibili applicando il modello sofisticato, ove il valore recuperabile dell'immobilizzazione è determinato utilizzando i flussi di cassa. La deroga può riguardare non solo le società che, rientrando nei limiti dimensionali, si avvalgano della facoltà di redigere il bilancio in forma abbreviata e ipersemplicata, ma altresì le società che soddisfano i limiti dimensionali ma non si avvalgano della facoltà accordata dal legislatore.

Ancora, il nostro legislatore ha operato a monte una analisi costi-benefici che ha condotto all'applicazione di *default* dei principi contabili nazionali OIC e la conseguente eliminazione della facoltà di utilizzare i principi contabili internazionali IAS/IFRS per la redazione del bilancio d'esercizio e consolidato, preclusione che emerge dal combinato disposto degli artt. 2, 3 e 4 D.lg. 38/2005. Questa semplificazione operante *ex lege* per tutte le società che *possono* redigere il bilancio in forma abbreviata, anche quelle che non intendano avvalersi dell'opzione, non è stata scevra di critiche in dottrina là dove si è, condivisibilmente, osservato che l'eliminazione dell'opzione può in taluni casi (non rari nella pratica) rivelarsi penalizzante e, in ultima istanza inefficiente, in contraddizione con la *ratio legis* della disciplina, volta a ridurre gli oneri amministrativi delle imprese di minori dimensioni ⁽¹⁰⁵⁾.

In primo luogo, nell'ipotesi in cui una società non eccedente due delle soglie di cui all'art. 2435 *bis* c.c. sia al vertice di un gruppo in cui tutte le controllate redigono il bilancio in conformità ai principi contabili IAS/IFRS, ipotesi nella quale ad essere svantaggiata sarebbe ogni società del gruppo che dovrebbe in concreto tenere una doppia contabilità, una finalizzata alla redazione del bilancio d'esercizio secondo i principi internazionali, l'altra in

⁽¹⁰⁵⁾ Evidenzia STRAMPELLI, *Commento agli artt. 2388, 2423 – 2435 ter*, in *Le società per azioni, Codice civile e norme complementari*, cit., 2443, che, in assenza di specifici ostacoli di natura giuridica all'applicazione dei principi contabili internazionali, questa non può che essere una mera "valutazione di opportunità" del legislatore nazionale di inefficienza e onerosità degli stessi per le società di piccole dimensioni che presumibilmente non dispongono di adeguate strutture amministrative e contabili.

conformità al codice civile ed ai principi contabili nazionali OIC funzionale al consolidamento dei conti annuali. In secondo luogo, l'analisi costi-benefici dell'informazione operata dal legislatore può condurre ad inefficienze nell'ipotesi in cui le società di cui al 2435 *bis* e *ter*, c.c., siano parte di un gruppo che redige i bilanci secondo i principi contabili internazionali e che dovrebbero, nel caso di inclusione nel perimetro di consolidamento, redigere un duplice bilancio, ove quello redatto secondo i principi contabili IAS/IFRS assolverebbe in via esclusiva ad una funzione interna ⁽¹⁰⁶⁾.

A fronte di questi due casi, non meramente di scuola, è stato ritenuto che il divieto di utilizzo dei principi contabili internazionali non possa essere interpretato in modo rigido e che in talune circostanze particolari anche le società di cui agli art 2435-*bis* e 2435-*ter* possano adottarli ⁽¹⁰⁷⁾, specie allorquando ciò sia finalizzato ad evitare maggiori oneri, in linea con la *ratio* delle disposizioni. Una ulteriore soluzione, tuttavia applicabile solamente al secondo caso menzionato, può essere costituita dall'impiego della deroga da *immateriality* nella sua declinazione di cui all'art. 28, comma 2, lett. a), D.lgs. 9 aprile 1991 n. 127, per escludere dal perimetro di consolidamento le controllate di ridotte dimensioni che subirebbero, in forza del divieto in argomento, un aggravio importante negli oneri amministrativi e contabili, senza che il loro consolidamento abbia un effetto rilevante per i destinatari del bilancio ⁽¹⁰⁸⁾, ipotesi che ben potrebbe essere il campo elettivo di applicazione della deroga al consolidamento.

⁽¹⁰⁶⁾ *Ibidem*.

⁽¹⁰⁷⁾ Sul punto si v. STRAMPELLI, *Il bilancio consolidato*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da Rescigno, 16***, Utet, Torino, 2011, 660, nt. 3; ID., *Commento agli artt. 2388, 2423 – 2435 ter*, in *Le società per azioni, Codice civile e norme complementari*, cit., 2444; PEJA, VANETTI, *Controllo contabile e principi contabili nelle S.r.l. di piccole dimensioni dopo la riforma societaria*, in *Società*, 2008, 932.

⁽¹⁰⁸⁾ Conformemente, STRAMPELLI, *op. loc. ult. cit.*, 2444.

La consistente semplificazione concessa alle microimprese, alla quale si è detto può sommarsi la facoltativa deroga da *immateriality*, nel rispondere ad esigenze di efficienza ed ottimizzazione del carico amministrativo della piccola impresa, non può che riverberarsi sulla portata informativa dei bilanci. Se è vero che la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica è desumibile dai “*numeri e dalle parole*” ⁽¹⁰⁹⁾, si può dunque concordare con quella dottrina che ha rilevato come l’assenza della nota integrativa renda il bilancio di fatto non intellegibile e ne faccia disperdere la funzione informativa esterna, mentre esso conserva rilievo sul piano organizzativo ⁽¹¹⁰⁾. Il *Think small first* si traduce nel sacrificio della funzione esterna dell’informativa finanziaria a vantaggio della efficienza economica dei processi interni di produzione dell’informazione, ma potrebbe altresì essere inteso come semplificazione della lettura del bilancio delle piccole e microimprese da parte degli utilizzatori, di norma poco sofisticati.

⁽¹⁰⁹⁾ PLESSIS, GROßFELD, LUTTERMAN, SAENGER, SANDROCK, CASPER, *German Corporate Governance in International and European Context*, Springer, Berlin – Heidelberg – New York, 2007, 344, soprattutto alla luce degli scandali finanziari quali il caso Enron, WorldCom, Xerox, Parmalat, Bankgesellschaft Berlin, che hanno mostrato la facilità e gli esiti nella manipolazione (anche in termini di classificazione), in bilancio e sottolineano come i numeri e le parole dei bilanci siano il risultato di una vasta varietà di influenze, non solo delle norme e dei principi contabili: «*they derive from the active parties’ view of chances, risk and uncertainties, and the environment*».

⁽¹¹⁰⁾ STRAMPELLI, *Commento agli artt. 2388, 2423 – 2435 ter*, in *Le società per azioni, Codice civile e norme complementari*, cit., 2440.

CAPITOLO TERZO

LE FUNZIONI DEL PRINCIPIO DI *MATERIALITY* TRA RAGIONI DELL'IMPRESA E RAGIONI DEGLI UTILIZZATORI

SOMMARIO: 1. La funzione informativa del bilancio di esercizio e le clausole generali. – 2. (*segue*) Il dubbio inquadramento del principio di *materiality* nel sistema del diritto contabile. – 3. Il principio di *materiality* e l'efficienza nell'organizzazione – 4. L'effetto della deroga da *immateriality* sull'efficienza economica della contabilità. – 5. Il ruolo della *disclosure* nell'economia dell'informazione e il rischio di sottoproduzione informativa nel processo decisionale degli utilizzatori. – 6. L'informazione e la sua elaborazione nel processo decisionale dell'utilizzatore tra *agency theory* e scienze cognitive. – 7. Evidenze empiriche della sovrapproduzione informativa nei bilanci IAS/IFRS e OIC. – 8. Conclusioni. La materialità tra clausole generali e principi di redazione.

1. La funzione informativa del bilancio di esercizio e le clausole generali. – L'esame sistematico in merito alla funzione del principio di *materiality* deve necessariamente muovere da una premessa sugli obiettivi del bilancio d'esercizio. Fin dal vigore del Codice di commercio, il dibattito sul tema ha visto un'ampia evoluzione di opinioni dottrinali e giurisprudenziali ⁽¹⁾. L'art. 176 cod. comm. si limitava ad affermare che «gli amministratori devono presentare ai sindaci, almeno un mese avanti il giorno fissato per l'assemblea generale che deve discutere, il bilancio dell'esercizio precedente, coi documenti giustificativi, indicando in esso distintamente: 1) il capitale sociale realmente esistente; 2) la somma dei versamenti effettuati e di quelli in ritardo. Il bilancio deve dimostrare con evidenza e verità gli utili realmente conseguiti e le perdite sofferte». La

⁽¹⁾ La funzione del bilancio è tenuta distinta dalla sua utilizzazione: SIMONETTO, *I bilanci*, Cedam, Padova, 1967, 43, evidenziava come la causa del bilancio è la sua funzione "centrale", vale a dire «quella che informa la sua disciplina, direttamente o indirettamente [...], ossia quella che tale documento deve per legge spiegare [...] le utilizzazioni invece possono essere le più diverse e non informano in alcun modo la disciplina che è quella che è, e non può piegarsi verso questi fini occasionali».

funzione del bilancio, in questa fase storica del diritto contabile, veniva individuata, da alcuni, nella determinazione del “reale” patrimonio della società ⁽²⁾, mentre un secondo orientamento evidenziava come il documento avesse la funzione di preservare l’integrità del patrimonio sociale, unica garanzia per i creditori, impedendo la distribuzione di utili fittizi ⁽³⁾. Non pareva, invece, possibile la rappresentazione della “reale” consistenza patrimoniale, ciò in quanto essa doveva essere determinata secondo criteri scelti dall’assemblea improntati al principio della prudenza, per cui i valori di bilancio non potevano che essere lontani da quelli reali ⁽⁴⁾. Un terzo

⁽²⁾ In questo senso, la Corte di Cassazione di Torino, 30 dicembre 1891, in *Foro it.*, 1892, 575, si espresse circa la determinazione del valore della quota spettante al socio recedente. Secondo la Corte, atteso che l’art. 158, comma 3, cod. comm., rinviava all’ultimo bilancio approvato, il legislatore avrebbe inteso il bilancio d’esercizio come specchio della reale situazione patrimoniale: «imperocché, se il legislatore avesse inteso che, oltre all’ultimo bilancio sociale, dovessero prendersi per norma altri elementi per determinare il valore delle azioni da rimborsarsi al socio recedente, l’avrebbe facilmente detto; e se pure non avesse voluto indicare altri elementi speciali, avrebbe potuto adoperare una formula generica che indicasse altre fonti da cui si dovesse ricavare l’attivo sociale. Nol fece, dunque non volle».

⁽³⁾ L’orientamento in argomento trae origine da VIVANTE, nota a Cass. Firenze 19 dicembre 1892, in *Foro it.*, 1893, 493, secondo cui «l’obbligo di compilare un bilancio periodico, comune ad ogni commerciante, acquista una speciale importanza nell’ordinamento giuridico ed economico di una società per azioni, perché serve a difendere l’integrità del capitale, esclusiva ma limitata garanzia dei creditori sociali, a distribuire i benefici alla folla sempre variabile degli azionisti secondo i risultati di ogni esercizio sociale. Disgraziatamente la nostra legge ne affida la compilazione ai mutevoli criteri dei ragionieri, e questa insufficienza del diritto rende necessariamente incerta l’opera e la responsabilità degli amministratori, il riscontro dei sindaci, il giudizio dei magistrati. Tutti i precetti computistici che la nostra legge riproducesse dalla legge francese si riducono al divieto troppo generico di distribuire dividendi fittizi. In questo concetto dormono ancora confuse e latenti tutte le regole tecniche che si dovrebbero imporre per la compilazione di un bilancio degno di fede. Si direbbe che il codice tenta colla energica ripetizione del divieto di pagare utili fittizi di supplire alla propria impotenza nello scevrare le regole tecniche che potrebbero condurre quell’indispensabile risultato».

⁽⁴⁾ La contraddizione, apparente, tra la funzione informativa e i rilievi messi in luce dalla dottrina circa la capacità del bilancio di rappresentare la situazione patrimoniale, in ragione della preminenza dei criteri prudenziali, è criticata e superata da COLOMBO, *I bilanci delle società per azioni. Strutture e valutazioni*, Utet, Torino, 1987, che evidenzia come la contraddizione esista nella misura in cui si voglia attribuire all’espressione “situazione patrimoniale” il valore economico di scambio del complesso aziendale (c.d.

orientamento dottrinario, più vicino alle posizioni affermatesi successivamente nel vigore del codice civile, metteva in luce la *plurifunzionalità* del bilancio ⁽⁵⁾ quale strumento volto: (i) ad assicurare l'integrità del capitale sociale impedendo la distribuzione di utili fittizi (art. 176 cod. comm.); (ii) a fungere da base per il calcolo dei dividendi distribuibili ai soci; (iii) ad informare i terzi sulla situazione patrimoniale della società ⁽⁶⁾; (iv) a rendicontare l'operato degli amministratori. La tesi

capitale economico); per contro la «situazione patrimoniale oggetto di rappresentazione in bilancio è una misurazione di patrimonio a valori storici e di funzionamento, corrispondente ad una determinazione prudenziale del reddito di periodo».

⁽⁵⁾ La tesi della plurifunzionalità del bilancio è basata essenzialmente sulla posizione di DE GREGORIO, *Il bilancio delle società anonime*, 2° ed., Vallardi, Milano, 1938, 18 ss., il quale gli assegnava la funzione di tutela dell'integrità del patrimonio, la funzione di rendiconto dell'operato degli amministratori, oltreché quella di documento base per la determinazione degli utili da distribuire agli azionisti. Tale posizione si allinea a quella degli aziendalisti e, in modo particolare, a quella del fondatore della ragioneria moderna ZAPPA, *Le valutazioni di bilancio con particolare riguardo alle società per azioni*, Società Editrice Libraia, Milano, 1910, 47, secondo cui il bilancio assolve principalmente alle seguenti funzioni: (i) rendere nota la situazione finanziaria ed economica della società, unica via attraverso la quale i terzi possono essere edotti rispetto alle condizioni nelle quali versa la società loro debitrice o con la quale intendono mettersi in affari; (ii) determinare l'utile (e quindi i dividendi); (iii) rendicontare la gestione degli amministratori. Un problema assai dibattuto, specie a seguito dell'entrata in vigore del codice civile, fu quello della *compatibilità* tra le diverse funzioni attribuibili al bilancio. Sul punto, lo ZAPPA, *Le valutazioni di bilancio con particolare riguardo alle società per azioni*, cit., scriveva «possono tutti quegli scopi essere raggiunti con un solo inventario? Io non lo credo: non credo ossia che un inventario che serve alla determinazione degli utili distribuibili conseguiti in un dato esercizio, possa anche fornire tutti gli elementi necessari a formulare un corretto giudizio sulla situazione economica dell'impresa, possa inoltre correttamente adempiere a tutti gli altri uffici cui la legge accenna»; problema ripreso da AMADUZZI, *Conflitto ed equilibrio di interessi nel bilancio delle imprese*, Cacucci, Bari, 1947, 3, il quale osservava come fosse necessario un graduale processo di differenziazione dei bilanci a seconda degli scopi da realizzare (tesi della c.d. relatività del bilancio): non esiste una sola verità di bilancio, poiché essa dipende dallo scopo (oggettivo) per il quale è redatto, dovendosi distinguere il bilancio di esercizio da quello di liquidazione, cessione, fusione.

⁽⁶⁾ La funzione informativa esterna del bilancio è nominata dalla Corte di Cassazione di Roma, 24 dicembre 1912, *Riv. dir. comm.*, 1912, 951, concernente l'azione di responsabilità promossa contro gli amministratori di una società anonima, accusati di aver gonfiato artificiosamente i bilanci al fine di far acquistare le azioni a terzi ad un prezzo superiore al valore reale. In un *obiter dictum*, infatti, la Corte afferma che il bilancio sociale ha una duplice funzione «l'una *interna*, e serve ai soci per assicurare fra le altre cose, che il

della plurifunzionalità del bilancio e, per quanto qui più interessa, la centralità della funzione informativa, prese vigore con il Codice civile del 1942 e divenne incontestata con il recepimento della Quarta Direttiva Comunitaria, ad opera del d.lgs. 9 aprile 1991, n. 127 ⁽⁷⁾. All'esito, accanto alla funzione organizzativa interna di rendiconto, che guarda al bilancio come strumento di misurazione del reddito d'esercizio da distribuire ai soci e delle variazioni del capitale di funzionamento ⁽⁸⁾ oltre che di mezzo di controllo interno per gli amministratori ⁽⁹⁾, si è affermata quella che

capitale sia al completo e per conoscere e verificare su quali basi si possa procedere ai dividendi; l'una *esterna*, ed ha lo scopo di assicurare il pubblico mercato dello stato reale ed effettivo della società con la quale si contratta o voglia contrattarsi». La Corte soggiungeva, dunque, che era quantomeno scorretto ritenere che il bilancio fosse strumento diretto ai soci e solo indirettamente (e secondariamente) ai terzi «dappoiché si ricava da tutte le disposizioni del codice di commercio che il bilancio mira anche a tutelare la buona fede del pubblico, che voglia entrare in rapporti con la società. Se così non fosse, non avrebbero ragione di essere, non avrebbero scopo quelle pubblicazioni che la legge comanda con sanzione penale in caso di omissione. [...]. Non può essere posto in dubbio che il bilancio, come serve ai soci, serve anche al pubblico. E se l'interesse voglia ritenersi prevalente per i soci, ciò non toglie che non sia pure importante per il pubblico. Che anzi può ben dirsi che l'interesse sia eguale, se pure non si voglia ritenere, e con fondamento, che sia maggiore quello del pubblico, e ciò nell'interesse dei soci stessi».

⁽⁷⁾ COLOMBO, *Il bilancio di esercizio*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da Colombo e Portale, 7*, Utet, Torino, 1994, 187; e ID., *Dalla chiarezza e precisione alla rappresentazione veritiera e corretta*, in *Il bilancio di esercizio*, a cura di Palma, Giuffrè, Milano, 2008; più recentemente, FORTUNATO, *Clausole generali e informazione contabile fra interpretazione giurisprudenziale e integrazione professionale*, in *Contr. impr.*, 2010, 481 ss.; PONTANI, *Il bilancio di esercizio delle società di capitali. Accounting philosophy e conceptual framework, La clausola generale (art. 2423 c.c.) ed i principi di redazione (art. 2423-bis)*, Cedam, Padova, 2011, 24 ss.

⁽⁸⁾ Tale funzione è attualmente prevalente solo nelle piccole imprese: BOCCHINI, *Diritto della contabilità delle imprese*, 2, *Bilancio d'esercizio*, Utet, Torino, 2021, 31. Per un inquadramento circa le utilizzazioni del bilancio con finalità organizzativa si v. STRAMPELLI, *L'introduzione degli IAS/IFRS e gli effetti sulla disciplina giuridica del bilancio d'esercizio*, in *Obbligazioni - Bilancio*, a cura di Bianchi, in *Commentario alla riforma delle società*, diretto da Marchetti, Bianchi, Ghezzi, Notari, Egea-Giuffrè, Milano, 2006; DE ANGELIS, *Art. 2423 c.c.*, in *Delle società, dell'azienda, della concorrenza*, a cura di Santosuosso, in *Commentario del codice civile*, diretto da Gabrielli, Utet, Torino, 2015, 955 ss.

⁽⁹⁾ Cfr. BOCCHINI, *Diritto della contabilità delle imprese. Il bilancio d'esercizio*, cit., 31, ove ampi riferimenti bibliografici.

qualifica il bilancio come *mezzo di informazione per l'ambiente esterno*, destinatario di una crescente quantità e varietà di dati di *performance* finanziaria e non finanziaria (v. rendicontazione di sostenibilità). Il bilancio, in quanto strumento di informazione, deve essere redatto in osservanza delle clausole generali della chiarezza, veridicità e correttezza ai sensi dell'art. 2423, comma 2, c.c.

Il bilancio deve essere *veridico*, vale a dire deve contenere tutti e solo gli elementi iscrivibili alla chiusura dell'esercizio, non contaminati da arbitrarie sopravvalutazioni o sottovalutazioni ⁽¹⁰⁾. La veridicità, pacificamente, non si identifica con la verità oggettiva, impossibile da raggiungere con riferimento alle poste di bilancio stimate o congettrate per le quali, piuttosto, è richiesto che le valutazioni siano «fondate su un'adeguata base informativa e su un procedimento estimativo basato su adeguate metodologie e assunzioni logiche» ⁽¹¹⁾. Pertanto, essa rappresenta il criterio per il corretto esercizio della discrezionalità tecnica implicita e necessaria alla redazione del bilancio e si ritiene consista nella «corrispondenza tra enunciati – da un lato – e giudizi accurati e sorretti da adeguate conoscenze tecniche dall'altro» ⁽¹²⁾.

Nondimeno il bilancio deve essere *corretto*, sebbene con riguardo alla clausola generale della *correttezza* vi è da rilevare la molteplicità di significati attribuiti. Infatti, parte della dottrina ritiene che la correttezza del bilancio sia legata alla coerenza delle valutazioni con la disciplina legislativa e i principi contabili ⁽¹³⁾; secondo altra prospettiva essa non

⁽¹⁰⁾ CARATTOZZOLO, *Il bilancio d'esercizio*, Giuffrè, Milano, 2006, 78 ss.

⁽¹¹⁾ STRAMPELLI, *Commento all'art. 2423*, in *Le società per azioni, codice civile e norme complementari*, diretto da Abbadessa e Portale, a cura di Campobasso, Cariello e Tombari, I, Giuffrè, Milano, 2016, 2173.

⁽¹²⁾ COLOMBO, *Dalla chiarezza e precisione alla rappresentazione veritiera e corretta*, in AA.VV., *Il bilancio di esercizio*, a cura di Palma, Giuffrè, Milano, 2008, 81.

⁽¹³⁾ Aderisce a questa tesi STRAMPELLI, *Diritto contabile*, Giappichelli, Torino, 2022, 37, il quale evidenzia come, anche così ricostruita, la clausola della correttezza avrebbe

sarebbe legata all'atto-bilancio, bensì alla condotta dei redattori, la quale dovrebbe conformarsi agli artt. 1175 e 1176 c.c. ⁽¹⁴⁾; mentre secondo una terza ricostruzione, essa atterrebbe alla modalità di comunicazione dei dati, che non deve essere “fuorviante”, ma conforme alla regola della buona fede oggettiva ⁽¹⁵⁾. In modo particolare, autorevole dottrina ha affermato che la correttezza può essere intesa «come affermazione dell'esigenza che la comunicazione dei dati – soprattutto laddove si richiedono comunicazioni ‘discorsive’, spiegazioni e motivazioni, cioè soprattutto nella nota integrativa – avvenga in modo non deviante [...] [e] costituisce un'esplicazione della buona fede in senso giuridico» ⁽¹⁶⁾.

Da ultimo, per realizzare l'obiettivo informativo, il bilancio deve essere redatto con *chiarezza*. La clausola generale della chiarezza è tipicamente intesa come intellegibilità, completezza ed esaustività informativa e segnatamente come: (i) chiarezza nell'assetto espositivo, in ossequio all'ordine di esposizione delle voci previsto dal legislatore agli artt. 2424 c.c. per lo stato patrimoniale e 2425 c.c. per il conto economico (c.d. topica dell'informazione, di cui all'art. 2423-*bis*, c.c.); (ii) univocità e comprensibilità delle denominazioni attribuite alle voci; (iii) completezza ed

portata diversa rispetto alla veridicità; a tal proposito riporta l'esempio del bilancio veritiero redatto in osservanza delle disposizioni di legge e dei criteri di valutazione, ma che, laddove il criterio di valutazione venga cambiato da un esercizio all'altro in assenza di casi eccezionali *ex art. 2423-bis*, comma 2, c.c. non sarebbe rispondente a correttezza, seppur veridico. L'A. ritiene che il rispetto della clausola della correttezza consegua all'applicazione delle norme di legge e dei principi contabili applicabili.

⁽¹⁴⁾ *Ibidem*, ove viene evidenziato come questa ricostruzione, che pone l'accento sulla condotta degli amministratori, si sovrapponga alla disposizione di cui all'art. 2392 c.c., mentre le clausole generali del bilancio debbono riferirsi al risultato che l'atto-bilancio deve esprimere; in senso critico anche CAGNASSO, *Commento all'art. 2423 c.c.*, in AA.VV., *Il bilancio d'esercizio, artt. 2423-2435 ter*, a cura di Cagnasso, De Angelis, Racugno nel *Commentario* fondato da Schlesinger e diretto da Busnelli, Giuffrè, Milano, 2018, 67.

⁽¹⁵⁾ Per una ricostruzione delle varie opinioni si v. BOCCHINI, *Diritto della contabilità delle imprese*, 2, *Bilancio d'esercizio*, cit., 70 ss.

⁽¹⁶⁾ COLOMBO, *Il bilancio d'esercizio*, nel *Trattato delle s.p.a.*, diretto da Colombo e Portale, 7*, Utet, Torino, 64.

esaustività delle informazioni, comprese quelle complementari necessarie al raggiungimento dello scopo informativo, laddove quelle richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti (art. 2423, comma 2, c.c.). Si ritiene costituiscano significative implicazioni della chiarezza le norme che impongono l'integrazione, l'adattamento, l'estensione ovvero la compressione delle voci e sottovoci degli schemi di bilancio, invero previsto sia quando migliori la chiarezza, che nel caso di irrilevanza, (art. 2423-ter, comma 2, c.c.), nonché il dovere di fornire le informazioni complementari necessarie, dovere che si concretizza nell'ampliamento degli elementi descrittivi contenuti della nota integrativa.

Le tre clausole generali sono pacificamente equiparate in termini di importanza, sebbene per decenni la giurisprudenza abbia affermato la subordinazione della chiarezza alla veridicità e alla correttezza, tesi definitivamente abbandonata con la pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 2000 ⁽¹⁷⁾ che, confermandone la rilevanza autonoma, ha statuito l'illiceità del bilancio, pur veritiero e corretto ⁽¹⁸⁾, che non contenga

⁽¹⁷⁾ Cass., Ss.UU., 21 febbraio 2000, in *Giur. comm.*, 2000, II, 73, con nota di JAEGER.

⁽¹⁸⁾ Sul punto, GOBBIS, *Il bilancio delle società anonime*, Società editrice Dante Alighieri, Milano-Roma-Napoli, 1925, 320, efficacemente affermava che «non basta che il bilancio sia la espressione sincera della verità, ch'esso contenga, cioè, tutto ciò che deve contenere, e che la determinazione dei valori sia fatta come dev'esser fatta, perché esso possa adempiere alla sua complessa funzione; è necessario, altresì, che sia redatto con *chiarezza* di terminologia, di classificazione delle partite, di esposizione materiale, in modo che possa essere agevolmente analizzato nelle sue parti e compreso nella sua complessità da tutti coloro, che hanno il diritto, o i, almeno, l'interesse, di leggerlo, di comprenderlo, e di giudicare la situazione dell'azienda e la *qualità* dell'azione amministrativa»; sulla chiarezza terminologica MATTEUCCI, *I bilanci delle anonime per quanto riguarda la forma*, in *Monografie editate in onore di F. Besta nel XL anniversario del suo insegnamento*, II, Roma, Tipografia G. Bertero e C., 1912, 504: come «il giurista che schiacciasse il cliente sotto una valanga di aforismi latini e di frasi fatte con gergo curialesco, quando deve dare un parere che gli tracci la via da seguire in una determinata contingenza; il sanitario che al paziente ansioso di udire una chiara diagnosi della malattia, che lo affligge, rispondesse con una plumbea terminologia di che è ricco il vocabolario medico-anatomico, non sarebbero in quel momento scienziati, né saprebbero effondere quello spirito di fiducia e di persuasione che della vera e profonda cultura è l'aroma continuo e inconsumabile».

tutte le informazioni richieste dalla legge o sia redatto in modo tale da non consentirne la comprensibilità, con conseguente nullità della relativa delibera assembleare di approvazione.

2. (segue) Il dubbio inquadramento del principio di materialità nel sistema del diritto contabile. – La disciplina del bilancio d’esercizio è concettualmente inquadrata in un “sistema piramidale” ⁽¹⁹⁾ al cui vertice si collocano le clausole generali (chiarezza, veridicità e correttezza), seguite dai principi di redazione di cui all’art. 2423-*bis*, c.c., e dalle disposizioni legislative di dettaglio, mentre il posizionamento del principio di materialità è tutt’altro che chiaro e pacifico.

Benché la Direttiva *Accounting* al considerando n. 17 disponga che «il principio di rilevanza dovrebbe regolare la rilevazione, la valutazione, la presentazione, l’informativa e il consolidamento» e gli attribuisca la funzione di “guida” nella predisposizione del bilancio d’esercizio e di quello consolidato, l’art. 6, lett. j), lo classifica tra i “principi generali di bilancio” che corrispondono ai criteri di redazione, nella tassonomia del sistema italiano ⁽²⁰⁾. Per contro, il legislatore italiano ha previsto un posizionamento differente, inserendolo nella norma dedicata alle clausole generali; topografia, questa, alla quale pare opportuno tentare di attribuire un

⁽¹⁹⁾ Così, BOCCHINI, *Diritto della contabilità delle imprese*, 2, *Il bilancio d’esercizio*, cit., 50.

⁽²⁰⁾ Sul punto, GAREGIO, *Il recepimento della Direttiva 2013/34/UE: il progressivo allineamento delle disposizioni contabili racchiuse nel codice civile ai principi Ias/Ifrs*, in *Rivista ODC*, 1, 2016, 7, ritiene che nella Relazione illustrativa al D.lgs. n. 139/2015 il nostro legislatore si sia limitato ad una trasposizione della terminologia impiegata nella Direttiva contabile richiamando l’art., 6, lett. j) ed evidenzia come anche il principio della prevalenza della sostanza sulla forma venga menzionato come “principio generale” benché inserito, in sede di recepimento, tra i criteri di redazione di cui all’art. 2423-*bis* c.c.

significato non di mera casualità o errore, bensì una portata interpretativa specifica ⁽²¹⁾).

A questo proposito, nella dottrina emergono posizioni divergenti. Una prima posizione è quella di chi, in linea con la classificazione operata dal legislatore comunitario, sostiene che il principio di materialità costituisca un ulteriore *criterio di redazione* (ovvero una “norma imperativa di chiusura”) ⁽²²⁾ avente funzione di “integrazione, specificazione e rafforzamento” delle clausole generali ⁽²³⁾, ancorché la Relazione illustrativa al D.lgs. 139/2015 lo qualifichi come “principio generale” ⁽²⁴⁾. Una seconda posizione è quella di chi ritiene che il principio non rappresenti un’ulteriore clausola generale ma “si ponga su un piano differente” poiché la chiarezza, la veridicità e la correttezza rappresentano obiettivi del bilancio e assolvono ad una funzione integrativa e derogatoria, mentre la materialità indicherebbe meramente un’ulteriore funzione delle clausole generali, ossia quella di *selezione dei vizi del bilancio* che, in quanto passibili di compromettere la rappresentazione veritiera e corretta, assumono rilevanza ai fini della nullità della delibera di approvazione del bilancio ⁽²⁵⁾⁽²⁶⁾. Infine, altra dottrina ha

⁽²¹⁾ Lo sottolinea FORTUNATO, *Gli obiettivi del “nuovo” bilancio d’esercizio*, in *Giur. comm.*, I, 2017, 506.

⁽²²⁾ BOCCHINI, *Il diritto della contabilità delle imprese*, cit., 98; DE ANGELIS, *Commento all’art. 2423-bis*, in *Il bilancio d’esercizio, Il codice civile commentario*, cit., qualifica la rilevanza o *materiality* tra i principi di redazione.

⁽²³⁾ CAMPOBASSO, *Diritto commerciale*, vol. 2, *Diritto delle società*⁹, a cura di Campobasso, Utet, Torino, 2015, 455.

⁽²⁴⁾ In particolare, si vv. pp. 4, 6, 7, 9, 10, 14, 16.

⁽²⁵⁾ CAGNASSO, *Commento all’art. 2423*, in AA.VV., *Il bilancio d’esercizio, artt. 2423-2435-ter*, cit., 77, ove si legge che «anche se il legislatore non prevede espressamente tale effetto, mi pare che i principi generali possano anche essere utilizzati quale strumento per individuare gli eventuali vizi del bilancio aventi carattere sostanzialmente irrilevante»; ID., *I principi generali*, in *NDS*, 3, 2017, 149 ss.

⁽²⁶⁾ Nel senso che «non tutte le irregolarità compiute nella redazione del bilancio assumono lo stesso rilievo in tema di invalidità della delibera», Cass., 2 maggio 2007, n. 10139; Trib. Bari, 21 giugno 2005, chiarisce che «non incidono sulla validità della delibera le irregolarità di scarsa importanza e le omissioni o i raggruppamenti di poste aventi

sostenuto che la previsione di cui al quarto comma dell'art. 2423 c.c. debba essere considerata a tutti gli effetti *parte integrante della clausola generale*, e ne ha criticato la sua applicazione facoltativa ⁽²⁷⁾.

Il ragionamento sul posizionamento gerarchico del principio di materialità tra le norme di diritto contabile non può che transitare da una analisi non solo dello scopo teorico ma altresì di quello effettivo ad esso attribuibile, osservandolo da una duplice prospettiva: quella del redattore e quella dell'utilizzatore. Pertanto, nei paragrafi che seguono esso verrà esaminato dapprima da una *prospettiva interna* (si v. §§ 2-3) per poi analizzare le possibili funzioni a cui può assolvere da una *prospettiva esterna* (si v. §§ 4, 5, 6).

È comune la notazione secondo la quale il ricorso al principio di materialità procura un beneficio per l'utilizzatore ogniqualvolta si traduca in una espansione dell'informativa di bilancio, poiché una maggiore quantità di informazioni accrescerebbe la chiarezza; per contro procurerebbe un beneficio esclusivo per l'impresa ove si sostanzia nella deroga che, di fatto, è interpretata come a servizio dell'efficienza economica dei processi di produzione contabile e, proprio per questo, è facoltativa e fruibile esclusivamente a condizione che l'effetto sulla rappresentazione veritiera e

trascurabile valore economico, che non influenzano in maniera apprezzabile la rappresentazione della situazione economico-patrimoniale della società». Trib. Roma, 14 aprile 2014, consultabile in www.giurisprudenzadelleimprese.it ove si afferma che sono rilevanti le «irregolarità che arrecano pregiudizio alla funzione di completa e veridica informazione assolta dal bilancio, mentre nessuna conseguenza può riconnettersi alle violazioni meramente formali o *prive di effettiva incidenza* sulla rappresentazione offerta dal documento. Per valutare la rilevanza delle irregolarità denunciate occorre verificare se questa precluda la comprensibilità della informazione di bilancio in relazione alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria che è oggetto di rappresentazione, mentre per individuare la portata dell'incidenza della violazione occorre far riferimento alla realtà che questo rappresenta, al tipo di impresa, *al totale del suo patrimonio, all'ammontare dei ricavi e dei costi evidenziati dal conto economico*». Ancora, Cass., 12 novembre 2015, n. 890, ove si afferma che «soltanto le informazioni essenziali sono coerenti con l'idea di rappresentazione adeguata e realmente efficace».

⁽²⁷⁾ Così, FORTUNATO, *Gli obiettivi informativi del "nuovo" bilancio d'esercizio*, cit., 506, spec. nt. 20.

corretta sia neutrale e, dunque, venga preservata la funzione informativa per gli utilizzatori. Con riferimento a questo aspetto, anche sulla base delle declinazioni della deroga da immaterialità oggetto di analisi *retro* Cap. II, si tenterà di comprendere se: (i) dalla prospettiva del redattore essa assolve esclusivamente ad una funzione di efficienza; (ii) si tratta di uno strumento a servizio esclusivo delle ragioni dell'impresa, ovvero può essere fornita una cornice teorica alternativa, anche multidisciplinare, che inquadri il principio come strumento (anche) a servizio delle ragioni degli utilizzatori. Dall'esito dell'analisi deriveranno delle considerazioni di opportunità circa la facoltatività della deroga e sul posizionamento del principio nel sistema della disciplina del bilancio di esercizio.

SEZIONE I

LE RAGIONI DELL'IMPRESA

3. Il principio di *materiality* e l'efficienza nell'organizzazione. – L'art. 2423, comma 4, c.c. può essere senz'altro annoverato tra quelle norme che un'autorevole dottrina ha classificato come “ispirate a una *ratio* conservativa in tema di invalidità delle decisioni degli organi societari” ⁽²⁸⁾

⁽²⁸⁾ RIVOLTA, *Diritto delle società, Profili generali*, in *Trattato di Diritto commerciale*, fondato da Buonocore e diretto da Costi, Giappichelli, Torino, 2015, 89 ss., il quale classifica come *norme ispirate ad una ratio conservativa in tema di invalidità delle decisioni degli organi societari*: (i) l'art. 2377, comma 3, c.c., che legittima l'impugnabilità delle delibere assembleari annullabili ad una minoranza qualificata di soci assenti, dissenzienti ed astenuti, precludendo la tutela invalidatoria ai soci che non raggiungano tale minoranza; (ii) l'art. 2377, comma 5, c.c., che esclude l'annullabilità della delibera per taluni vizi formali, quali la partecipazione all'assemblea di persone non legittimate (se non determinante per il raggiungimento dei *quorum* costitutivo e deliberativo), l'invalidità di singoli voti o errato conteggio e l'incompletezza o inesattezza del verbale salvo che impediscano l'accertamento del contenuto e delle finalità della delibera; (iii) gli artt. 2377, commi 8 e 9, 2379, comma 4 e 2379-*bis* c.c., che prevedono ipotesi di sanatoria delle delibere invalide oltre che la possibilità di sostituzione delle delibere annullabili e nulle prima della pronuncia della sentenza di nullità o annullabilità; (iv) l'art. 2379, comma 1, c.c., ove stabilisce un termine triennale di prescrizione dell'impugnazione delle delibere

a garanzia della conservazione degli atti societari e, se vogliamo, dell'imperturbabilità dell'*efficienza nell'organizzazione* della società.

Infatti, il principio di materialità nell'interpretazione più diffusa che lo qualifica come filtro di selezione dei vizi che possono condurre alla nullità della delibera di approvazione del bilancio, risulta ampiamente accolto nella giurisprudenza di legittimità e di merito antecedente al D.lgs. 139/2015.

In questo senso, ad esempio, il Tribunale di Roma con la pronuncia del 14 aprile 2014 ⁽²⁹⁾ ha affermato che sono rilevanti «solo quelle irregolarità che arrecano pregiudizio alla funzione di completa e veridica informazione assolta dal bilancio, mentre nessuna conseguenza può riconnettersi alle *violazioni meramente formali* o prive di effettiva incidenza sulla rappresentazione offerta dal documento» evidenziando che «per valutare la rilevanza delle irregolarità denunciate occorre verificare se queste precludano la comprensibilità dell'informazione di bilancio in relazione alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria che è oggetto della rappresentazione, mentre per individuare la portata dell'incidenza della violazione occorre far riferimento alla realtà che questo rappresenta, al tipo di impresa, al totale del suo patrimonio, all'ammontare dei ricavi e dei costi evidenziati dal conto economico», rinviando a fattori quantitativi e qualitativi di valutazione della materialità dell'errore o dell'omissione. Parimenti, la Corte di Cassazione, con pronuncia del 12 novembre 2015, n. 890, ha dato implicitamente evidenza della connessione tra materialità e obiettivo informativo del bilancio, statuendo che «soltanto le informazioni *essenziali* sono coerenti con l'idea della rappresentazione adeguata e *realmente efficace*» ⁽³⁰⁾.

nulle; (v) l'art. 2434-*bis*, commi 1 e 2, c.c. in tema di impugnazione del bilancio d'esercizio.

⁽²⁹⁾ Consultabile in www.giurisprudenzadelleimprese.it.

⁽³⁰⁾ Sul punto si v. inoltre, Trib. Brescia, 18 settembre 1989, in *Dir. fall.*, 1992, II, 536, con nota di GIARNIERI; App. Milano, 4 dicembre 1992, in www.dejure.it.

Gli è che la lettura del principio come criterio postumo di selezione dei vizi del bilancio ha contorni sfumati che si confondono, in termini di effetti, ⁽³¹⁾, con il concetto dell'*interesse ad agire* il quale, riferito all'impugnativa della delibera assembleare di approvazione del bilancio, postula una lesione attuale e concreta del diritto di informazione ⁽³²⁾.

⁽³¹⁾ Cfr. FORTUNATO, *Le clausole generali e l'informazione contabile fra integrazione giurisprudenziale e integrazione professionale*, in AA.VV., *Le clausole generali nel diritto societario*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, vol. 61, diretto da Galgano, a cura di Meruzzi e Tantini, 420; evidenzia il collegamento tra la fondatezza dell'azione di nullità del bilancio ed il principio di rilevanza, NIEDDU ARRICA, *Commento all'art. 2434-bis c.c.*, in *Il bilancio d'esercizio artt. 2423-2435-ter, Il codice civile Commentario*, a cura di Cagnasso, De Angelis, Racugno, fondato da Schlesinger, diretto da Busnelli, cit., 745.

⁽³²⁾ Tale visione dell'interesse ad agire trova le sue origini in COLOMBO, *Una giurisprudenza torinese sui bilanci?*, nota a App. Torino, 10 luglio 1975 e Trib. Torino, 10 dicembre 1975, in *Giur. comm.*, 1976, II, 212 cui *adde* BOCCHINI, *Tendenza della giurisprudenza lombarda in tema di impugnazione di bilancio*, nota a Trib. Milano, 19 luglio 1977, in *Giur. di merito*, 1978, 546, i quali mettono in evidenza come sussista interesse ad agire del socio ogniqualvolta il bilancio non fornisca le informazioni cui egli ha diritto secondo le modalità previste dalla legge. Infatti, la critica mossa alla tesi patrimonialistica, in virtù della quale l'unico legittimato ad impugnare la delibera di bilancio era il titolare di un interesse economico leso dal bilancio nullo, si fondava sull'incompatibilità con la funzione informativa del bilancio ed il diritto dell'azionista all'informazione. Contrario alla tesi patrimonialistica, LIBONATI, *Osservazioni in tema di bilancio irregolare e di interesse a farne dichiarare l'irregolarità*, nota a Trib. Milano 4 luglio 1974 e App. Milano 4 ottobre 1974, in *Rivista di Diritto commerciale*, 1975, II, 160; JAEGER, *Il bilancio d'esercizio delle Società per Azioni. Problemi giuridici*, Torino, Milano, 1980, 25. La tesi del Colombo fa ingresso nella giurisprudenza a partire dagli anni Ottanta: *ex plurimis*, Trib. Milano, 5 maggio 1980, in *Giur. comm.*, 1980, II, 942; App. Catania, 27 febbraio 1986, in *Società*, 1986, 1094; App. Milano, 13 settembre 1988, in *Società*, 1989, 45; Cass., 3 settembre 1996, n. 8048, in *Società*, 1997, 174, con nota adesiva di COLOMBO; da ultimo, Trib. Napoli, 13 settembre 2018, consultabile in www.dejure.it, secondo cui l'interesse del socio che lo legittima ad impugnare la delibera approvativa di un bilancio redatto in violazione delle prescrizioni legali, non dipende dal venir meno della sua aspettativa a ottenere una quota degli eventuali utili o, comunque, un immediato vantaggio patrimoniale, quanto piuttosto dal fatto che la scarsa chiarezza o la mancanza di veridicità del bilancio non gli consente di avere tutte le informazioni relative agli elementi capaci di incidere sul valore della propria quota di partecipazione, con ciò impedendogli di compiere scelte informate in ordine alla gestione della stessa; Cass., Sez. Unite, 21 febbraio 2000, n. 27, in *Giur. comm.*, II, 73, ha affermato il principio in forza del quale il bilancio di esercizio che violi i precetti di chiarezza e precisione dettati dall'art. 2423, comma 2, c.c., (anche nel testo anteriore alle modificazioni apportate dal D.lgs. 127/1991) è illecito – e quindi è nulla

A questo proposito, si rammenta che la dottrina e la giurisprudenza sono gradualmente transitate da una visione assolutista che riconosceva l'interesse ad agire come un automatismo legato alla posizione del socio⁽³³⁾, ad una concezione patrimonialistica⁽³⁴⁾, fino a giungere ad una lettura

la deliberazione assembleare che lo ha approvato – non soltanto quando la violazione della normativa determini una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio e quello del quale il bilancio dà contezza, ma in tutti i casi in cui da esso e dai relativi allegati non è possibile trarre l'intera gamma di informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte.

⁽³³⁾ Si affermava, infatti, che la qualità di socio (che fosse regolarmente iscritto nel libro soci) rendesse superflua la verifica dell'interesse ad agire di chi impugnava la delibera *ex art. 2379 c.c.*, poiché egli avrebbe avuto sempre interesse a che le delibere assembleari fossero assunte in conformità alla legge e allo statuto, ossia al regolare svolgimento dell'attività sociale. In giurisprudenza, si v. Trib. Roma, 16 novembre 1959, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1960, II, 624; App. Milano, 12 aprile 1960, in *Foro it.*, 1960, I, 1019; in dottrina: SCIALOJA, *Invalidità di negozio di voto e invalidità della deliberazione di società per azioni*, in *Foro it.*, 1946, I, 91; VASELLI, *Deliberazioni nulle e annullabili di società per azioni*, Cedam, Padova, 1948, 3.

⁽³⁴⁾ In una seconda fase, la giurisprudenza aveva affermato il principio in forza del quale affinché il socio potesse esercitare l'azione di nullità occorreva dimostrare di aver patito uno specifico pregiudizio patrimoniale riguardante il valore della propria partecipazione sociale o la redditività di quest'ultima, evitabile attraverso la rideterminazione del risultato economico di esercizio chiesta con l'azione di nullità: in tal senso, Trib. Milano, 27 aprile 1978, in *Giur. comm.*, 1978, II, 692; Trib. Milano, 14 settembre 1978, in *Foro it.*, 1980, I, 441. In questo paradigma prettamente patrimoniale, restava esclusa ogni rilevanza di un generico interesse pubblico alla legalità degli atti negoziali ovvero l'interesse alla corretta amministrazione della società. Esplicativo in tal senso, FRÉ, *La legittimazione dell'azionista per l'impugnazione di deliberazioni assembleari*, nota a Cass., 27 giugno 1961, in *Riv. dir. comm.*, 1961, II, 369, ove evidenzia «l'art. 2379 c.c., con il richiamo all'art. 1421 non ha insomma voluto prevedere una specie di "azione popolare" proponibile [...] al fine generale di attuazione della legge, o, in altre parole, per procurare la ripristinazione dell'impero di una norma giuridica violata. E ciò perché non si riesce a concepire una violazione del diritto esclusivamente obbiettiva: non lesiva di un interesse concreto. Come con la consueta acutezza rileva il Satta, le motivazioni di tutte le innumerevoli decisioni che si potrebbero citare in questa materia ribadiscono concordemente lo stesso principio, in quanto in esse si afferma [...] che *l'interesse non può identificarsi nel godimento meramente astratto dell'osservanza di una norma giuridica*». In questa fase, è esclusa la rilevanza dell'interesse all'informazione: sul punto si v. App. Milano, 7 maggio 1976, in *Riv. dir. comm.*, 1976, II, 171, ove si legge che «l'aver identificato nella disciplina del bilancio d'esercizio, sotto certi aspetti, una funzione di tutela della pubblica fede [...] non è rilievo che [...] permetta altresì di configurare un vero e proprio diritto all'informazione, inteso come autonoma situazione giuridica soggettiva del socio o del terzo, direttamente tutelabile».

estensiva del concetto correlata alla funzione informativa del bilancio, nei termini di seguito esposti.

L'interesse ad agire è escluso, e con esso la possibilità di dichiarare la nullità della delibera di approvazione del bilancio, per difetto di chiarezza, qualora il socio abbia chiesto e ottenuto in assemblea tutte le delucidazioni che poteva richiedere, poiché in questo caso l'interesse difetterebbe di attualità, in quanto non sussistente al momento della domanda ⁽³⁵⁾ e viene meno, ai sensi dell'art. 2434-*bis* c.c., una volta sopraggiunta l'approvazione del bilancio successivo a quello viziato. Quanto alla *concretezza*, aspetto questo sovrapponibile alla materialità, l'indagine sulla sussistenza dell'interesse ad agire consiste nella valutazione dell'idoneità del vizio rilevato a generare un pregiudizio informativo, il quale resta escluso allorquando si tratti di un'inesattezza irrilevante. Sul tema, in tempi non sospetti, autorevole dottrina aveva osservato come «la funzione del bilancio è di informare, non di esporre la società alle iniziative più o meno strumentali di chi si dedica allo sport di cercare il pelo nell'uovo» e soggiungeva che l'errore (se trascurabile) è inevitabile in una «materia complicata come quella della corretta rappresentazione contabile di eventi

⁽³⁵⁾ Così, tra le altre, Cass. 8001/2004, ove «i chiarimenti forniti in assemblea, se adeguati, *fanno venire meno l'interesse del socio* che li ha chiesti ed ottenuti ad eventuali impugnative della delibera di approvazione in relazione ai punti oggetto di chiarimenti»; Cass., 9 maggio 2008, n. 11554, in *Riv. not.*, 2008, 1120: «in sede di approvazione del bilancio di una società per azioni, i chiarimenti richiesti e forniti dagli amministratori ai soci, nel corso della seduta assembleare che precede l'approvazione del bilancio, assumono rilievo, non perché divengano parte del documento di bilancio ed essi stessi oggetto della successiva delibera di approvazione, quanto piuttosto perché possono essere in concreto idonei a fugare incertezze generate da poste di bilancio non chiare; conseguentemente, ove ciò sia verificato, l'originario difetto di chiarezza viene rimosso e con esso l'interesse a far dichiarare la nullità della delibera di approvazione, per violazione delle norme dirette a garantirne la chiarezza, avendo l'attore già conseguito, prima dell'esercizio dell'azione, per effetto dei chiarimenti, il risultato che non potrebbe, quindi, più ottenere giudizialmente». In dottrina, RORDORF, *Impugnazione e controlli giudiziari sul bilancio d'esercizio di società di capitali*, in *Giur. comm.*, 1994, I, 863; FABRIZIO, *Impugnativa delle delibere di approvazione del bilancio per violazione del diritto di informazione*, in *Società*, 2006, 486.

aziendali numerosi, spesso complessi, talora di incerta qualificazione»⁽³⁶⁾. L'interesse all'esercizio dell'azione di nullità non può consistere nell'astratto interesse processuale ad agire, bensì in quello concreto di rimuovere un bilancio che non soddisfa l'obiettivo informativo del destinatario dell'informazione contabile. Per l'effetto, ogni volta che il vizio denunciato non è tale da rendere insufficiente o deviante l'informazione, l'impugnativa deve essere respinta poiché la violazione della clausola generale, benché formalmente esistente, non è di rilevanza tale da far insorgere l'interesse «all'eliminazione dal mondo giuridico del bilancio oscuro o impreciso ed alla sostituzione con un bilancio chiaro e preciso, tale da fornire un quadro informativo sostanzialmente diverso da quello emergente dal bilancio impugnato»⁽³⁷⁾. Nondimeno, la formula «*pas des intérêt, pas d'action*», dalla quale storicamente deriva l'art. 100 c.p.c., è nata per liberare il processo di tutte le questioni oziose e inutilmente vessatorie⁽³⁸⁾.

Un'altra disposizione che può annoverarsi nella categoria delle norme volte a preservare l'imperturbabilità dell'organizzazione e che si basa su un giudizio di materialità, in questo caso espresso preventivamente dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, è l'art. 2434-*bis*, comma 2, c.c., il quale prevede che la delibera di approvazione del bilancio d'esercizio può essere impugnata da tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento

⁽³⁶⁾ Il riferimento è a COLOMBO, *Nullità o annullabilità per violazione dei principi di chiarezza e precisione*, nota a Trib. Bologna, 17 gennaio 1995, in *Società*, 1997, 176. In giurisprudenza, si v. Cass. n. 6834/1994; Trib. Brescia 18 settembre 1989, in *Dir. fall.*, 1992, II, 536, con nota di GIARNIERI; App. Milano, 4 dicembre 1992, in *Società*, 1993, 1056.

⁽³⁷⁾ COLOMBO, *op. loc. ult. cit.*, 1317.

⁽³⁸⁾ MARELLI, *La clausola generale dell'art. 100 c.p.c. Origini, metamorfosi e nuovi ruoli*, Litotipografia Alcione, Torino, 2005, 22.

del capitale sociale, se il giudizio sul bilancio è positivo senza rilievi ⁽³⁹⁾, e ciò in quanto è ragionevole presumere la correttezza e la complessiva immaterialità di eventuali errori e omissioni rilevate nel processo di revisione (cd. *significatività complessiva del bilancio*). La norma in esame è senz'altro volta a ridurre la conflittualità endosocietaria, in presenza di una presunzione “qualificata” di correttezza del bilancio ⁽⁴⁰⁾, del pari dell'art. 2423, comma 4, c.c. che, se considerato come strumento postumo di selezione dei vizi rilevanti del bilancio in sede giudiziale, estende questa garanzia al “momento esosocietario”, operando come *self-restraint* della clausola generale, potenzialmente foriera di incontrollata espansione degli obblighi informativi e, dunque, di contestabilità (anche strumentale) del bilancio ⁽⁴¹⁾.

Pur raggiungendo lo stesso fine ultimo, le norme presentano sfumature differenti sul piano applicativo: (i) il riferimento alla rilevanza del vizio (così come della concretezza dell'interesse ad agire) necessita sempre di un esame del caso specifico e di un *giudizio di materialità in sede giudiziale*, il cui esito potrà consistere nel rigetto della domanda di nullità per carenza di interesse ad agire ovvero immaterialità del vizio (e dunque assenza di vera e propria illegalità ⁽⁴²⁾) ai sensi del novellato art. 2423, c.c. ⁽⁴³⁾; (ii) l'art.

⁽³⁹⁾ Per converso, il giudizio senza rilievi formulato dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti non vincola l'impugnativa da parte del terzo non socio, del sindaco o dell'amministratore.

⁽⁴⁰⁾ BUTTURINI, *op. loc. ult. cit.*, 443-444, il quale tuttavia ritiene non corretto il collegamento tra rilevanza e stabilità degli atti societari poiché mentre la stabilità sarebbe una «scelta di efficienza a scapito della legalità», per contro la rilevanza del vizio sarebbe una «scelta di efficienza in assenza di vera e sostanziale illegalità».

⁽⁴¹⁾ In questi termini, FORTUNATO, *Clausole generali e informazione contabile fra integrazione giurisprudenziale e integrazione professionale*, cit., 419.

⁽⁴²⁾ Secondo BUTTURINI, *Le clausole generali nella disciplina del bilancio d'esercizio e l'individuazione dei vizi rilevanti*, in AA.VV., *Le clausole generali nel diritto societario*, nel *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, diretto da Galgano, a cura di Meruzzi e Tantini, Cedam, Padova, 2011, 444, si tratta dell'unica ipotesi di stabilità dell'atto, non dipendente da dati meramente formali, bensì scaturente da una valutazione sul contenuto della delibera.

2434-*bis*, c.c., costituisce, per contro, meccanismo di stabilità connesso ad un dato di facile accertamento in sede giudiziale, ossia il giudizio privo di rilievi del revisore, che paralizza le azioni del singolo socio e di minoranze non qualificate ⁽⁴⁴⁾.

In definitiva, le norme citate, fondate su giudizi di materialità (del revisore, giudiziale *ex post*), rispondo ad una funzione di bilanciamento tra l'interesse del singolo all'informazione e quello della società ad evitare il pregiudizio derivante dall'invalidazione di un bilancio idoneo a svolgere la sua funzione, bloccando le azioni meramente emulative o solo formalmente meritevoli di tutela. Le norme citate rappresentano sotto profilo teorico ed effettivo, e da una prospettiva visuale interna, uno strumento in favore delle "ragioni dell'impresa" nell'accezione sopra esposta di garanzia della conservazione dell'efficienza nell'organizzazione, ancorché ciò implichi l'accettazione consapevole di un fisiologico grado di imprecisione nel bilancio ⁽⁴⁵⁾.

4. L'effetto della deroga da *immateriality* sull'efficienza economica della contabilità. – Tradizionalmente, accanto alla funzione postuma di selezione dei vizi del bilancio, il principio di materialità si ritiene svolga una funzione di razionalizzazione degli oneri amministrativi legati alla rendicontazione. Sul punto, il legislatore comunitario, al Considerando n. 4 della Direttiva *Accounting*, pur ribadendo la funzione informativa interna del bilancio quale strumento di "buon governo societario" e quella esterna di supporto al processo decisionale degli *stakeholders*, evidenzia la necessità di trovare una composizione di interessi che non sia eccessivamente e

⁽⁴³⁾ *Ivi*, 443.

⁽⁴⁴⁾ Questo limite non trova applicazione a soggetti non soci e, nelle società quotate, alla Consob.

⁽⁴⁵⁾ Sul principio di materialità come accettazione dell'inevitabile imprecisione del bilancio si v. MEKAT, *Der Grundsatz der Wesentlichkeit in Rechnungslegung und Abschlussprüfung*, Nomos, Heidelberg, 2009, 75.

paternalisticamente sbilanciata verso questi ultimi, essendo piuttosto doveroso trovare «un opportuno equilibrio tra gli interessi dei destinatari dei bilanci e l'interesse delle imprese a non essere eccessivamente gravate da obblighi in materia informativa»⁽⁴⁶⁾, specie là dove si considerino gli utilizzatori dei bilanci delle piccole e medie imprese che, di norma, hanno una limitata esigenza di informazioni supplementari (cfr. Considerando n. 23)⁽⁴⁷⁾. La positivizzazione della deroga consente all'interprete di attribuire al tema della completezza dell'informativa finanziaria un significato differente dalla “boriosa totalità”⁽⁴⁸⁾. È possibile ritenere che con essa sia stato fissato un limite al dovere di informazione verso l'esterno: l'informativa è completa e legalmente dovuta nella misura in cui è rilevante per il processo decisionale dei destinatari⁽⁴⁹⁾. In altre parole, l'obbligo di

⁽⁴⁶⁾ Considerando n. 4.

⁽⁴⁷⁾ Sul punto, DE ANGELIS, *Elementi di diritto contabile*, cit., 33, osserva che la nuova direttiva «si prefiggeva gli scopi di tendere ad una semplificazione normativa con riduzione dei costi amministrativi soprattutto ad una semplificazione normativa con riduzione dei costi amministrativi soprattutto per le PMI., al miglioramento della qualità e della comparabilità dei bilanci e alla tutela dei fondamentali interessi dei fruitori dei bilanci stessi (gli *users*); e, diversamente dall'approccio “*top down*” – caratteristico delle direttive abrogate, consistente nella determinazione di base delle regole applicabili alle imprese ordinarie per poi prevedere, in via di eccezione, quelle da risparmiare alle piccole e medie imprese, perché troppo onerose per esse – è connotata dall'opposto approccio “*bottom up*”, con il quale è stata dettata la disciplina minima che tutte le imprese, comprese le P.M.I., sono tenute ad osservare, con l'aggiunta a questa di prescrizioni ulteriori e più pregnanti destinate alle imprese di maggiori dimensioni, così da dedicare un'attenzione specifica alle problematiche delle imprese minori (che costituiscono peraltro la stragrande maggioranza del tessuto economico europeo) ed alla generalmente avvertita esigenza di contenimento degli oneri amministrativi a loro carico».

⁽⁴⁸⁾ Sia concesso richiamare in tal senso, il concetto del “tutto” della poetessa polacca Wislawa Szymborska, nella raccolta tradotta in lingua italiana edita da Adelphi, *La gioia di scrivere. Tutte le poesie (1945-2009)*, 623, ove l'Autrice nella consueta suggestione dei suoi componimenti, recita «Tutto – una parola sfrontata e piena di boria. Andrebbe scritta fra virgolette. Finge di non tralasciare nulla, di concentrare, includere, contenere e avere. E invece è soltanto un brandello di bufera».

⁽⁴⁹⁾ Cfr. FORTUNATO, *Gli obiettivi informativi del “nuovo” bilancio d'esercizio*, cit., nt. 22, ritiene che «il principio di rilevanza in sede civilistica integra il modello legale dell'informazione di bilancio dovuta, nel senso che questa è obbligatoria nei limiti in cui sia

informare dovrebbe essere conforme alla nozione dell'ottimo paretiano e, perciò, spingersi fino al punto in cui lo sforzo contabile sia ragionevole – in termini di lavoro addizionale e costi connessi – e proporzionato all'utilità informativa incrementale dei dati aggiuntivi ⁽⁵⁰⁾.

Come si è avuto modo di chiarire ⁽⁵¹⁾ (i) la deroga alla *rilevazione* si sostanzia nella possibilità di stralciare dal progetto di bilancio il dato contabile registrato nelle scritture contabili di secondo grado; (ii) la deroga alla *valutazione* consente: (a) di non rilevare nel progetto di bilancio talune scritture di assestamento (e, a monte, di non registrarle nei libri contabili); (b) di adottare un metodo valutativo semplificato; (iii) la deroga alla *presentazione* consente di comprimere le informazioni immateriali negli schemi di stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario e, altresì, nelle scritture contabili di secondo grado; (iv) la deroga all'*informativa* permette di non includere nella nota integrativa taluni dati richiesti dall'art. 2427 c.c., se giudicati irrilevanti.

Tuttavia, occorre comprendere se, al di là dello *scopo teorico* esplicitato dal legislatore comunitario, il *risultato effettivo* dell'applicazione della deroga da immaterialità, nei vari livelli ammessi dalla norma, consista nella riduzione degli oneri amministrativi di produzione dell'informativa contabile e, di conseguenza, se dalla prospettiva dell'impresa possa affermarsi che l'istituto sia votato (in via esclusiva) alla riduzione degli oneri amministrativi per le imprese.

In verità, a parere di chi scrive il risultato effettivo della deroga non si identifica unicamente nell'efficienza economica della contabilità poiché quest'ultima pare associabile ai soli casi in cui consenta una semplificazione

“significativa” per la tutela del processo decisionale dei destinatari; e se non lo è, non è neppure obbligatoria».

⁽⁵⁰⁾ Nella dottrina tedesca, pur in senso restrittivo, AA.VV., *Beck'scher Bilanz-Kommentar*, vol. 12, C. H. Beck, München, 2020, 1704, spec. § 196.

⁽⁵¹⁾ *Supra* Cap. II, §§ 3-5.

complessiva del processo decisionale del redattore, mentre nessun giovamento (o quasi) sembra sussistere nel caso in cui non vi sia necessità di applicare questa discrezionalità. A tal proposito, occorre riflettere sui costi e benefici connessi all'applicazione della deroga da immaterialità, considerata in ciascuno dei livelli ammessi.

Per quanto attiene la *deroga alla rilevazione*, non solo non pare una semplificazione ma, al contrario, una complicazione del processo di redazione del bilancio, in quanto la sua adozione creerebbe una “frattura” tra le scritture contabili di secondo grado – che debbono essere necessariamente complete per espressa previsione di legge – e il bilancio. Anche a voler ritenere ammissibile tale frattura, anche in virtù del fatto che la verificabilità del dato contabile resterebbe garantita dall'informativa contenuta nella nota integrativa in merito alle modalità di applicazione della deroga ⁽⁵²⁾, in verità non si comprende quale potrebbe essere il beneficio in termini di efficienza della produzione contabile ⁽⁵³⁾. Al contrario, la deroga sarebbe fonte di oneri ingiustificabili preventivi, concomitanti e successivi: (i) i primi, legati al giudizio di materialità delle singole voci, da verificare sotto il profilo quantitativo, qualitativo e sistematico; (ii) i secondi, legati all'identificazione delle contropartite contabili per ciascuna delle voci che si intende stralciare dal bilancio (ai fini della quadratura contabile), nonché alla modalità tecnica per operare questo stralcio anche in considerazione del successivo punto (iii), oltretutto alla necessaria informativa da inserire nella nota integrativa in relazione alla deroga; (iv) infine quelli legati al fatto che

⁽⁵²⁾ Sul punto si v. *retro*, Capitolo II, § 3.

⁽⁵³⁾ Conformemente, nella dottrina tedesca, KAHLE, GOLDSCHMIDT, § 252, in AA.VV., *Bilanz-recht Kommentar*, a cura di Hacmeister, Kahle, Mock, Shüppen, Köln. 2018, 305, si ritiene che la conseguenza sarebbe un'inaccettabile menomazione del principio di completezza del bilancio non giustificato da esigenze di efficienza e riduzione degli oneri amministrativi; esigenza sussistente, per contro, con riferimento al momento valutativo. Il principio sarebbe, invece, di fondamentale importanza nelle note e nella relazione sulla gestione, poiché consente di escludere informazioni irrilevanti che appesantiscono l'informativa.

il dato contabile rimosso dal bilancio è, in ogni caso, incluso nella riapertura dei conti, e ciò in quanto ben potrebbe divenire rilevante negli esercizi successivi, circostanza che costringerebbe il redattore al suo reinserimento a fini comparativi, accompagnato da adeguata informativa ⁽⁵⁴⁾. Si tratterebbe di un faticoso lavoro di cesello al confine con la contabilità creativa, con evidenti ripercussioni anche sull'intellegibilità del bilancio e conseguenti esternalità legate al rischio di contenzioso.

Inoltre, oltre il profilo strettamente civilistico, in virtù del principio di derivazione di cui all'art. 83, comma 1, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito t.u.i.r.), l'impiego della deroga alla rilevazione impedirebbe, il riconoscimento ai fini fiscali dei costi che non siano stati imputati nel conto economico, mentre dal lato dei ricavi, volgendo l'attenzione verso il differente profilo penale tributario, essa incontra un limite insuperabile nella soglia di cui all'art. 4, comma 1, D.lgs. 74/2020 – salvo che si consideri la possibilità di inserire delle variazioni fiscali dedicate in aumento, creando un'ulteriore complicazione – in tema di reato di infedele dichiarazione.

Per contro, un'applicazione della deroga alla rilevazione, conforme anche alla legislazione tributaria dall'art. 8, D.l. 21 giugno 2022, n. 73, c.d. "Decreto semplificazioni", compatibile con la logica dell'efficienza economica della contabilità, pare essere quella contenuta nel principio contabile OIC n. 29, il quale disciplina il cambiamento di stime e di principi

⁽⁵⁴⁾ IFRS, *Practice Statement 2, Making Materiality Judgements*, cit., § 66 e ss., chiarisce che il giudizio di materialità deve includere le informazioni narrative relative a periodi precedenti quello al quale il bilancio si riferisce se ciò è rilevante alla comprensione dell'informativa da parte degli utilizzatori primari. Sul punto, il documento al § 70 dispone che «an entity must provide prior-period information needed to understand the current-period financial statements, regardless of whether that information was provided in the prior-period financial statements [...]» e riporta l'esempio della *maturity analysis* dei debiti esclusa dalla nota integrativa del bilancio dell'esercizio precedente, in ragione della immaterialità quantitativa dei debiti, ed evidenzia che secondo il principio di materialità, occorrerà includere nel bilancio dell'esercizio almeno una descrizione narrativa dei debiti periodo precedente di modo da consentire un'adeguata comprensione dell'evoluzione del debito da parte degli utilizzatori primari.

contabili, la rilevazione dei fatti avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio e la correzione degli errori. In particolare, il tema dell'efficienza economica della contabilità assume importanza ai fini delle rilevazioni "retroattive" necessarie nei casi di cambiamento dei principi contabili e di correzione degli errori.

La regola generale, nel caso del cambiamento di principio contabile prevede che gli effetti dell'applicazione del nuovo principio debbano essere determinati *retroattivamente* (OIC n. 29, §17), ossia occorre rideterminare e rilevare i risultati che si sarebbero avuti nel bilancio comparativo precedente ipotizzando di aver da sempre applicato il nuovo principio contabile, rettificando il saldo di apertura del patrimonio netto. Tuttavia, detta regola generale incontra un limite nella "fattibilità" e nella eccessiva onerosità – ragionevolmente da intendersi parametrata al beneficio informativo ritraibile – della determinazione dell'effetto di competenza dell'esercizio precedente (§§ 19-20), casi nei quali la società può limitarsi ad applicare il nuovo principio nell'esercizio in corso senza presentare il dato comparativo rettificato. Analogamente, qualora non sia possibile calcolare l'effetto totale in bilancio come se da sempre fosse stato applicato il nuovo principio contabile (c.d. *effetto cumulato pregresso*), oppure questa operazione sia eccessivamente onerosa, la società può limitarsi ad applicarlo dalla prima data in cui ciò risulti fattibile, se ciò coincide con l'esercizio in corso, in via prospettica. Entrambe le "facilitazioni" (così definite dal principio contabile n. 29, § 25, lett. c) devono essere motivate in nota integrativa.

Per altro verso, la rilevanza incide sulla modalità di *correzione degli errori* di bilancio, come tali intendendosi le improprie o mancate applicazioni di un principio contabile commesse in un momento in cui i dati necessari per la corretta applicazione erano disponibili (OIC n. 29, § 44). Infatti, la correzione degli *errori rilevanti*: (i) deve essere contabilizzata sul saldo di apertura del patrimonio netto dell'esercizio in cui l'errore è individuato (tendenzialmente imputandolo agli utili portati a nuovo); (ii) se

l'errore è commesso nell'esercizio precedente occorre rideterminare e modificare la rilevazione degli importi dell'esercizio precedente; (iii) se l'errore è stato commesso prima dell'esercizio precedente occorre rideterminare i saldi di apertura di attività, passività e patrimonio netto dell'esercizio precedente. Laddove non sia possibile determinare l'effetto di competenza dell'esercizio precedente ovvero l'effetto cumulativo dell'errore, la società dovrebbe rideterminare il saldo di apertura delle attività, passività e patrimonio netto per l'esercizio corrente ovvero a partire dalla prima data in cui ciò risulti fattibile, dando adeguata motivazione nella nota integrativa (§ 55). Per contro, la correzione di *errori non rilevanti* commessi in esercizi precedenti è contabilizzata nel conto economico dell'esercizio in cui questi sono individuati, senza alcuna rilevazione retroattiva dell'effetto cumulativo dell'errore.

Infine, la materialità incide sulla rilevazione dei fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio, i quali: (i) devono essere contabilizzati in bilancio per competenza economica, comportando un'integrazione del progetto di bilancio, se evidenziano condizioni già esistenti alla chiusura dell'esercizio; (ii) devono condurre gli amministratori a rivalutare l'appropriatezza dei criteri di valutazione adottati qualora possano incidere sulla continuità aziendale comportando una modifica sostanziale del progetto di bilancio; (iii) non vengono recepiti negli schemi contabili se di competenza dell'esercizio successivo, ma sono oggetto di informativa nella nota integrativa ai sensi dell'art. 2427, n. 22-*quater*, c.c. Pertanto, la materialità di un fatto, pur successivo alla chiusura dell'esercizio, può incidere sulla *valutazione e rilevazione* delle poste di bilancio, ovvero implicare l'integrazione del progetto di bilancio, comportandone una modifica sostanziale.

Per quanto concerne la *deroga al metodo valutativo*, il beneficio derivante dell'applicazione dei metodi di valutazione semplificati è indubbio, a fronte di una verifica di materialità che dovrebbe consistere

nell'accertare che il risultato ottenibile con il metodo semplificato non si discosti significativamente da quello ricavabile adottando il metodo *standard*; verifica che, tuttavia, ha ragion d'essere se può essere effettuata sulla base di presupposti facilmente verificabili e pressoché oggettivi ⁽⁵⁵⁾, e che sovente sono specificati nei principi contabili, o comunque desumibili dal sistema ⁽⁵⁶⁾. Le evidenze empiriche mostrano come nella prassi la deroga da immaterialità trovi proprio qui la sua affinità elettiva, essendo normalmente impiegata per disapplicare il metodo valutativo del costo ammortizzato, sebbene il fenomeno si riduca all'aumentare dell'indebitamento ⁽⁵⁷⁾.

Per quanto concerne la deroga alla valutazione, in questo caso il beneficio per il redattore in termini di riduzione degli oneri amministrativi è quanto mai evidente, atteso che in questo caso l'irrilevanza della posta contabile potrebbe consentire al redattore di non mettere in moto il processo valutativo ⁽⁵⁸⁾, anche se la condizione sostanziale di applicazione della deroga (la complessiva neutralità rispetto alla rappresentazione veritiera e corretta) induce a ritenere che un simile ricorso alla deroga dovrebbe essere

⁽⁵⁵⁾ Per contro, non vi sarebbe efficienza alcuna secondo FELLEGARA, QUAGLI, *La clausola generale del bilancio e il significato attuale del "true and fair view"*, in Aa.Vv., *La "nuova" informativa di bilancio, Profili teorici e criticità applicative dopo il D.lgs. 139/2015 e i nuovi principi OIC*, a cura di Adamo, Fellegara, Incollingo, Lionzo, FrancoAngeli, Milano, 2018, i quali ritengono che se il redattore volesse essere "logicamente rigoroso" nell'applicazione della deroga «capire se gli effetti di una deroga ai criteri di valutazione sono rilevanti implicherebbe aver simulato gli effetti di entrambi i criteri prima di affermare che la diversità degli effetti dell'uno è irrilevante rispetto agli effetti dell'altro»: questo approccio, necessario per la valutazione dell'irrilevanza della scelta (*ex post*), finirebbe per negare il risparmio di costi amministrativi (ed in verità lo raddoppierebbe).

⁽⁵⁶⁾ Si v. *retro* Capitolo II, § 5.

⁽⁵⁷⁾ RAMASSA, DI FABIO, ALIU, *Chiari e scuri della disclosure di bilancio: alcune evidenze empiriche*, in *Riv. dott. Comm.*, 1, 2021, 13 ss.

⁽⁵⁸⁾ Per le esemplificazioni, si v. *retro* Capitolo II, § 5.

estremamente limitato, magari facendo ricorso ad una soglia di immaterialità prudenziale ⁽⁵⁹⁾).

La deroga alla *presentazione* ha un impatto marginale in termini di efficienza economica dei processi di produzione contabile: la mera aggregazione in sede di predisposizione del bilancio di talune voci e sottovoci irrilevanti deriva dalle scelte operate a monte nella definizione degli assetti contabili e, in particolare, con riferimento al piano dei conti ⁽⁶⁰⁾ adottato, non pare essere fonte di un significativo risparmio di costi amministrativi e contabili. Per contro, la corretta adozione del principio di materialità assume rilievo proprio in sede di strutturazione del piano dei conti: un'eccessiva analiticità, ad esempio attraverso la previsione di un rilevante numero di sottoconti, deve essere ragionevolmente giustificata da esigenze informative interne, anche tenendo conto dell'impatto sui processi di registrazione dei documenti contabili di primo grado nelle scritture contabili di secondo.

Del pari, la deroga all'*informativa* non pare essere fonte significativa di riduzione degli oneri amministrativi, se si considera che in ogni caso il sistema informativo deve produrre le informazioni utili per ragioni di monitoraggio interno, e ciò a prescindere dalla sussistenza di un dovere di esteriorizzarle.

Per quanto sopra, a parere di chi scrive, possono essere ritenute rispondenti alle "ragioni dell'impresa", qui intese come effettivo

⁽⁵⁹⁾ Tale decisione, come discusso *retro* Capitolo II, § 6, essendo parte essenziale degli assetti contabili è di competenza degli organi delegati ovvero del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nelle società quotate.

⁽⁶⁰⁾ Il piano dei conti è definito come «l'insieme delle norme che regolano il funzionamento dei conti del sistema contabile adottato ed i conti medesimi in quando ordinati nel dato sistema»: MAZZA, *Scritture contabili di una impresa di media dimensione*, Giuffrè, Milano, 1963, 50. Esso rappresenta l'insieme preconstituito di tutti i possibili conti che l'imprenditore ritiene di utilizzare per la contabilizzazione dei fatti gestori e comprende altresì le «note illustrative» riportanti per le varie operazioni di gestione quali valori debbono essere iscritti nei vari conti. Sul tema si rinvia a RACUGNO, *L'ordinamento contabile delle imprese*, cit. e CINCOTTI, *Il sistema della contabilità d'impresa*, cit.

alleggerimento degli oneri amministrativi e contabili nonché snellimento dei processi decisionali del redattore, e del processo che dalle scritture contabili di primo e secondo grado conduce fino al progetto di bilancio, le deroghe alla valutazione e alla rilevazione, limitatamente alle rilevazioni retroattive conseguenti al cambiamento di principi contabili, alla correzione degli errori e alla rilevazione di fatti successivi alla chiusura dell'esercizio. Infine, dalle riflessioni poc'anzi operate, si può concludere nel senso che la deroga alla rilevazione non sia nata per operare autonomamente, bensì che il legislatore comunitario l'abbia espressamente prevista al fine di consentire la deroga all'attività valutativa, che di fatto può tradursi nell'omissione di scritture contabili di assestamento e, conseguentemente, della loro rilevazione in bilancio.

SEZIONE II

LE RAGIONI DEGLI UTILIZZATORI

5. Il ruolo della *disclosure* nell'economia dell'informazione e il rischio di sottoproduzione informativa nel processo decisionale degli utilizzatori. – Si suole affermare che il bisogno di informazione degli individui sia correlato al potere che da essa può derivare e, di converso, che occorra rifuggire dalla carenza informativa in quanto fonte di debolezza per gli operatori economici.

Come noto, ogni transazione è caratterizzata da “asimmetria” informativa tra le parti e dalla conseguente necessità, per portarla a termine, di «sospendere la propria capacità d'azione, per affidarsi all'altro» ⁽⁶¹⁾: si considerino gli esempi classici del contratto tra il proprietario terriero e il mezzadro, tra il medico e il paziente, tra il datore di lavoro e il dipendente.

⁽⁶¹⁾ SCANDIZZO, *Il mercato e l'impresa: le teorie e i fatti*, in *Trattato di Diritto commerciale*, diretto da Buonocore, sez. I, Tomo 6, Giappichelli, Torino, 2002, 59.

La teoria economica di riferimento nei casi menzionati è l'*agency theory*, secondo la quale si instaura un rapporto di *agency* ogniqualvolta un soggetto, detto *principal* (o preponente), delega una prestazione da compiersi nel suo interesse ad un altro soggetto, detto *agent* (o preposto o delegato) ⁽⁶²⁾. La contraddizione insita nel rapporto tra *principal* e *agent* risiede nel fatto che, sebbene in qualità di delegato il secondo dovrebbe eseguire i compiti a lui conferiti tutelando esclusivamente l'interesse del primo, in quanto "individuo razionale [...] [conserverebbe] la propria funzione obiettivo e intenzionalità razionale" ⁽⁶³⁾, vale a dire che nell'esercizio delle sue funzioni potrebbe fisiologicamente perseguire finalità egoistiche (c.d. principio edonistico), anche a danno del *principal*.

In ambito societario, la dottrina giuscommercialistica ⁽⁶⁴⁾ ha individuato le seguenti classi di conflitti di *agency*: (i) il primo, nella relazione tra compagine sociale (*principal*) e amministratori (*agent*); (ii) il secondo, nel rapporto tra soci di controllo (*agent*) e soci di minoranza (*principal*); (iii) il terzo, nei rapporti interni all'organo gestorio, tra consiglio di amministrazione (*principal*) e amministratori delegati (*agent*) ⁽⁶⁵⁾; (iv) il quarto, nella relazione tra gli organi delegati che assumono la veste di

⁽⁶²⁾ Questa impostazione è presentata da JENSEN, MECKLING, *Theory of the Firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure*, in *Journal of Financial economics*, vol. 3(4), 1976, 308, i quali definiscono il rapporto di agenzia come «a contract under which one or more persons (the principal) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision making authority to the agent».

⁽⁶³⁾ SCANDIZZO, cit., 60.

⁽⁶⁴⁾ Per un'impostazione italiana sul tema dell'analisi economica del diritto, si v. ANGELICI, *Le società per azioni, Principi e problemi*, in *Trattato di Diritto civile e commerciale*, diretto da Cicu e Messineo, I, Giuffrè, Milano, 2012, 11, sub nt. 21 e 204; DENOZZA, *Norme efficienti. L'analisi economica delle regole giuridiche*, Giuffrè, Milano, 2002, 116.

⁽⁶⁵⁾ CINCOTTI, *Il Progetto di bilancio nel governo della società per azioni*, Giuffrè, Milano, 2022, 75, osserva come «gli amministratori non delegati operano in una evidente situazione di asimmetria informativa, sol che si pensi che nel sistema italiano ogni informazione che giunge al consiglio [...] è sostanzialmente filtrata e canalizzata dagli organi delegati».

principal nei rapporti con i collaboratori dell'impresa e, in generale, tra i soggetti che compongono la struttura amministrativa societaria, normalmente organizzata in forma gerarchica ⁽⁶⁶⁾.

Il primo rischio insito nella citata dicotomia conflittuale è legato alla scelta reciproca che il *principal* e l'*agent* fanno l'uno dell'altro, ossia nel rischio di selezione avversa, la quale si sostanzia nel rischio di un incontro imperfetto (*mismatch*) nella transazione a causa dell'iniqua distribuzione dell'informazione. L'esempio classico riportato nella letteratura è quello del mercato delle auto usate, il c.d. *market of lemon* teorizzato da Akerlof ⁽⁶⁷⁾, nel quale il proprietario dell'auto usata (*principal*) ricerca un venditore (*agent*), con adeguate capacità di vendita e conoscenza delle informazioni del mercato, in grado di massimizzare il ricavato della cessione della sua auto. Nel noto apologo emerge come, mentre il proprietario conosce pregi e difetti dell'auto e, quindi, il suo reale valore, il venditore, che non dispone di queste informazioni, riduce il rischio offrendo un prezzo pari alla media dei prezzi già pagati per le auto da lui acquistate; prezzo che verrà accettato dal proprietario a seconda del fatto che sia superiore o inferiore rispetto a quello da lui stimato e, quindi, che l'auto sia di qualità inferiore o superiore alla media trattata dal venditore. È evidente come siffatto meccanismo produca l'effetto di allontanare progressivamente i fornitori di auto usate dal venditore in oggetto, che vedrà assottigliarsi il magazzino, in qualità e quantità, fino ad essere espunto dal mercato. Il caso in esame consente di comprendere che la selezione avversa dipende dall'asimmetria informativa: l'informazione completa del proprietario dell'auto usata è contrapposta a quella meramente probabilistica a disposizione del venditore.

Un secondo problema strutturalmente connesso all'asimmetria informativa è il *moral hazard* in sede di esecuzione del contratto, vale a dire

⁽⁶⁶⁾ *Ibidem*.

⁽⁶⁷⁾ AKERLOF, *The Market for "Lemons": Quality Uncertainty and the Market Mechanism*, in *Quarterly Journal of Economics*, 90, 1970, 629 ss.

il rischio di una modifica opportunistica del comportamento pattuito, una volta che il contratto è stato concluso e ragionevolmente la posizione informativa delle parti cambia, unitamente agli incentivi ad agire in linea con quanto pattuito. Ad esempio, gli amministratori potrebbero discostarsi significativamente dal piano d'azione condiviso con i soci ed approfittare del potere decisionale di cui dispongono, in un contesto informativo non condiviso, o condiviso parzialmente ⁽⁶⁸⁾.

Il cuore del problema è, pertanto, rappresentato dalla circostanza per la quale l'*agent* normalmente dispone di migliori e maggiori informazioni rispetto al *principal* sui fatti rilevanti attinenti alla gestione e, nondimeno, di maggiori competenze nella loro valutazione ⁽⁶⁹⁾, da ciò discendendo un incentivo ad agire in senso opportunistico ⁽⁷⁰⁾ che può concretizzarsi nel

⁽⁶⁸⁾ Cfr. SCANDIZZO, cit. 60.

⁽⁶⁹⁾ CINCOTTI, *op. loc. ult. cit.*, 74, ove ampi riferimenti bibliografici sul tema del *moral hazard with hidden information*, evidenzia come, pur in presenza di una puntuale informativa da parte dell'organo gestorio, i soci sono spesso incapaci di comprendere le ragioni e le conseguenze di talune operazioni (in particolare di finanza straordinaria) e, in ultima istanza, di valutare la correttezza dell'operato degli amministratori.

⁽⁷⁰⁾ WILLIAMSON, *The Economic Institutions of Capitalism*, 10 ed., The Free Press, New York, 1985, 47, definisce l'opportunismo come *self-interest seeking with guile*, specificando che esso può essere riferito a «incomplete or distorted disclosure of information, especially to calculate efforts to mislead, distort, disguise, obfuscate, or otherwise confuse. It is responsible for real or contrived conditions of information asymmetry, which vastly complicate problems of economic organization». Peraltro, l'opportunismo come comportamento che si discosta dalle regole è pacificamente in linea con la natura umana: lo sottolineava Niccolò Machiavelli là dove avvertiva il suo *Principe* che «un signore prudente né debbe osservare la fede, quando tale osservanza li torni contro e che sono spente le cagioni che la feciono promettere. E se gli uomini fussino tutti buoni, questo precetto non sarebbe buono; ma, perché sono tristi e non osservarebbono a te, tu etiam non l'hai da osservare a loro» consigliando pertanto, in ragione dell'intensità del comportamento opportunistico, il reciproco opportunismo; GEORGESCU ROEGEN, *The Entropy Law and the Economic Process*, 1 ed., Harvard University Press, Boston, 1971, 319, qualifica il perseguimento del proprio interesse come condizione essenziale per qualificare l'individuo come agente economico (*true agent in the economic process*) e osserva come ciò che accade nella sfera economica delle organizzazioni e nei rapporti tra organizzazioni e singoli riveli *senza dubbio* «the typical individual continually pursues also an end ignored by the standard framework: the increase of that [which] he can claim as his [...]».

lesinare sulla qualità della prestazione dovuta e non riversare l'impegno auspicabile per il soddisfacimento massimo dell'interesse del *principal*, ovvero nell'orientare l'attività svolta alla creazione di valore per sé.

Le attività di contrasto ai due pericoli evidenziati sono tradizionalmente rappresentate dalle azioni di *monitoring* e dalla costruzione di incentivi. Per quanto qui più interessa, tra gli strumenti di correzione dell'asimmetria informativa un ruolo fondamentale è assunto dal sistema di informativa obbligatoria che vincola l'*agent*, qui inteso come organo amministrativo, a fornire ai potenziali *principal* le informazioni utili ad assumere la decisione economica di investimento nonché, agli investitori attuali, quelle necessarie a valutare l'opportunità di mantenere o dismettere la partecipazione ⁽⁷¹⁾. La *disclosure* è essenziale per la mitigazione delle asimmetrie informative poiché promuove processi decisionali informati, l'integrità e l'efficienza del mercato dei capitali.

Nonostante i rischi fisiologici connessi alle asimmetrie informative dianzi descritte, parte della dottrina ha sostenuto che la "giusta quantità" di informazioni ben possa essere garantita dai meccanismi di mercato (c.d. *free market approach*), sull'assunto che chi possiede l'informazione otterrebbe un vantaggio economico dalla condivisione volontaria, che consiste nella riduzione del costo del capitale e di ogni forma di sconto che il mercato applicherebbe al prezzo della partecipazione qualora gli investitori ritengano di non disporre di informazioni sufficienti ai fini di un compiuto processo decisionale o, peggio ancora, che siano state omesse informazioni rilevanti

⁽⁷¹⁾ Si v. AA.VV., *The Anatomy of Corporate Law, A Comparative and Functional Approach* Oxford University Press, Oxford, 2009, 49 ss., dove la *disclosure* viene classificata tra le "*Regulatory strategies*" e, in particolare, come parte fondamentale degli "*Affiliation terms*", ossia del complesso delle norme che regolano le condizioni per l'investimento, e richiedono all'agente di fornire all'aspirante *principal* le informazioni circa la qualità delle prestazioni prima dell'instaurazione del rapporto di *agency*.

(⁷²). Tuttavia, contro questo approccio si è argomentato, e la posizione è pressoché dominante, che l’informativa finanziaria possiede le caratteristiche di “bene pubblico”, dal momento che gli investitori attuali sostengono implicitamente i costi per la sua produzione ma non possono riversarli sui potenziali investitori (c.d. *non escludibilità*), risultandone pertanto un rischio di sottoproduzione (⁷³). Per analoghe ragioni, investitori, analisti e altri intermediari non sarebbero incentivati ad investire risorse nella raccolta e nell’analisi, in quanto impossibilitati ad internalizzare tutti i possibili benefici (⁷⁴). Inoltre, in un sistema di divulgazione autoindotta, gli amministratori ben potrebbero avere incentivi a celare le informazioni sensibili per non renderle disponibili alla concorrenza o avrebbero incentivi a divulgare con tempestività esclusivamente le informazioni positive e ritardare l’emersione di quelle negative (*biased disclosure*), sebbene sia stato osservato che il fenomeno è più debole quando i *managers* si approssimano a terminare il mandato (⁷⁵). Un ulteriore argomento a sostegno della *mandatory disclosure* come strumento di mitigazione delle asimmetrie informative è legato al valore intrinseco della standardizzazione

(⁷²) KRIPKE, *The SEC and Corporate Disclosure: Regulation in Search of a Purpose*, 1979, 119, secondo il quale «A disclosure will be supplied voluntarily by issuers interested in the capital markets when there is a consensus among suppliers of capital or other transactors in the capital market that this information is necessary to them for lending and investment decisions. Issuers will supply it because the alternative is to forego access to the capital markets».

(⁷³) Cfr. LEFTWICH, *Market failure fallacies and accounting information*, in *Journal of Accounting & Economics*, 1980, 2, 193-211; WATTS, ZIMMERMAN, *Positive accounting theory*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1986; FOX, *Retaining Mandatory Disclosure: Why Issuer Choice Is Not Investor Empowerment*, in *Virginia Law Review*, 1999, 85, 1342 ss.; COFFEE Jr., *Market Failure and the Economic Case for a Mandatory Disclosure System*, in *Virginia Law Review*, 1984, 70, 717 ss.

(⁷⁴) Si v. PARADES, *Blinded by the light: Information Overload and its consequences for securities regulation*, in *Washington University Law Quarterly*, 81(417), 200, spec. 421.

(⁷⁵) Sul punto, ARLEN, CARNEY, *Vicarious Liability for Fraud on Securities Markets: Theory and Evidence*, in *University of Illinois Law Review*, 1992, 691; GULATI, *When Corporate Managers Fear a Good Thing is Coming to an End: The Case of Interim Nondisclosure*, in *UCLA Law Review*, 1999, 46, 675, 705 ss.

dei contenuti, delle modalità di rappresentazione, a vantaggio della comparabilità, dell'intellegibilità e del valore dell'informazione per gli investitori ⁽⁷⁶⁾, tema evidentemente legato a quello del bilancio d'esercizio. Pertanto, si può affermare che l'attenzione della teoria economica è perlopiù rivolta alla necessità di rifuggire il rischio di *sottoproduzione informativa*, considerato il pericolo rilevante per il processo decisionale degli operatori economici, in linea con il principio in forza del quale “sunlight is said to be the best of disinfectants; electric light the most efficient policeman” ⁽⁷⁷⁾.

6. L'informazione e la sua elaborazione nel processo decisionale dell'utilizzatore tra *agency theory* e scienze cognitive. – Se è vero che il bisogno di informazione degli individui è correlato al potere che da essa può derivare, è altresì vero che l'effettività di tale potere è strettamente collegata al fatto che chi la riceve sia in grado di comprenderla e di applicarla efficacemente ⁽⁷⁸⁾. Dopo aver concluso per la necessità di ampliare l'informazione di modo da mitigare l'iniqua distribuzione dell'informazione tra *principal* ed *agent*, occorre domandarsi se la completezza ed esaustività dell'informazione possa ritenersi sufficiente. Pertanto, pare opportuno integrare l'analisi guardando alle modalità attraverso le quali gli utilizzatori dell'informativa aziendale processano e utilizzano le informazioni che il sistema normativo di *disclosure* obbligatoria mette loro a disposizione.

⁽⁷⁶⁾ AA.VV., *The Anatomy of Corporate Law*, cit., 278.

⁽⁷⁷⁾ BRANDEIS, *Other People's Money and how the bankers use it*, cit., 1914, 92.

⁽⁷⁸⁾ Cfr. SLOVIC, *Psychological Study of Human Judgment: Implications for Investment Decision Making*, in *The Journal of Finance*, 1972, vol. 27(4), 779, in cui viene evidenziata la carenza della ricerca scientifica in tal senso: «Modern technology has contributed its share to the information explosion by making vastly greater quantities of elegant data readily available to the analyst, broker, and investor. However, little attention has been given to the problems of interpreting this *information skillfully*. Graham et al., in their classic treatise on security analysis, recognized the proper use of information as a key element of investment decision making. They observed, “After the analyst has learned what information he can get and where to get it, he faces the harder question: What use to make of it?”».

Il punto di partenza dell'analisi del pensiero e dell'agire umano, se non altro perché rende più agevole modellarne il comportamento, è l'ipotesi di *razionalità*, in ragione della quale gli individui sarebbero in grado di considerare tutti i fattori rilevanti per l'assunzione di decisioni e disporrebbero di capacità computazionali illimitate. Il riferimento è al c.d. *homo oeconomicus* descritto come colui il quale ha conoscenza di tutti gli aspetti significativi dell'ambiente di riferimento, ha preferenze organizzate e stabili, nonché capacità computazionali tali da consentirgli di selezionare, tra tutte le alternative di azione disponibili, quella che si colloca nel punto di massimo della sua scala di preferenza ⁽⁷⁹⁾ e, perciò, ha una cura razionale e ordinata dei propri interessi. In questo paradigma di riferimento, l'unica variabile suscettibile di fare la differenza nelle decisioni adottate è l'ambiente decisionale, ossia il complesso di alternative di azione disponibili ed il *set* informativo, sicché automaticamente si presume che ogni incremento della quantità di informazioni ottimizzi il processo decisionale e la scelta adottata, in quanto la maggiore informazione garantisce la completa valutazione delle opzioni a disposizione.

Tuttavia, l'approccio economico descritto si contrappone significativamente con gli esiti della scienza comportamentale, secondo la quale le variabili esterne all'operatore economico, tra le quali il ventaglio informativo, costituiscono unicamente il punto di partenza del processo decisionale, rilevando altresì le caratteristiche del decisore (c.d. *choosing organism*) ⁽⁸⁰⁾. L'idea fondamentale è nel senso che l'ambiente decisionale, che costituisce un possibile limite all'ottimizzazione delle scelte, consta non solo di *variabili esterne* al decisore, in larga misura non controllabili da quest'ultimo (quali per l'appunto la quantità e la qualità delle informazioni a

⁽⁷⁹⁾ SIMON, *A Behavioural Model of Rational Choice*, in *Quarterly Journal of Economics*, vol. 69, 1955, 99 ss.

⁽⁸⁰⁾ *Ibidem*.

disposizione), ma altresì di fisiologiche *costanti interne* di ordine psicologico ⁽⁸¹⁾.

È oramai noto che gli operatori economici possiedono *capacità cognitive limitate* di memorizzazione, analisi e interpretazione dei dati e che dette capacità rientrano nell'alveo delle risorse scarse che richiedono di essere sapientemente allocate, anche mediante l'impiego di strategie decisorie.

In letteratura sono state catalogate almeno tre tipologie di strategie decisorie che si differenziano per accuratezza e quantità di informazione analizzata ⁽⁸²⁾. Una prima strategia decisoriva è quella dell'aggiunta ponderata (c.d. *weighted adding strategy*) nella quale il decisore considera tutte le informazioni a disposizione. Un individuo che utilizza questa strategia decisoriva (i) applica dei pesi a ciascun attributo quantificandone e classificandone la rilevanza (ii) attribuisce una valutazione soggettiva ad ogni attributo in ogni possibile alternativa (iii) moltiplica il peso dell'attributo per il valore soggettivo (iv) infine, somma i valori ponderati attribuiti in tutti gli attributi di ogni alternativa. Si presume che il decisore scelga l'opzione con il valore complessivo più alto ⁽⁸³⁾. Una seconda strategia decisoriva è quella di peso uguale (c.d. *equal weighted strategy*) che considera ogni opzione di azione e i valori assunti dagli attributi in ogni opzione. Rispetto alla strategia precedente, il processo decisionale risulta evidentemente semplificato poiché alcune informazioni vengono ignorate.

⁽⁸¹⁾ *Ivi*, 101, ove si legge «some of the constraints that must be taken as givens in an optimization problem may be physiological and psychological limitations of the organism (biologically defined) itself. For example, the maximum speed at which an organism can move establishes a boundary on the set of its available behaviour alternatives». ID., *Invariants of Human Behavior*, in *Annual Review of Psychology*, vol. 41(1), 1990, 7, sostiene che il comportamento umano è modellato da una forbice le cui due lame sono la struttura degli ambienti di lavoro e le capacità computazionali dell'attore. ⁽⁸¹⁾.

⁽⁸²⁾ PARADES, cit.

⁽⁸³⁾ Per un inquadramento complessivo delle strategie decisorie, sebbene con applicazione al tema della scelta del consumatore si v. BETTMAN, LUCE, PAYNE, *Constructive Consumer Choice Processes*, in *Journal of Consumer Research*, 1998, vol. 25, 187 ss.

In particolare, gli attributi non sono assoggettati a ponderazione e, dunque, il decisore assume essi abbiano identica rilevanza. Il valore di ogni opzione di scelta è semplicemente il risultato della sommatoria dei valori degli attributi in ciascuna opzione ⁽⁸⁴⁾.

Una terza strategia decisoria, invero tra le più semplicistiche, è quella lessicografica (c.d. *lexicographic strategy*) che si sostanzia nella scelta dell'alternativa nella quale l'attributo ritenuto più importante dal decisore assume il valore più alto, trascurando ogni altra informazione. Se due o più alternative sono in parità, viene scelta l'alternativa con il valore migliore sull'attributo successivo più importante, e così via fino a quando il pareggio non viene spezzato. Questa strategia consente al decisore di considerare una quantità estremamente limitata di informazioni e di evitare compromessi espliciti tra gli attributi, dal momento che considera solo quello giudicato più importante ⁽⁸⁵⁾. Infine, nella c.d. *elimination-by-aspect strategy* il decisore fissa a priori un valore limite per l'attributo ritenuto più importante e scarta ogni opzione che non soddisfi questo valore minimo fino a pervenire ad una scelta ⁽⁸⁶⁾.

L'utilizzo di una strategia decisoria in luogo di un'altra dipende da incalcolabili fattori non generalizzabili ai quali si sovrappongono, peraltro, i *bias* cognitivi ⁽⁸⁷⁾, per cui ogni tentativo di operare una tassonomia dei modelli decisionali conduce ad un risultato parziale e, in ultima istanza, irrilevante al fine di ricondurre a prevedibilità le vie che il processo decisionale umano può percorrere. Per contro, il principio che qui si vuole mettere in evidenza è la circostanza per la quale la scelta di una strategia decisoria in luogo di un'altra può essere considerata l'esito di un'analisi

⁽⁸⁴⁾ *Ibidem*.

⁽⁸⁵⁾ *Ibidem*.

⁽⁸⁶⁾ *Ibidem*.

⁽⁸⁷⁾ Sul punto, per una ricognizione delle distorsioni cognitive sotto una lente giuridica, si v. VELLA, *Diritto ed economia comportamentale*, Il Mulino, Bologna, 2023.

costi-benefici e, quindi, di un *trade-off* tra precisione (*accuracy*) e sforzo (*effort*) necessario.

L'obiettivo del decisore non risiede nell'*ottimizzazione*, come ipotizzato nell'ambito della teoria economica neoclassica, bensì nella *soddisfazione*: gli operatori impostano un risultato che ritengono soddisfacente (c.d. *aspiration level*) ⁽⁸⁸⁾ e tendono al suo raggiungimento anche se, idealmente, delle decisioni migliori sarebbero possibili. Il meccanismo di soddisfazione non rappresenta altro che un espediente per assumere scelte complesse in condizioni di incertezza e complessità ⁽⁸⁹⁾, scambiando unità di ottimizzazione del risultato a beneficio di quella complessiva, che incorpora la semplificazione del processo decisionale e la minimizzazione dello sforzo cognitivo ⁽⁹⁰⁾.

In secondo luogo, il rapporto tra *quantità* dell'informazione e *qualità* del processo decisionale è influenzato dalla quantità di informazioni disponibili e, in particolare, all'aumentare di questa la qualità della decisione adottata aumenterebbe fino a raggiungere un punto di massimo, oltrepassato il quale ogni dato aggiuntivo andrebbe a detrimento della qualità della decisione. Ciò essenzialmente per due ragioni: la prima, banale, è rappresentata dal fatto che quando gli operatori cercano di processare troppe informazioni ne vengono soverchiati e confusi; la seconda, formalizzata nell'ambito della teoria delle decisioni, evidenzia come la quantità di informazione a disposizione è il fattore chiave per determinare la complessità della decisione (c.d. *task size*) e la strategia decisoria da adottare. Dinanzi a scelte complesse, non solo i decisori compiono meno valutazioni comparative tra

⁽⁸⁸⁾ SIMON, *Behavioral Model of Rational Choice*, in *Q. J. Econ.*, 1955, vol. 69, 263.

⁽⁸⁹⁾ *Ibidem*.

⁽⁹⁰⁾ In questo senso, KOROBKIN, *The efficiency of Managed Care "Patient Protection" Laws: Incomplete Contracts, Bounded Rationality, and Market Failure*, in *Cornell Law Review*, 1999, vol. 85, 48, ritiene che tale comportamento possa essere comunque inteso come "globally rational"; BAINBRIDGE, *Why a Board? Group Decisionmaking in Corporate Governance*, in *Vanderbilt Law Review*, 2002, vol. 55, 1 ss.

scelte e attributi, ma diventano più selettivi nelle informazioni da sottoporre all'analisi. È dunque probabile che dinanzi alla disponibilità di una eccessiva quantità di informazione, che configuri la fattispecie del sovraccarico informativo (c.d. *information overload*), il decisore, nel tentativo di contenere i costi di elaborazione, utilizzi meno informazioni, impieghi strategie semplificate ⁽⁹¹⁾ e assuma decisioni inferiori rispetto a quelle che avrebbe assunto se avesse avuto a disposizione meno informazioni. Tuttavia, l'*information overload* può dipendere non solo dalla quantità eccessiva di informazioni in termini assoluti, ancorché tutte rilevanti ⁽⁹²⁾, ma altresì dalla presenza di informazioni *irrilevanti* che sputano fuori, ovvero “oscurano”, nel linguaggio dello *standard setter* internazionale IASB, quelle rilevanti per l'utilizzatore. Infatti, tra gli effetti del sovraccarico informativo sulla qualità del processo decisionale vi è il c.d. *effetto diluizione*, il quale si verifica allorquando il decisore non focalizzi l'attenzione sulle informazioni di rilievo in quanto distratto dalla mole di dati irrilevanti fornita. In questo senso, ricorrendo ad una suggestiva immagine, è stato efficacemente affermato che, oltre ad essere un ottimo disinfettante, la luce del sole può altresì divenire accecante ⁽⁹³⁾.

Allora la prospettiva delle scienze comportamentali, declinate nella *Behavioral Law and Economics* ⁽⁹⁴⁾, dovrebbe indurre a ripensare sistematicamente talune fattispecie nelle quali la deviazione cognitiva e l'irrazionalità possono avere una rilevanza, ad esempio il tema della

⁽⁹¹⁾ Sul punto si v. SIMON, *Behavioral Model of Rational Choice*, in *Q. J. Econ.*, 1955, vol. 69, 100, ove l'A. spiega come ogni tentativo di comprendere il comportamento umano deve necessariamente tenere in considerazione le semplificazioni che il *choosing organism* introduce deliberatamente nel suo modello decisionale allo scopo di adattare la decisione alle sue abilità computazionali; TVERSKY & KAHNEMAN, *Judgement Under Uncertainty: Heuristics and Biases*, 1982, in *Science*, 1974, vol. 185, 1124 ss.

⁽⁹²⁾ PARADES, cit., 443.

⁽⁹³⁾ *Ibidem*.

⁽⁹⁴⁾ Per un'inquadramento sulla nozione e diffusione di questo campo di ricerca e una sintesi dei principali lavori, si v. MARCIANO, RAMELLO, *Encyclopedia of Law and Economics*, vol. 1, Springer, New York, 2019, 126.

completezza e della chiarezza informativa. In questo senso, la deroga da immaterialità, se osservata dalla prospettiva dell'utilizzatore, appare uno strumento volto non tanto o non solamente alla riduzione dei costi di elaborazione dell'informazione a carico del redattore, bensì all'ottimizzazione dei processi decisionali degli utilizzatori per il tramite della mitigazione del rischio di sovrapproduzione informativa.

Se, da un lato, la teoria dell'*agency* evidenzia come occorra rifuggire dal pericolo di sottoproduzione informativa, dall'altro le scienze comportamentali – sempre più rilevanti nel panorama giuridico anche in un'ottica di corretta architettura delle previsioni normative – pongono l'accento su quanto anche la sovrapproduzione informativa non giovi alla qualità dei processi decisionali. Il principio di materialità, nella sua accezione derogatoria riflette, nell'ottica della scienza comportamentale, la capacità limitata dei destinatari di assorbire le informazioni, ma altresì è strettamente legato al tema dei costi di transazione, poiché le informazioni prive di rilievo tendono a ridurre (piuttosto che aumentare) il valore dell'informativa e conservare il rapporto asimmetrico, pur rappresentando un costo per l'entità ed i suoi destinatari ⁽⁹⁵⁾. Pertanto, le due posizioni non paiono di fatto così divergenti: la limitazione delle informazioni alle sole rilevanti dovrebbe ridurre le asimmetrie informative nella massima misura auspicabile per entrambe le parti e garantire il massimo livello qualitativo dell'informativa ⁽⁹⁶⁾. In virtù del suo legame con l'efficienza economica dell'informazione – per il destinatario e per il redattore – la materialità è considerata una caratteristica fondamentale di tutti gli stati informativi orientati al mercato, ragion per cui la nozione economica e giuridica di

⁽⁹⁵⁾ Nella dottrina giuscommercialistica tedesca, giunge ad analoghe conclusioni MEKAT, *Der Grundsatz der Wesentlichkeit in Rechnungslegung und Abschlussprüfung*, cit., 61.

⁽⁹⁶⁾ *Ibidem*, 64.

“informazione completa” non dovrebbe prescindere dalla concisione e dall’utilità per i destinatari ⁽⁹⁷⁾.

7. Evidenze empiriche della sovrapproduzione di dati irrilevanti nei bilanci IAS/IFRS e OIC. – L’effetto “diluizione” causato dalla concomitante presenza di informazioni materiali e dati immateriali ha avuto una sua autonoma rilevanza, oltre che nelle scienze comportamentali, in ambiente contabile internazionale e, segnatamente, nell’ambito del dibattito intercorso nell’ultimo decennio sulla qualità della *disclosure* percepita dagli utilizzatori. In particolare, dalla consultazione pubblica avviata dallo IASB nel 2011 è emersa una complessiva percezione dei bilanci come meri documenti di *compliance* generatori di oneri per i redattori, unitamente a notevoli perplessità circa l’effettiva capacità di soddisfare i bisogni informativi degli utilizzatori primari.

La portata del problema è resa evidente dagli esiti dell’indagine qualitativa – condotta dallo *standard setter* nel dicembre 2012, rivolta a redattori, investitori primari e altri operatori qualificati scelti tra revisori, regolatori e *standard setter* nazionali (per un totale di 233 intervistati) – e avente il fine di circostanziare con chiarezza le concrete manifestazioni della scarsa qualità dei bilanci (c.d. *disclosure problem*). Nella *survey* somministrata è stato domandato agli intervistati di esprimersi preliminarmente circa l’esistenza di un problema di qualità dell’informativa finanziaria e di assegnare un punteggio in merito alla rilevanza delle seguenti potenziali aree critiche: (i) sottoproduzione di informazioni rilevanti; (ii) sovrapproduzione di informazioni irrilevanti (c.d. *disclosure overload*); (iii) generale inefficacia della comunicazione. All’esito, oltre l’ottanta per cento degli intervistati ha confermato di percepire un problema di qualità dell’informativa le cui manifestazioni, nella prospettiva degli utilizzatori, sarebbero imputabili alla scarsità di informazioni rilevanti, alla

⁽⁹⁷⁾ *Ivi*, 64.

presenza di dati immateriali o *non-entity-specific* (cc.dd. informazioni *boilerplate*) che ingombrano i bilanci oscurando le informazioni rilevanti o rendendone complessa l'individuazione ⁽⁹⁸⁾, ovvero dando un'apparente parvenza di chiarezza e *compliance* normativa. A questo proposito, è stata messa in evidenza l'inutilità del riportare nella nota integrativa le prescrizioni normative ed i principi contabili, così come la ripetizione di un dato nel corso del documento che non solo crea confusione ma altresì lavoro interpretativo addizionale per l'utilizzatore, che è chiamato a capire se la duplicazione è riconducibile all'esistenza di differenze e se queste siano significative ⁽⁹⁹⁾. Sul fronte dell'efficacia della comunicazione, un numero cospicuo di rispondenti ha menzionato, tra i problemi rilevanti, incoerenze nel contenuto del documento e l'assenza di collegamenti interni che facilitino la consultazione di informazioni tra loro correlate ⁽¹⁰⁰⁾.

Tuttavia, l'esito maggiormente significativo della *survey* in argomento risiede nella convergenza di opinioni degli intervistati circa la scarsa applicazione del principio di materialità, individuata come causa centrale della bassa qualità informativa del bilancio. Da un lato, i redattori hanno confermato di essere riluttanti ad applicare il principio a causa della

⁽⁹⁸⁾ Oltre 150 rispondenti su 233 hanno affermato di essere fortemente d'accordo o d'accordo con l'affermazione per cui il *disclosure problem* è causato dalla presenza nei bilanci di troppe informazioni irrilevanti; circa 90 rispondenti hanno dichiarato di essere fortemente d'accordo o d'accordo con l'affermazione secondo la quale il problema è l'insufficienza di informazioni rilevanti. Per quanto concerne la distribuzione delle risposte tra le categorie di intervistati è stato rilevato come i redattori propendano nell'individuare quale maggiore criticità il c.d. *disclosure overload*, per contro, gli utilizzatori pongono maggiormente l'accento sul tema dell'inefficacia della comunicazione e sull'assenza di informazioni rilevanti. Tuttavia, i rispondenti concordano nel considerare impeditivo della qualità dell'informativa l'utilizzo di linguaggio generico e la presenza di informazioni irrilevanti. Sul punto si v. IFRS, *Discussion Forum – Financial Reporting Disclosure, Feedback Statement*, Maggio 2013, 35 e 36.

⁽⁹⁹⁾ IFRS, *Discussion Forum – Financial Reporting Disclosure, Feedback Statement*, Maggio 2013, 38.

⁽¹⁰⁰⁾ *Ivi*, 39, sebbene alcuni intervistati abbiano descritto il *disclosure overload* come un fastidio piuttosto che come una barriera alla comprensione dei bilanci.

difficoltà e dei rischi connessi al giudizio professionale, specie laddove si opti per la riduzione del volume informativo (in applicazione della deroga da *immateriality*) e la preferenza dell’approccio conservativo “*checklist*” che identifica la materialità dell’informazione con il dettato delle prescrizioni legislative e dei principi contabili ⁽¹⁰¹⁾ – intendendo evidentemente il bilancio come documento di *compliance* piuttosto che strumento di comunicazione – approccio ritenuto preferibile in quanto: (i) i principi contabili sono interpretati come prescrittivi; (ii) rispettare una lista di controllo è più semplice e meno dispendioso in termini di tempo rispetto all’esercizio di un giudizio circa l’effettiva rilevanza di ciascuna delle informazioni richieste e agevola i controlli; (iii) ogni deviazione dalla norma espone a maggiore rischio di contestabilità da parte dei soggetti preposti al controllo contabile, oltre che ad implicazioni legali e reputazionali laddove venga provata *ex post* la non correttezza del giudizio ⁽¹⁰²⁾.

Per contro, dalla prospettiva degli utilizzatori la rinuncia all’applicazione ragionata del principio di materialità parrebbe produrre conseguenze di doppio ordine. In primo luogo, sarebbe alla base dell’insufficienza di

⁽¹⁰¹⁾ Il suddetto approccio è profondamente criticato, nell’ambito dei bilanci redatti secondo la normativa civilistica, da PONTANI, *La clausola generale ed i principi di redazione del bilancio di esercizio. Analisi ed interpretazione giuridico-tecnica degli artt. 2423 e 2423 bis del codice civile*, Cedam, Padova, 2005, 256, ove l’A. nell’analizzare il problema culturale alla base della scarsa chiarezza dei bilanci pone l’accento sulla prassi diffusa nelle piccole e medie imprese di affidare la redazione dei bilanci a consulenti esterni, i quali per gestire il lavoro di massa impiegano *software* «predisposti in un’ottica di “normalizzazione” (“uniformità” o “standardizzazione” formale) dei comportamenti [...] che, quindi, si avvalgono di schemi fissi preordinati» e raccolgono le informazioni di natura *extra-contabile* con questionari e *checklist*, ciò in quanto le strutture e i contenuti del bilancio, in particolare della nota integrativa, vengono interpretati come rigidi dai redattori e «riconducibili a formulari ripetitivi» che rendono la chiarezza assente o solo apparente.

⁽¹⁰²⁾ IFRS, *Discussion Forum – Financial Reporting Disclosure, Feedback Statement*, Maggio 2013, 37 e *ivi*, 38, si riporta la risposta di un intervistato, appartenente alla categoria “*other*”, il quale evidenzia come vi sia un problema fondamentale di divergenza di approccio tra redattori e revisori che impedisce ai primi di agevolmente, o quanto meno senza timori, omettere informazioni irrilevanti: «as long as these bodies use checklists, preparers are clearly discouraged from omitting irrelevant information [...]».

informazioni rilevanti, in quanto l'approccio *checklist* descritto porterebbe i redattori a non essere inclini a divulgare informazioni che, ancorché materiali, non siano espressamente richieste dai principi contabili ⁽¹⁰³⁾. In secondo luogo, condurrebbe all'abbondanza di dati irrilevanti, tra i quali le informazioni materiali rischiano di non emergere con chiarezza ⁽¹⁰⁴⁾.

Il tema della qualità della *disclosure* è stato, benché marginalmente, esaminato anche nell'ambito dei bilanci redatti secondo la normativa civilistica e i principi contabili nazionali predisposti dall'Organismo Italiano di Contabilità. I risultati di una recente analisi empirica condotta sui bilanci degli esercizi 2017 e 2018 relativi ad un campione di 250 società di capitali hanno messo in evidenza come, sovente, l'informativa presentata non sia funzionale al raggiungimento dell'obiettivo informativo del bilancio, che dovrebbe offrire con *chiarezza* la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria ai lettori del bilancio ⁽¹⁰⁵⁾. Le criticità emerse si sostanziano: (i) nella carenza di informazioni integrative ⁽¹⁰⁶⁾; (ii) nella difficile intellegibilità del bilancio dovuta alla presenza di (a) informazioni poco dettagliate; (b) nella presenza di informazioni "frammentate" ossia disseminate nel corso del documento e accompagnate da meri rinvii; (c) nella presenza di informazioni

⁽¹⁰³⁾ *Ivi*, 39.

⁽¹⁰⁴⁾ *Ivi*, 7, l'utilizzatore intervistato, nello specifico un investitore istituzionale, afferma il collegamento tra la chiarezza del bilancio e la corretta applicazione del concetto di materialità.

⁽¹⁰⁵⁾ RAMASSA, DI FABIO, ALIU, *Chiari e scuri della disclosure di bilancio: alcune evidenze empiriche*, in *Riv. dott. comm.*, 2021, 13 ss.

⁽¹⁰⁶⁾ *Ivi*, 20, vengono evidenziate le carenze di informativa integrativa nei bilanci analizzati con frequenza variabile e più accentuata nei bilanci abbreviati, specialmente per quanto concerne il pagamento di compensi agli amministratori, l'informativa su parti correlate, la sussistenza di passività potenziali e la ripartizione dei ricavi per categoria di attività. Gli autori sottolineano come l'assenza dell'informazione potrebbe essere dovuta sia al fatto che la fattispecie non si è verificata nell'esercizio ovvero potrebbe essere riconducibile all'applicazione del principio di rilevanza.

contraddittorie ⁽¹⁰⁷⁾; (d) e nondimeno di informazioni superflue. Queste ultime sono frequentemente costituite dall'esposizione dei criteri di valutazione adottati, mediante mera ripetizione del dettato delle norme civilistiche di riferimento, senza fornire le precisazioni utili: ad esempio, è usuale l'affermazione secondo cui le rimanenze sono valutate al minore tra il costo e il valore di presumibile realizzo, come previsto dall'art. 2426 c.c., senza, tuttavia, specificare il metodo utilizzato per la stima del costo, per cui invece sono previste delle opzioni ⁽¹⁰⁸⁾.

La categoria concettuale nell'ambito della quale le fattispecie di cui sopra ricadono è stata tipizzata, nell'ambito dei principi contabili internazionali IAS/IFRS, nell' "oscuramento" ⁽¹⁰⁹⁾, il quale ricorre allorché l'informazione «is communicated in a way that would have a similar effect for primary users on financial statements to omitting or misstating that information» (IAS 1, § 7 e IAS 8, § 5). Lo *standard setter* internazionale nomina alcune delle fattispecie nelle quali può risultare un oscuramento dell'informazione – rilevante se coinvolge un'informazione materiale – il cui effetto è, evidentemente, rappresentato da una complessiva riduzione

⁽¹⁰⁷⁾ *Ivi*, 23, si riporta l'esempio di un bilancio nel quale la società dichiara di valutare i crediti al valore nominale sebbene sia presente il fondo svalutazione crediti, il quale indica che si è operata la valutazione al valore di presumibile realizzo.

⁽¹⁰⁸⁾ L'esempio è tratto da RAMASSA, DI FABIO, ALIU, cit., 24, dove peraltro gli autori evidenziano come ciò accada in circa un quinto dei bilanci non consolidati e un quinto dei bilanci consolidati analizzati; la circostanza per la quale il bilancio venga ingombrato con l'esposizione (copiatura) delle disposizioni codicistiche in tema di redazione è criticata anche da PONTANI, cit., 257.

⁽¹⁰⁹⁾ Sulla decisione di includere la fattispecie dell'oscuramento tra quelle rilevanti ai fini della determinazione della materialità dell'informazione lo IASB ha rilevato che sebbene il concetto richieda un livello di discrezionalità (e dunque difficoltà di giudizio) ancor maggior rispetto alle fattispecie dell'omissione e dell'errore, esso «this concept emphasises that obscuring information can affect the decisions of primary users just as omitting or misstating that information can» ed evidenzia come sia rilevante concentrare l'attenzione sulle informazioni materiali che non possono essere omesse ma altresì sul perché l'inserimento di informazioni immateriali possa essere dannoso per gli utilizzatori (v. IFRS, *Definition of Material, Amendments to IAS 1 and IAS 8*, Ottobre 2018, § BC13K, 13).

della chiarezza del bilancio. In particolare, ricorre l'oscuramento allorquando: (i) l'informazione materiale venga riportata nel bilancio ma il linguaggio utilizzato sia vago o non chiaro; (ii) l'informazione materiale sia frammentata; (iii) gli elementi dissimili vengano aggregati in modo inappropriato ovvero gli elementi simili vengano disaggregati in modo inappropriato; (iv) i dati immateriali coprano quelli materiali al punto che la comprensibilità del bilancio risulti ridotta e gli utilizzatori primari non siano in grado di agevolmente discernere tra informazioni materiali e dati immateriali. Peraltro, la categoria dell'oscuramento rappresenta una specificazione di quanto già previsto dal principio contabile internazionale IAS 1, § 30A, dove dispone che «an entity *shall not reduce the understandability* of its financial statements by *obscuring material information with immaterial information* or by aggregating items that have different natures or functions» ⁽¹¹⁰⁾ e ciò sebbene, in ambiente contabile internazionale, l'*understandability* – vale a dire la perimetrazione, classificazione e presentazione dell'informazione in modo chiaro e conciso (*Conceptual Framework*, § 2.20) ⁽¹¹¹⁾ – costituisca una caratteristica qualitativa dell'informazione c.d. *enhancing*, subordinata rispetto alla *relevance* e *materiality* dell'informazione e alla *faithful representation*, a differenza di quanto accade nell'ambito dei bilanci redatti secondo la normativa civilistica ed i principi contabili nazionali OIC, ove la chiarezza è parificata alla veridicità e la correttezza.

⁽¹¹⁰⁾ *Ivi*, 14.

⁽¹¹¹⁾ L'importanza di trasmettere un'informazione «chiara e concisa» ha autonoma rilevanza nell'ambito dell'art. 125-*bis* T.U.B. (d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385) dove il legislatore ha evidentemente preso atto della limitata capacità computazionale del destinatario (il consumatore): ZOPPINI, *Contratto ed economia comportamentale*, in *Enciclopedia del Diritto*, I, 2021, 313 ss., spec. 321 ove ampi riferimenti bibliografici, ritiene che nell'ambito di un "rapporto asimmetrico" «la parte che deve informare deve farsi carico di sintetizzare e selezionare le informazioni capaci di orientare la scelta della controparte. Nulla di più distante dall'informazione completa ed esaustiva: si tratta, invece, di una informazione sintetica e non analitica».

8. Conclusioni: la materialità tra clausole generali e principi di redazione.– A questo punto della trattazione è possibile tirare le fila del discorso e svolgere alcune considerazioni di sintesi.

Il ragionamento ha preso le mosse dall'introduzione del principio di *materiality*, per il tramite della Direttiva *Accounting* la quale ha introdotto la facoltà di non osservare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione, informativa e consolidamento qualora l'effetto della loro osservanza sia irrilevante (art. 6, lett. j) e lo ha definito un "principio guida" là dove ha disposto che la «rilevanza dovrebbe regolare la rilevazione, la valutazione, la presentazione, l'informativa e il consolidamento nei bilanci» (Considerando n. 17). Il principio è stato trasposto nell'ordinamento italiano, con riferimento al bilancio di esercizio, all'art. 2423, comma 4, c.c., il quale prevede che non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando l'effetto della loro osservanza sia irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società.

Il tema della materialità nel diritto contabile, oggetto di dibattito scientifico essenzialmente nell'ambito della dottrina aziendalistica del secolo scorso, è rimasto pressoché negletto nella scienza giuridica, ciò a dispetto della tendenza registratasi in ambiente contabile internazionale IAS/IFRS e del ruolo guida auspicato dal legislatore comunitario.

Nel corso della presente indagine si è dunque tentato di dissezionare il tema, procedendo ad un'analisi statica della materialità nel diritto contabile (cos'è?), ad un'analisi dinamica dell'istituto (qual è la sua struttura?), nonché alla definizione dello scopo teorico ed effettivo cui l'istituto risponde (a cosa serve?), con l'obiettivo ultimo di definirne il posizionamento nel sistema della disciplina del bilancio di esercizio.

In primo luogo, si è proceduto alla definizione dell'istituto oggetto d'indagine per il tramite della ricostruzione del sistema delle norme nelle quali il legislatore si riferisce – direttamente o indirettamente – al principio

di materialità nel diritto contabile e in quello societario e si è concluso nel senso che esso rappresenta, in termini ampi, un concetto soggettivo-interiore qualificante l'attitudine di un'informazione ad influenzare un qualsiasi processo decisionale esterno (Cap. I, § 2) e interno (Cap. I, § 3). La ricostruzione del sistema ha consentito, per un verso, di ritrarre la pervasività del principio e, con riferimento al diritto contabile, le sue due implicazioni: (i) il *dovere* di ampliare, sotto profilo formale o sostanziale, l'informativa di bilancio ogni qualvolta ciò sia necessario a realizzare l'obiettivo informativo, (ii) la *facoltà* di comprimerla laddove irrilevante. Nel contempo, l'analisi delle norme, nonché del dibattito scientifico aziendale, ha consentito di concludere per l'impossibilità di una oggettivizzazione e misurazione univoca (Cap. I, § 4) e di propendere per la natura di *standard* del principio di materialità, con le criticità che ne conseguono.

Nel Capitolo II, l'attenzione è stata concentrata sulla deroga da *immateriality*, ovverosia sulla fattispecie oggetto dell'art. 2423, comma 4, c.c., con riferimento al quale ricorrono svariati profili problematici, pressoché trascurati dal dibattito giuridico. La ricerca si è focalizzata sulla struttura dell'istituto oggetto di indagine e, dunque, sulla ricostruzione analitica degli autonomi livelli di operatività della deroga nel bilancio di esercizio, ossia la *rilevazione* (Cap. II, § 3), la *valutazione* (Cap. II, § 4), la *presentazione e l'informativa* (Cap. II, § 5); ricostruzione analitica che ha consentito di rilevare come la sua applicazione possa dar luogo ad una deroga ai principi di redazione di cui all'art. 2423-*bis*, c.c. e, in particolare, ai principi della competenza economica, della prudenza e della *consistency*.

La natura di *standard*, evidenziata nelle conclusioni del Capitolo I, ha reso necessario far transitare lo studio sulle modalità attraverso le quali integrare gli assetti contabili societari i quali, alla luce della nuova disposizione, devono essere funzionali all'espressione del giudizio di materialità e, pertanto, all'accertamento della sussistenza della condizione

sostanziale di applicazione della deroga da *immateriality*, ovvero all'adempimento del dovere di integrare l'informativa, laddove necessario. Con l'ausilio delle indicazioni contenute nei principi contabili nazionali OIC e internazionali IAS/IFRS – precursori e *best practice* sul tema – si è provveduto alla definizione della *prospettiva soggettiva* e dei *parametri* da adottare nella strutturazione degli assetti contabili (Cap. II, § 6), concludendo che l'integrazione della valutazione della materialità nell'ambito di questi ultimi presupponga (almeno) la formalizzazione delle grandezze base assolute o relative ritenute idonee alla misurazione dell'impatto quantitativo degli elementi, anche in ragione della natura e delle dimensioni dell'impresa, di valori soglia approssimativi di immaterialità quantitativa, se del caso anche in termini di bande di oscillazione, nonché i fattori di materialità qualitativi intrinseci ed estrinseci connessi alla natura, alla dimensione e alle specificità dell'impresa.

L'analisi sulla struttura si è poi spostata sulla condizione formale di cui all'art. 2423, comma 3, c.c., il quale prevede un dovere di informativa circa le modalità di applicazione della deroga che, si è concluso, dovrebbe sostanziarsi in una accurata indicazione dei parametri impiegati nel giudizio di materialità, previsti a monte nell'ambito degli assetti contabili (Cap. II, § 7). In tal senso, si è visto come la fattispecie in esame si differenzi dalla deroga obbligatoria di cui all'art. 2423, comma 5, c.c., ed a quella alla *consistency*, il cui utilizzo richiede la motivazione dell'impiego e la quantificazione degli effetti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria, oltre che l'accantonamento degli eventuali utili ad apposita riserva indisponibile.

All'esito dell'analisi strutturale, è stato esaminato il perimetro soggettivo di applicazione, con uno sguardo particolare alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata o ipersemplicata (Cap. II, § 8) proponendo una rilettura degli artt. 2435 e 2435-bis, c.c. quali applicazione di *default* della deroga da *immateriality* (Cap. II, § 9).

Infine, muovendo da una necessaria premessa sulle funzioni assolute dal bilancio d'esercizio, nel presente Capitolo sono stati esaminati i possibili scopi associabili al principio di materialità nella sua accezione di deroga, assumendo due punti di osservazione, solo in apparenza distanti: quello di chi redige il bilancio e dell'utilizzatore.

Così, dal primo angolo visuale, si è potuto concludere nel senso che il principio di materialità, nella declinazione di cui all'art. 2423, comma 4, c.c., e all'art. 2434-bis, c.c., è uno *strumento di preservazione dell'efficienza dell'organizzazione*, poiché esercita una funzione di bilanciamento tra l'interesse del singolo all'informazione "completa" e quello della società ad evitare il pregiudizio derivante dall'invalidazione di un bilancio, pur caratterizzato da un certo grado di imprecisione, ma complessivamente idoneo a svolgere la sua funzione informativa (Cap. III, § 3). In questo senso, è confermata l'interpretazione di quella dottrina che ha evidenziato come la funzione del principio di materialità si sostanzia nella *selezione dei vizi del bilancio* che, in quanto passibili di compromettere la rappresentazione veritiera e corretta, assumono rilevanza ai fini della nullità della delibera di approvazione del bilancio⁽¹¹²⁾.

Ancora, dalla prospettiva delle "ragioni dell'impresa", anche sulla base dell'analisi di struttura oggetto del Capitolo II, si è cercato di capire se ciascuno dei livelli di operatività della deroga sia rispondente ad esigenze di efficientamento dei processi di produzione contabile. Sul punto, si è concluso che l'alleggerimento degli oneri amministrativi e contabili è associabile unicamente alle deroghe alla valutazione e alla rilevazione, quest'ultima limitatamente alle rilevazioni retroattive conseguenti al

⁽¹¹²⁾ CAGNASSO, *Commento all'art. 2423*, in AA.VV., *Il bilancio d'esercizio*, artt. 2423-2435-ter, cit., 77, ove si legge che "anche se il legislatore non prevede espressamente tale effetto, mi pare che i principi generali possano anche essere utilizzati quale strumento per individuare gli eventuali vizi del bilancio aventi carattere sostanzialmente irrilevante"; ID., *I principi generali*, in *NDS*, 3, 2017, 149 ss.

cambiamento di principi contabili, alla correzione degli errori e alla rilevazione di fatti successivi alla chiusura dell'esercizio (Cap. III, § 4).

A seguire, lo studio si è spostato verso la prospettiva visuale dell'utilizzatore, indagando il ruolo della *disclosure* nell'economia dell'informazione, dapprima nella cornice dell'*agency theory*, nell'ambito della quale una maggiore quantità di informazione implica necessariamente un miglioramento del processo decisionale del destinatario, per poi passare all'analisi dei processi di elaborazione dell'informazione con l'ausilio degli strumenti offerti dalle scienze cognitive. L'esito del ragionamento è stato nel senso che il principio di materialità nella sua accezione derogatoria pare conforme alla razionalità limitata degli operatori economici e, quindi, dei destinatari dell'informativa di bilancio, ma in qualche modo anche alla problematica dei costi di transazione: ciò in quanto le informazioni prive di rilievo riducono il valore dell'informativa, conservando il rapporto asimmetrico tra chi produce l'informazione e chi la riceve.

Alla luce di questa rilettura, le due posizioni teoriche citate non paiono, di fatto, così lontane: la limitazione delle informazioni alle sole rilevanti dovrebbe ridurre le asimmetrie informative nella massima misura auspicabile per entrambe le parti e garantire il massimo livello qualitativo possibile dell'informativa. Per l'effetto, è stato dimostrato come il principio di materialità non sia neutrale per gli utilizzatori e risponda anche ad interessi terzi, al cui soddisfacimento il sistema della disciplina del bilancio di esercizio è improntata.

Pertanto, a voler riprendere l'immagine della soglia della percezione da cui si è partiti, si è ricostruita la materialità, da un lato, come soglia minima che "attiva" la consapevolezza economica e, conseguentemente, giuridica, ma altresì come un limite superiore, oltrepassato il quale ogni incremento dello stimolo – nel caso concreto il dato fornito – comporta un mutamento dell'effetto: dalla creazione di informazione e conoscenza nel suo opposto.

L'esito delle scienze cognitive è avvalorato altresì dai dati empirici raccolti in tema di qualità percepita della *disclosure* sia in ambiente contabile internazionale IAS/IFRS, che nazionale OIC, nei quali il tema dell'inadeguata applicazione del principio di materialità, che si traduce nella scarsità di informazioni rilevanti e la diluizione derivante dall'inclusione di dati superflui, appare di dirimente importanza sia per i redattori che per gli utilizzatori del bilancio (Cap. III, § 7).

Alla luce della doppia lettura qui proposta, la comune notazione secondo la quale il principio di materialità procurerebbe un beneficio per l'utilizzatore ogniqualvolta si traduca in una espansione dell'informativa di bilancio ed un beneficio esclusivo per l'impresa ove si sostanzia nella deroga, pare ingiustificata. Al contrario, la limitazione delle informazioni a *tutte e solo* quelle rilevanti al processo decisionale avrebbe effetti sull'efficienza economica della contabilità pressoché limitati ad alcune fattispecie, e nel contempo sembrerebbe dispiegare effetti positivi anche per gli utilizzatori, in termini di minori oneri di analisi dell'informativa e di maggiore intellegibilità del bilancio.

E tuttavia, se per un verso, il legislatore ha sancito il dovere di fornire tutte le informazioni complementari necessarie alla rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'entità che predispose il bilancio, per altro verso, non pare vi sia un dovere di includere solo le informazioni rilevanti previste dalla disciplina di dettaglio. D'altronde dal tenore letterale dell'art. 2423, comma 4, c.c., la deroga da *immateriality* è senz'altro facoltativa. La limitazione dell'informazione alle sole informazioni necessarie è invece caratteristica propria della relazione sulla gestione, se si considera che essa deve accogliere i "principali rischi ed incertezze", mentre gli indicatori di risultato finanziari vanno forniti "nella misura necessaria alla comprensione

della situazione della società”, risultando perciò evidente come il legislatore abbia voluto evitare l’inclusione nel documento di dati superflui ⁽¹¹³⁾.

La facoltatività della deroga, che pare essere figlia dell’interpretazione della norma come strumento a servizio esclusivo delle ragioni dell’impresa, si è visto, la pone in un gradino differente rispetto a quella di cui al quinto comma dell’art. 2423, c.c., in ossequio alla quale se, in casi eccezionali, l’applicazione di una disposizione è incompatibile con l’obiettivo di fornire una rappresentazione chiara, veritiera e corretta, questa deve essere disapplicata e le ragioni e gli effetti devono essere oggetto di dettaglio nella nota integrativa: poiché la deroga è funzionale alla realizzazione delle clausole generali e, dunque, a interessi terzi, la sua applicazione è obbligatoria.

A questo punto, sebbene la questione possa essere di scarso rilievo pratico, quanto meno con riferimento ai bilanci delle società chiuse (dove non si ha contezza di contenziosi sorti a causa del sovraccarico informativo, bensì più frequentemente per carenza di dati), non pare superfluo evidenziare come la scelta legislativa di conferire carattere discrezionale alla deroga da *immateriality*, in modo particolare all’informativa – per quanto forse prudentiale e volta a contenere fenomeni patologici di contabilità creativa – sia in distonia rispetto all’affermazione della pari dignità della clausola generale della chiarezza rispetto alla veridicità e correttezza.

Infatti, un bilancio “oscuro”, che tale può essere anche in ragione dell’effetto diluitivo causato dalla presenza di dati immateriali che impediscano (o aggravino) al lettore di cogliere agevolmente le informazioni rilevanti al processo decisionale, non può essere considerato intellegibile, utile e rispettoso della clausola generale della chiarezza. Quest’ultima, infatti, presuppone non solo di rifuggire dall’eccesso di sintesi ma altresì dall’ampliamento (irrilevante) dell’informativa che potrebbe

⁽¹¹³⁾ Sulla concisione nella relazione sulla gestione si v. BUTTURINI, *op. cit.*, 439.

«distrarre l'attenzione del lettore dagli aspetti maggiormente rilevanti»⁽¹¹⁴⁾. La chiarezza letta alla luce del principio di materialità esigerebbe un giusto bilanciamento tra *completezza* e *concisione*, dimensione, quest'ultima, il cui valore è sigillato nel sistema dal principio in esame.

E allora, una possibile prospettiva interpretativa, che conferirebbe una funzione anche agli ambiti di operatività della deroga che, si è visto, non rispondono a ragioni di efficienza contabile – e che peraltro sarebbe in linea con quanto prospettato dalla Relazione illustrativa al D.lgs. 139/2015 – è quella che vede il principio di materialità essenzialmente come implicazione e specificazione, della clausola generale della chiarezza, al pari del dovere di fornire le informazioni complementari rilevanti per la funzione informativa del bilancio.

In altre parole, volendo dare una portata interpretativa specifica alla collocazione topografica del principio di materialità nella norma dedicata alle clausole generali, la si può rinvenire proprio nel fatto che esso, come affermato da un'autorevole dottrina⁽¹¹⁵⁾, ne costituisce *parte integrante*. È infatti escluso si tratti di un principio di redazione, poiché si pone certamente su un livello sovraordinato poiché l'applicazione della deroga, si è visto, comporta una contestuale deroga ai principi di prudenza, competenza economica e *consistency*. Nel contempo, rappresenta il ragionevole limite del dovere di informazione, ossia determina il grado di estensione “orizzontale” delle clausole generali poiché, come efficacemente affermato, integra «il modello legale di informazione di bilancio dovuta, nel

⁽¹¹⁴⁾ STRAMPELLI, *Diritto contabile*, cit., 43. Sul punto si consideri l'irrilevanza di inserire nella nota integrativa tutti i punti richiesti dall'art. 2427 c.c., anche se nel caso concreto abbiano scarsa rilevanza ovvero contenuto nullo. Spesso accade che la struttura della nota integrativa ricalchi pedissequamente la struttura della norma, sicché i paragrafi coincidono con i numeri in cui questa si articola, e, specie nelle piccole e medie imprese, ci si limita all'affermazione secondo la quale la fattispecie in esame non ricorre.

⁽¹¹⁵⁾ FORTUNATO, *Gli obiettivi informativi del “nuovo” bilancio d'esercizio*, cit., 506, spec. nt. 20.

senso che questa è obbligatoria nei limiti in cui sia “significativa” per la tutela del processo decisionale dei destinatari; e se non lo è, non è neppure obbligatoria»⁽¹¹⁶⁾. Il principio è *strumento di attuazione della chiarezza* del bilancio, pacificamente nel caso in cui comporti un'estensione sostanziale dell'informativa, ovvero della sua rappresentazione formale, ma, qui si aggiunge, altresì nel caso di una sua compressione.

In questi termini, e alla luce della non neutralità dell'applicazione della deroga rispetto ad interessi terzi, ben si potrebbe criticare la scelta legislativa di conferirle carattere facoltativo. Tuttavia, la questione decade poiché detta facoltatività verrebbe meno nel caso in cui l'eccesso di dati immateriali renda, nella sostanza, il bilancio, con particolare riferimento alla nota integrativa, oscuro, con pregiudizio alla chiarezza.

⁽¹¹⁶⁾ *Ibidem.*

BIBLIOGRAFIA

- AA.VV., ARBEITSKREIS BILANZRECHT HOCHSCHULLEHRER RECHTSWISSENSCHAFT, *Arbeitskreis Bilanzrecht: Überlegungen zur Umsetzung der EU-Bilanzrichtlinie RL 2013/34/EU vom 26.6.2013 in deutsches Recht*, in *Neue Zeitschrift für Gesellschaftsrecht*, 2014, vol. 23, 892.
- AA.VV., *Beck'scher Bilanz-Kommentar*, vol. 12, C. H. Beck, München, 2020.
- AA.VV., *Comptable*, Francis Lefebvre, Levallois, 2004.
- AA.VV., *Le clause generali nel diritto societario*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, diretto da Galgano, a cura di Meruzzi e Tantini, Cedam, Padova, 2011.
- AA.VV., *Prospectus Regulation and Prospectus Liability*, a cura di Bush, Ferrarini, Franx, Oxford University Press, Oxford, 2020.
- AA.VV., *The Anatomy of Corporate Law, A Comparative and Functional Approach* Oxford University Press, Oxford, 2009.
- AKERLOF, *The Market for "Lemons": Quality Uncertainty and the Market Mechanism*, in *Quarterly Journal of Economics*, 90, 629 ss.
- AMADUZZI, *Conflitto ed equilibrio di interessi nel bilancio delle imprese*, Cacucci, Bari, 1947.
- ANGELICI, *Le società per azioni, Principi e problemi*, in *Trattato di Diritto civile e commerciale*, diretto da Cicu e Messineo, I, Giuffrè, Milano, 2012.
- ARLEN, CARNEY, *Vicarious Liability for Fraud on Securities Markets: Theory and Evidence*, in *University of Illinois Law Review*, 1992, 691 ss.
- AVALLONE, DI FABIO, RONCAGLIOLO, *L'applicazione del principio di rilevanza: effettivo supporto alla true and fair view, opportunismo o semplificazione?*, in *Rivista Italiana di Ragioneria ed Economia Aziendale*, Roma, 2020, 38 ss.
- BAINBRIDGE, *Why a Board? Group Decisionmaking in Corporate Governance*, in *Vanderbilt Law Review*, 2002, vol. 55, 1 ss.
- BALLWIESER, § 243, in *Münchener Kommentar*⁷, *Handels-gesetzbuch, Bilanzrecht §§ 238-342e*, vol. 3, 53 ss.
- BALP, *La nota integrativa*, in AA.VV., *La disciplina giuridica del bilancio di esercizio*, a cura di Bianchi, Giuffrè, Milano, 2001.
- BALZARINI, *La relazione sulla gestione*, in AA.VV., *La disciplina giuridica del bilancio di esercizio*, a cura di Bianchi, Giuffrè, Milano, 2001, 981 ss.
- BALZARINI, *Relazione sulla gestione e relazione dei sindaci*, in AA.VV., *Obbligazioni. Bilancio*, a cura di Notari, Bianchi, in *Commentario alla riforma delle società*, diretto da Marchetti, Bianchi, Ghezzi e Notari, Giuffrè, Milano, 2006, 600 ss.
- BATES, INGRAM, RECKERS, *Auditor – Client Affiliation: The Impact on "Materiality"*, in *Journal of Accountancy*, 1982, vol. 153(4), 60 ss.
- BEAUPÉRIN, *"Think small first in the EU"? A Reality Check*, in *European Journal of Risk Regulation*, vol. 5(1), 2014, 93 ss.
- BENSTON, *Published Corporate Accounting Data and Stock Prices*, in *Journal of Accounting Research*, 1967, vol. 5, *Empirical Research in Accounting: Selected Studies 1967*, 22 ss.

- BERNSTEIN, *An Empirical Investigation of the Concept of Materiality in Accounting*, in *Journal of Accounting Research*, 1970, vol. 8, *Empirical Research in Accounting: Selected Studies 1970*, 130 ss.
- BERNSTEIN, *Materiality – The Need for Guidelines*, in *New York Certified Public Accountant*, 1969, vol. 39 (7), 501 ss.
- BERNSTEIN, *The Concept of Materiality*, in *The Accounting Review*, 1967, vol. 42(1), 89.
- BETTMAN, LUCE, PAYNE, *Constructive Consumer Choice Processes*, in *Journal of Consumer Research*, 1998, vol. 25, 187 ss.
- BIANCHI, *Gli “allegati” al bilancio*, in AA.VV., *La nuova disciplina dei bilanci di società*, a cura di Bussoletti, Giappichelli, Torino, 1993.
- BLOUGH, *What is Net Income? And Why*, in *The Virginia Accountant*, 1949, 13 ss.
- BOATSMAN, ROBERTSON, *Policy – Capturing on Selected Materiality Judgements*, in *The Accounting Review*, 1974, vol. 49(2), 342 ss.
- BOCCHINI, *Diritto della contabilità delle imprese, 2, Bilancio d’esercizio*, Utet, Torino, 2021.
- BOCCHINI, *Tendenza della giurisprudenza lombarda in tema di impugnazione di bilancio*, nota a Trib. Milano, 19 luglio 1977, in *Giur. di merito*, 1978, 546 ss.
- BRANDEIS, *Other People’s Money and how the bankers use it*, Frederick A. Stokes Company, New York, 1914.
- BRENNAN, SIDNEY, *The Impact of Materiality: Accounting’s Best Kept Secret*, in *Asian Academy of Management Journal of Accounting and Finance*, 2005, vol. 1, 1 ss.
- BUONOCORE, *Adeguatezza, precauzione, gestione, responsabilità: chiose sull’art. 2381, commi terzo e quinto, del codice civile*, in *Giur. comm.*, 2006, I, 5 ss.
- BUONOCORE, *Presentazione al Trattato di Diritto commerciale*, da lui diretto, vol. I, Giappichelli, Torino, 2001.
- BUSSE VON COLBE, § 308, in *Münchener Kommentar*⁷, *Handels-gesetzbuch, Bilanzrecht §§ 238-342e*, vol. 3, 1208 ss.
- BUSSOLETTI, DE BIASI, *Art. 2495 bis c.c.*, in *Società di capitali. Commentario*, a cura di Niccolini e Stagno d’Alcontres, 2, Jovene, Napoli, 2004, 2097.
- BUTTURINI, *La relazione sulla gestione e la relazione di revisione dopo il d.lgs. 32/07*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 2008, 1289 ss.
- BUTTURINI, *Le clausole generali nella disciplina del bilancio d’esercizio e l’individuazione dei vizi rilevanti*, in AA.VV., *Le clausole generali nel diritto societario*, nel *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia*, diretto da Galgano, a cura di Meruzzi e Tantini, Padova, Cedam, 2011, 439 ss.
- CAGNASSO, *Bilancio in forma abbreviata. Tipi e categorie di società*, in *Il progetto italiano di attuazione della IV direttiva CEE*, Milano, 1984, 84.
- CAGNASSO, *Commento all’art. 2423 c.c.*, in AA.VV., *Il bilancio d’esercizio, artt. 2423-2435 ter*, a cura di Cagnasso, De Angelis, Racugno nel *Commentario* fondato da Schlesinger e diretto da Busnelli, Giuffrè, Milano, 2018, 51 ss.
- CAGNASSO, *La società semplice*, nel *Tratt. Dir. civ.*, diretto da Sacco, Utet, Torino, 1998, 184 ss.

BIBLIOGRAFIA

- CALANDRA BUONAUURA, *Amministratori e gestione dell'impresa nel codice della crisi*, in *Giur. comm.*, 2020, I, 1 ss.
- CAMPOBASSO, *Diritto commerciale*, vol. 2, *Diritto delle società*⁹, a cura di Campobasso, Utet, Torino, 2015.
- CARATTOZZOLO, *Art. 2427*, in AA.VV., *Commentario romano al nuovo diritto delle società*, diretto da d'Alessandro, II, 2, Piccin, Padova, 2011, 695 ss.
- CARATTOZZOLO, *Art. 2435 bis c.c.*, in *Commentario romano al nuovo diritto delle società*, diretto da d'Alessandro, 2, Piccin, Padova, 2011, 761 ss.
- CARATTOZZOLO, *Il bilancio d'esercizio*, Giuffrè, Milano, 2006.
- CARIELLO, *Le operazioni con parti correlate*, Giuffrè, Milano, 2010.
- CARNELUTTI, *Metodologia del diritto*, Cedam, Padova, 1939.
- CASTRONOVO. *L'avventura delle clausole generali*, in *Il tempo delle clausole generali*, a cura di Busnelli, Giuffrè, Milano, 1987, 19 ss.
- CECCHERELLI, *Il linguaggio dei bilanci: formazione e interpretazione dei bilanci commerciali*, Felice Le Monnier, Firenze, 1970.
- CHEWNING Jr, HIGGS, *A meta-Analysis of Materiality Studies*, in *Advances in Accounting*, 2000, vol. 17, 65 ss.
- CIAN, *Crisi d'impresa e doveri degli amministratori: i principi riformati e il loro possibile impatto*, in *Nuove Leggi civili commentate*, 2019, 1160 ss.
- CINCOTTI, *Commento all'art. 2428 c.c.*, in *Il bilancio d'esercizio*, artt. 2423-2435- ter, a cura di Cagnasso, De Angelis, Racugno, in *Il codice civile commentario*, fondato da Schlesinger, diretto da Busnelli, Giuffrè, Milano, 2018, 499 ss.
- CINCOTTI, *Gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili nella composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa (anche a proposito del "Decreto Dirigenziale")*, in *Dir. Fall.*, 2022, 567 ss.
- CINCOTTI, *Il progetto di bilancio nel governo della società per azioni*, Giuffrè, Milano, 2022.
- CINCOTTI, *Il sistema della contabilità d'impresa. Profili giuridici*, AV edizioni, Cagliari, 2012.
- CINCOTTI, NIEDDU ARRICA, *Continuità aziendale, capitale e debito. La gestione del risanamento nelle procedure di concordato preventivo*, in *Giur. comm.*, 2013, I, 1238 ss.
- COFFEE Jr., *Market Failure and the Economic Case for a Mandatory Disclosure System*, in *Virginia Law Review*, 1984, 70, 717 ss.
- COHEN, *Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences*, Lawrence Erlbaum associates, New York, 1977.
- COLOMBO, *Dalla chiarezza e precisione alla rappresentazione veritiera e corretta*, in AA.VV., *Il bilancio di esercizio*, a cura di Palma, Giuffrè, Milano, 2008.
- COLOMBO, *I bilanci delle società per azioni. Strutture e valutazioni*, Utet, Torino, 1987.
- COLOMBO, *I principi in tema di redazione del bilancio*, in AA.VV., *Il nuovo diritto delle società*, Liber Amicorum Gian Franco Campobasso, diretto da Abbadessa e Portale, 3, Giuffrè, Milano, 2007.
- COLOMBO, *Il bilancio d'esercizio*, nel *Trattato delle s.p.a.*, diretto da Colombo e Portale, 7*, Utet, Torino, 1994.

- COLOMBO, *Nullità o annullabilità per violazione dei principi di chiarezza e precisione*, nota a Trib. Bologna, 17 gennaio 1995, in *Società*, 1997, 176 ss.
- COLOMBO, *Una giurisprudenza torinese sui bilanci?*, nota a App. Torino, 10 luglio 1975 e Trib. Torino, 20 dicembre 1975, in *Giur. comm.*, 1976, II, 212 ss.
- COLUCCIA, COSENTINO, FONTANA, GIORNETTI, MOSCARINI, SOLIMENE, SURA, *Gli effetti delle deroghe conseguenti al principio di rilevanza nel bilancio di esercizio*, in AA.VV., *La “nuova” informativa di bilancio. Profili teorici e criticità applicative dopo il D. lgs. 139/2015 e i nuovi principi OIC*, a cura di Adamo, Fellegara, Incollingo, Lionzo, FrancoAngeli, Milano, 2018, 105 ss.
- COPELAND, FREDERICKS, *Extent of Disclosure*, in *Journal of Accounting Research*, 1968, vol. 6(1), 106 ss.
- CORSO, *Gli interessi “per conto di terzi” degli amministratori di società per azioni*, Torino, Giappichelli, 2015.
- DE ANGELIS, *Art. 2423 c.c.*, in *Delle società, dell'azienda, della concorrenza*, a cura di Santosuosso, in *Commentario del codice civile*, diretto da Gabrielli, Utet, Torino, 2015, 955 ss.
- DE ANGELIS, *Elementi di diritto contabile*, Giuffrè, Milano, 2015, 33.
- DE ANGELIS, *L'influenza della nuova disciplina dell'insolvenza sul diritto dell'impresa e delle società, con particolare riguardo alle s.r.l.*, in ODC, 2020, 325 ss.
- DE GREGORIO, *Il bilancio delle società anonime*, 2° ed., Vallardi, Milano, 1938.
- DENDAW, DUPONT, ETIENNE, GHYSELS, LOGERSTAEY, MICHEL, NIESSEN, VINCKE, *Le nouveau droit comptable belge. Les surprises de la transposition de la Directive 2013/34/UE*, Wolters Kluwer, Waterloo, 2016.
- DENOZZA, *Norme efficienti. L'analisi economica delle regole giuridiche*, Giuffrè, Milano, 2002.
- DEZZANI, *Crediti e debiti commerciali scadenti oltre i 12 mesi: criterio del costo ammortizzato e attualizzazione*, in *Il fisco*, 7, 2017, 1413 ss.
- DI SARLI, *La continuità dei bilanci*, Egea, Milano, 2018.
- DI SARLI, *Redazione del bilancio e dintorni ai tempi del Coronavirus: prime riflessioni*, in AA.VV., *Il diritto dell'emergenza: profili societari, concorsuali, bancari e contrattuali*, a cura di Irrera, 3, Regolazione, etica, società – Centro Studi d'impresa, Torino, 2020.
- DOBLER, § 315, *Bilanz-recht Kommentar*, a cura di Hacmeister, Kahle, Mock, Shüppen, Köln. 2018, 1579 ss.
- DOHR, *Materiality – What does it mean in Accounting?*, in *The Journal of Accounting*, 1950, 56,
- DOUGLAS, BATES, *The Federal Securities Act of 1933*, in *Yale Law Journal*, 1933, 43(2), 171 ss.
- EDGLEY, *A genealogy of accounting materiality*, in *Critical Perspectives on Accounting*, 2014, vol. 25, 255 ss.
- FABIANI, *Clausole generali e sindacato della Cassazione*, Utet, Torino, 2004.
- FABRIZIO, *Impugnativa delle delibere di approvazione del bilancio per violazione del diritto di informazione*, in *Società*, 2006, 486.

BIBLIOGRAFIA

- FALZEA, *Gli standards valutativi e la loro applicazione*, in *Riv. dir. civ.*, 1987, I, 1 ss.
- FELLEGARA, QUAGLI, *La clausola generale del bilancio e il significato attuale del “true and fair view”*, in Aa.Vv., *La “nuova” informativa di bilancio, Profili teorici e criticità applicative dopo il D.lgs. 139/2015 e i nuovi principi OIC*, a cura di Adamo, Fellegara, Incollingo, Lionzo, FrancoAngeli, Milano, 2018.
- FERRI, voce *Scritture contabili*, in *Enc. Del dir.*, Milano, 1989.
- FORTUNATO, *Clausole generali e informazione contabile fra integrazione giurisprudenziale e integrazione professionale*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, diretto da Galgano, a cura di Meruzzi e Tantini, Cedam, Padova, 2011, 407 ss.
- FORTUNATO, *Clausole generali e informazione contabile fra interpretazione giurisprudenziale e integrazione professionale*, in *Contr. impr.*, 2010, 481 ss.
- FORTUNATO, *Continuità aziendale, bilanci e crisi da pandemia*, in *Giur. comm.*, I, 2021, 45,
- FORTUNATO, *Gli obiettivi informativi del “nuovo” bilancio d’esercizio*, in *Giur. comm.*, I, 2017, 498 ss.
- FORTUNATO, *Le clausole generali e l’informazione contabile fra integrazione giurisprudenziale e integrazione professionale*, in Aa.Vv., *Le clausole generali nel diritto societario*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, vol. 61, diretto da Galgano, a cura di Meruzzi e Tantini, 420 ss.
- FRÉ, *La legittimazione dell’azionista per l’impugnazione di deliberazioni assembleari*, nota a Cass., 27 giugno 1961, in *Riv. dir. comm.*, 1961, II, 369 ss.
- FRISHKOFF, *An Empirical Investigation of the Concept of Materiality in Accounting*, in *Journal of Accounting Research*, 1970, vol. 8, *Empirical Research in Accounting: Selected Studies 1970*, 116 ss.
- GARESIO, *Il recepimento della Direttiva 2013/34/UE: il progressivo allineamento delle disposizioni contabili racchiuse nel codice civile ai principi Ias/Ifrs*, in *Rivista ODC*, 1, 2016, 7 ss.
- GARESIO, *L’informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate*, in *Giur. comm.*, II, 2020, 872.
- GEORGESCU ROEGEN, *The Entropy Law and the Economic Process*, 1 ed., Harvard University Press, Boston, 1971.
- GOBBIS, *Il bilancio delle società anonime*, Società editrice Dante Alighieri, Milano-Roma-Napoli, 1925.
- GOLD, *The Liability of Promoters for Secret Profits in English Law*, in *The University of Toronto Law Journal*, 1943, vol. 5 (1), 21 ss.
- GÖTZ, HACHMEISTER, in *Bilanz-recht Kommentar*, a cura di Hacmeister, Kahle, Mock, Shüppen, Köln. 2018, 1226 ss.
- GREGORIO, *I bilanci delle società anonime*, 2 ed., Casa editrice Dottor Francesco Vallardi, Milano, 1938.
- GUARNIERI, *Clausole generali*, in *Digesto, disc. Priv., sez. civ.*, II, Torino, 1988, 403 ss.
- GULATI, *When Corporate Managers Fear a Good Thing is Coming to an End: The Case of Interim Nondisclosure*, in *UCLA Law Review*, 1999, 46, 705 ss.

- HICKS, *Materiality*, in *Journal of Accounting Research*, 1964, vol. 2, 93 ss.
- HOFSTEDT, HUGHES, *An Experimental Study of the Judgement Element in Disclosure Decisions*, in *The Accounting Review*, 1977, vol. 52(2), 379 ss.
- HOLMES, *Materiality – Through the looking glass*, in *Journal of Accountancy*, 1972, 133 ss.
- HOUBEN, *Operazioni con parti correlate e governo societario*, Giuffrè, Milano, 2020.
- HYD, WADER, § 304, in *Bilanz-recht Kommentar*, a cura di Hacmeister, Kahle, Mock, Shüppen, Köln. 2018, 1324 ss.
- IBBA, *Codice della crisi e codice civile*, in ODC, 2019, 243 ss.
- IRRERA, *Assetti adeguati e governo delle società di capitali*, Giuffrè, Milano, 2005.
- IRRERA, *Gli obblighi degli amministratori di società per azioni tra vecchie e nuove clausole generali*, in *Riv. Soc.*, 2011, 358 ss.
- ISKANDAR, ISELIN, *A review of materiality research*, in *Accounting Forum*, 1981, vol. 51(10), 209 ss.
- JAEGER, *Il bilancio d'esercizio delle Società per Azioni. Problemi giuridici*, Torino, Milano, 1980.
- JENSEN, MECKLING, *Theory of the Firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure*, in *Journal of Financial economics*, vol. 3(4), 1976, 308 ss.
- KAHLE, GOLDSCHMIDT, § 252, in AA.VV., *Bilanz-recht Kommentar*, a cura di Hacmeister, Kahle, Mock, Shüppen, Köln. 2018, 305 ss.
- KAHNEMAN, *Thinking, Fast and Slow*, ed. italiana, *Pensieri lenti e veloci*, Mondadori, Milano, 2012.
- KOHLER, *A dictionary for Accountants*, Englewood Cliffs, 1952, 317.
- KOROBKIN, *The efficiency of Managed Care "Patient Protection" Laws: Incomplete Contracts, Bounded Rationality, and Market Failure*, in *Cornell Law Review*, 1999, vol. 85, 48 ss.
- KRIPKE, *The SEC and Corporate Disclosure: Regulation in Search of a Purpose*, Law & Business, New York, 1979.
- KROGSTAD, ETTENSON, SHANTEAU, *Context and experience in auditors' materiality judgements*, in *Auditing: A Journal of Practice & Theory*, vol. 4(1), 54 ss.
- KUTUFÀ, *Adeguatezza degli assetti e responsabilità gestori*, in *Amministrazione e controllo nel diritto delle società*, in *Liber amicorum Antonio Piras*, Giappichelli, Torino, 2010.
- LEFTWICH, *Market failure fallacies and accounting information*, in *Journal of Accounting & Economics*, 1980, 2, 193 ss.
- LIACE, *Le operazioni con parti correlate*, Giuffrè, Milano, 2016;
- LIBONATI, *Osservazioni in tema di bilancio irregolare e di interesse a farne dichiarare l'irregolarità*, nota a Trib. Milano 4 luglio 1974 e App. Milano 4 ottobre 1974, in *Rivista di Diritto commerciale*, 1975, II, 160 ss.
- LOLLI, *La nota integrativa del bilancio d'esercizio delle s.p.a.*, Giuffrè, Milano, 2003.
- LOOKABILL, *Review of the Concept of Materiality in Financial Reporting by James Patillo*, in *Journal of Accounting Review*, 1977, 779 ss.

BIBLIOGRAFIA

- LUTTER, *Contabilità come accountability: contabilità è rendere conto*, nella traduzione italiana a cura di Peter Angster, in RDS, 2011, 346 ss.
- MARCIANO, RAMELLO, *Encyclopedia of Law and Economics*, vol. 1, Springer, New York, 2019.
- MARELLI, *La clausola generale dell'art. 100 c.p.c. Origini, metamorfosi e nuovi ruoli*, Litotipografia Alcione, Torino, 2005.
- MATTEUCCI, *I bilanci delle anonime per quanto riguarda la forma*, in *Monografie edite in onore di F. Besta nel XL anniversario del suo insegnamento*, II, Roma, Tipografia G. Bertero e C., 1912.
- MAZZA, *Scritture contabili di una impresa di media dimensione*, Giuffrè, Milano, 1963.
- MEKAT, *Der Grundsatz der Wesentlichkeit in Rechnungslegung und Abschlussprüfung*, Nomos, Heidelberg, 2009.
- MENGONI, *Spunti per una teoria delle clausole generali*, in *Il tempo delle clausole generali*, a cura di Busnelli, Giuffrè, Milano, 1987, 3 ss.
- MERKT, § 243, in *Beck'scher Kurz Kommentar*, a cura di Baumbach e Hopt, C.H. Beck, München, 2020, 1048 ss.
- MICIELI, *La gestione del conflitto d'interessi nelle operazioni con parti correlate*, Giuffrè, Milano, 2016.
- MIRONE, *L'organizzazione dell'impresa societaria alla prova del codice della crisi: assetti interni, indicatori e procedure di allerta*, in ODC, 2020, 26 ss.
- MONROE, *Materiality Decisions*, in *The Louisiana CPA*, 1968.
- MONTALENTI, *Amministrazione e controllo nella società per azioni: riflessioni sistematiche e proposte di riforma*, in *Riv. soc.*, 2013, 42 ss.
- MONTALENTI, *Il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: assetti organizzativi adeguati, rilevazione della crisi, procedure di allerta nel quadro generale della riforma*, in *Giur. comm.*, I, 2020, 829 ss.
- MORERA, *Legislatore razionale versus investitore irrazionale: quando chi tutela non conosce il tutelato*, in *Analisi Giuridica dell'Economia*, 1, 2009, 77 ss.
- NEUMANN, *The Incidence and Nature of Consistency Exceptions*, in *The Accounting Review*, 1969, vol. 44(3), 546 ss.
- NIEDDU ARRICA, *Commento all'art. 2434-bis c.c.*, in *Il bilancio d'esercizio artt. 2423-2435-ter, Il codice civile Commentario*, a cura di Cagnasso, De Angelis, Racugno, fondato da Schlesinger, diretto da Busnelli, *Il bilancio d'esercizio, artt. 2423-2435-ter*, a cura di Cagnasso, De Angelis, Racugno, Giuffrè, Milano, 2018, 733.
- NOTARI, *La sterilizzazione del voto nelle società per azioni: appunti in tema di "whitewash" e dintorni*, in AA.Vv., *Studi in ricordo di Pier Giusto Jaeger*, Giuffrè, Milano, 2011.
- ONESTI, ROMANO, TALIENTO, *Il bilancio di esercizio nelle imprese*, Giappichelli, Torino, 2016.
- OSSNADIK, *Grundsatz und Konkretisierung der "Materiality" – Eine Untersuchung zur Interpretation ausgewählter Materiality – Normen in der Rechnungslegungs und Abschlussprüfungspraxis*, in *Diskussionsbeiträge der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät Ingolstadt*, n. 32, 1993, 618 ss.
- PANUCCIO, *La natura giuridica delle registrazioni contabili*, Jovene, Napoli, 1964.

- PARADES, *Blinded by the light: Information Overload and its consequences for securities regulation*, in *Washington University Law Quarterly*, 81(417), 200 ss.
- PATILLO, SIEBEL, *Factors affecting the Materiality judgement*, in *The CPA Journal*, 1974, 39 ss.
- PEJA, VANETTI, *Controllo contabile e principi contabili nelle S.r.l. di piccole dimensioni dopo la riforma societaria*, in *Società*, 2008, 932.
- PETERS, § 284, in AA.VV., *Bilanz-recht Kommentar*, a cura di Hacmeister, Kahle, Mock, Shüppen, Köln. 2018, 814 ss.
- PISANI MASSAMORMILE, *I conferimenti nelle società per azioni. Acquisti “pericolosi”. Prestazioni accessorie. Artt. 2342-2345*, in *Il Codice Civile Commentario*, diretto da Schlesinger, Giuffrè, Milano, 1994, 203.
- PISONI, BAVA, BUSO, DEVALLE, RIZZATO, *Crediti e debiti commerciali: costo ammortizzato in presenza di attualizzazione*, in *Il fisco*, 21, 2017, 2059 ss.
- PLESSIS, GROßFELD, LUTTERMAN, SAENGER, SANDROCK, CASPER, *German Corporate Governance in International and European Context*, Springer, Berlin – Heidelberg – New York, 2007, 344.
- POELZIG, § 284, in *Münchener Kommentar*⁷, *Handels-gesetzbuch, Bilanzrecht §§ 238-342e*, vol. 3, 728.
- PONTANI, *Il bilancio di esercizio delle società di capitali. Accounting philosophy e conceptual framework, La clausola generale (art. 2423 c.c.) ed i principi di redazione (art. 2423-bis)*, Cedam, Padova, 2011, 24 ss.
- PONTANI, *La clausola generale ed i principi di redazione del bilancio di esercizio, Analisi ed interpretazione giuridico-tecnica degli artt. 2423 e 2423 bis del codice civile*, Cedam, Padova, 2005.
- PORTALE, *Capitale sociale e società per azioni sottocapitalizzata*, in *Trattato Colombo Portale*, I, 2, Utet, Torino, 2004, 71 ss.
- PRESCIANI, *Assetti organizzativi d'impresa*, in *Dig. disc. Priv., sez. comm.*, 2022, 1 ss.
- QUAGLI, *Il bilancio di esercizio e i principi contabili*, Giappichelli, Torino, 2017.
- QUAGLI, *La clausola generale del bilancio e il significato attuale del “true and fair view”*, in *La nuova informativa di bilancio. Profili teorici e criticità applicative dopo il D.Lgs. 139/2015 e i nuovi principi OIC*, a cura di Adamo, Fellegara, Incollingo, Lionzo, FrancoAngeli, Milano, 2018, 83 ss.
- QUATTROCCHIO, *Libri e scritture contabili*, in *Dig. Disc. priv. sez. comm.*, XIV, Torino, 1997, 532 ss.
- RACUGNO, *Commento all'art. 2427*, in AA.VV., *Il bilancio d'esercizio, artt. 2423-2435 ter*, a cura di Cagnasso, De Angelis, Racugno nel *Commentario* fondato da Schlesinger e diretto da Busnelli, Giuffrè, Milano, 2018, 444 ss.
- RACUGNO, *Dal bilancio ai fatti di gestione*, in *Giur. comm.*, 2002, II, 601 ss.
- RACUGNO, *L'ordinamento contabile delle imprese*, in *Trattato di Diritto commerciale*, diretto da Buonocore, sez. I, Tomo 5, Giappichelli, Torino, 99.
- RACUGNO, *Venir meno della continuità aziendale e adempimenti pubblicitari*, in *Giur. comm.*, I, 2010, 208.

BIBLIOGRAFIA

- RAGHUBIR, SRIVASTAVA, *The Denomination Effect*, in *Journal of Consumer Research*, vol. 36(4), 2009, 701 ss.
- RAMASSA, DI FABIO, ALIU, *Chiari e scuri della disclosure di bilancio: alcune evidenze empiriche*, in *Riv. dott. Comm.*, 1, 2021, 13 ss.
- REAMES, *Effects of personal characteristics on materiality decisions: a multivariate analysis*, in *Accounting and Business Research*, 1988, vol. 18(72), 291 ss.
- RESCIGNO, *Appunti sulle "clausole generali"*, in *Riv. dir. comm.*, 1998, I, 1 ss.;
- RIVOLTA, *Diritto delle società, Profili generali*, in *Trattato di Diritto commerciale*, fondato da Buonocore e diretto da Costi, Giappichelli, Torino, 2015.
- RODOTÀ, *Il tempo delle clausole generali*, a cura di BUSNELLI, *Il principio di buona fede*, Giuffrè, Milano, 1987, 247 ss.
- RODOTÀ, *Le fonti di integrazione del contratto*, Giuffrè, Milano, 1969.
- RORDORF, *Impugnazione e controlli giudiziari sul bilancio d'esercizio di società di capitali*, in *Giur. comm.*, 1994, I, 863 ss.
- ROSE, BEAVER, BECKER, SORTER, *Toward an Empirical Measure of Materiality*, in *Journal of Accounting Research, Empirical Research in Accounting: Selected Studies 1970*, 1970, vol. 8, 138 ss.
- SACCHI, *La nota integrativa nel d.lgs. 127/1991*, in *Giur. comm.*, 1992, I, 59.
- SÁNCHEZ, MORENO, *Lecciones de derecho mercantil, ed. 20*, Madrid, 2017.
- SCANDIZZO, *Il mercato e l'impresa: le teorie e i fatti*, in *Trattato di Diritto commerciale*, diretto da Buonocore, sez. I, Tomo 6, Giappichelli, Torino, 2002, 59.
- SCANO, *La motivazione delle decisioni nelle società di capitali*, Giuffrè, Milano, 2018.
- SCHÜLKE, *Vollständigkeit, Verrechnungsgebot*, in AA.VV., *Rechnungslegung nach HGB und IFRS, Themensystematischer Kommentar mit synoptischen Darstellungen*, a cura di Merkt, Probst, Fink, Stuttgart, 2017, 292 ss.
- SCHWARZINGER, *Das Materiality – Konzept als interdisziplinäres Forschungsgebiet*, in *JfB*, 1994, 284 ss.
- SCIALOJA, *Invalidità di negozio di voto e invalidità della deliberazione di società per azioni*, in *Foro it.*, 1946, I, 91.
- SESANA, *Il principio della "rilevanza"*, in AA.VV., *La Direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio e consolidati. Novità e riflessi sulla disciplina nazionale*, nr. 54, Commissione Principi Contabili, ODCEC Milano – Scuola di Alta Formazione Luigi Martino, 40.
- SIMMEL, *Philosophie des Geldes*, Leipzig, 1900, ed. italiana, *Filosofia del denaro*, a cura di Cavalli e Perucchi, Utet, Novara, 2013.
- SIMON, *A Behavioural Model of Rational Choice*, in *Quarterly Journal of Economics*, vol. 69, 1955, 99 ss.
- SIMON, *Invariants of Human Behavior*, in *Annual Review of Psychology*, vol. 41(1), 1990, 7 ss.
- SIMONETTO, *I bilanci*, Cedam, Padova, 1967.
- SLOVIC, *Psychological Study of Human Judgment: Implications for Investment Decision Making*, in *The Journal of Finance*, 1972, vol. 27(4), 779 ss.

- SLOVIC, *The Feeling of Risk: New Perspectives on Risk Perception*, London-New York, 2010.
- SPIOTTA, *Continuità aziendale e doveri degli organi sociali*, Milano, Giuffrè, 2017.
- SPIOTTA, *La (presunzione di) continuità aziendale al tempo del Covid-19*, in AA.VV., *Il diritto dell'emergenza: profili societari, concorsuali, bancari e contrattuali*, a cura di Irrera, 3, Regolazione, etica, società – Centro Studi d'impresa, Torino, 2020, 41 ss.
- STÖRK, RIMMELSPACHER, § 297, in AA.VV., *Beck'scher Bilanz-Kommentar*, vol. 12, C. H. Beck, München, 2020, 1704 ss.
- STÖRK, SCHELLHORN, § 264, in AA.VV., *Beck'scher Bilanz-Kommentar*, vol. 12, C. H. Beck, München, 2020, 792 ss.
- STRAMPELLI, *Capitale sociale e struttura finanziaria nella società in crisi*, in *Riv. Società*, 2012, 628 ss.
- STRAMPELLI, *Commento agli artt. 2388, 2423 – 2435 ter*, in *Le società per azioni, Codice civile e norme complementari*, diretto da Abbadessa e Portale, a cura di Campobasso, Cariello e Tombari, I, Giuffrè, Milano, 2016.
- STRAMPELLI, *Diritto contabile*, Giappichelli, Torino, 2022.
- STRAMPELLI, *Il bilancio consolidato*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da Rescigno, 16***, Utet, Torino, 2011, 660 ss.
- STRAMPELLI, *L'introduzione degli IAS/IFRS e gli effetti sulla disciplina giuridica del bilancio d'esercizio*, in *Obbligazioni - Bilancio*, a cura di Bianchi, in *Commentario alla riforma delle società*, diretto da Marchetti, Bianchi, Ghezzi, Notari, Egea-Giuffrè, Milano, 2006.
- STRINGER, *Discussion of an Empirical Investigation of the Concept of Materiality in Accounting*, in *Journal of Accounting Research, Empirical Research in Accounting: Selected Studies 1970*, 1970, vol. 8, 133 ss.
- TARDIO, *Il bilancio in forma abbreviata*, in *La disciplina giuridica del bilancio di esercizio*, a cura di Bianchi, Il sole24ore, 2001, 505 ss.
- TROIANO, *Ragionevolezza*, in *Enciclopedia del Diritto*, Annali VI, Giuffrè, Milano, 2013, 773 ss.
- TROISI, *Le operazioni con parti correlate in ambito bancario e finanziario*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2011, I, 649 ss.
- TRONCI, *Commento all'art. 2427 bis*, in AA.VV., *Il bilancio d'esercizio, artt. 2423-2435 ter*, a cura di Cagnasso, De Angelis, Racugno nel *Commentario* fondato da Schlesinger e diretto da Busnelli, Giuffrè, Milano, 2018.
- TVERSKY & KAHNEMAN, *Judgement Under Uncertainty: Heuristics and Biases*, 1982, in *Science*, 1974, vol. 185, 1124 ss.
- VASELLI, *Deliberazioni nulle e annullabili di società per azioni*, Cedam, Padova, 1948.
- VELLA, *Diritto ed economia comportamentale*, Il Mulino, Bologna, 2023.
- VENTORUZZO, *Commento all'art. 2391-bis*, in *Commentario alla riforma delle società*, diretto da Marchetti, Bianchi, Ghezzi, Notari, Egea-Giuffrè, Milano, 2005, 501 ss.
- VENTORUZZO, SANDRELLI, *Riduzione del capitale sociale. Artt. 2445-2447*, in *Il codice civile Commentario*, diretto da Schlesinger e Donato Busnelli, Giuffrè, Milano, 2013.
- VIVANTE, nota a Cass. Firenze 19 dicembre 1892, in *Foro it.*, 1893, 493.

BIBLIOGRAFIA

- VON PUFENDORF, *Elementa, jurisprudentiae universalis*, 1661, ed. inglese, *Elementa jurisprudentiae universalis, 2, The translation*, Kessinger, New York, 2009.
- VON SAVIGNY, *System des heutigen römischen Rechts*, Veit Verlag, Berlin, 1840.
- WARD, *An Investigation of the Materiality Construct in Auditing*, in *Journal of Accounting Research*, 1976, vol. 14(1), 138 ss.
- WARD, *An Investigation of the Materiality Construct in Auditing*, in *Journal of Accounting Research*, 1976, vol. 14(1), 138 ss.
- WATTS, ZIMMERMAN, *Positive accounting theory*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1986; FOX, *Retaining Mandatory Disclosure: Why Issuer Choice Is Not Investor Empowerment*, in *Virginia Law Review*, 1999, 85, 1342 ss.
- WENDT, *Wie wesentlich ist der Wesentlichkeitsgrundsatz für die Steuerbilanz?*, in AA.VV., *Unternehmensbesteuerung. Festschrift für Norbert Herzig zum 65 Geburtstag*, a cura di Kessler, Förster, Watrin, München, 2010, 517 ss.
- WILLIAMSON, *The Economic Institutions of Capitalism*, 10 ed., The Free Press, New York, 1985.
- WOOLSEY, *Development of criteria to guide the accountant in judging materiality*, in *Journal of Accountancy*, 1954, 167 ss.
- WRIGHT, WRIGHT, *The effect of industry experience on hypothesis generation and audit planning decisions*, in *Behavioural Research in Accounting*, 1997, vol. 9, 273 ss.
- ZAPPA, *Le valutazioni di bilancio con particolare riguardo alle società per azioni*, Società Editrice Librai, Milano, 1910.
- ZOPPINI, *Contratto ed economia comportamentale*, in *Enciclopedia del Diritto*, I, 2021, 313 ss.